Prof. OSCAR SCALVANTI
dell' Università di Perugia

I "CONSILIA,, della Facoltà Giuridica di Perugia nei secoli XVI e XVII

VOL. I

PERUGIA
TIPOGRAFIA GUERRIERO GUERRA
1912

È noto agli studiosi che il periodo aureo dell'Ateneo perugino fu il secolo XIV. Così pensano, e a buon diritto, tutti coloro che si sono occupati delle glorie maggiori di questo Studio, perchè certo i nomi dei bolognesi Jacopo di Belviso e Paolo de' Liazari, di Cino da Pistoia, di Bartolo da Sassoferrato, del pisano Francesco Tigrini e dei tre giureconsulti usciti in quel secolo dalla illustre famiglia degli Ubaldi, Baldo, Angelo e Pietro, formano la più luminosa corona di gloria per la nostra Università. Però è degno di nota che nel volgere del secolo XV non mutarono le condizioni dello Studio per il valore dei suoi insegnanti, molti dei quali sostennero con fortunata emulazione il grido a cui erano giunti in tutto il mondo civile i loro predecessori nella cattedra perugina. E si osserva ancora che in cotesto secolo i più illustri dottori della Facoltà giuridica furono cittadini di Perugia o di altri luoghi dell'Umbria, come Dionisio Barigiani, Benedetto Capra, Lorenzo e Tiberio di Ermanno, Salustio dei Guglielmi, Gaspare de' Rossi, e gli Ubaldi la cui famiglia nel quattrocento diede al patrio Ateneo ben sei valorosi maestri (1); Andrea Giovanni Baglioni, ed altri della illustre stirpe perugina, Baldo e Mariano Bartolini, Baglione

(1) Essi furono Francesco di Baldo I, Pietro II di Matteo, Nicolò, Matteo e Sigismondo di Baldo II e Angelo II di Alessandro, i quali non soltanto dottamente insegnarono ed ebbero uffici onorevolissimi in patria e altrove, ma lasciarono in opere legali chiaro documento della loro non comune dottrina.

Vibi, Pier Filippo della Cornia, Angelo e Baldo Perigli, Giovan Battista Alfani, Francesco Mansueti, Giovanni di Petruccio, Matteo di Francesco e Periteo Montesperelli, Conte di Sacco Saccucci, Ivo Coppoli, Jacopo di Tiberiuccio Ranieri, Simeone Pellini, Sacramorre Vincioli, Marco Mandolini, Filippo di Andrea Franchi, Vincenzo Ercolani del Fregio e tanti altri che lasciarono fama di insigni cultori delle dottrine giuridiche da pareggiare quella dei più insigni giuristi del tempo fioriti in altri Atenei d'Italia. Se non che del valore di essi e del loro insegnamento in Perugia molto possiamo apprendere dalle *Memorie Istoriche* di Vincenzo Bini, edite per le stampe (1), mentre scarsa è tuttora la conoscenza che abbiamo dei professori, i quali illustrarono lo Studio perugino durante i secoli XVI e XVII. Onde si è potuto credere che, tramontato il secolo XV, non volgessero tempi molto propizi per il nostro Ateneo, quasi gli avessero nociuto le ben tristi e note vicende politiche di quell'età.

Eppure non è così. Nel cinquecento lo Studio di Perugia può dirsi giunto al pieno meriggio della sua gloria; e deve essere argomento di legittimo orgoglio per Perugia e per l'Umbria in genere il sapere che il patrio Ateneo, anche in questo secolo, principalmente fiorì per la dottrina dei loro figli più benemeriti (2). E furono perugini Enea degli Ubaldi, Camillo Baglioni, Gian Guglielmo Pontani, i Ridolfi, Ristoro Castaldi, Marcantonio e Giulio Oradini, Ascanio e Lodovico Scotti, Bernardino Alfani discendente del gran Bartolo, Tobia Nonio, Fran-

---

(1) Perugia, presso Calindri e Santucci, 1816. Vedi Scalvanti — *Cenni storici dell' Università di Perugia* (Tip. perugina, già Santucci, 1910) e le opere ivi citate in principio.

(2) Anche Alberigo Gentile riferendosi ai tempi dei quali scriviamo, osservò — « Mirum hoc est, sed tamen verum, mirum valde, et singulariter gloriosum, ut Perusium una plures celebres iurisconsultos dicere possit cives suos, quam alia ulla academia ex civitatibus omnibus doctores fecerit, qui itidem celebres habeantur » (*Laudes Acad. perusinae et oxoniensis,* pag. 16 e 17 - Hanov. 1605).

cesco e Bernardino della Penna, Giampaolo e Roberto Lancellotti, Marcantonio Eugeni *seniore* e *iuniore*, Sforza Oddi, Rinaldo Ridolfini, Napoleone Comitoli e i Benincasa (¹). E per chi studia lo svolgimento della cultura di un popolo in rapporto alle varie classi sociali, non sarà inutile apprendere, che questa ricca fioritura di valorosi insegnanti germogliò sopra tutto dalle famiglie nobili perugine e umbre, le quali si consacravano alle lettere ed alle scienze come al più eletto magistero che loro offrissero le mutate condizioni dei tempi (²).

(¹) Di alcuni di questi giuristi darò qualche notizia nel parlare dei *Consilia* da essi dettati.

(²) Forse per seguire l' andazzo di quei tempi e anche per il compiacimento che i dottori dello Studio provavano di aver sortito natali illustri, nel secolo XVI si compilarono delle Matricole o Rotoli degl' insegnanti, nei quali accanto al nome di ogni dottore fu disegnato il suo stemma nobiliare. Ciò si fece tanto per il collegio dei legisti quanto per quello dei filosofi e medici. Naturalmente nei volumi venivano a mano a mano segnati i nomi dei nuovi docenti talvolta coll' arme. Nel riordinare l' Arch. antico dell' Università rinvenni traccia di uno di questi volumi appartenuto al collegio dei medici. Resultava infatti che nel 18 luglio 1768 i professori adunatisi sotto la presidenza del loro Priore ebbero da lui la comunicazione seguente — « Avendo fatto ricerca del Libro degl' Armi de' SS.ⁱ DD.ʳⁱ Collegiati delineati in cartapecora, e non sapendo in mani di chi il medesimo esistesse, in questa mane dall' Ecc.° Sig.ʳ D.ᵉ Gio. Pietro Babbucci è stato essebito ». — Lo scopo di tale ricerca era quello di conoscere lo *stemma e l' arme dell' Ecc. Sig.ʳ D.ᵉ Luca Pellicciari*. Il curioso è che — « per non esservi in esso espresso l' arme e stemma suddetto » il volume fu riconsegnato al dottore che lo aveva esibito. Sembra però che tale consegna si facesse con carattere temporaneo, perchè il Priore del Collegio aggiunge — « con che da me se ne dovesse far memoria » — E difatti di cotesto libro non esiste ormai che il ricordo ! (Scalvanti, *Inv. Reg. dell' Arch. Univ. di Perugia*, P. I, B², XI, Unione tipograf. coop. Perugia 1898). Recentemente presso persona privata si sono rinvenuti due volumi in pergamena legati con assi di legno ricoperte di cuoio stampato secondo

Ci verrà dato poi di occuparci del secolo XVII non meno chiaro per gli studi scientifici della giurisprudenza nel nostro Ateneo. Intanto a segnalare la fama che la Facoltà giuridica seppe meritarsi nel secolo XVI, ci sono occasione i frequenti *Consilia* che essa fu chiamata a dare in ardue questioni di diritto privato e pubblico da eminenti personaggi e istituti del tempo.

Questi *Consilia* (1) venivano domandati al collegio dei legisti, il quale eleggeva tra gl'insegnanti quelli che credeva più

lo stile del tempo, cogli angoli e le borchie di ottone. Uno di essi contiene le Costituzioni del Collegio legale del 1574, ed ha nel frontespizio un' assai pregevole miniatura rappresentante i dottori adunati in collegio mentre discutono intorno al nuovo statuto elaborato da Gio. Paolo Lancellotti e Marco Antonio Eugenj. A c.te 29 si inizia la Matricola dei Lettori, che insegnavano in cotesto anno, o erano ascritti al collegio. Nel margine dicontro a ciascun nome è lo stemma della famiglia messo a colori e, per quanto mi è sembrato, con esattezza di indicazioni araldiche. Da c.te 37 la Matricola continua per molti altri anni, e termina coll' anno 1662; però nella continuazione ai nomi non fanno più riscontro gli stemmi. L' altro volume è la Matricola degl' insegnanti legali viventi nel 1630, anche questa adorna dei loro stemmi e continuata fino al 1782. Non mancano di quando in quando notizie aggiunte ai nomi dei dottori le quali hanno un qualche interesse. Qua e là si notano degli stemmi di maggiori dimensioni che appartengono a illustri personaggi aggregati *ad honorem* nel collegio.

---

(1) La raccolta dei *Consilia* resi dalla Facoltà giuridica è nell' *Archivio* antico dell' Università, in un volume legato in pergamena di c.te 360, di cui scritte 271 con indice nel principio. È intitolato — *Consilia nobilis Collegij Juris consultorum perusinorum, ex duobus codicibus, in hoc volumen, congesta, anno domini MDCCXII* — Dal qual titolo apparisce l' epoca in cui i due codici vennero riuniti in un sol volume, dedicato dall' ignoto raccoglitore — *Illumo Domino Francisco Maria de Ugolinis de Alexiis, quarto eiusdem anni priore* — I *Consilia* sono 13, così indicati — I *Cons. in causa præcedentiæ Serenissimorum Principum*

degni ed esperti nella proposta questione. Il consulto di essi era poi esaminato dall' intero collegio, sebbene talvolta questo affidasse senz' altro ad alcuni dottori l' incarico di rispondere *mandato et ordine Collegij totius*. Intanto nel trattare di questi *Consilia* ci sarà offerta occasione a fornire intorno ai dottori che vi ebbero parte qualche non inutile notizia della loro vita e delle loro opere.

Florentiæ et Ferrariæ (senza data). Si rileva che fu opera di Ristoro Castaldi, Marco Antonio Oradini, Giovan Paolo Lancellotti, Marco Antonio Eugeni e Ranaldo Ridolfi : — II. *Consilium pro Excellentissimo Domino Marchione Ascanio a Cornea, die 10 Septembris 1568* — deliberato dall' intero collegio e redatto *in publicam formam* dal notaio Mariotto Antonini *de mandato Magnifici Doctoris Domini Octaviani Octi eiusdem almj Collegij Prioris* — III. *Consilium pro Illustrissimo Domino Luca de Cerraria* deliberato in collegio e redatto dal notaio Filippo di Ser Matteo Ridolfi su richiesta dello stesso Priore Ottaviano Oddi il di 27 luglio 1570 — IV. *Consilium pro Universitate Hursina* dettato da Giovan Paolo Lancellotti, Marco Antonio Eugeni, Ranaldo Ridolfi e Sforza Oddi il dì 4 dicembre 1577 — V. *Consilium in causa Regni Lusitaniae*, consulenti il Lancellotti, l' Eugeni e il Ridolfi, approvato dall' intero collegio l' 8 giugno 1579 — VI. *Consilium pro quibusdam romanis* dettato da G. P. Lancellotti, M. A. Eugeni, Galiffo Bacialla e Pietro Antonio Ghiberti, e approvato poi dall' intero collegio, come si rileva dall' autenticazione del notaio Ottaviano di Aurelio, il dì 16 dicembre 1581 — VII. *Consilium pro Illumo Domino Comite a Turre*, opera di Bernardino Alfani, Cesare Fumagioli, Marcantonio Severi e Gian Battista Laurenzi, approvato in collegio il 10 aprile 1585 con autenticazione del notaio suddetto — VIII. *Consilium pro DD. Cascalarijs de Camerino* elaborato da G. P. Lancellotti, M. A. Eugeni, Rainaldo Ridolfi, Bernardino Alfani, Galiffo Bacialla, Tullio Ambrosi, Filippo Massini, Geronimo Ridolfi, e approvato in collegio il dì 8 marzo 1582 con la consueta recognizione notarile — IX. *Consilium pro Domino Nello de Nellis*, dettato da Ranaldo Ridolfi, Giovan Battista Fedeli, Sforza Oddi e Rubino Montemelini, approvato in Collegio il 21 settembre 1588 con la recognizione dello stesso notaio sopra ricordato — X. *Consilium pro Excell.^{mo} Duce Parmae et Placentiae*, redatto da Cornelio Benincasa,

Il " Consilium in causa Regni Lusitaniæ „

Primo, non per ragione cronologica ma per l' importanza della questione che ne formò oggetto, è il parere reso dal collegio perugino intorno alla successione nel trono del Portogallo dopo la morte del re Don Sebastiano [1].

Daremo pertanto qualche breve notizia sulla grave controversia insorta tra i vari pretendenti alla corona portoghese, indi parleremo del *Consilium* reso dal collegio dell' Università nostra, e in ultimo delle persone dei *Consultori*.

Giovan Battista Fedeli, Taddeo Corsetti e Rubino Montemelini, e approvato dal Collegio il 13 febbraio 1596 con recognizione del notaio Fulvio q. Vincenzo de' Giustini — XI. *Consilium pro Illumo D. Hyppolito de Bentivolijs* firmato da Cornelio Benincasa, Cesare Fumagioli, Lodovico Cenci e Ottaviano Gherardi, e approvato dal collegio con rogito di Ottaviano Aureli, il dì 10 dicembre 1593 — XII. *Consilium pro Illumo D. Comite Alberto Scotto,* di Lodovico Cenci, Orazio de' Salvi e Cesare Gherardi, approvato, con rogito di Bernabò Santuzzi, dall' intero collegio il dì 5 febbraio 1610 — XIII. *Consilium pro Reverendissimo Capitulo Ecclesiae Cathedralis Patarinae,* dettato, con espresse facoltà del collegio, da Alessandro Giovio, Camillo Volpi e Gian Battista Giugi il dì 5 settembre 1699.

Da alcuni riscontri che si avvertono nel volume, è facile rilevare che altri consulti furon dati a quel tempo dal collegio legale, ma il raccoglitore non riuscì a rintracciarli. Per altri *Consilia* in epoche diverse resi dalla Facoltà perugina, vedi quanto abbiamo accennato nel nostro *Inv. Regesto dell' Arch. Univ.* pag. 150 e 170.

---

(1) Questo Consulto occupa nel Volume, di cui abbiamo parlato alla nota precedente, 43 carte, dalla 46 alla 89 ; è di assai nitida calligrafia con frequenti abbreviature. In margine sono indicati i principali argomenti di disputa trattati ampiamente nel testo. La materia, come si vedrà al luogo suo, vi è distribuita con rigoroso ordine sistematico.

PARTE I.

La successione al regno del Portogallo dopo la morte di Don Sebastiano.

I. — È un fatto documentato dalla storia che i principi, pure accingendosi a risolvere ardue questioni di trono per mezzo delle armi, vollero talvolta sottoporle al parere dei legisti. Il Barbarossa, dopo la resa di Milano nel 1158, adunando in Roncaglia una Dieta, vi chiamava i dottori bolognesi Bulgaro, Martino, Iacopo ed Ugo. Più tardi, ossia al tempo delle nostre glorie comunali, si ricercarono spesso giuristi e collegi nelle controversie più gravi di gius pubblico: e dei loro consulti si valsero anche i signori feudali, forse i meno inclinati a sottomettere le loro ragioni di contesa all' imparziale e illuminato giudizio degli uomini di legge. In seguito i principati ovunque risorgenti e minacciosi per la libertà dei popoli, chiesero alle dottrine giuridiche la solenne legittimazione della loro podestà, onde le diffuse teorie sui diritti maiestatici, sulle essenziali prerogative dei troni, sull' eminente dominio del principe e sulla pienezza della sua funzione legislativa.

Senonchè fu carattere proprio dei nuovi principati, consolidatisi dopo la caduta dei Comuni, di non stabilire con leggi la successione al trono. E si capisce : per quanto l' elemento democratico venisse sopraffatto dalle recenti e tirannesche signorie, pure era mestieri blandirlo, accarezzarlo, rendergli un qualche omaggio, facendo sì che il principe ritraesse alquanto degli antichi magistrati elettivi, e il suo potere apparisse, a dir così, consacrato dal tacito o espresso consentimento del popolo. Perciò non volendosi fare statuti su questo punto essenziale degli ordini monarchici, la successione al trono divenne incerta, e spesso si aprì l' adito ad invocare ora la ragione del sangue, ora le consuetudini antiche, ora il favor popolare, ora l' analogia cogl' istituti della feudalità. Ed era ben naturale che a dirimere queste controversie si ricercasse dai vari pretendenti l' autorità dei più celebri giuristi del tempo. Non fa dunque meraviglia

che si abbiano manoscritti e a stampa numerosi *Consilia* in questioni di trono (1), sebbene poi il più potente facesse valere il suo *diritto* colla forza delle armi.

2. — Sul finire del secoloX VI sorse appunto una di queste dispute per la successione al trono del Portogallo.

Morto a 24 anni nel 1578 Don Sebastiano sul campo di battaglia ad Alcazarquivir nell' infausta guerra contro i Mori, a cui lo avevano persuaso i consigli del confessore Luigi Gonzalez e del gesuita Menezes (2), sorgevano non lievi difficoltà per stabilire la successione al regno portoghese. Sebastiano era morto senza discendenti ; bisognava dunque scegliere il successore nelle linee collaterali. Il più convinto delle proprie ragioni parve il re di Spagna, Filippo II, il quale riteneva di dovere essere preferito allo stesso cardinale Enrico figlio di Emanuele il *Fortunato* proavo di Don Sebastiano. Il potentissimo monarca si diede subito ad interpellare i più famosi giuristi spagnuoli, e si

---

(1) Fra il secolo XVI e il XVII si ebbero le opere del Goldbeck, del Grossen, del Lange, del Werner sulla *Successio Gerardae Saxonicae*, del Goldasto sulla *Successio regni Bohemiae et Hungariae*, di Giovanni da Terra Rossa nel tema *De privilegiis Delphini Franciae* etc. : dello stesso Goldasto l' *Apologia principum germanorum pro Henrico IV imperatore*, del Naurath le *additiones et notae politicae ad principem palatinum* etc. : del Leslae il trattato *De iure successionis regnorum Angliae et Hyberniae in causa Mariae Scotorum*. Moltissimi pareri e scritti polemici vennero pubblicati intorno alla *Successio Iuliacensis*, alcuni dei quali, senza nomi di autori, furono pubblicati a Francoforte, Heidelberga, Colonia, Düsseldorf, Lipsia. Su questa vessata questione largamente disputarono il Foenis, il Kleubergk e il Luzio veronese. Matteo Wacker scrisse *de praecedentia ducum Saxoniae in dignitate et successione etc.* altri *De iure primogeniturae in successione Brunsvicense*, e sui diritti di Carlo Lodovico conte Palatino a succedere *in Electoratu seu principatu* etc.

(2) Cfr. Philipson. — *L' Europa occidentale all' epoca di Filippo II, di Elisabetta e di Enrico IV* in *St. Univ.* dell' Onchen (Sez. III, Vol. II).

vuole che anche in Portogallo se ne trovassero alcuni disposti a riconoscere i diritti di lui al trono lusitano. A sostenere le ragioni di Filippo si allegarono antiche leggi e consuetudini, in virtù delle quali nei regni doveva farsi luogo alla successione del parente *più propinquo dell' ultimo posseditore quando fosse del trono medesimo*. E si osservò che Filippo era il più vicino congiunto di Don Sebastiano perchè nipote *ex avo* di re Emanuele e fratello dell' ava del re morto, l' infanta Caterina d' Austria figlia di Carlo V. Per questo motivo egli superava di un grado il cardinale Enrico fratello di Giovanni III, e quindi prozio di Sebastiano, mentre Filippo, pure in linea collaterale, era più prossimo di parentela perchè nasceva da Isabella sorella di Enrico e primogenita di Emanuele. Nondimeno il re di Spagna risolvette di non opporsi all' esaltazione del cardinale a re di Portogallo, e preferì accingersi a succedergli nella corona — « perchè desiderando aver quel regno in pace, con volontà dei popoli, vedendosene esso Arrigo già gridato re, parevagli che senza scandolo o senza forza non potesse pigliarne il possesso, aggiunto il rispetto che egli aveva al zio e la speranza della sua breve vita » — È però da considerare che Filippo si astenne veramente dall' avanzaıe allora pretese al trono lusitano pel fatto compiuto dell' esaltazione di Enrico I e per la tarda età del nuovo re. Quanto al volere dei popoli ognun sa che il potente monarca soleva farne a meno. Non è poi facile del resto orientarsi con esattezza nello spirito pubblico del Portogallo in quel tempo. Per esempio, c' è chi sostiene, ed è l' opinione più verosimile, che i portoghesi di qualunque condizione e ceto fossero concordi nel voler conservare intatta la loro indipendenza dalla Spagna. Perciò si affrettarono ad acclamare re Enrico figlio di Emanuele il *Fortunato* ([1]), e lo sollecitarono, sebbene assai vecchio, a prender moglie per assicurare alla sua discendenza il trono portoghese, alla qual cosa il cardinale e re si sarebbe indotto, se l' astuto Filippo II non avesse operato presso il pontefice per im-

---

([1]) Vedi Herrera in *Hist. gener.* II, 360 e 362, e Philipson Op. cit. in *St. Univ.* dell' Onchen.

pedire che questi concedesse al vecchio monarca la dispensa dal celibato ([1]). D' altra parte si dice, che se la volontà del popolo portoghese era rivolta sopra tutto a mantenere l' indipendenza del Portogallo dalla vicina e potente nazione, altrettanto non pensava il re Enrico, perchè egli, a quanto vien riferito da alcuni storici,

---

([1]) Enrico infante di Portogallo nel 1532 ebbe da Clemente VII il vescovato di Braga, al quale rinunziò sette anni dopo, perchè eletto supremo Inquisitore di quel regno, dove introdusse il tribunale dell' Inquisizione, dandogli sede nelle città di Coimbra, Goa ed Evora. Venne esaltato alla porpora da Paolo III nella decima promozione dei cardinali fatta da questo pontefice nel 16 dicembre 1545, ed ebbe il titolo dei *Santi quattro coronati*. Dopo la morte di Giovanni III, suo fratello, tenne per alcun tempo la reggenza del Portogallo durante l' età minore del re Sebastiano. Alla morte di questo salì al trono senza dismettere la porpora cardinalizia, che indossava impugnando lo scettro, ma senza corona. Tenne il regno soli 18 mesi. Morì nel 1580 in Almeirim di anni 68; il suo cadavere fu prima sepolto ad Evora nel collegio dei gesuiti da lui fondato, finchè Filippo II ordinò che venisse trasferito nelle tombe dei re portoghesi a Belem. Alla morte di Paolo III si parlò del cardinale Enrico come di un suo possibile successore. Gli storici ci narrano che allo scopo di ottenere per re Enrico la dispensa dal celibato fu inviata a Roma un' ambasciata portoghese (Antonio Gaetano de Sousa, *Hist. genealogica de Casa real portugueza*, Tomo III, Lib. IV, pag. 643) ma tale ambasceria non raggiunse l' intento sebbene un' eguale dispensa fosse stata concessa altre volte, come pel caso del re Remiro di Aragona, monaco, il quale ottenne di prender moglie e fu padre della regina Petronilla (Ancarano, *Cons.* 181 n. 2) Il re Emanuele di Portogallo ebbe anche un altro figlio, di nome Alfonso, che ottenne la porpora cardinalizia da Leone X nella età di sette anni, colla condizione che non dovesse essere riguardato principe della Chiesa fino al quattordicesimo anno. La nomina a cardinale di Alfonso avvenne nel luglio 1517, e in età giovanissima morì a Lisbona o, come altri vogliono, in Evora. Fu vescovo Zagitano, ed ebbe il titolo di S. Biagio (Platina. *Vite dei Pontefici* Leone X, Clemente VII e Paolo III).

avrebbe scelto a suo successore il re di Spagna. Ma non potrebbe darsi che il vecchio monarca avesse diffuso questa voce all' unico scopo di allontanare Filippo dal proposito di occupare subito il regno?

Infatti altri storici del tempo ci attestano che il re Enrico aveva dimostrato invece la sua preferenza a favore di Caterina nata da Edoardo suo fratello e figlio di Emanuele, di guisa che anche dopo la sua morte, il regno sarebbe restato ad una principessa di Braganza.

E sempre ad indagare lo spirito pubblico portoghese, si nota che quando alla morte del cardinale e re Enrico venne il momento di scegliere tra Filippo e Antonio di Crato, altro pretendente figlio di Lodovico di Beia secondogenito di Emanuele, Antonio trovò molto favore in Portogallo appunto perchè il suo avvento al trono avrebbe conservato alla nazione la indipendenza dalla Spagna. Il partito pel principe di Crato fu anzi così risoluto e tenace che i portoghesi, anche dopo lo stabilimento della signoria di Filippo, continuarono a sollecitare Antonio, perchè tornato dall' Inghilterra e dalla Francia dove era andato esulando, occupasse il trono. Il Philipson [1] ha scritto che se i governatori chiamati da re Enrico a reggere momentaneamente lo Stato, dopo la morte di Sebastiano, si fossero dichiarati subito per Antonio ed avessero invitato il popolo ad acclamarlo, Filippo difficilmente avrebbe ottenuto la corona portoghese. Ora è verissimo che se i governatori deputati dal vecchio cardinale prozio dell' estinto Don Sebastiano a reggere lo Stato prima dell' assunzione al trono del nuovo re, avessero presentato al popolo Antonio di Crato, questi sarebbe riuscito a farsi eleggere re dei portoghesi, ma non è altrettanto facile affermare che ciò avrebbe impedito a Filippo di occupare il regno. E si vide più tardi, quando, morto Enrico, il popolo acclamò Antonio, senza nuocere per altro alle mire ambiziose del re di Spagna.

---

(1) Op. cit. pag. 684. Cfr. Herrera, op. cit. pag. 863.

Del resto non mancavano motivi, pei quali il pretendente Antonio dovesse apparire a molti come indegno di salire al trono; fra gli altri, la sua nascita illegittima e il suo carattere burbanzoso.

Ma a questo vivo desiderio di indipendenza del popolo portoghese, deve aggiungersi che il papa alla sua volta non vedeva di buon occhio l' ingrandimento della Spagna, e il clero del Portogallo temeva che riunita questa corona a quella spagnuola si sarebbero estese anche a lui le forti contribuzioni che gravavano la chiesa della vicina nazione. Per cui i preti portoghesi si diedero a fare un' attiva propaganda contro il dominio di Filippo II, la quale provocò severe misure repressive contro alcuni monaci da parte del duca d' Alba dopo che ebbe occupato il regno lusitano in nome del re spagnuolo.

3. — Filippo vagheggiava invece ardentemente la unione del Portogallo alla Spagna tentata di sovente con maritaggi tra i principi e le principesse delle due dinastie. Di più alla corte di Spagna trovavano spesso benevola accoglienza i nobili portoghesi. Quando venne a mancare la prima moglie di Filippo II e si pensò al nuovo matrimonio con Maria Tudor, figlia del re d' Inghilterra, sembra che alla conclusione di queste nozze molto si adoperasse il portoghese Ruy Gomez de Silva favorito di Filippo II [1]. Nè bisogna dimenticare che stretti erano i vincoli dì sangue fra le due Case regnanti e che la madre di Filippo era Isabella di Portogallo (sorella del nuovo re Enrico), la pia donna dalla quale egli era stato amorosamente educato negli anni della fanciullezza e per la cui memoria il taciturno monarca ebbe sempre un sentimento di particolare venerazione [2].

---

[1] Badoero, *Relazione delle persone governo et Stati di Carlo V e Filippo II letta in Senato nel 1557* (in *Relazioni degli ambasciatori veneti* edite da Eugenio Alberi, Serie I, Vol. III, Firenze, 1853). Il Badoero ci dice che il portoghese *Ruy* Gomez veniva chiamata *Rey* a significare il suo ascendente sull' animo di Filippo II.

[2] Vedi per la biografia di Filippo II, Cabrera, storiografo ufficiale del re, *Philip rey de Espana* (Madrid 1619) — Poreno,

Di questi legami l'astuto Filippo di Spagna approfittò per disporre i portoghesi ad accoglierlo come un re scelto nella loro stessa nazione. E poichè era in Lusitania potentissima la nobiltà, per cattivarsene il gradimento, non lasciò nè lusinghe, nè promesse e nemmeno altre arti di corruzione a lui famigliari.

Intanto, col permettere che sul trono salisse il vecchio cardinale Enrico, fu allontanato lì per lì il pericolo di torbidi gravi. Ma tuttavia, anche durante la vita del nuovo re il quale moriva senza discendenza, incominciarono le dispute con poca soddisfazione, nota uno storico, del vecchio principe, che ogni giorno sentiva parlare della sua morte come di un fatto compiuto. Le mire di Filippo non furono dunque rivolte a cacciare dal trono il re Enrico, ma ad assicurarsene la successione. E per non perder tempo, mentre il vecchio monarca viveva ancora, il re di Spagna manifestò l'intendimento di occupare il Portogallo colle armi. Egli voleva render vano il progetto dei portoghesi di dare la corona a Don Antonio o a Caterina di Braganza nata da Edoardo fratello dell'avo di Don Sebastiano. Quindi si apparecchiò ad una spedizione armata per impadronirsi del Portogallo, e radunò un esercito di dodicimila fanti e di millecinquecento cavalli, tutta milizia di gran valore. Piero dei Medici assoldò per lui diecimila fanti da Roma, Napoli e Lombardia, e sotto il comando di Fabrizio Colonna e di Giovanni Cardona si compose una flotta di cento galee, quaranta navi, due galeazze, un galeone ed altri legni minori. Di questa

Dichos y hechos de Philip II (Bruss. 1666) — L e t i G. *Vita del catholico re Filippo monarca delle Spagne* (1679) — R o m s z. *Leven van Philips II en van Carel V* (Amsterdam, 1786) — D u m e s n i l, *Histoire de Philippe II* (Paris, 1824) — S a n M i g u e l, *Historia del rey D. Felipe II* (Madrid, 1844 - 45) — C a r r e r a d e C o r d o b a, *Historia de Felipe II* (nuova edizione curata dal Torreno a Madrid nel 1876-77) — P r e s c o t t, *History of the reign of. Philipp II* (Boston, 1855) — F o r n e r o n, *Historie de Philippe II* (Paris, 1881-82) — W a t s o n, *History of the reign of Philip II king of Spain* (London, 1777). Si possono confrontare anche le seguenti opere riguardanti la vita di Carlo V, A n t o n i o d e V e r a, *Vida y hechos de D. Carlos* e R o b e r t s o n, *History of Charles V.*

armata fu creato capitano generale il marchese di Santa Croce. Ciò avveniva nel 1579, ma solo nell'anno appresso ebbe luogo la spedizione diretta dal duca d' Alba, il quale occupò le città di Elvas, Olivenza e Campomaggiore. Intanto veniva a morte il re Enrico, e tosto si diffuse, ad arte senza dubbio, la voce che egli aveva designato a succedergli il re di Spagna. Ma in quel punto il popolo di Lisbona acclamò Don Antonio di Crato. Questi si armò e il suo esercito fu sbaragliato dal duca d' Alba, il quale entrò vittorioso nella capitale del Portogallo. Non smarritosi d'animo, Antonio diede nuova battaglia alle armi spagnuole. Nuovamente sconfitto dovette esulare. Filippo, riavutosi da una fiera malattia che lo aveva trattenuto per lungo tempo a Badicós, nel dicembre del 1580 si trasferì ad Elvas, ove ricevette gli omaggi dei portoghesi, sebbene, come osserva il Muratori, lo facessero a malincuore; ed egli per ingraziarsi i cittadini non fu avaro di benigne concessioni, alleggerendoli tosto di alcuni dazi assai gravosi. Ricevuto il giuramento di fedeltà, fece riconoscere per suo successore il figlio Don Diego [1]. L' anno dopo il re si portò a Lisbona lieto di avere finalmente realizzato il sogno della riunione de' due regni nella sua stirpe, il qual sogno non si era verificato nemmeno quando pel matrimonio di Ferdinando il *Cattolico* con Isabella di Castiglia e per la conquista del regno di Granata tutta la penisola iberica si trovò per un momento riunita sotto lo scettro del re spagnuolo. E tanto più doveva esser vivo in Filippo II il desiderio dell'annessione del Portogallo, perchè dal 1521 al 1557, sotto i regni di Emanuele il *Fortunato* e di Giovanni III, il regno si era segnalato per importanti scoperte e cospicui acquisti in Affrica, Asia e America.

La Spagna, come è noto, tenne per 60 anni il dominio sul regno lusitano, distaccatosi poi dalla monarchia spagnuola nel 1640, quando venne acclamato re Giovanni IV di Braganza.

La disputa dunque fu infranta colla spada « mentre, scrive il Muratori, i rivali di Filippo non altro metteano in campo che ragioni comprate dalle penne dei più rinomati legisti di quel-

---

[1] Poco dopo, morto Don Diego, i portoghesi rinnovarono il loro giuramento di fedeltà all' altro figlio del re, di nome Filippo (Conestaggio — *Dell' unione del regno di Portogallo alla Castiglia* Lib. VIII e IX).

l' età, senza badare che le carte per l' ordinario non conquistano i regni ».

Vero pur troppo, ma il Muratori avrebbe dovuto aggiungere che lo stesso Filippo, pur risoluto a valersi delle armi, non isdegnò ricorrere a celebri giureconsulti per sostenere la legittimità dei suoi titoli alla corona del Portogallo.

4. — Del resto non era questa la prima volta che sorgevano dispute intorno alla successione nel regno lusitano. Non lievi difficoltà si incontrarono per sistemare l' ordine di successione nei primordi della indipendenza del Portogallo, quando quella signoria fu assegnata in dote, col titolo di contea, a Teresa figlia di Alfonso VI re di Leone e di Castiglia (a. 1093), andata sposa a Enrico di Borgogna. Allora si ebbe in Alfonso, figlio di Enrico, il primo re del Portogallo e negli Stati di Lamego si fissarono alcune norme riguardanti la nuova monarchia. Dal 1128, principio del regno di Alfonso I, si giunge al 1248 e il trono passa regolarmente di padre in figlio [1]. Ma alla morte di Don Sancio II, che non contrasse mai matrimonio (non potendosi tener conto della diceria intorno alle sue pretese nozze con la figlia di Lopez de Haro) il trono passò nel fratello, che prese il nome di Alfonso III, il quale escluse dal trono la madre Bea-

[1] Ecco la successione che si ebbe nella linea retta derivante da Alfonso I.

Segue la linea di Alfonso III fino al 1385, in cui sale al trono la stirpe d' Avis con Giovanni I.

trice, regnando dal 1248 al 1279. Da questo anno al 1383 si ebbero i regni di Dionigi I figlio di Alfonso III, poi del figlio Alfonso IV, di Don Pedro e di Ferdinando I nato da Costanza di Penafiel, prima moglie dello stesso Don Pedro. Ferdinando non ebbe figli maschi, ma una femmina di nome Beatrice, che si unì in matrimonio con Don Giovanni di Castiglia, facendosi un accordo, per cui se l'infanta Beatrice moriva anch'essa senza figli, Don Giovanni avrebbe ereditato la corona di Portogallo. Lo che indica che un qualche dubbio si aveva sul diritto delle femmine a succedere.

Si noti che, mentre moriva il re Ferdinando padre di Beatrice, questa non aveva partorito alcun figlio, e perciò doveva succedere il marito. Però era facile obbiettare che Beatrice si trovava ancora in grado di avere discendenza, e quindi si doveva far luogo alla reggenza che il re Ferdinando aveva con testamento affidato alla propria moglie Eleonora Tellez. Intanto Giovanni di Castiglia mandava ambasciatori a Lisbona perchè vi si proclamasse regina la moglie Beatrice [1]. La qual cosa sta a significare che sebbene di regola si volesse evitare il conferimento dell' autorità regia alle donne, pure ciò non si reputava impossibile. Ma il popolo, non soddisfatto della reggenza di Eleonora, nè lusingato di avere per regina la figlia Beatrice, donna, a quanto sembra, di corrotti costumi, acclamò re Don Giovanni fratello di Ferdinando I e figlio di Don Pedro e della sua seconda moglie Ines di Castro, di cui è nota la singolare bellezza, l'amore infelice e la tragica morte. Allora un uomo

---

[1] Evidentemente Giovanni con una tale domanda violava l'accordo intervenuto circa la successione di Ferdinando I. A questo doveva succedere il genero Giovanni ove Beatrice non avesse avuto figli. Dunque, in attesa del figlio, vero erede del trono, doveva prestarsi ossequio alla volontà del re defunto, che aveva affidato la reggenza alla propria moglie Eleonora. Giovanni, non potendo in questo intervallo di tempo vantare diritti alla corona, e non volendo tollerare che la reggenza fosse esercitata dalla suocera Eleonora, preferì che venisse chiamata al trono la propria moglie Beatrice.

di mente svegliata e di animo fiero, Giovanni gran maestro d' Avis, figlio naturale di Don Pedro e di Teresa Lorenz dama galiziana, fatto uccidere Andeiro favorito della regina Eleonora, assunse la reggenza col titolo di *Protettore della nazione e reggente del reame*. Nel tempo stesso Giovanni di Castiglia, per toglier di mezzo ogni idea di reggenza, si fece proclamare in Santarem re di Portogallo e di Algarve, e penetrò, armata mano, nel regno. Il gran maestro d' Avis, allora, rotti gl' indugi, assunse la corona, ed escluse formalmente Beatrice e Giovanni per essere entrati nel reame come nemici, e Giovanni fratello di Ferdinando I perchè lontano e prigioniero del re di Castiglia.

5. — Questa mutazione avvenne nel 1385 e con Giovanni I saliva al trono la stirpe d' Avis. Seguì il regno di Edoardo (figlio primogenito di Giovanni) dal 1433 al 1438. Ma alla morte di lui nuovi torbidi agitarono il reame a causa della reggenza da darsi al figlio di Alfonso V che era in età minore. La pretendeva Eleonora vedova di Edoardo, ma l' ebbe invece Don Pedro di Coimbra zio del giovine re. Ad Alfonso V succedette Giovanni II il *Grande* o il *Perfetto* (1481 - 1495) senza lasciar discendenti. Si ebbe quindi un' altra mutazione, ed il trono passò ad Emanuele duca di Beia cugino di Giovanni II perchè figlio di un fratello di Alfonso V. Anche allora vi furono contese per la suc. cessione, e si narra che vi ambisse lo stesso imperatore Massimiliano d' Hasburgo essendo nato da una sorella di re Alfonso V- Si disputò quindi di un caso analogo a quello sottoposto più tardi al giudizio dei dottori perugini, in quanto che Massimiliano accampasse il diritto di *primogenitura*, per essere sua madre la prima dei figli di Edoardo padre di Alfonso V: ed Emanuele di Beia facesse valere il diritto di *mascolinità* perchè figlio di un fratello dello stesso re Alfonso. Prevalse al criterio della primogenitura quello della mascolinità, ed Emanuele fu riconosciuto re. Ora è appunto alla successione di quest' ultimo che si collega la disputa insorta nel 1578. Emanuele aveva sposato Isabella di Castiglia, la quale morì di parto, e il figlio Michele, dopo breve tempo, la seguì nella tomba. Il vedovo re passò a nuove nozze con Maria sorella della sua prima moglie da cui ebbe vari figli tra maschi e femmine, e venuta a morte Maria,

contrasse matrimonio con Eleonora di Castiglia, dalla quale nacquero due figli Carlo e Maria. Nel 1521 Emanuele morì, e gli succedette il figlio Giovanni III, che regnò fino al 1557, anno in cui salì al trono Don Sebastiano suo nipote *ex avo* perchè il figlio del re, pure di nome Giovanni, era premorto al padre. Del piccolo Sebastiano ebbe la reggenza Caterina d' Austria, sua avola, figlia di Carlo V e vedova di Giovanni III.

Noi sappiamo già che Sebastiano morì senza discendenti, e che ciò diede lungo alla controversia di cui ci occupiamo.

6. — Ciascuno dei pretendenti estranei alla linea di Don Sebastiano, e solo congiunti a lui per linea collaterale, cercò far prevalere le sue ragioni discutendo specialmente dei legami di parentela che lo univano allo stipite comune, ossia al re Emanuele. La discendenza di questo re al momento della successione al trono per la morte di Don Sebastiano era la seguente :

Filippo II figlio di Isabella primogenita di Emanuele:

Caterina figlia di Edoardo di Emanuele, moglie di Giovanni di Braganza :

Ranuccio Farnese nato da Maria figlia dello stesso Edoardo :

Emanuele Filiberto duca di Savoia figlio di Beatrice nata da Emanuele :

Antonio di Crato figlio di Lodovico duca di Beia e perciò nipote *ex avo* dello stesso re Emanuele. [1]

Quanto a Ranuccio (le cui ragioni furono sostenute anche dai giuristi di Perugia) e a Caterina di Braganza si osserva che essi

---

[1] Da Isabella di Ferdinando di Castiglia, come abbiamo già notato, era nato ad Emanuele un figlio di nome Michele morto fanciullo : da Maria ebbe Giovanni che regnò col nome di Giovanni III, e la cui discendenza era terminata con Don Sebastiano, re dal 1557 al 1578. Dallo stesso matrimonio con Maria era nato Alfonso cardinale di S. Biagio, allora morto, ed Enrico pure cardinale che di fatto succedette a Don Sebastiano e regnò breve tempo. Un altro figlio di Emanuele di nome Don Ferrante era già mancato ai vivi. Dal terzo matrimonio con Eleonora, al momento della successione, non rimanevano più figli, perchè Carlo era morto in giovanissima età e la femmina Maria si era estinta nel 1578 senza aver contratto matrimonio.

discendevano dal comune stipite di Emanuele il *Fortunato*, ma Ranuccio era pronipote e Caterina sua nipote *ex avo* (1). Caterina dunque poteva vantare un grado più prossimo di parentela, ma era *femmina* e discendente da *maschio*. Ranuccio Farnese era in grado più remoto, ma *maschio* discendente da *femmina*, sebbene egli e Maria avessero poi comune in Edoardo di Emanuele, l' avo od il padre. Superstite della linea di Beatrice già moglie di Carlo III il *Buono* duca di Savoia, era Emanuele Filiberto, cui assisteva la prossimità del grado di fronte a Ranuccio, perchè questi era pronipote di Emanuele il *Fortunato* e l' altro nipote, ma per ragione di *mascolinità* poteva stimarsi inferiore a Ranuccio, perchè questi discendeva da Edoardo figlio di Emanuele, e l' altro da Beatrice. Il duca sabaudo poi pareva superato da Filippo II pel motivo che questi era nato dalla primogenita di Emanuele. Veniva ultimo Antonio priore di Crato, figlio *naturale* di Don Lodovico di Beia, ed

(1) Diamo qui l'Alberetto della discendenza di Emanuele il *Fortunato* nelle linee dei pretendenti alla successione del cardinale Enrico, ed in quella a cui appartenne il re Don Sebastiano.

I nomi segnati con asterisco sono quelli dei pretendenti al trono.

egli aveva per sè il vantaggio di esser *maschio* discendente da *maschio* e prossimo di grado quanto Filippo e Caterina di Braganza.

7. — Il duca di Savoia non sembra avere spiegato un grande zelo nel sostenere i suoi diritti al trono del Portogallo, ma è facile spiegarne il motivo. Poteva infatti Emanuele Filiberto dimenticare i vincoli che lo univano alla corte di Spagna, ove aveva trascorso la sua giovinezza e ricevuto da Carlo V suo zio continue attestazioni di fiducia e di stima pei suoi talenti militari, per il suo coraggio e per la sua lealtà? E se il re di Spagna non l'avesse creato generale in capo dell'esercito cesareo, dandogli occasione di coprirsi di gloria alla giornata di Renty e di venir salutato il vincitore della battaglia di S. Quintino, come avrebbe potuto rientrare nei suoi stati usurpatigli dalla corona francese? Ma, si dirà, Emanuele Filiberto morì nel 1580, ossia mentre pendeva ancora la disputa sulla successione del Portogallo. Or bene, i suoi diritti passavano colla corona ducale in Carlo Emanuele I, ma con questo non mutavano, nè potevano mutare i rapporti fra la corte sabauda e quella spagnuola. Infatti il successore di Emanuele Filiberto, appena morto il padre, si trovò nelle più strette difficoltà politiche creategli dal tradimento di Enrico III di Francia rispetto alla promessa e non mantenuta restituzione di antiche proprietà sabaude sulle rive del Lemano, e perciò volse in mente di stringersi ancor più in alleanza con Filippo II inpalmandone la figlia Caterina d'Austria sorella dell'infelice Don Carlos. Del resto anche i più antichi storici ci dicono che i duchi di Savoia non lasciarono di pretendere al trono del Portogallo *però con gran modestia.*

8. — Poco dirò delle pretese di Caterina dei Medici, la quale chiedeva la corona lusitana come unica superstite della casa di Boulogne, da cui era uscita la contessa Matilde prima moglie di Alfonso III di Portogallo. [1] Ecco lo strano e lambiccato ra-

---

[1] È Alfonso che, come vedremo fra poco, governò il Portogallo anche durante la vita del fratello Sancio II, e tenne il regno dal 1248 al 1279. Egli solea esser chiamato conte di Boulogne, titolo che gli veniva dalla propria moglie Matilde.

gionamento di Caterina. A Sancio II re portoghese morto senza figli nel 1248 era succeduto il fratello Alfonso III, il quale aveva già regnato coll' appoggio del pontefice Innocenzo IV in luogo di Sancio ritenuto incapace all' esercizio della sovranità. Ora Alfonso aveva sposato Matilde di Boulogne e Piccardia, e poi senza l' assenso del papa aveva fatto divorzio da questa principessa per unirsi in matrimonio con Beatrice figlia di Alfonso il *Saggio* re di Castiglia. Ad Alfonso III era succeduto Dionigi I figlio di Beatrice e la sua discendenza secondo l' ardita tesi sostenuta da Caterina, doveva ritenersi spuria, in quanto la linea legittima fosse rappresentata dalla Casa di Boulogne, a cui era appartenuta Matilde prima moglie di Alfonso III. La regina di Francia dunque tassava di illegittimità tutti i re del Portogallo da Dionigi I in poi, e sosteneva a lei spettasse il trono come unico rampollo della Casa di Boulogne, dalla quale era uscita sua madre Maddalena moglie di Lorenzo dei Medici ! Sete insaziabile di dominio guidava l' astuta e terribile regina, ma troppo deboli erano gli argomenti addotti a sostegno delle sue pretese.

9. — Nè meno strane erano quelle avanzate dal papa in virtù di antichi diritti che la curia romana vantava sul regno di Portogallo, dei quali hanno fatto un breve cenno anche i giuristi perugini nel loro *Consilium*. Cercando le storie si apprende che acquistato da Alfonso I nel 1145, dopo la vittoria di Orriche, il titolo di re alla dieta di Lamego, il papa glielo confermò con molte bolle, ed è vero parimente che in più occasioni i sovrani portoghesi fecero notevoli atti di omaggio ai pontefici. Così, ad es. quando il principe Enrico quartogenito di re Giovanni I si fece promotore di ardite scoperte, ebbe ricorso al papa perchè confermasse alla corona di Portogallo il legittimo possesso delle regioni conquistate, ed Eugenio IV pubblicò una bolla, nella quale dopo avere encomiato i generosi sforzi del principe, e averlo esortato a perseverare nella sua magnanima impresa, accordò ai portoghesi il diritto esclusivo sopra tutti i paesi che avessero scoperto dal Capo fino al continente indiano. Più tardi vediamo Emanuele il *Fortunato* fare omaggio al Pontefice Leone X dei primi frutti raccolti nelle Indie allora occupate. Ma questi atti non hanno il carattere di un ricorso politico alla podestà pontificia per ot-

tenere concessioni di territorio, quasi in ragion di feudo, dalla Chiesa. Infatti Leone X nella bolla pubblicata in memoria della ambasceria portoghese, fa menzione soltanto di alcuni privilegi concessi al re di Portogallo sul clero del regno, come diritti di patronato nei benefizi maggiori, investitura di alcune sedi ecc. (1) Piuttosto un argomento di qualche valore potrebbe desumersi dal cap. 2, Lib. I. Tit. 8° *De suppl. negl. praelat.* in VI *Decret.* È una decretale di Innocenzo IV con cui si nomina Alfonso conte di Boulogne a coadiutore del proprio fratello Sancio II nel governo del Portogallo. Fu questo certamente un atto di giurisdizione compiuto dal papa, ma bisogna esaminare; primo, il titolo pel quale si esercitava in genere l' autorità dei papi nelle faccende interne degli stati; in secondo luogo, le condizioni in cui l' atto di Innocenzo fu compiuto, e in terzo luogo i limiti entro i quali si mantenne. La Chiesa affermò sempre una *potestas directa in temporalibus*, la quale non si confondeva col concetto e coll' istituto teocratico, ma conferiva al pontefice il diritto di ingerirsi nelle cose interne degli stati civili quante volte ciò era richiesto dalla conservazione della fede, del culto, della libertà della Chiesa, dall' indipendenza e sicurezza dei suoi organi, dalle necessità di un buon governo dei poveri e degli oppressi e infine dalla minacciata integrità delle leggi canoniche. Lo Stato non dipendeva giuridicamente dall' autorità del pontefice, ma questi poteva intervenire ogni volta quelle supreme necessità glielo imponessero, affinchè la podestà temporale mantenesse il suo coordinamento con quella spirituale della Chiesa.

Pertanto in Portogallo al tempo di Innocenzo IV si era verificata una condizione di cose a cui bisognava immediatamente provvedere. Il re Sancio II aveva mostrato la maggiore prodi-

---

(1) Cfr. Girolamo Osorio, *De rebus Emmanuel,* etc. Lib. IX, p. 298, Ginevra 1574. Anche l' Oldoino nelle aggiunte al Cianonio (*Vitæ PP* T. III in Leone X) ci parla delle liete accoglienze fatte dal pontefice all' ambasceria del re portoghese. A testimonianza del suo gradimento il papa, oltre le concessioni di cui ho fatto parola, inviò al re la Rosa d' oro benedetta nella quarta domenica di quaresima, insieme collo stocco e il cappello benedetto da lui nella festa di Natale.

galità, dissipazione e negligenza nell' adempimento dei suoi doveri. Egli permetteva che le chiese, i monasteri, i luoghi pii e le persone ecclesiastiche, le vedove, gli orfani fossero ingiustamente gravati di balzelli : ogni criterio di buon governo era smarrito ; l' erario esausto ; generale il malcontento delle popolazioni, e perciò il papa diede a Sancio per coadiutore il fratello Giovanni, perchè questi si mostrava insigne per devozione, probità e cuore umano verso i poveri e gli oppressi, ed era quindi lecito aspettarsi da lui provvide riforme dirette — « cum ad curam et administrationem generalem et liberam regni eiusdem, tam pro saepedicti regis quam ipsius regni utilitate (si provide attendatur) ac ad defendendum Ecclesiarum monasteriorum aliorumque piorum locorum regni praefati, et personarum, tam religiosarum quam saecularium, nec non viduarum, orphanorum et ceterorum ibidem degentium ac deperditorum inibi recuperationem salubriter, ut in Domino confidimus, sit assumptus » —.

Ora dato il caso di principe negligente e dissipatore egli poteva esser rimosso dal trono. Ma siccome trattavasi di un re a cui il regno era stato deferito per successione, non si trovava legittimo privarlo della corona, ma era conveniente dare un tutore a lui ed al regno, concetto che scaturisce chiaro dal passo surriferito. Il ragionamento contenuto nella decretale è dunque questo : siccome Alfonso conte di Boulogne *iure regni* succederebbe a Sancio II — *si asque legitimo decederet filio* — tanto più deve essergli affidata la tutela del re interdetto e dello stato. Si riconoscono infine dei limiti allo stesso atto di nomina del conte Alfonso a coadiutore nel regno, quali il mantenimento del vincolo di fedeltà e dei consueti onori verso il monarca ed il figlio che di lui nascesse. E come non bastasse ciò, il pontefice conclude — « Per hoc autem non intendimus memorato regi vel ipsius legitimo filio (si quem habuerit) praedictum regnum adimere ; sed potius sibi et eidem regno destrutioni exposito ac vobis ipsis in vita ipsius regis, per sollicitudinem et providentiam Comitis consulere supradicti [1] » — Nessun accenno dunque

[1] La Decretale è diretta — *Baronibus et Comitibus regni Portugalliae.* Nell' opera magistrale di Antonio Gaetano de Sousa

a diritti di speciale supremazia della Curia romana sul Portogallo. Non si poteva quindi da questa decretale inferir nulla a vantaggio di pretese, che i papi avessero accampato per disporre del regno, come dalla celebre bolla di Innocenzo III del 1208 sull'elezione imperiale, (Decret. Lib. I, 6, cap. 34) in cui, riconosciuto l' *ius* e la *potestas* nei principi di eleggere il re, si rivendica al pontefice l' *ius et auctoritas examinandi personam electam in regem et promovendam ad imperatorem*, non si potrebbe argomentare che al papa spettasse il diritto di eleggere l' imperatore egli stesso.

10. — Si è accennato già che il collegio legale di Perugia fu interpellato a favore di Ranuccio principe di Parma. Aggiungiamo ora che esso fu domandato dal cardinale Alessandro Farnese prozio del pretendente. [1]

dal titolo *Historia geneal. ecc.* già da noi citata, edita a Lisbona nel 1735-49 e per la prima volta in Londra nel 1643, al tomo II *Provas*, si trovano riferite molte bolle di Leone X, che riguardano la concessione delle *tertie partes* dovute ad enti ecclesiastici, onde venire in aiuto del pubblico erario in occasione della guerra affricana contro gl' infedeli (a. 1514), o privilegi di patronato ecc. Una ve n' è dello stesso anno 1514 in cui si parla della facoltà nel re portoghese di tenere per se e suoi successori le terre occupate, ma si adduce sempre il motivo della legittima signoria del Portogallo sulle terre conquistate ai Mauri, nè si accenna a diritti della S. Sede sul regno (Tomo II, Lib. IV, p. 220). Altre bolle sempre in materia canonica e sui rapporti tra Chiesa e Stato possono vedersi nell' opera citata a pagg. 240, 245, 247, 249, 250, 252, 254, 259, 264 e 306.

---

[1] Alessandro Farnese romano figlio primogenito di Pierluigi duca di Parma, all' età di 14 anni fu creato da Paolo III suo avo cardinal diacono di S. Angelo, vice-cancelliere della Chiesa, Governatore di Tivoli, arciprete di S. Maria Maggiore, e poi di S. Pietro. Fu uomo insigne per la sua pietà, munificenza e liberalità non solo verso i poveri, ma altresì verso i letterati. Fondò molte chiese, asili, collegi ed in particolar modo favorì la Società dei gesuiti, per la quale fece erigere la chiesa del *Gesù* in Roma, in cui volle esser sepolto. Morì d' anni 70 nel 1589.

È noto che la Casa Farnese, come duchi di Parma, fu iniziata nel 1545 con Pierluigi, che regnò fino al 1547, e proseguita da Ottavio (a. 1547-1585) e Alessandro morto nel 1592. La prima concessione del ducato fu fatta dal pontefice Paolo III Farnese al proprio figlio Pierluigi ([1]). Ma i duchi di Parma caddero presto in disgrazia dei papi, e in ispecie di Paolo IV Carafa, il quale non risparmiò contro la loro Casa tutti i fulmini dell' ira sua. Ottavio successore del padre Pierluigi Farnese, distaccatosi dall' amicizia di Francia, si era fatto a stringere legami di alleanza con Filippo II, che nel 15 settembre 1556 rilasciò al duca la città e il distretto di Piacenza e la città di Novara, e gli diede in moglie la propria sorella Mar-

A spiegare poi la particolare stima che il Farnese nutriva pei dottori dell' Università di Perugia, può addursi il fatto che egli era stato discepolo di quel Ristoro Castaldi, dalla cui scuola fiorentissima erano usciti quasi tutti i dottori che insegnavano nell' Ateneo stesso allo scorcio del secolo XVI, e alcuni dei quali erano stati condiscepoli del Farnese.

([1]) Il Farnese, papa col nome di Paolo III, si chiamò Alessandro, e nacque da Pierluigi *seniore* e da Giovannella Caetani di duchi di Sermoneta. Prima di abbracciare lo stato ecclesiastico, mentre si trovava al governo di Fano ebbe da una gentildonna anconitana una figlia di nome Costanza che maritò a Bosio Sforza conte di S. Fiora, ed un figlio che chiamò, in memoria del padre, Pierluigi. A lui diede il pontefice nel 1537 la città di Frascati comprata da Lucrezia Colonna vedova di Marcantonio. Più tardi, ripresa Frascati, gli assegnò in cambio lo stato di Castro, la signoria di Nepi e il principato di Camerino, acquistato per 32 mila scudi dalla famiglia Varani. Ma avendo poi voluto comprendere coteste terre nello Stato della Chiesa, il papa cedette al figlio Pierluigi nel 1545 il ducato di Parma (Cfr. Pallavicini *St. del Conc. di Trento,* Lib. I, cap. 14, n. 14). Il papa fu munificentissimo anche col nipote Ottavio da lui creato nel 1548 vessillifero della Chiesa (Cfr. Vittorelli nelle Agg. al Ciacconio, T. III, col. 544). Non sembra che di tanti benefizi ricevesse la dovuta gratitudine (Novaes, *St. dei pontefici,* Tomo VII).

gherita, mentre al cardinale Farnese assegnò le pingui rendite dell' arcivescovato di Monreale in Sicilia. Questi fatti attirarono sul duca Ottavio non solo le scomuniche del papa, ma anche lo sdegno di Enrico II di Francia, che chiamò Ottavio *il più ingrato uomo del mondo.* Intanto il parentado e la legittima influenza esercitata da Margherita di Spagna nella corte dei Farnesi e il valore del figlio di lei, il principe Alessandro, fecero sì che i vincoli fra i duchi di Parma e Filippo II si mantenessero strettissimi per lungo ordine di anni. Infatti Alessandro Farnese padre di Ranuccio nel 1571 si trovò come capitano venturiero, insieme a Francesco Maria della Rovere, alla battaglia di Lepanto contro i turchi, impresa ideata e in gran parte effettuata da Filippo, che vi spedì una flotta agli ordini di Giovanni d' Austria. E proprio nel tempo in cui si apriva la successione al trono del Portogallo, e viveva ancora il duca Ottavio, troviamo il principe Alessandro Farnese ai servigi di Filippo II operare grandi cose in Fiandra, e dopo lungo e faticoso assedio impadronirsi della piazza di Maestrich e di altri luoghi importanti.

Ora può fare qualche meraviglia che mentre la Casa Farnese aveva non pochi obblighi di riconoscenza verso Filippo II, e mentre il principe Alessandro nelle Fiandre combatteva valorosamente a favore della Spagna, il figlio Ranuccio insorgesse contro il re *Cattolico* disputandogli la corona di Portogallo. Bisogna considerare ancora che oltre le ragioni politiche non mancavano altri motivi di gratitudine dei Farnesi verso la corte di Spagna. Come abbiamo detto, Ottavio di Parma aveva contratto matrimonio con Margherita d' Austria figlia naturale di Carlo V; di più il principe Alessandro appena dodicenne era stato alla corte spagnuola, e lo stesso Filippo II aveva trattato per lui il suo connubio con Maria di Portogallo primogenita di Edoardo duca di Guimaraines figlio di Emanuele il *Fortunato* [1].

---

[1] Coggiola Giulio — *I Farnesi e il Ducato di Parma e Piacenza* in Arch St. delle provincie parmensi, N.ª S.ᵉ Vol. III. 1903. Cfr. Umberto Benassi, *I natali e l' educazione di Ottavio Farnese* in Arch. cit. N.ª S.ᵉ Vol. IX, 1909.

Nè si può tacere che Maria di Portogallo madre di Ranuccio donna di santi costumi, morta nel 1577, ossia due anni prima che sorgesse la disputa per la corona portoghese, mantenne sempre colla corte di Spagna i più intimi e cordiali rapporti. Il suo testamento prova con quanto fervore ella raccomandasse a Filippo II i figli e la sorella Caterina di Braganza. E sembra veramente che il re *Cattolico* avesse dato a Maria ampia assicurazione di occuparsi dei figli di lei, poichè essa nel suo testamento, dello stesso anno in cui morì, così scrive — « Priego con quanta efficatia posso la Maestà Catholica del Re mio Signore si voglia ricordare della gracia de la quale mi diede speranza quando mi maritai, essendo Dio servito di darmi figli. Hor che nostro Signore mi l'ha datto, et sonno suoi servitori lo ricordo a Sua Maestà in questa mia ultim' hora, et ancora che mi confido molto che Sua Maestâ non negherà questa gracia al Principe mio Signore, non posso però lasciar di priegar Sua Maestà sia servita di concedergliela, et d'haver sempre la protetione di questa casa e dei miei figliuoli [1]. »

Malgrado ciò, taluno investigando le istorie potrebbe trovare un indizio di subitanea irritazione in Filippo II contro il padre di Ranuccio, vedendo che nel periodo della disputa per la successione portoghese, il re di Spagna privò il principe Alessandro del governo delle Fiandre investendone Margherita duchessa di Parma sua sorella; ma sarebbe facile rispondere che, anche dopo questo provvedimento, restò ad Alessandro il comando delle armi, e che infine la savia duchessa Margherita era avola di Ranuccio, e siccome fu donna di altissimi sensi e sempre occupata in faccende politiche, ben poteva sospettarsi che

---

[1] Del Prato A. — *Il testamento di Maria di Portogallo moglie di Alessandro Farnese* in Arch. St. per le provincie parmensi, N.ª S.ª Vol. VIII, anno 1908, pag. 178. Questo testamento in lingua portoghese venne pubblicato da Antonio Gaetano de Sousa nell' opera già citata, Tomo II. pag. 693. Esso è in data del 7 luglio 1577. A pag. 709 è un altro testamento della stessa Maria Farnese dell' anno 1565.

ella stessa avesse suggerito di presentare il nipote alla successione portoghese.

Piuttosto è da credere per Ranuccio quello che fu avvertito già per il duca sabaudo, e cioè che le premure fatte per il giovine principe di Parma avessero lo scopo di affermare un suo diritto alla corona portoghese pel caso di successione dopo il regno di Filippo II. Del resto anche il linguaggio dei giuristi perugini è oltre modo deferente verso il re di Spagna, lo che è dovuto certo alle raccomandazioni del cardinale Alessandro Farnese dirette ad ottenere che si usassero termini di profondo ossequio verso il potente monarca.

11. — Si è già detto che lo stesso re *Cattolico*, mentre si disponeva ad occupare il reame colle armi, credette utile giustificarne l'occupazione mediante il parere di illustri giureconsulti. I quali furono, tra i maggiori, il Bertrand, l'Aguirre, l'Alvarez, il Moles, il Lobkowitz e Carlo Tapia, mentre Caterina di Braganza chiese l'autorevole consiglio della Facoltà di Coimbra e di altri giuristi i cui consulti furono pubblicati a Colonia nel 1613, ecc. ([1]). Ranuccio interpellò oltre il collegio di Perugia quelli di Bo-

---

([1]) Diamo un cenno delle consultazioni più importanti che vennero diffuse in questa celebre disputa. =*In favore di Filippo* = Bertrandus de Guevara. *De successione legitima Philippi II in Portugalliae regnum* — Moles Annibale. *De success. legit. Philippi II in regnum Port.* — Michele D'Aguirre — *Responsum de successione Port. pro Philippo hispaniarum rege adversum Bononiensium etc. collegia* — Lobkowitz, *Rex legitimus Brasiliae, Indiae, Algarbiæ, Lusitaniae Philippus* — Alvarez de Ribeira — *De iure sussess. etc. pro Philippo*, e Carlo di Tapia — *De successione Regni Portugalliæ* — [Carlo Tapia figlio di Egidio presidente della R. Camera di Napoli era legato a Filippo II da vincoli di riconoscenza, dei quali si parla a lungo in una dedica al re di Spagna. (Vedi *Comm. in rubricam et legem. fin. ff. de Cost. princ.* Napoli 1586). Il suo nome figura accanto a quello di Francesco de Ribeira nell'opera — *Responsum de successione regni Portugalliæ,* cum addictionibus Caroli Tapiæ (Napoli 1621). — Tanto il Tapia che l'Alvarez avevano avuto la carica di *Regentes in supremo Italiæ Senatu.*] — Viperani Jo. Ant. — *De*

logna e di Padova. Antonio priore di Crato scrisse egli stesso sulla legittimità dei suoi titoli al regno lusitano, ed altri pubblicò per lui consultazioni specialmente per sostenere che egli, trovandosi alla morte di Enrico nel possesso del regno, doveva in esso

obtenta Portugalia a rege Catholico Philippo, della quale opera fa menzione Giovacchino de Araujo nello scritto edito da Antonio de Portugal de Faria col titolo *Portugal e Italia* (Leorne, Giusti 1900) = *In favore di Caterina di Braganza* = Anonimo - *Ius succedendi in regno Lusitaniae Catharinae regis Emanuelis ex Eduardo filio neptis.* È poi interessantissimo il parere ms. di ignoto autore che trovasi alla Magliabechiana di Firenze (Cl. XXIV, Cod. IX, n.° int. 6) con questo titolo « *Capi delle ragioni per le quali donna Caterina figlia dell' Infante D. Duarte di Portogallo maritata nel Duca di Braganza, doveva esser preferita, ancorchè femmina, a Don Filippo nella successione* ». La scrittura consta di sole 10 carte. Di questo parere avremo occasione di parlare in seguito. = *In favore di Ranuccio Farnese* = I collegi di Bologna, Padova e Perugia = *In favore di Caterina dei Medici* = Anonimo, *Declaration du droit de legitime succession sur le royaume de Portugal appartenant à la Reine Mère du Roi tre-Chrétien* [Il citato Araujo ci dice che di questo parere fu fatta un' edizione ad Anversa nel 1582, ed è a ritenersi che sia il *Consilium* che, secondo Alberigo Gentile, il Cuiacio dettò per la regina Caterina dei Medici]. In altro libro intitolato *Histoire des guerres entre les deux maisons de France et d' Espagne* (senza indicazione di data e tipografia) vi sono alcune pagine riguardanti il diritto di Caterina dei Medici a succedere al trono di Portogallo in confronto di altri pretendenti, la quale trattazione potrebbe essere stata pubblicata a parte nel momento della disputa. Non debbono poi esser dimenticati gli scritti polemici del Fuertes, *Apologia pro successione regni Portugalliae adversus Velascum de Govea,* che aveva scritto un parere per il re di Spagna col titolo *De successione regni Portugalliae,* e gli altri lavori di Salon de Paz e del Molina aventi il titolo medesimo. Anche per Antonio di Crato furono dettati alcuni *Consilia,* di cui mi occuperò nella nota seguente. Più tardi di questi concorrenti al trono, compresa Caterina dei Medici, parlò ampiamente Antonio Gaetano De Sousa *Hist. Genealogica* ecc. Tomo III, Lib. IV, cap. 18. pagina 643.

venir conservato [1]. Alberigo Gentile ci dice in ultimo che la regina Caterina di Francia ebbe a proprio favore il celebre Cuiacio

Bisogna osservare in ultimo che si hanno molti altri responsi sempre nella materia della successione al trono del Portogallo, ma essi si riferiscono al passaggio che fece la corona da Filippo IV di Spagna a Giovanni IV di Braganza nel 1640 in seguito ad una sollevazione del popolo portoghese. Anche allora si disputò nuovamente dei diritti delle Case di Spagna e di Braganza al trono lusitano, ed appartengono a questa epoca gli scritti di Giuseppe Pellejer de Salas, *Pro iusto regis Portugalliæ titulo in familia austriaco - hispana,* di Giovanni Garzia a Saavedra, *Apologia pro successione regni Portug.* di Francesco Macedo, *De iure succedendi in Regnum Lusitaniae,* e due altre opere dal titolo *Ius succed. in Lusitaniae regnum* e *De successione regni Port.* Nè può dimenticarsi l' opera del citato Antonio Gaetano De Sousa dal titolo *Lusitania liberata ab iniusta castellanorum dominio,* etc. I quali scritti videro la luce dal 1641 al 1643.

---

[1] Sui diritti di Antonio si ha il *Consilium* di Gomes Aveiro, *Dom Antonio Prior de Crato* ricordato dal citato G. Araujo in *Portugal* e *Italia* edito dal de Faria, la *Brevis enarratio de iure success. regiae in regno Port. deque legitima regis Antonij success.* e la *Explanatio veri et legitimi iuris quo rex Antonius nititur bellum inferendo et recuperando regnum a Philippo regis Castellae.* Questo terzo parere deve essere stato formulato e diffuso per disporre le corti di Europa e l' opinione pubblica a favore di Antonio, quando coll' aiuto di Francia e Inghilterra tentò la riscossa contro Filippo (Muratori, Ann. a. 1582). Forse deriva da un altro consulto in favore di Antonio ciò che si legge dei suoi diritti al trono portoghese in un libro miscellaneo, ricordato dall' Araujo e dato alle stampe dal cav. d' Olivarez a Londra nel 1751. Perfino in un Poema di Alonso de Ercilla y Çuniga, ai canti 34 e 35, si parlò delle ragioni di Antonio e di Caterina di Braganza alla corona di Portogallo.

PARTE II.

Il " Consilium "

I giuristi perugini nel trattare la questione sottoposta al loro giudizio dal cardinale Alessandro Farnese, e nel valutare i legami di parentela del pretendente Ranuccio coi reali di Portogallo, si riferiscono, come abbiamo già detto, al capostipite Emanuele il *Fortunato* e al figlio cardinale Enrico, piuttosto che a Don Sebastiano, dalla cui morte prematura era pur derivata l' ardua controversia della successione.

Il parere può considerarsi distinto in due parti. Nella prima i consultori hanno voluto esporre le ragioni per le quali non si sarebbe dovuto ammettere al trono Ranuccio Farnese. Nella seconda parte si adducono invece i motivi pei quali egli solo deve esser dichiarato e riconosciuto re del Portogallo. Ora a me sembra che, per la prima parte, alla retta intelligenza dei criteri seguiti dai giureconsulti della Università di Perugia, basti riassumerla con qualche ampiezza, e questo perchè la discussione, sebbene condotta con largo apparato di dottrina e con vasta erudizione, pure non offre caratteri molto originali. Essi si riscontrano invece nella seconda parte in cui si sostengono opinioni e teoriche meglio informate allo spirito del pubblico diritto tenuto distinto dalle leggi di ragione privata. ([1])

([1]) Di questo *Consilium* ci parla con lode anche Alberigo Gentile scrivendo: « Et attexebant mox tamen improbe, non esse dubiam Philippi causam: pro qua censuissent doctores omnes. Omnes? Non Cuiacius pro Catharina Medice? Non Coimbriani contra Philippum? et (mitto de aliis) non illa tria lumina orbis terrae, Perusinum, Bononiense, Patavinum collegia pro Farnesio disputarunt, responderunt? ». Di questa controversia il Gentile continua a parlare in tutto il cap. III — *Principes bellum gerunt* — del Libro I, *De iure belli* (Ediz. Holland, Oxonii, 1887, pagg. 13 a 20).

I.

SOMMARIO : *1. Rex propter regnum non contra. — 2. Cur recessum ab electione regum. — 3. Primogenitura duplex. — 4. Natura lineae que trahit originem a femina. — 5. Quod regnum ad nullum trium concorrentium pertinet. — 6. Origo regni Lusitaniæ - Feminæ regnorum capaces. — 7. Rex Philippus Farnesio anteferendus — 8. Exclutio Isabellæ temporalis. — 11. Rex unus non plures - Pax et concordia ab uno - Jus commune duplex. — 12. Jus feudorum commune.*

1. — I giuristi premettono che se molti regni si costituiscono colla forza delle armi, questo deve essere considerato come un dato storico, non come un sistema conforme alla dignità ed alla ragione naturale dell' uomo, e quindi i pretendenti al trono *non maximis suis viribus sed ratione ac legibus de suo iure disceptari patiantur*. Soltanto in questo modo il futuro re potrà regnare per la gloria di Dio e la felicità dei popoli, perchè il regno non esiste per il monarca, ma il monarca per il regno, anche secondo l' opinione di S. Tommaso d' Aquino [1]. Si pongono quindi i punti fondamentali della ricerca: morendo Enrico I senza figli e discendenti, e venendo in concorso Filippo, Caterina di Braganza e Ranuccio, si domanda se il regno non spetti ad alcuno di loro, o spetti a tutti e tre, o a due o a un solo di essi [2]. E qui i consultori si addentrano in un' inda-

---

[1] *Tract. De regim. princ.* lib. 3°, c. 9. È il capitolo citato dai consultori, in cui si parla della eccellenza della natura umana su quella dei bruti. Ma la teoria, cui essi accennano, è più ampiamente svolta nei capitoli successivi dello stesso trattato, che taluno vuole attribuire all' Aquinate.

[2] A quanto pare i dottori perugini ignoravano le pretese avanzate da Emanuele Filiberto, da Antonio di Crato e da Caterina dei Medici, oppure avevano opinione che quelle più degne di esser discusse, com' era in realtà, fossero le pretese di Filippo, della duchessa di Braganza e di Ranuccio.

gine che troverà il suo coronamento nella Parte II del *Consilium*. Essi accennano al nodo giuridico della questione, ponendo la massima che in questa materia si debbono adottare *principia et terminos quosdam singulares*, sebbene questi si ricolleghino o al diritto comune o alle regole delle successioni in generale, o in parte alle consuetudini e in parte al diritto naturale. E poichè è fissa nella mente dei consultori l'opinione che qualche cosa di singolare vi sia nel proposto quesito, incominciano l'esame critico del punto più sostanziale, e cioè se veramente per il diritto di ragione possano trasmettersi i regni per successione ereditaria, o se debbano essere elettivi. Evidentemente i giuristi sembrano persuasi che i re debbano crearsi per elezione; e allegano l'autorità di Aristotele [1].

2. — Però i giuristi considerano che la elezione è un sistema che presenta gravi pericoli, in quanto che, date le condizioni dell'umana natura, secondo la quale i più seguono i loro vantaggi anzichè quelli dell'universale, accade spesso che le persone deputate ad eleggere i re, si studino nella loro scelta di profittare a sè medesimi piuttosto che al pubblico bene. Perciò si introdusse il costume di ricorrere ai vincoli del sangue e non alla elezione. I quali vincoli si osservano anche quando non sopravvivono discendenti del defunto re, ma vi sono collaterali. Ora rispetto al regno di Portogallo non vi è dubbio che possano succedere anche i collaterali, e ciò in virtù di consuetudine o di espresse disposizioni contenute nelle Fonti del diritto scritto. Si nota poi che nelle successioni ai regni non vi è limite nei gradi di cognazione, come accade invece nelle successioni pri

---

[1] *Polit.* Lib. III, cap. X — « Ma anche quando sommamente utile reputassimo la monarchia, che dovrà definirsi rispetto ai figliuoli? Forse che la dignità regia debba trasfondersi ai discendenti? Ma se questi fossero per caso di quella risma di cui si hanno frequenti esempi, ciò sarebbe un gran danno. A figli tali, si dirà forse, nessun re sebbene possa farlo, tramanderà il suo potere. Ma ciò è a stento credibile, perchè troppo duro è a cuore paterno e maggior virtù richiederebbe di quella che si suol trovare in uno spirito umano » —.

vate, sicchè è possibile che il diritto a succedere giunga anche *ad centesimum gradum*.

3. — Ma siccome in questa materia si ha riguardo specialmente alla primogenitura i consulenti vogliono dissipare subito un equivoco sul significato che deve attribuirsi a questa parola, e distinguono una primogenitura *facti* o *naturalis* da una primogenitura *iuris* o *civilis*. La prima ha luogo quando ci si riferisce soltanto al tempo della generazione, e si ha una primogenitura non trasmissibile ai figli. L' età, dicono, non si trasmette, *nec preteritum tempus redire potest;* dunque è una primogenitura *personalissima*. Al contrario la primogenitura *iuris* o civile è — « collectio quorumdam privilegiorum, sive prerogativarum primogenito indultorum quae appellantur primogenita » — e questa primogenitura si trasmette ai figli. Inoltre essa deve essere considerata sotto un duplice aspetto, cioè *da persona a persona* (come avviene di più fratelli nati dallo stesso padre, nei quali il primogenito è tale rispetto al secondo e così via di seguito) o *da linea a linea*, come nel caso in cui sussista alcuno della linea primogenita, il quale, sebbene di grado remotissimo dal comune stipite, esclude le altre linee, di modo che soltanto all' estinguersi della linea primogenita succede la secondogenita, che alla sua volta esclude le altre perchè viene considerata come primogenita. Posto in sodo che la primogenitura ha luogo non solo tra le persone di una stessa linea, ma tra linee derivanti da un ascendente comune, si osserva ancora che essa non si limita alle linee *principali* derivanti *immediate* da un comune stipite, ma si estende alle linee subalterne che procedono dalle principali, come nel caso nostro. Infatti la linea principale di Edoardo figlio di Emanuele si è suddivisa nelle linee subalterne di Maria moglie di Alessandro Farnese e di Caterina moglie del duca Giovanni di Braganza, e ciò non può escluderle, per ragione di primogenitura, dalla successione.

4. — Ma è pur da notare che sebbene la primogenitura *iuris*, se si tratta della successione fra discendenti maschi o tra linee maschili, segua l' ordine delle nascite, come la primogenitura *facti*, non è lo stesso quando tra più figli vi sia una femmina, o tra più linee ve ne sia alcuna originata da femmina, perchè la

donna o la linea da essa derivata o non consegue mai la primogenitura, o la consegue solo quando non vi sia più maschio o linea che tragga origine da maschio. E questo è secondo la consuetudine di tutti i regni, per cui se la femmina fosse la primogenita fra quattro figli, di cui tre fossero maschi, rispetto alla primogenitura *iuris* essa e i discendenti da lei non otterrebbero luogo alcuno o soltanto il quarto, sebbene rispetto alla primogenitura *facti* sia la prima nell' ordine di natura.

5. — Premessi questi principî fondamentali universalmente riconosciuti, i consultori osservano che *prima facie* parrebbe da concludere che il trono del Portogallo non dovesse spettare ad alcuno dei pretendenti. Ed eccone le ragioni:

a) — Le donne *de iure communi* non sono *regulariter* chiamate alla successione dei regni:

b) — Sebbene in alcuni stati, come la Navarra, l' Apulia, la Sicilia ecc. sia di consuetudine che le donne possano cingere la corona, pure questa consuetudine in Portogallo non sembra essere stata ammessa. Un sol caso potrebbe venire allegato, quello dell' unica figlia del re Ferdinando di Castiglia, ma, notano i consultori, invece di lei regnò Giovanni figlio naturale dello stesso Ferdinando [1]:

c) — Se specialmente per ciò che si riferisce al diritto di successione, il regno lusitano è un feudo o una struttura giuridica somigliante, le donne debbono esserne escluse, perchè nè esse nè gli stessi maschi da esse generati possono succedere nel feudo [2].

---

[1] Qui vi è errore manifesto, perchè il re Giovanni I, che regnò invece di Beatrice, non era figlio spurio di Ferdinando I, ma figlio naturale di Don Pedro e di Teresa Lorenz dama di Galizia. Del resto i giuristi perugini non avrebbero dovuto dimenticare che, per accordo intervenuto, a Ferdinando I doveva succedere la discendenza di Beatrice e, in mancanza di essa, il marito Giovanni di Castiglia.

[2] Fra le molte citazioni si legge quella del Lib. Feud. Lib. I tit. I. *De iis qui feud dare poss.* « Hoc autem notandum est, quod licet filiae ut masculi patribus succedant; legibus tamen a successione feudi removentur *similiter et earum filii*, nisi specialiter dictum fuerit ut ad eas pertineat ».

Per questo complesso di ragioni attinte da alcuni riscontri storici e dalle più note dottrine, i consultori dovevano concludere che Caterina di Braganza non poteva ricevere il regno perchè femmina, e Filippo e Ranuccio perchè discendenti da femmine. In tal caso era lecito ricorrere al pontefice, da cui *omnia imperia pendent*. Tutto questo però è una semplice esposizione delle maggiori difficoltà che sembravano militare contro tutti i pretendenti. I consultori vengono ora ad esaminare e ponderare il valore di questi argomenti pur sostenuti da molti e chiarissimi giureconsulti.

6. — Vi sono motivi, essi dicono, per adottare soluzioni contrarie a quelle che da tali principî deriverebbero? Anzi tutto, v'è un argomento storico relativo alla stessa origine del regno lusitano [1]. L'argomento parve debole, e perciò i giuristi cercarono rafforzarlo allegando le consuetudini invalse anche in altri stati, dalle quali si rileva che talvolta sono avvenute traslazioni di regni da una stirpe regia ad un'altra *occasione foeminarum de aliqua domo regia*. Nè mancano autori, i quali avvertono che questa consuetudine deve essere osservata. E si nota ancora che nei feudi può la donna succedere in mancanza di maschi *quando*

---

[1] Le notizie storiche recate dai consultori sono tratte dal Pizio, *Historia regum Hispaniae* (lib. III, pag. 29), e sono conformi al vero. Però essi hanno mancato di osservare che Teresa figlia di Alfonso VI re di Leone e di Castiglia non avrebbe dovuto assolutamente regnare da sola, perchè il re aveva creato conte di Portogallo Enrico di Borgogna, marito di lei, e dopo, il trono doveva passare al figlio Alfonso I. Difatti dal 1107 al 1112 Teresa regnò unitamente al proprio marito. Fu solo dopo la morte di lui che istigata dall'amante o secondo marito Fernando di Trava conte di Transtamare, volle regnare in pregiudizio del figlio giovinetto, il quale soltanto nel 1128 riuscì a farsi proclamare sovrano del Portogallo. Non va dimenticato in ultimo (e gli stessi consultori ne fanno menzione) che cotesta provincia fu data in dote a Teresa, ma la concessione a titolo di contea fu fatta — « ob eius merita et labores domino Henrico Comiti Lotaringie, qui strenue ex ea provincia saracenos expugnando deiecit » —.

ab initio feudum fuit foemineum [1]. Ma i consultori si preoccupano di un precedente storico, quello di Giovanni I che avrebbe escluso dal trono Beatrice figlia legittima di Ferdinando. Se non che l'obbietto non si sostiene di fronte alla critica desunta dal fatto in sè, in quanto Giovanni d'Avis fu re *vi armorum* e non *de iure*, onde l'occupazione da lui compiuta del regno lusitano nessun pregiudizio potè recare alle ragioni di Beatrice [2]. Per cui i consultori si affrettano a concludere — « quod hodie possunt feminae de domo regia huius regni ad illius successionem

---

[1] I consultori citano a questo punto l'autorità di Baldo in l. *in multis ff. de statu hominum* (fr. 7 Dig. I, 5). Però è loro sfuggito il testo normalissimo *Similiter* dei *Libri feud.* (II, 51), in cui si fa il caso di un investito (colla condizione che il feudo possa trasferirsi nelle femmine), il quale muore lasciando due figlie, da una delle quali è nato un *maschio*, dall'altra una *femmina*. Si domanda se, morte le figlie dell'investito, il solo maschio, figlio di una di esse, succeda nel feudo, e abbiamo la risposta affermativa di Gerardo Capagisti e negativa di Oberto dall'Orto. Accursio ci dice che la sentenza di Gerardo è la migliore — « cum non debeant succedere femine in feudo donec masculus superest » — La frase che si legge nel testo — « Obertus contra, *et e contra si filios ille habuerit* » — è attribuita da Accursio a Gerardo nel senso che, dovendosi la parola *ille* riferire all'*investito*, ne viene, che essendo da uno dei figli nato un maschio e dall'altro una femmina *filius masculus tantum debeat habere feudum totum*. Questa non poteva essere l'opinione di Oberto, il quale stava per la divisione del feudo tra il nepote e la nipote dell'investito, nati dalle figlie di lui.

[2] Non si dimentichi però che Beatrice, in mancanza di discendenti non era veramente designata a regina del Portogallo, ma doveva invece ereditare la corona portoghese il marito Giovanni di Castiglia. Questo era un argomento per dimostrare che, almeno per consuetudine, le donne erano ritenute incapaci di succedere al trono. Ciò non ignoravano i dottori perugini, ma non vollero insistere nell'esame di un fatto che poteva essere favorevole alla duchessa di Braganza.

aspirare, vel earum descendentes, postquam nullus masculus *legitimus* de dicta domo et agnatione superest » — [1].

Da questo principio fondato sulla consuetudine e sulla legge, resulta che tutti e tre i pretendenti potevano succedere. Quanto a Filippo e Caterina si nota che erano egualmente prossimi in grado a Re Enrico loro zio, perchè fratello della madre del primo e del padre della seconda. Ora di questa prossimità bisogna tener conto più che della *ratio primogeriturœ.* Infatti il diritto di primogenitura è stato introdotto contro il diritto comune, e perciò deve intendersi restrittivamente, nè può essere esteso da una persona ad un' altra o da un grado all' altro. Perciò nella deficienza del diritto di primogenitura, conviene aver ricorso al gius comune, in virtù del quale non c' è dubbio che il più prossimo parente deve succedere. E siccome Filippo e Caterina sono in egual grado congiunti a Re Enrico, parimente sembra debbano entrambi succedergli. Quanto al Farnese è ben vero che egli si trova in grado più remoto, ma pure può stimarsi avere anche lui il diritto di concorrere nella successione, perchè il figlio subentra nel luogo della madre. Se non che volendo applicare qui in ipotesi l' *ius representationis,* i consultori non ignorano che il Curzio, gran feudista, sostenne invece la tesi che a tale diritto non si dovesse far luogo quando, come nel caso, si trattava della successione nell' eredità di un prozio [2], e allora gli con-

---

[1] I consultori con quella parola *legitimus* miravano a liberarsi del pretendente Antonio di Crato figlio naturale di Lodovico duca di Beia.

[2] Curt. in *Cons.* 57, vol. 3, vers. *nam istud fundamentum.* Francesco Curzio fu celebre specialmente per il *Tractatus feudorum,* così spesso citato dai giureconsulti perugini. Di questo trattato si fecero in pochi anni più edizioni. Dettò pure le *Repetitionis*, le *Adnotationes ad Paulum Castrensem*, *ad Angelum Ubaldum* e *ad lecturas Tartagni*, il *Tractatus de monetis*, il *Commentarius in Codicem*, il libro *De transactionibus*, i *Consilia* ecc. Questo insigne giurista non deve esser confuso con Francesco Curzio *iuniore*, autore anch' egli di *Consilia* ed altre opere di diritto, ma che non raggiunse la rinomanza del primo.

trappongono l' autorità di Baldo [1]. Pur tuttavia nel caso che l' opinione del Curzio debba stimarsi la vera, non si potrà negare a Filippo e a Caterina di Braganza il diritto di succedere per ragione di prossimità nel grado, a nulla rilevando la diversità del sesso perchè essa in diritto comune non è affatto considerata, e dopo tutto anche Filippo, discendente da femmina, concorrerebbe alla successione *tanquam imago matris*. Questo quanto al *diritto*: quanto al *fatto*, per cui dovrebbe essere ammessa a regnar Caterina di Braganza, nessuna difficoltà può sorgere, perchè anche le donne sono capaci della dignità regale, e questo almeno per consuetudine tutti lo ammettono [2], e tanto più si deve ammettere nel regno di Portogallo che si dice aver avuto la sua origine da una femmina [3].

Fin qui i giuristi hanno parlato della eventualità di far succedere al trono Filippo, Caterina e forse Ranuccio Farnese. Ma essi vedono tutta la stranezza di questa ipotesi perchè deve ritenersi *regnum esse individuum*. In tal caso non può succedere che uno dei pretendenti. Quale dei tre? Ed ecco i giuristi dirigersi ad un nuovo esame comparativo dei loro diritti.

7. — Essi ritengono che Filippo debba anteporsi al Farnese per la maggiore prossimità del grado, sia rispetto allo zio Enrico, sia rispetto all' avo Emanuele, da cui ebbero origine le linee dei pretendenti. Inoltre dato che si debba giudicare quale tra essi offra maggiori titoli alla successione, non si può preter-

---

(1) **Bald.** in *Cost.* 1a Cod. *De successorio edicto*, VI. 16.

(2) Fra i molti testi allegati è il cap. 4 Decret. I, 43 *De arbitr.* in cui è posta la massima, che non si può far compromesso creando arbitra una donna, ma poichè *iusta consuetudinem approbatam.... in partibus Galliganis foeminae praecellentes in subditos suos ordinariam iurisdictionem habere noscuntur,* si vuole che la regina di Francia possa liberamente e con pienezza di autorità risolvere la controversia fra l' Ordine cisterciense di Scarduna e i reggitori di quell' Ospedale, al suo arbitrio rimessa.

(3) Anche in questo punto si allude a Teresa di Ferdinando di Castiglia, moglie di Enrico di Borgogna, che regnarono insieme dal 1107 al 1112.

mettere che Filippo discende da Isabella primogenita di Emanuele, e questa primogenitura può dirsi trasmessa nel figlio, mentre il Farnese discende, per l' interposta persona di sua madre, da Edoardo quartogenito di Emanuele. Di più Filippo è maggiore in età, ed anche per questa ragione è da preferirsi. Un obbietto si poteva muovere rispetto alla primogenitura trasmessa a Filippo dalla madre Isabella, perchè questa alla morte del padre venne esclusa dal trono, ove salì il fratello di lei Giovanni III.

8. — Ma i dottori di Perugia valendosi del parere di Baldo [1] e di Bartolo [2] e di numerosi testi, rispondono che la detta esclusione non sembra *perpetua*, sibbene *temporanea*, perchè la femmina, vivente il maschio, *potius videtur cessare quam extingui in spe sua.* Per cui l' esclusione temporanea non deve trarsi alla conseguenza di un' esclusione perpetua. Ora ammesso che Isabella sia stata esclusa perchè femmina, il re Filippo suo figlio, in cui cessa la incapacità derivante dal sesso, deve esser riconosciuto come legittimo pretendente, giacchè la esclusione cessa colla causa che l' ha prodotta [3], e se il sesso femmi-

---

(1) La massima latina riferita nel testo appartiene a Baldo, che i consultori citano nel *Cons.*. 202, n. 2 (Ediz. di Lione del 1548, P. V, pag. 39). Baldo fa poi l' ipotesi dell' esclusione perpetua — « statim masculus excluderet feminam in perpetuum » — e risponde — quod est falsum... tamdiu durat exclusio quamdiu durat exclusionis favor —.

(2) Bart. in fr. 10, Dig. *Ad Tertullian.* XXXVIII, 17, e fr. 52 § 3. Dig. *De pactis*, II, 14.

(3) Molte sono le Fonti citate dai consultori intorno a questo punto di disputa, il cap. 8 Decret. I, 14 *De aetate et qual. et ord. praef.* ; Auth *Cessante* (aggiunta nelle antiche edizioni del C. J. alla cost. 3 Cod. *De legit. hered.* VI, 51, fr. 6, Dig. *De iure patr.* XXXVII, 14 : cap. 60 Decret. *De appellat.* II, 28 : vari frr. Dig. *De inoff. test.* V. 2 : fr. 29 Dig. *De liber. et post.* XXVII, 2 (in cui si fanno molti casi per la successione dei postumi) ; Ancarano nei *Consilia*, Guglielmo da Monferrato nel celebre trattato *De successione regni et precipue Galliae.* [Quest' opera per la sua attinenza al tema trattato dai giureconsulti del collegio perugino, è da essi citata in più luoghi della loro trattazione].

neo fu la causa dell' *esclusione*, il sesso mascolino deve essere la causa dell'*inclusione*. Si osserva poi che anche la madre di Ranuccio soggiacque a tale esclusione, la quale però fu *perpetua* perchè Maria di Portogallo era già morta quando si fece luogo alla successione di Don Sebastiano.

9. — Ad ogni modo il Farnese non può competere nemmeno con la zia Caterina di Braganza. Infatti per succedere al trono Ranuccio non può tentare che tre vie, o meglio, valersi di tre diritti, ossia, 1° del diritto di *primogenitura*, 2° o di un diritto analogo a quello *feudale*, 3° o del diritto *comune*. Qualunque altra via gli è inutile tentare.

1° — Vediamo se in ragione di primogenitura il Farnese possa superare la zia Caterina. Si risponde che siccome la questione è sorta fra trasversali in grado ineguale, il diritto di primogenitura non ha luogo se uno dei collaterali non ha generato l' altro. E poi questa via di succedere non può applicarsi al caso in esame, perchè Edoardo, padre di Maria e Caterina, non fu il primogenito di Emanuele, e oggi non sopravvive Maria figlia primogenita di Edoardo, nè trattasi della successione di lui, ma di Enrico I, per cui in veruna maniera sembra possa aver luogo il diritto di primogenitura. E ammesso pure che si applichi questo diritto, dovrebbe succedere il maggiore di età, ossia Caterina di Braganza, perchè se tra collaterali in grado eguale si preferisce colui che è nato prima, tanto più questa regola deve applicarsi quando il *maior ætatis* è anche il più prossimo in grado.

2° — Se poi il Farnese vuol valersi di un diritto analogo a quello dei *feudi* (lo che non è da ammettere facilmente in quanto i regni ed i feudi nulla hanno di comune in materia di successione) egli deve egualmente soccombere, perchè nella successione feudale si ha riguardo alla prossimità di grado rispetto all' ultimo estinto, ma il più prossimo a Enrico, la cui morte deve essere qui considerata, non è certo il Farnese suo pronipote, bensì la nipote Caterina.

3° — Volendo in ultimo Ranuccio valersi del diritto *comune e civile dei Romani* a cui sembra doversi ricorrere ove non si tenga conto della consuetudine, le sue ragioni non potrebbero

prevalere a quelle della duchessa di Braganza. Infatti per applicare alla odierna controversia il diritto *comune* bisogna aver riguardo alla *prossimità di grado,* o alla *trasmissione* oppure alla *rappresentazione.* Ma rispetto alla prima sappiamo che Caterina vince il Farnese, e rispetto alla seconda, nel senso di sostenere che sua madre Maria primogenita di Edoardo abbia *trasmesso* nel figlio il diritto di regnare, le ragioni del principe di Parma non hanno solido fondamento, perchè il suo avo non ebbe mai alcun diritto alla corona, e quindi non potè trasmettere in altri ciò che non gli spettava, e alla sua volta Maria non ebbe capacità a trasferire nel figlio un diritto al trono radicato nella sua persona, perchè in essa non si trova che una idoneità generica a succedere da considerarsi come una vaga speranza. Ed è poi norma infallibile di diritto, e per tale stabilita e accettata dai dottori *maxime moderni* [1], che la facoltà di succedere si trasmette durante la vita di colui, della successione del quale si tratta [2].

10. — E nemmeno potrebbe giovare al Farnese la via *repraesentationis* perchè questo modo di succedere, detto anche *via subintrationis*, fa sì che il figlio subentri nel luogo del padre

---

[1] Il passo di Donello, (che è del *Comment.* alla Cos. *Emancipata* Cod. VI, 9 *Qui admitti* etc.) è convenientemente allegato, perchè in cotesto luogo il celebre giurista pone i principî della trasmissione della eredità *ad heredes eius cui delata erat.* E i giuristi perugini parlano appunto della impossibilità, che Maria figlia di Edoardo premorta ad Enrico, abbia potuto trasmettere a Ranuccio un' eredità che non le fu mai deferita (Donello *Opera omnia* T. VIII, pagg. 1187 - 1190. Lucca 1765). I consultori ponevano Donello tra i *doctores moderni,* e di vero il grande commentatore viveva ancora al tempo in cui fu dettato il consulto della Facoltà di Perugia, essendo morto nel 1591 in età di anni 64.

[2] È questo uno dei punti più largamenti illustrati da citazioni di testi e di autori, come il Baldo, l' Aretino, Andrea Tiraquello spesso allegato per essere autore del Libro — *De nobilitate et iure primogeniturae.*

e della madre ([1]), ma ciò procede soltanto in due casi, ossia quando trattasi della eredità dell' avo e dello zio. E si allega fra le altre l' autorità di Francesco Aretino ([2]), il quale parlando del regno di Ungheria dimostra che il privilegio della rappresentazione non è riconosciuto oltre i figli dei fratelli conforme a ciò che è stabilito nelle Fonti ([3]). Di guisa chè se trattasi di concorso alla eredità dei collaterali di grado ulteriore, non si verifica che il figlio subentri nel luogo del padre o della madre, perchè veramente il *patruus magnus* non è veramente *patruus*. In ultimo si osserva che Caterina di Braganza ha maggior diritto a succedere perchè è agnata, e gli agnati debbono essere preferiti ai cognati ([4]).

([1]) Si cita quì con qualche inesattezza l' Auth. *de heredibus ab intest.* riferita alla Cost. 3. Cod. VI, 58 *De leg. hered.* in cui specialmente sono notevoli le seguenti espressioni — post fratres autem ex utroque parente, et eorum filios, admittuntur ex uno latere fratres sororesve ; cum quibus et filij eorum, si qui ex eis iam decesserint ;.... post fratrer fratrumque filios vocantur quicumque gradu sunt proximiores etc. » —.

([2]) Cons. 162, n. 8.

([3]) *Collactio IX*, Tit. 1, *De heredib. ab intest. venient.*

([4]) Infatti Caterina di Braganza era congiunta ad Enrico *per virili sexus cognationem* a causa del padre Edoardo, mentre Ranuccio congiungendosi col prozio Enrico *per feminilis sexus cognationem*, ossia per mezzo della madre Maria, non poteva dirsi agnato ma cognato (Inst. III, 2 *De legit. agnat. success.* e I, 15 *De legit. agnat. tut.*) — « Atque per sunt, feminini sexus personas cognatione iunguntur, agnati non sed alias naturali iure cognati. » — I consultori, trattando del vincolo agnatizio si limitarono ad un cenno, perchè inoltrandosi per questa via incontravano un altro e valido argomento in favore di Caterina e contrario alle pretese di Filippo e di Ranuccio. La duchessa di Braganza era *agnata* di Enrico I, mentre il re di Spagna e il Farnese erano *cognati* perchè uniti in parentela con Enrico *per feminin sexus cognationem*. Ora il vincolo agnatizio pel matrimonio di Caterina con un principe di Braganza, si era conservato intatto anche dal lato

Fatta ragione di tutti questi motivi di preferenza resterebbe al Farnese la sola aspettativa di concorrere ad una parte della successione.

11. — Giunti a questo risultato è parso ai consultori di dover sottoporre al proprio giudizio, ed in modo esauriente, la questione circa la divisibilità del regno fra i più pretendenti. E quì ripetono il principio altrove enunciato; che il regno non è per il re, ma il re per il regno *et bonum publicum*, pel quale soltanto i regni vennero stabiliti: e da questa massima fondamentale risalgono alle ragioni per le quali venne formulata:

politico e costituzionale, mentre il vincolo agnatizio di Isabella figlia di Emanuele e di Maria figlia di Edoardo col re Enrico, si era spento con loro, e trasformato in legame cognatizio rispetto ai propri successori, Filippo e Ranuccio, e di più era politicamente sospetto, giacchè tanto l' una che l' altra principessa avevano sposato degli stranieri. Quindi il re di Spagna e il principe di Parma non solo non erano agnati, sibbene cognati di Enrico, ma appartenevano ad altre nazioni, per cui le loro aspirazioni al trono si mostravano, come ora vedremo, costituzionalmente insostenibili. Quest' argomento non sfuggì all' Anonimo difensore di Caterina, il cui parere ms., come abbiamo veduto, si trova nella Magliabechiana di Firenze. Egli, dopo avere affermato che Filippo non poteva pretendere al trono per le « Sacre leggi » le quali non ammettono la rappresentazione nelle successioni se non nel primo grado di parentela, aggiunge che vi sono anche ragioni storiche per escludere Filippo dal regno. Lo scrittore in questa parte fondamentale del suo lavoro riassume la storia del Portogallo, e dice che il primo re fu eletto dal popolo (allude certamente ad Alfonso I figlio di Enrico di Borgogna, che, dopo la vittoria di Orriche contro i Mori, fu acclamato re dall' esercito e anche dal popolo negli Stati di Lamego) a condizione che gli succedessero i discendenti maschi e, venendo questi a mancare, le femmine purchè maritate a un portoghese. Ora Filippo discendente di Isabella, già moglie di Carlo V, non poteva aspirare alla successione perchè doveva considerarsi come straniero. Lo scrittore ha ragione, perchè lo statuto approvato negli Stati di Lamego aveva infatti questi tre punti sostanziali. — 1. La successione al trono è nella sola linea retta, in guisa che *solo* il fratello del re morto senza prole ha diritto di succedergli. — 2.

a) — Se l' uman genere ha desiderio di pace e di concordia certo la concordia e la pace meglio si raggiungono dall' *unità* che dalla *pluralità* dei reggitori (1).

E si citano a proposito gli storici di Roma, i quali ci dicono che sotto ogni dominio si procurò di dare forte unità allo Stato, e si aggiunge — « In principatu unius maior inest auctoritas, consilia non ambigua, executiones prontiores » — per cui in Roma talvolta si crearono dittatori, che molto giovarono alla repubblica.

b) — L' unità direttiva occorre in ogni forma di pubblico reggimento ed anche in ogni famiglia. E se si obbiettasse la divisibilità del feudo, si dovrebbe rispondere che essa non ha luogo nei feudi di regale dignità, come il regno, il ducato, il

I figli di un fratello del re defunto, e divenuto re egli stesso, debbono per formare un nuovo ramo ottenere un voto degli Stati — 3. La primogenita del re non può sposare che un portoghese, affinchè il regno non cada nelle mani di uno straniero. Ove essa rifiuti di seguire questa legge, è esclusa dalla successione. — 4. Lo sposo di una regina non ottiene il titolo di re se non quando gli sia nato un figliolo maschio: la regina ha la preminenza sopra di lui. Ma se i consultori di tutti i pretendenti si fossero riferiti a questo patto costituzionale della monarchia, nessuno di essi, tranne Caterina di Braganza, avrebbe potuto aspirare alla corona. Ecco perchè i giureconsulti si fecero un obbligo di dimenticare affatto le convenzioni fondamentali del regno formulate negli Stati di Lamego. Bisogna però osservare che ad esse si era derogato per mezzo di consuetudini durate molti secoli,

---

(1) Fra i testi citati è la Cost. un. Cod. *De caduc. toll.* VI, 51, e il cap. 17 in VI Decret. I, 65 *De electione et elect. potest.* la quale ultima allegazione è stata fatta assai più opportunamente di quella tratta dal Codice, perchè la decretale di Nicolò III (a. 1278) parlando delle gravi condizioni di Roma cerca di dimostrare che per dare al popolo un governo, nel quale *quiescat in pulchritudine pacis, in tabernaculis fiducie et temporalium requie opulenta,* occorre che la suprema direzione dello Stato sia affidata ad un solo.

marchesato e la contea [1]. Perciò è d' uopo ammettere un unico re. È vero che per diritto comune si fa luogo alla successione di più eredi, ma il regno, essendo per sua natura indivisibile [2], deve spettare ad un solo. Del resto poi è da farsi una distinzione fra diritto comune *universale* e *speciale*. Il primo è quel diritto che comunemente si applica nella successione dei beni allodiali, e quì vige la regola che più persone possano nello stesso tempo essere ammesse a succedere. Il secondo, ossia il diritto comune *speciale*, pure essendo nella materia propria *comune*, è quel diritto di cui usiamo *propter aliquam utilitatem in rebus aliquibus specialem rationem habentibus*, come, ad es. avviene per le successioni dei regni e delle regali dignità, nelle quali per speciali ragioni si è introdotta la norma, che più persone non possano insieme succedere [3].

12. Anche nei feudi si osserva questo duplice aspetto del diritto comune. Infatti il gius dei feudi si dice *comune*, ma non

---

[1] Sono citati i celebri feudisti Andrea d' Isernia, Jacopo Alvarotto, il Curzio, il Natta, Francesco Patrizio ecc. Si allega pure il § *preterea* in Tit. *de prohib. feudi alienat. per Fridericum* (LV).

[2] I consultori per rafforzare il loro argomento anche nella sfera del diritto comune, sostengono che quando si tratta di cose *individue* nemmeno cotesto diritto ammette che più persone possano succedere, e si riferiscono al fr. *ubi pugnantia*, Dig. *de regulis iuris* L, 17, senza considerare che in questo testo si parla solo di disposizioni incompatibili o impossibili contenute in un testamento, nessuna delle quali ha valore giuridico, onde la regola così bene espressa da Celso — « Quæ rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt » —

[3] Allegano i dottori il fr. 16 Dig. *De legibus* (I. 3) di Paolo, il quale però non toglie alla regola enunciata dai giuristi perugini il carattere di una certa originalità. Infatti l' *ius singulare* definito dal giureconsulto romano — quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est — non è l' *ius* commune speciale formulato dai consultori, ossia *in sua materia commune* per quanto limitato in ragione o dell' *oggetto (in aliquibus rebus)* o di particolari motivi derivanti dal rapporto di esso col *soggetto*.

nel senso di diritto comune *universale*, giacchè in molte cose la ragion feudale si discosta dalle regole ordinarie del diritto [1] bensì nel senso di diritto comune *speciale* dovuto alla particolare natura del feudo che è pure un istituto comune a tutte le genti. E se taluno dicesse che il regime dei feudi è piuttosto consuetudinario, si risponderebbe che anche il diritto civile fu *ab initio* non scritto, sebbene universalmente adottato [2]. Anche la sostituzione pupillare deriva dalla consuetudine, eppure si ammette che il sostituito succeda *iure communi* ed in conto di *ius commune*, ossia ricevuto presso tutte le genti: le quali consuetudini si hanno non appena sieno approvate dagl' imperatori e dai re. Laonde se, venuto a mancare il diritto di primogenitura, si sostiene che nella successione dei regni debba aversi riferimento al diritto comune, come se si trattasse di eredità di privati e di cose divisibili, *procul dubio* si è in errore; se poi si intende parlare del diritto comune — « quo utimur in individuis vel in regnis et regalibus dignitatibus » — allora possiamo convenire che si applichi il diritto comune, il quale non ammette che nella successione dei regni possano intervenire più persone

---

[1] I giuristi fanno anche l' esempio del *testamentum militis*, e non mi sembra molto a proposito, perchè ivi si tratta di un vero *ius singulare* nell' ambito della ragion comune privata. Con questa allegazione la sana e chiarissima teoria enunciata dai consulenti veniva a deformarsi.

[2] Amplissime sono le citazioni su questo punto di disputa. Si ricordano Odofredo, il Tiraquello, il Feraldi nel *De Francorum iuribus et privilegiis* — Alessandro da Imola nei *Consilia*, Jacopo di Belviso, il Baldo, Ulderigo Zasio nell' *Epitome feudorum*, il Curzio *iuniore* nei *Consilia*, Caccialupi nella *Repetitio et observationes feudales praticæ* (già note in stampa per l' edizione di Parigi del 1512 e di Colonia del 1571), Giulio Claro nel trattato *De feudis*, l' Aretino, il Bruni nei *Consilia*, Giasone del Majno, Mariano Socino, Roberto Maranti nello *Spiculum aureum*, Matteo d' Afflitto, Giovanni Abbate, l' Alcialo, l' Ancarano ecc.

E così i consultori vengono fermamente a concludere che il regno di Portogallo per diritto di successione non può devolversi e appartenere che ad un solo dei pretendenti.

È chiaro che i giureconsulti perugini con arte sottile in questa prima parte del loro *Consilium* sono venuti accumulando le argomentazioni più poderose contro la tesi che erano chiamate a difendere. Essi dovranno ora distrigarsi dalla fitta e solida rete di difficoltà, nella quale si sono racchiusi, e che a tutta prima sembra dover resistere a qualunque sforzo di dottrina e di abilità polemica.

Intanto, remosso l' ostacolo riguardante la divisibilità del regno, si accingono a dimostrare che soltanto Ranuccio Farnese deve essere considerato come legittimo re del Portogallo. E può dirsi che qui abbia principio la seconda parte del *Consilium*, la quale stimo utile riferire nella sua integrità.

II.

1. — Reliquum igitur est nunc, ut ostendamus, quod Regnum hoc ad Farnesium pertinet, non obstantibus his, que supra ad favorem Regis Philippi et Catherine Bragantie allegata et deducta fuerunt. Pro cuius rei clara resolutione ante omnia videndum est de duobus; *primo*, quo iure hæc controversia terminari debeat iure ne communi quod universale diximus, servata tamen natura individuitatis, an vero iure et consuetudine feudorum; *secundo* quocumque iure veniat terminanda, videndum est pluribus concurrentibus ad eandem dignitatem, et rem, individuam quis sit preferendus.

§ 1.

Quo iure dirimenda controversia.

2. — Circa primum concludendum est, quod haec controversia derimenda est, ex iure vel consuetudine feudorum, vel quia (ut deducemus statim) ius regium et lex Regia idem sint; quod ius feudorum vel lex feudorum quo admodum succedendi in dignitatibus maioribus, quæ regales dicuntur vel quia si diversa sint, sunt inter se simillima, quod vero quo ad materiam nostram idem sit lex Regia et lex feudorum sic deducimus.

§ 2.

Lex Regia et consuetudo idem.

3. — Indubitatum est, quod Reges longe antiquiorem habent originem quam Duces, Marchiones et alij regali dignitate decorati, ut tradunt comm. feudistæ, in prelud. feudorum, Cassa. in cathalog. glo. mundi in quinta parte in prin. et per tot. Camer. in

c. imperialem in princ. de prohib. alien. feud. per Loth. ([1]), et patet id ex historijs luce meridiana, clarius, quo stante necesse est etiam prius certam succedendi formam constitutam esse in Regnis, quam in Ducatibus, Marchionatibus et similibus, cum recentium nulla possit esse successio et de re recenti vel de novo inventa non possit esse successio ab antiquo inducta, arg. l. eius qui in provincia, cum. ibi, no. ff. si certa pet. et l. si servum §. 1 ff. de actio. empt. ([2]) repertis igitur dignitatibus istis inferioribus fuerunt eis tam multa ex dignitate Regia communicata ; ut hæ ob hanc communionem regales dignitates fuerint appellatæ.

§ 3.

Regales dignitates quare hoc nomine appellatæ.

4. — Nec enim alia ratione fuissent appellatæ regales, nisi quod sunt eius naturæ, ut habeant aliquod regium, vel de natura dignitatis regiæ fa. tex. in c. 1 de feudis March. ([3]). Si igitur certus est succedendi modus in feudalibus dignitatibus illa ratione quia sunt (ut etiam vocantur) Regales, iam ipsa feuda et dignitates regales habent hoc a Regno, vel ad exemplum regni, unde cum non detur exemplum nisi procedat exemplatum vel exemplar in testamento, ff. de cond. et demonstr. Aut. si quis

---

([1]) Bartolomeo Cassani, *Cathalogus gloriae mundi* edito a Parigi e Francoforte nel 1579. Bartolomeo Camerario — *De prohib. feudi alienat.* edito per la prima volta in Roma nel 1561. Sempre in materia feudale scrisse la *Repetitio ad cap. 1º an agnatus de feudis* e le *Repetitiones feudales.* Il testo *imperialem* citato dai consulenti apparterrebbe al Tit. 55 del Libro II *Feud.* ma allora non è il titolo *De prohib. alienat. per Loth.* sibbene il passo apparterrebbe allo stesso titolo *per Fridericum.* Il titolo di Lotario ha una legge consimile, che comincia però colla parola *Imperialis.*

([2]) Fr. 4, Dig. *De actionib. empti et vend.* XIX, 1.

([3]) Lib. I, 14, *feud.*

in aliquo, cum ibi no. Cod. de eden. [1], necesse est formam succedendi constitutam in regalibus dignitatibus prius fuisse in ipsis regnis, quod re ipsa apparet, quia constat in successione regnorum rationem habitam primogenituræ per mille immo multa millia annorum antequam essent cognita feuda quæ secundum quosdam non sunt antiquiora regno et dominatione longobardorum, ut per Cam. in d. c. imperialem in prin. Unde et idem dicemus alijs similibus qualitatibus, in quibus regna et regales dignitates hodie conveniunt, ut videlicet ipsæ eas qualitates a regnis mutuatæ fuerint, velut et respectum et considerationem primogenituræ mutuatæ fuerunt, non autem regna, ab ipsis alioquin sequeretur absurdum, et quod priora reciperent naturam, vel similitudinem a posterioribus, et maiores regularentur ad instar minorum contra tex. in c. denique, ubi glos. in verb. maiores D. XXI. c. [2] magnæ de vot. et vot. redempt. c. qualiter et quando, de accusat. [3], hoc unum plus habent regales istæ dignitates, quod hæc consuetudo, quam ipsæ habent instar regnorum, reperitur scripta et explicita in libro de usibus feudorum, regnorum autem non ita sed hoc non est substantiale, cum consuetudo scripturam non exigat, l. de quibus cum materia ff. de legibus, c. consuetudo § nec differt [4]. Ius igitur succedendi in regalibus dignitatibus ad regna, erit tanquam imago speculi ad hominem, quæ non causat hominem sed causatur ab homine, unde videtur commode posse concludi, quod hæc questio sit derimenda iure feudorum, quia in hoc ius feudorum et ius regium unum et idem sint vel tenore non differunt.

5. — Dato tamen quod non appareret, quod unum et idem sint, adhuc iure feudorum et non communi vel alio esset hæc questio dirimenda. Nam cum videamur versari in consuetudinis

---

[1] Auth. alla Cost. 7 Cod. *de edendo*, II, 1.

[2] C. 6. Decr. Dist. XXI. L' amanuense scrive — glos. in verbo *maiores* — ma deve leggersi *maiore*.

[3] Cap. 7, Decret. *De voto et voti redempt.* III, 34 ; cap. 17. Decret. *De accusationib.* V, 17.

[4] Fr. 32. Dig. *De legibus*, I, 3.

interpretatione, quæ dat ius in successione regnorum, quemadmodum una lex recipit interpretationem ab alia, et unum statutum ab alio statuto, l. 1. Cod. de inoff. dot. c. cum expediat, de electione in 6° [1]; ita consuetudo si circa eam dubitetur, recipit interpretationem ab alia consuetudine illi proxima, etiam si sit iuris communis correctoria, l. de quibus cum seqq. ff. de legibus et per Tiraq. post Anch. Dec. et alios de utroque retract. Tit.° 1 §. 1, glos. X, n.° 12 vers. et id quidem, et in terminis successionis et consuetudinis regnorum et feudorum Soci. cons. 43 lib. 3, n.° 4, Bero. post Old. et Anch. in cons.° 220, n.° 26 et n.° 28 [2]. Sed feuda maxime regalium dignitatum longe ma-

---

[1] Cap. 29. Decret. VI. *De elect.* etc. I, 6.

[2] Andrea Tiraquello citato in *Tractatus primogeniturae* (Francoforte 1574). — Pier Giovanni Ancarano, citato nei *Consilia* (Venezia 1568, 1574 e 1585), scrisse Comm. sulle *Decretali* colle aggiunte di Giovanni Montani (Venezia 1488, Lione 1549, Bologna 1580 e 1593), la *Repetitio* in c. canonum statuta de Constitutionibus, ed una *Lectura super decretalibus* (Lione 1534 e 1535) ecc. — Filippo Decio citato nei *Commentaria in Decretalibus* (Venezia 1571). Scrisse anche i Commenti alle Fonti del diritto civile e numerosi *Consilia*. — Mariano Socino *seniore*, citato nei *Consilia* editi in Lione nel 1545. Tre furono i celebri giuristi usciti da questa famiglia, Mariano *sen.* Bartolomeo e Mariano *iuniore*, come apparisce dal seguente alberetto:

iorem habent similitudinem cum regnis quam cum hæreditatibus privatorum, et cum consuetudinibus feudorum quam cum dispositione iuris communis, merito magis ex iuribus feudorum quam communiore et universaliore sunt regulanda et iudicanda, et ita firmat Prepos. in c. 1 col. 2 ad fin. de eo qui sibi et hered. suis, et fraternizare iura primogenituræ et iura feudorum dicit glos. in c. 1 de feudis cogni. (1) ubi Bal. n.° 8 et Alvar. n.° 2 et n.° 5 et Prepos. in c. 1, n.° 3 et seq. de feudis cogn. et post hos et alios Tiraq. d. tract. q. 40, n. 222, et has ipsas consuetudines esse extensibiles ad res similes feudalibus tenet Alex. in l. divortio § si fundum, n.° 3. ff. solut. matr. (2), Curt. in tract. de feud. in p.ª parte q. 3, n.° 8 et in cons. 55 n.° 4, et Cephal. in cons. 313, n.° 27 et 28 lib. 3 (3), quod autem regna habeant maiorem similitudinem cum feudis regalium dignitatum, quam cum bonis allodialibus privatorum hominum, et iura regnorum cum iuribus feudorum, magisquam cum iuribus obtinentibus in bonis allo-

Lelio e Fausto Socini furono i noti scismatici. — Agostino Beroi citato nei *Consilia* (Venezia, 1577). Fu autore anche di un pregiato *Comm. super Decret.* Stampato a Lione nel 1550. — Oldrado Da Ponte allegato nei *Consilia* editi per la prima volta a Lione nel 1550 e poi a Venezia nel 1570.

---

(1) Lib. II, 1 *Feud.* Si cita la glossa accursiana alle parole - *aut successione* - ove si pone il principio, in materia feudale, che il figlio — « etiam vivente patre dominus intelligitur » —

(2) Fr. 7 § 12, Dig. *Solut. matr.* XXIV, 3.

(3) Sono citati Baldo — Giovanni Antonio da San Gregorio cardinale alessandrino chiamato comunemente *Prepositus mediolanensis*. È qui ricordato nel *Preludium feudorum*, ma egli è celebre anche per il *Comm. ad decretales* e per il libro *De appellationibus* — Alessandro Tartagni da Imola, di cui si allegano i *Consilia*. — Francesco Curzio autore del Trattato *De feudis* ecc. — Giovanni Cefalio spessissimo citato nei *Consilia* editi a Francoforte nel 1526. È noto ancora per il suo *Comm. in Tit. de vulg. et pupill. substitut.* e per il *Consilium ad rem monetariam.*

dialibus privatorum, longe lateque patet ex innumerabilibus pene, quæ congessit Caccialup. in tract. de feud. art. 6. n.° 21 [1] cum multis seqq.

§ 4.

Similitudines regnorum et regalium feudalium dignitatum inter se circa successionem. — Quod regnum Lusitanorum feudum.

6. — Nos autem contenti erimus ex multis pauca solum ad rem facientia in materia successionis deligere, arg. l. si ita vulneratus. ibi multa autem et circa fin. ff. ad l. aquil. et l. si quis obrepserit ff. de fals. [2]. Apparet igitur similitudo et dissimilitudo respective ex subiectis :

Primo : quia de allodialibus et bonis privatorum hominum potest quis libere disponere, tam via ultimæ voluntatis, l. 1 Cod. de sacros. eccles. § disponat. auth. de nupt. cum no. in l. 1 ff. de testam. excepta legitima filiis iure naturæ debita, Auth. de trient. et semis. per tot [3], quam inter vivos, l. in re mandata, Cod. mand. [4], At id nec in feudis precipue regalium dignitatum facere potest, Imol. et alii [5] in d. c. grandi, nec etiam potest facere rex de regno. Doct. comm. in d. c. licet, quin immo nec posset rex pater primogenitum regno privare, et alteri dare ut tenent fere omnes in d. c. licet cum infinitis alleg. per Tiraquel. in Tract. supra sepe alleg. q. 21. n.° 4.

---

[1] Giovan Battista Caccialupi, autore della *Repetitio et observationes feudales praticae,* frequentemente citato dai consultori (Parigi 1512, Colonia 1571).

[2] Fr. 29, Dig. *De lege Com. de fals.* XLVII, 10.

[3] Auth. *De triente et semisse,* Coll. III, 5.

[4] Cost. 21, Cod. *Mandati* IV, 35.

[5] Giovanni da Imola i cui *Commentaria sup. Pandect. et Decret.* in sei tomi videro la luce in Spira nel 1548.

Secundo: quia successio in bonis allodialibus et privatorum defertur coniunctis usque ad decimum gradum, nec ulterius progreditur, § si vero nec fratres, glos. Bart. et alij in Auth. in successione, Cod. de suis et legit. Jas. in l. fi. col. 2, Cod. unde legi (1). At in feudis regalium dignitatum et in ipso etiam regno succeditur usque ad centesimum, et milesimum gradum, Bald. in c. 1 de feud. March. cum aliis alleg. supra in princ.

Tertio: quia allodialia ab intestato deferautur ad filios pro equali portione, Inst. de haered. quae ab intest. defer. § 1, at feuda regalium dignitatum et idem ipsa regna tantum primogenitis, Old. cons. 84 n. 7 cum pluribus vulgaribus.

Quarto: bona allodialia et privatorum possunt relinqui filiis legitimatis, quia quoad ea sunt capaces omnium successionum, § reliqui et § si quis ergo. Auth. quibus modis nat. eff. sui. (2), bonorum autem feudalium presertim regalium dignitatum item et regnorum sunt penitus incapaces, Bald. in l. eam quam, Cod. de fidei comm. (3), Alex. cons. 60, lib. 2, Imol. Domi. et alii in d. c. grandi, Dec. cons. 85, col. pen. vers. postremo, Cirir. de iure primog. lib. I, q. 13. Tiraq. in eod. tract. q. 34 n. 49 (4).

Quinto: filius et nepos e premortuo filio in bonis patris allodialibus et privatorum equaliter succedunt, d. § cum filius

---

(1) Giasone Del Maino, celebre commentatore delle Fonti del diritto. Pubblicò ancora numerosi *Consilia*.

(2) Auth. Collat. VII, 1.

(3) Cost. 14, Cod. *De fideicomm.* VI. 42.

(4) Alessandro Tartagni, e Giovanni da Imola, già citati - Giulio Dominici, autore del trattato - *De disciplina ecclesiastica* - edito nel 1567 - Giovanni Cyriero Le Cyrier di Parigi, autore del trattato citato dai consultori perugini. *De jure primogeniturae* (Venezia 1533). Questo scrittore, al pari del Ferald, di cui vedremo in appresso, sono costantemente richiamati per le loro opere in materia di successione al trono. Essi ebbero quindi occasione di occuparsi anche della *lex salica*, intorno alla quale tentarono anche qualche indagine storica (Cfr. l' interessante trattato di G. B. Vestalunga dal titolo - *La legge Salica della Francia* - Amburgo, 1687).

et sepe supra inculcatum fuit. At in feudis regalium dignitatum ac in ipsis regnis solus filius succedit nisi nepos sit filius primogeniti, ut mox dicetur Cin. in l. si viva matre, per illum tex. Cod. de bonis mater. (1) Bald. Alvar. et alii in c. 1 de feudis March. (2).

Sexto : in allodialibus filius succedit cum patruo, d. § cum filius ; at in feudis regalium dignitatum et in regnis solus nepos primogeniti succedit, secundum comm. ut latissime per Tiraquel. dict. tract. q. 40, Covarru. prat. qq. c. 88 n. x et seq. Camer. in d. c. imperialem § praeterea fol. 100, col. 4 in fin. (3).

Septimo : iure communi in allodialibus masculi et fœminæ eodem tempore pariter succedunt, l. maximum vitium, Cod. de lib. preterit. (4), at in feudis presertim regalium dignitatum, item et in regnis fœminae excluduntur propter masculos, c. 1 § hoc autem notandum, qui feud. dar. poss. (5), Did. variar. resol. lib. 3 c. 5 sub. n. 5 vers. quinto feuda (6).

Octavo : bona allodialia ex causa transferuntur in fiscum, ff. de iure fis. per totum et Cod. de bon. damn. per tot. at feudalia maxime regalium dignitatum ac et regna in fiscum non transeunt, Bart. in l si finita § de vectigalibus col. 7, et ibi

---

(1) Cost. 3, Cod. *De bonis maternis* etc. VI, 60.

(2) Iacopo Alvarotti autore della *Lectura super feudorum usibus* (Francoforte 1570 e 1587) Della stessa epoca vi sono altre edizioni stampate in Lipsia). Scrisse anche dei dotti *Consilia*, che videro la luce in Lione nel 1572.

(3) Il Covarruvio toletano è citato nell' opera - *Practicarum questionum liber unus* etc - che i consulenti conobbero in ms. poichè non parmi essere stata fatta di cotest' opera un' edizione anteriore a quella di Francoforte del 1597. Scrisse anche le *Resolutiones variae*, di cui vedremo in appresso, e l' *Epitome in IV Decret.*

(4) Cost. 4, Cod. *De liberis preteritis,* VI, 28.

(5) Lib. feud. I, 1.

(6) Didaco Covarruvio citato spesso col nome *Did.* o *Didac.* Qui sono allegate le sue *Resolutiones variae ex pontificio, regio et caereo iure.*

etiam Alex. ff. de danno infect. Dec. cons. 343, n. 28, Bart. in l. imperator ff. de fideicomm. Boer. decis. 278, n. 7 ([1]).

Nono : et simili ratione bona allodialia et privatorum transeunt in monasterium. c. in presentia, ubi late hoc traditur, de probat. at feuda presertim regalium dignitatum, item ipsa regna non transeunt c. scripsit nobis, et ibi glos. 37. q. 2. Bald. in l. Deo nobis. § hoc etiam in 4° not. Cod. de episcopis et clericis ([2]).

Decimo : et postremo bona allodialia et privatorum legari possunt, ut est indubitatum. At bona feudalia maxime regalium dignitatum item et regia non possunt, Bald. in c. 1 col. 1. de success. feud. et c. 1, col. 6 de prohib. feud. alien. Possent et aliæ multæ similitudines et dissimilitudines respective ex variis locis conquisitæ in eamdem sententiam cummulari, sed hae decem

---

([1]) Nicola Boerio citato nelle *Decisiones Burdegalenses* (Venezia 1551). Si occupò molto di pubblico diritto colle *Addictiones ad Ioh. Montaigne tractatum de Parlamentis et parlamentorum collatione* (Parigi 1512) ; col trattati - *De custodia clavium portarum civitatum* etc. - *De seditiosis, - De ordine et praecedentia gradum utriusque fori* - Notevole è il libro *Acutissimae additiones ad Dyni Muxellani comm. in regulas iuris pontificii*, e quello *De auctoritate magni Consilii* edito in Venezia nel 1563.

([2]) I testi richiamati nel presente paragrafo sono i seguenti : cap. 8 Decret. *De probationibus,* II, 19 e can. 26 Decr. Causa XXVI, 2. Il testo veramente non parla che della legittima dissoluzione del matrimonio nel caso dell' ingresso dei coniugi in monastero. La glossa, più particolarmente citata dai giuristi perugini, esprime invece il principio che « l' ius regni non transit ad monasterium, sed ad successores sanguinis tantum ». I consultori non ci dicono però che il glossatore per il primo dichiara che questo argomento - *sumitur hic sophistice* - in quanto che la regina Thietberga - « non erat regina nisi quia uxor regis fuit » - È poi allegata la Cost. 54, Cod. *De episcop. et cleric.* I, 6. Il § citato riguarda il caso di chi entrato in monastero, ne esca, e si statuisce - « omnes eorum res ad iura eiusdem ecclesiae vel monasterii, a quo recesserit, pertinere - ».

quae sunt in materia successionum sufficiant, cum numerus denarius sit cœteris perfectior et omnem in se numerum recipiat, ideoque decem in manibus digiti, decem precepta legis, decimæ Deo debitæ, decem annorum præscriptio et alia innumerabilia congesta per Tiraq. De præscript. in glo. 4 super verbo decem annos (1).

7. — Ex quibus omnibus et quæ in hanc sententiam copiose possent enumerari, cum in iure regulæ conficiantur ex pluribus particularibus eamdem rationem vel causam vel terminationem habentibus iusta l. 1 cum ibi late traditis per Dec. et alios ff. de reg. iuris, possunt elici duæ regulæ: *prima* sit, quod quæ obtinent in successione feudorum regalium dignitatum obtinent et in regnis: *secunda*, quod in quibus discrepat natura successionis in rebus allodialibus et privatorum a natura successionis in rebus feudalibus et precipue regalium dignitatum, in eisdem discrepat natura successionis regnorum, quæ duæ conclusiones ex eo facilius admittendæ sunt in casu nostro, quod non desunt graves scriptores, qui innuant regnum hoc Lusitaniæ esse feudum, quidam enim dicunt subesse Imperatori, et in hoc videntur convenire Doct. in d. c. grandi et id specialiter ponit ibi Perus. col. 2 ad fi. (2), et Lusitaniæ reges subiectos fuisse aliquando regibus Castellæ refert Volater. in lib. 2 suæ Geographie in c. de regno Navarræ, Aragomense et Lusitano (3). Immo hoc idem Lusitaniæ regnum fuisse feudum Ecclesiæ refert Augustinus Theucus (4) in lib. de falsa donat. Const. referens

---

(1) Era costume del tempo giudicare del valore degli argomenti, secondo il numero di essi, cioè quando erano in numero creduto perfetto.

(2) Questa citazione può esser riferita a Gaspare de Perusio nell' opera - *De benificiorum reservationibus* - oppure a Pietro degli Ubaldi, che si occupò di commenti sulle Fonti canoniche.

(3) Volaterrano, autore di un trattato di geografia.

(4) Agostino Teuco autore del trattato - *De falsa donatione Constantini* - spesso citato dagli scrittori del tempo nella vessata questione. Quello che i consultori appresero dal Teuco è vero soltanto in par-

quod Gidelfonsus, cum prius esset dux Portugalliæ, noscens illud prius fuisse sedis Apostolicæ, eidem subiecit vel reddidit potius, et ab Alex. 3 rex appellatus, duas auri marchas in centum singulis annis persolvendas imposuit, cui gravissimo scriptori videtur habenda fides, tum ob eius dignitatem (fuit enim epi-

te. Il duca *Gidelfonssu* è Alfonso I duca di Portogallo, il quale avrebbe ottenuto da Alessandro III il titolo di re. Ma bisognava osservare che questo titolo gli fu conferito nel 1145 agli Stati di Lamego dopo la vittoria riportata ad Orriche contro i saraceni, mentre il diploma papale è del 1179 ; e poi i termini della concessione sono assai diversi dal passo allegato nel *Consilium*. Quì si parla di Alfonso, il quale, sapendo essere il ducato portoghese della Sedia Apostolica, — *eidem subiecit vel reddidit potius* —. Ora nella bolla *Manifestis comprobatum* di Alessandro III (Bull. rom. Coquel. T. II, pag. 456), non c'è nulla di tutto questo. Il papa informato delle gesta del re in favore della fede cristiana e unicamente in considerazione di esse, stima equo *(equum est)* accogliere le preghiere di lui *(iustis postutationibus efficaciter exaudire)*. Perciò Alessandro prende sotto la sua protezione il regno di Portogallo, e conferma nell' alto ufficio Alfonso *auctoritate apostolica*, estendendo il privilegio ai suoi successori. Non vi è cenno dunque di vera *soggezione* o di *restituzione* del ducato alla Santa Sede, *a cui prima sarebbe appartenuto*. Quanto all' annuo censo chiaramente resulta che Alfonso vi si assoggettò volontariamente. — « Pro amplioris reverentiæ argumento statuisti (dice Alessandro III ad Alfonso) duas marchas auri annis singulis nobis nostrisque successoribus persolvendas » —. E per quanto nel testo citato dai dottori di Perugia si trovi la parola — *imposuit* — questa è evidentemente riferita allo stesso Alfonso, che spontaneamente impose a sè stesso l' obbligo di pagare il censo di cui si parla, che del resto, per disposizione del papa, doveva essere pagato in perpetuo al vescovo Bracarense. La protezione pontificia si sarebbe poi manifestata nelle pene ecclesiastiche comminate a chi avesse turbato i re portoghesi nel possesso del loro regno o ne li avesse in tutto o in parte spogliati. Le quali pene (come si legge nel documento pontificio) erano la privazione di podestà, dignità, onori, interdizione dai sacramenti ecc.

scopus) tum quod cum romanorum pontificum bibliothecarius fuerit ad eius manus verisimile est venisse plures reconditas scripturas, unde rei veritatem excerpserit. Idem tradit Volfangus in tract de transmigr. gent. in tit. decime, lib. 3 [1]; est autem certi iuris libris historiarum et cronicis esse credendum, l. 1 ff. de off. quest. [2] et ibi Bal. glos. in clem. 1 de magist. et vide 1 de reli. et ven. Sanct. comm. in l. 1 ff. si cert. pet.

8. — *Secundo* circumscripto ac seposito iure regio sive feudali, et suposito quod hoc regnum non recognoscat superiorem, ut in individuo tradit Affl. prelud. feud. n. 33 et in c. fi. n. 18 et Barb. cons. XI, col. 8, lib. ij et Andr. in tit. de const. n. 96 [3] etc. premittendum est quod attenta dispositione iuris communis in materia prelationis et antelationis pluribus inter se de eadem dignitate con-

---

[1] Wolfango Lazio autore del libro *De transmigratione gentium*, citato dai consultori perugini. Quindi questo autore non è da confondere con Giovanni Wolfango Freymon, che scrisse l' *Elenchus omnium auctorum qui in iure utroque claruerunt* (Ingolstad, 1575), nè con Wolfango Volmar autore del libro *De privilegiis*. Il Lazio dettò ancora un *Commentarium rerum graecarum*, e un altro libro dal titolo *De repubblica romana in exteris provinciis bello acquisitis constituta*.

[2] Fr. 1 Dig. *De officio quaestoris*, I, 13.

[3] Matteo d' Afflitto citato nell'opera *Comment. sup. tres feudorum libros*. Fu autore del *Comm. in Constit. regni Neapolitani*, della *Praelectio in Const. Siciliae Neapolisque* e della *Lectura super VII Cod.* - Andrea de' Ramponi d' Isernia, allegato per l' opera *Comment. utriusque Siciliae Constit.* Scrisse altre trattazioni relative alle Costituzioni Siciliane, come la *Peregrina lectura*, le *Glossae ad ius regni Neapolitani*, *il Repertorium Constitut.* etc. Può ritenersi il più valente scrittore di questa materia, che fu pure illustrata da celebri legisti, come Bartolomeo da Capua, Matteo d' Afflitto, Luca della Penna perugino, Pietro di Montfort ecc. Ebbe pure altissimo credito fra gli studiosi e nel fôro il *Comm. in usib. et consuet. feud.* dello stesso Ramponi. - Andrea Barbazzi, che scrisse le *Addictiones ad Bald.* e i *Consilia* citati dai giuristi perugini.

tendentibus, is est aliis preferendus qui pluribus et potioribus qualitatibus et prerogativis ad rem facientibus est munitus, ita probat tex. in c. duobus de rescri. in VI, et in c. si a sede, de preb. eod. lib. ([1]), facit Auth. itaque Cod. comm. de success. et per Felij. et alios in rubr. de maio. et obed. ([2]) et assentit ipse Anch. in cons. 339, n. 9 cum meminit de conflictu rationum.

([1]) È assai strana la citazione di questi due testi, perchè il primo (cap. 14 Decret. in VI, I 3) non accorda la preferenza all' istituito *pluribus et potioribus qualitatibus et prerogativis,* ma al primo presentato, applicando il noto principio - qui prior in tempore potior in iure - ; ed il secondo testo poi (cap. 31 eod.lib. *De praebendis*, 4) decide il caso di due persone, cui nello stesso giorno sia stato concesso il benefizio, applicando l' altra nota regola - melior est conditio possidentis -. I due testi quindi non stanno punto a provare la tesi sostenuta dai giuristi perugini. Nemmeno ci sembra opportunamente citata l' Auth. *Itaque* (Cost. 11, Cod. *Communia de success.* VI, 59). Piuttosto era da citare il cap. 3 Decret. III, 38, in cui nel caso di discordia fra più patroni circa la presentazione del soggetto, al quale dovrebbe conferirsi il benefizio, si decreta nel modo seguente : - « Statuimus ut si forte in plures [personas] fundatorum se vota diviserint, ille praeficiatur Ecclesiae, qui *maioribus iuvatur meritis et plurimorum eligitur et approbatur assensu* » - La glossa ed alcuni interpreti di fronte a questa decretale hanno creduto di poter stabilire la regola - « Electio maioris partis tenet, dummodo electus sit idoneus » - ma evidentemente il testo non parla di sola idoneità, sibbene di una comparazione dei meriti di ciascun presentato. Di guisa che il criterio della scelta deve essere il maggior merito e l' aver riportato l' assenso di più patroni.

([2]) Felino Sandei autore dell'opera qui citata dal titolo *Lecturae super decret.* (Basilea 1567), e di dotti *Consilia*. Fu auditore della Rota Romana, e nella raccolta generale delle *Decisiones* se ne trovano moltissime di questo insigne legista.

§ 5.

In presenti causa attendendæ quatuor qualitates sive prerogativæ ex quibus nascitur prelatio.

9. — *Tertio :* Premittendum est quod qualitates et respectus, quibus in hac materia successionis regnorum unus alteri propo nendus est, sunt quatuor, videlicet, prerogativa sexus; ratio primogeniturae iuris non autem facti; qualitas lineae, et proximitas gradus. Inter hos autem unus alio est potior et ponderosior, et unus alium precedit, et superat. Primum locum tenet prerogativa sexus, idest masculinitas: patet hoc ex eo, quia masculus remotior, puta nepos ex filio, qui est avo in secundo gradu, excludit filiam, quae est in primo gradu, l. iurisconsultus in prin. ff. de grad. afi. (1), et § secundo gradu in Istit. de grad. et sic prerogativa sexus superat proximitatem gradus. Item masculus non primogenitus primogenitura facti excludit feminam primogenitam facti, et sic sexus, idest masculinitas superat primogenituram in femineo sexu.

Est autem in proposito in consideratione duplex masculinitas, individui videlicet et lineae, et quemadmodum in pluribus individuis concurrentibus masculinitas facit unum praeponi non masculo, ita masculinitas lineae facit illam praeponi lineae femininae. Post prerogativam sexus sequitur ratio primogeniturae eius quam appellamus iuris, quae sepe coniuncta est cum primogenitura facti. Quia stantibus pluribus masculis et sic paritate circa prerogativam sexus et masculinitatis, et stante paritate gradus quia omnes sint filii vel omnes nepotes etiam quod sint eiusdem lineae sexus et gradus, is venit preponendus qui primogenitus est primogenitura iuris, qualitas idest antelatio lineae consideratur ex duobus, ex origine circa differentiam sexus et ex ordine ad primogenituram, ex origine et differentia sexus, quia aliter iudicamus de linea originata a femina, aliter

---

(1) Fr. 10. Dig. *De gradib. et affin.* XXXVIII, 10.

de originata a masculo. Ex ordine ad primogenituram consideratur qualitas lineae, quia extincta linea primogeniti subintrat linea secundogeniti, et extincta linea secundogeniti, subintrat linea tertiogeniti, et sic deinceps, adeo ut donec durat linea masculorum, numquam admittatur linea feminarum, et hanc pluralitatem diversitatemque linearum considerans Paul. de Castr. in d. cons. 164, lib. 2 (1) et Prepos. in c. 1 de feud. March. dicebant, quod ubi plures nascuntur filii res reducitur ad instar capitum, quae habebat edictum praetoris in succedendo per bon. poss. quod habet primum caput liberorum, secundum agnatorum, tertium cognatorum, et quousque aliquis superest, de primo capite non admittitur ad successionem caput sequens, l. 1 ff. si tab. test. null. ext. l. 1 ff. quis ord. in bon. poss. (2). Ultimum locum in hac materia qualitatum facientium ad antelationem obtinet proximitas vel propinquitas gradus, quae licet sepe coniuncta sit cum primogenitura, quemadmodum et cum masculinitate, sepe etiam est disiuncta, ut accidit in nepotibus et pronepotibus ex primo filio defuncti regis, qui ut indicavimus et dicemus infra latius praeponuntur eorum patruis.

§ 6.

Exclusio regis Philippi.

10. — Ex his sic premissis facile, immo necessario, concludendum est, ad hoc regnum esse Farnesium admittendum, Rege Philippo et Bragantia exclusis, et quia ab exclusione regis Philippi et Bragantiae apparebit et intelligetur quomodo Farnesius includatur, arg. Inst. de his qui sunt sui vel alien. iur. et l. 1 ff. eod. tit. et Inst. de tut. in prin. l. Pomponius § sed et his ff. de procu-

---

(1) Paolo di Castro — Celebre giurista per i *Commenti* alle Fonti delle Pandette e del Codice, e pei dotti *Consilia* qui citati.

(2) Fr. 1. Dig. *Si tabulae test. nullae extab. unde liberi*, XXXVIII 6; fr. 1 Dig. *Quis ordo in possess. servetur*, XXXVIII, 15.

rat. cum congestis in Rub.ª ff. de acquir. possess. Videamus primo qua ratione rex Philippus excludatur, et deinde qua ratione Bragantia, quia ex his necessario consequetur inclusio Farnesii. Exclusus igitur apparet rex Philippus quia mortuo Emanuele patre Isabellae Joannis Ludovici Henrici moderni regis et Odoardi, avi materni Raynutii Farnesii, cum d. Isabella mater regis Philippi reperiretur primogenita, primogenitura facti et naturae et temporis, et propterea hoc respectu videretur admittenda, fuit tamen exclusa a Joannne fratre secundogenito, et eius filiis propter masculinitatem, ut in facto supponitur, atque ita perpetuo exclusa remanet, quae exclusio, stantibus statutis exclusivis feminarum, procedit etiam iure communi in allodialibus, Bart. in l. fi. ff. ad tertull. Bald. in l. si quis posthumo § si filio ff. de lib. et posth.; l. posthumus in prin. ff. de inoff. test.; l. Gallus § et quid si tantum ff. de lib. et posth. Aret. cons. 144, col. 2 et cons. 154, col. ult. (1) Alex. cons. 43. col. 3. vol. 3, et ratio est, quia ex quo femina semel fuit exclusa habetur pro mortua, l. 1. § fi. ff. de bon. poss. contra tab. (2), l. 1 § si quis ff. de coniung. cum emanc. lib. (3), per quae iura ita considerat et firmat Paul de castr. in l. fi. Cod. de acquir. hered. et est communis omnium sententia de qua late per

---

(1) Francesco Accolti aretino, citato nei *Consilia* (Venezia 1565). Fu autore anche di *Comm.* alle Fonti del diritto civile e canonico.

(2) Fr. 1. Dig. *De bon. possess. contra tabulas,* XXXVII, 4. La parte del testo di Ulpiano che i competenti hanno creduto citare in appoggio del loro ragionamento è la seguente · « Filium habuit et ex eo nepotem ; filius emancipatus vel in potestate manens deportatus est : quaeritur, an nepoti noceat, et verius est in utroque casu nepotem admittendum : deportatos enim mortuorum loco habendos » — Ma l' argomento non sembra giovare alla tesi dei giuristi perugini, se non nella frase *mortuorum loco habendos,* che essi applicano al caso della primogenita esclusa dalla successione regale, e che *habetur pro mortua.*

(3) Fr. 1. Dig. *De coniungendis cum emanc. lib. eius,* XXXVII, 8.

Bru. (¹) de statu. exclud. fem. art. X, n. 63, et alii quam plures idem procedit inspecto iure feudorum et in bonis feudalibus, c. 1 § quin etiam, et ibi Iser. Bal. et Alvar. Card. (²) cons. 4 de feudis, Anch. cons. 221, hec questio Bal. in c. 1 de fil. nat. ex matre ad morg. Alex. cons. 29 ad fin. lib. 1.°, Curt. de feud. in 3ª parte q. 27, Brun. cons. 78, col. 2. vers.° caeterum, et cons. 108, col. 7, Affl. post. glos. in c. 1 de nat. success. feud. n. 112, ubi notanter dicit, quod si in investitura concedimus facultatem tibi et heredibus tuis masculis sive feminis, quod in primis servatur sexus prerogativa, et si fuerit masculus aliquis per quem femina semel sit exclusa a fratre, numquam amplius succedit, idem Dec. cons. 193 col. 3, vers. agitur enim, Rui. cons. 209, n. 7, lib. 1, Paris cons. 18, n. 5 et cons. 72, n.° 79, lib. 4 late Fulg. cons. 228, col. 2, late Tiraquel. in l. si unquam, in verbo, susceperit liberos sub n. 193 vers.° sed et huc spectat, cum duobus numerisse qq. et idem in tract. cess. causa in prima parte, n. 96, ubi ponit rationem et de com. opin. testantur recentiores plures, videlicet Clar. recept. sentent. lib. 4 § feudum (³) q. 80, Rol. a Vall. cons. 57, n. 65 et

---

(¹) Alberto Bruno citato nel trattato *De Feudis*. Scrisse importanti *Consilia feudalia* editi in Venezia nel 1548, e il grande trattato — *De augmento et diminutione monetarum* —

(²) Francesco Zabarella, Cardinale Fiorentino, più spesso citato *Card. flor.* autore di commenti e di *Consilia*, che ebbero l' onore di molte edizioni la prima della quali fu pubblicata in Lione nel 1552.

Colla parola *Card.* è spesso indicato anche Girolamo Cardano, ma non mi resulta sia stato autore di *Consilia* ; scrisse un libro *De arcana politica*, un trattato *De proportionibus nummorum* e *De prudentia civili*. Talvolta con quella parola si suol denotare il *Card. Hostiense* ma per lo più il nome è espresso nel modo seguente — *Card. Host.* oppure *Host.* —

Vi è un altro scrittore designato colla parola *Card.* ed è il cardinale Reginaldo Polo, citato infatti in questa guisa dai consultori perugini nella prima parte del *Consilium*, per l' opera *De conciliis* (Lovanio, 1569).

(³) Carlo Ruini, di cui si allegano i *Consilia* editi in Lione nel 1546. Fu autore anche di un *Comm. iuris civilis* — Pietro Paolo

seqq. lib. 3°, Ant. Gabriel. de statutis conclus. 4. n. 5, Cephal. cons. 30, n.° 8, Ber. cons. 120, n.° 44, lib. 2, et Paris, cons. 48, n.° 16, lib. 4 et cons. 22 n.° 15, lib. 1, et Menoch. cons. 1 n.° 458, et Brun. cons. 79 in fi. et Cels. Hug. cons. 26, n.° 48, Burs. cons. 80 iuncto n.° 13, et cons. 63, n.° 17 et alii aliis in locis [1]. Ergo sive attendamus ius commune sive ius feudorum, cum Isabella semel fuerit exclusa, perpetuo durat exclusio. Ampliatur hoc ad propositum questionis nostrae duobus modis, primo ut extendatur etiam ad filios masculos feminarum, Jo. And. in. c. ad Apostol. de re iud. VI in [2], Bald. in l. 1 ff. de senat. inferens ex hoc, quod filius filiae regis Francorum non erat admittendus ad regnum illud ex quo mater eius semel fuerat exclusa, Laud. de primogenitura col. 7. vers. vidimus in superioribus, Corset. de potestate regia, q. 66, Butr. cons. 46, n. 2, Pinel. in l. 3. n. 19 Cod. de bon. mat. Cassa. super consuet, burg. Rub. 3 § 5, n. 69 [3] ubi testatur de communi, Napodan. super consuet.

P a r i s i o pure citato nei *Consilia* (Venezia 1570). Scrisse altresì alcuni *Comm.* alle Fonti del diritto e le *Repetiones*. — R a f f a e l e F u l g o s i o citato nei *Consilia* editi in Lione nel 1554. Fu autore di *Comm.* al Digesto e di pregiate *Repetitiones*. Degna di nota l' opera postuma dal titolo *Consilia criminalia, feudalia et testamentaria* — G i u l i o C l a r o allegato nell' opera *De feudis* (Venezia 1566).

---

(1) R o l a n d i n o d a V a l l e, autore di *Consilia* (Francoforte 1574) — A n t o n i o G a b r i e l l i citato di sovente nelle *Communes conclusiones* (Venezia 1574) — J a c o p o M e n o c h i o celebre giurista in diritto civile e canonico. Notevolissimo nel primo il *De presumptionibus*, nel secondo il *De iurisdictione imperio et potestate eccles.* I consultori perugini citano qui i suoi *Consilia* — U g o n e C e l s o di cui sono allegati i *Consilia* editi in Lione nel 1570 — F r a n c e s c o B u r s a t i autore delle *Communes opiniones* e dei *Consilia* editi a Francoforte nel 1574.

(2) Cap. 2, Decret. VI. *De sententia et reiud.* II. 14.

(3) B a r t o l o m e o C a s s a n o citato qui nell' opera *Commentaria ad consuetudines ducatus Burgundiae.*

regnorum in tit. de success. ab int. n. 3, Camer. in repetit. c. si aliquem § sed occurrit, n. 11 [1], et alii quorum auctoritatem et allegationem videtur superfluam facere tex. in c. 1 § hoc quoque ius, qui feud. dare poss. [2] huius autem ampliationis varia a doctoribus redditur ratio Joan. in d. c. ad Apostolica, quia ramus est naturae eius a quo procedit, et ortum habent alii, quia in causato non potest esse plus virtutis quam procedat ab influenti potentia Bal. in d. l. ff. de Senat. inferens ut supra, vel quia permutatione sexus non mutatur ratio exclusiva, cum filius non possit venire nisi tamquam imago matris, idem Bald. in d. l. maximum vitium col.

---

(1) Gli autori ricordati dai legisti perugini in questa parte del testo, e dei quali non fu fatta menzione prima, sono i seguenti — Giovanni d' Andrea, celebre canonista autore di glosse sulle fonti del diritto canonico e di *Summae* sulla stessa materia. È allegato spesso nell' *Apparatus in Clementinas Constitutiones*, nel *Comm. in Decret.* e nelle *Questiones et disputationes feudales*. Per lo più è citato — *Jo. Andr.* — ma talvolta colla sola parola *Andr.* — Martino Laudense, è quì ricordato come autore di un libro *De primogenitura*. Ma è da credere si tratti di quella parte dell' opera *Lectura feud.* in cui ha trattato cotesto argomento. Scrisse dotti *Consilia*, il libro *De dominorum officio*, le *Notae in Gratian. de pactis*, la *Repetitio ad l. 14 de servitutibus* ed un trattato *De repraesaliis*. Le sue opere cominciarono a essere pubblicate verso il 1570 — Antonio Corsetti citato nel *De Potestate regia*. Fu anche autore di *Consilia* editi a Lione nel 1560 — Jacopo Budrigario celebre giurista, di cui si allegano nel testo i *Cons.* Scrisse ammirati *Comm. in Dig. et Cod.* editi a Parigi nel 1500 e 1521 e a Lione nel 1538 — Sebastiano Napodano ricordato dai consultori perugini nelle *Glossae ad ius regni neapol.* (Lione 1522) — Ario Pinelli portoghese autore del *Tractatus de bonis mater. quibus maternae successionis iura explicantur* (Lione 1576). Questo giureconsulto non è da confondersi con Benedetto Pinelli, pure portoghese, che scrisse le *Selectae interpretationes*.

(2) Lib. feud. I, 1 § hoc quoque sciendum etc. e non *ius* come si legge nel testo.

p.ª arg. l. illam § pen. Cod. de collat. (1) et quia principium si non sumatur a capite ulterius progredi non potest, arg. l. quaecumque gessimus *(sic)* ff. de act. et oblig. (2), unde sicut mater est inhabilis, ita et filius qui ab ea nascitur; et quia masculi descendentes ex femina carent principio producente; femina enim exclusa non est agens aptum ad operandam trasmissionem, licet masculus sit aptus patiens ad recipiendum si fiat trasmissio, Bal. in l. quoties in prin. Cod. de suis et legitimis, quia videlicet eiusdem successio non fit per saltum, ideo necesse est, ut precedens gradus sit successibilis, destructo enim ordine destruitur ordinabile, l. tria predia ff. de serv. rust. pred. (3) et destructo antecedenti destruitur consequens, l. 1 § huius ff. de off. eius cui, et in l. 1 § 2 ff. si certa pet. Iser. Alvar. Card. et alii in c. 1 § hoc autem notandum, qui feud dar. poss. sed nec successor debet esse melioris conditionis quam auctor suus, l. in his § 1, et l. que ipsis ff. de reiud. et sublata media persona non debet sequens admitti, cum sublatis mediis videantur sublata extrema, arg. l. meminimus Cod. de leg. haered. et l. nullus Cod. de decur. lib. X (4) Dijn. in c. indultum, de reg. iur. (5), nam quando de uno extremo fit transitus ad aliud per aliquod medium, tunc si medium sit inhabile, impeditur transitus, l. qui sella § in rust. et l. tria predia, et l. servit. predior. in f.

---

(1) Cost. 19 Cod. *De collationibus*, VI. 20.

(2) Fr. 11 Dig. *De obblig. et action.* XLIV, 7. La legge incomincia con le parole — *quaecumque gerimus* — e non *gessimus*, come si legge nel ms.

(3) Fr. 31, Dig. *De servit. praed. rustic.* VIII, 3.

(4) Cost. 15 Cod. *De legitimis hered.* VI, 57 e Cost. 28, Cod. *De decurionibus*, X, 31.

(5) D i n o d i J a c o p o R o s s o n i mugellano, celebre giurista fiorito nel secolo XIII. Scrisse *Comm.* al Digesto, le *Aggiunte* ad Accursio, le *Glossae contrariae*, il *De reg. iuris in VI* (citato dai consultori perugini) ed altre numerose opere di diritto. Il testo, di cui è cenno nel ms. appartiene al tit. *De reg. iuris* del VI delle Decretali, cap. 17.

ff. de serv. rust. pred. (1) Curt. Cons. 421, col. 2 vers. 2 lib. 1. Late rationes has colligit Tiraq. in d. tract. q. xij, n. 8 cum pluribus sequentibus. Secundo: ad propositum nostrum ampliatur hec conclusio etiam si masculi excludentes feminam postea deficerent Isern. in c. 1 § quia vero ad fin. Episcop. vel Abb. in usib. feud. (2), arg. l. inter stipulantem § sacram, ibi non revocetur ff. de verb. obl. (3) et post Alex. Soci. et alios, Paris cons. 72, n. 74, usque ad numerum 82, et n. 95 lib. 4. Jo. Cirier de primogenitura, lib. 1, q. 21, n. 8 cum sequentibus, et per Clar. Gabriel. Roland. et Ceph. in locis supra allegatis; his adduntur Jo. de Ligna. cons. 78, n. 2 et n. 3 inter cons. Paul de Castr. cons. 191, lib. 2, et Soci. iun. cons. 110, n. 27 et seq. lib. 2, Rub. Alex. cons. 57. n. 2 Alciat. cons. 170, n. 1, Jo. Crot. cons. 131, n. 17 Paris. cons. 15. n. 5, lib. 3, Menoch. cons. 1. n. 459, qui loquitur in terminis feudi feminei (4).

---

(1) Fr. 7. 31, 1 *De servit. praed. rustic.* VIII. 3. La l. 1 è indicata nel ms. colle parole *servitutes praediorum*, ma deve leggersi *servit. rustic. praed.*

(2) È il commento di Andrea d'Isernia al cap. 1 Lib. feud. *Episcopum vel abbatem*, I. 6.

(3) Fr. 83. § 5 Dig. *Ce verb. obl.* XLV. 1.

(5) Giovanni da Lignano autore di *Consilia* citati dai giuristi perugini (Lione 1577) — Mariano Socino *iuniore*, i cui *Consilia* furono pubblicati in quattro volumi a Lione nel 1545 e quindi a Venezia nel 1571, scrisse anche dei *Commentaria in Decretales*, delle *Repetitiones* e il libro *Communes opiniones* — Giovanni Antonio de Rubeis, altrimenti chiamato, come nel nostro ms., De Rossi Alessandrino, perchè nativo di Alessandria, fu autore di *Consilia* e come auditore di Rota, pubblicò le *Decisiones* tenute in sommo pregio dai legisti del suo tempo. Si occupò ancora degli Statuti di Milano, a cui fece delle dotte *Adnotationes* ecc. — Andrea Alciato allegato spesso da giureconsulti perugini nei *Consilia* (Venezia 1566) nel Commento *ad. Cod.* (Lione 1536) e nei *Parerga* (1554). Tutte le opere di questo insigne giurista furono pubblicate a Basilea in 6 tomi nel 1571 — Giovanni Crotti da Monferrato citato nei *Consilia* editi a Venezia nel 1576.

Nec dicatur quod hec exclusio sit temporalis, et quod mulieris spes ad successionem vivente masculo potius videatur suspendi quam extingui, § quoniam infirmas, Aut. de nupt. et § Gregoria. Aut. de non eligendo secundo nub. (1), cum aliis concord. supra allegatis.

§ 7.

Quod exclusio perpetua.

11. — Ad hoc enim respondi tur duobus modis, et *primo* quod obiectum procederet quando verba consuetudinis vel constitutionis essent suspensive concepta, exempli causa, donec vel quousque supersunt masculi, secus si verba sint simplicia, puta femine excludantur a masculis et similia, quia tunc exclusio est perpetua, ut tractant doctores in locis supra copiose alligatis, et declarat Rui. cons. 9 n. 6 et seq. lib. 1, et cons. 15 n. 20 eod. lib. et Soci iun. cons. 2 n. 34 lib. 1 ubi testatur de communi. Et nos id ultra eos triplici ratione corroboramus; ex parte legis, ex persona inclusa et ex persona exclusa. Legis quia eius natura est facere actus suos perpetuos, non temporales arg. l. ariani Cod. de hereticis (2). Hinc statuit per sententiam iudicis imponi silentium perpetum, l. fi. ubi Baldus Cod. ut lit. pend. (3), et no. in d. c. ad apostolicae, et iudex qui semel sententiam tulit, perpetuo est iudicandi officio functus in eadem causa, l. iudex postquam ff. de reiud. (4). Hinc natura obligationum perpetua, l. in commodato § sicut ff. comm. (5), et l. sicut Cod. de

---

(1) Auth. *De nuptiis,* Tit. I Coll. IV, e Auth. *De non eligendo secundo nubentes mulieres,* Tit II, Coll. 1.

(2) Cost. 5 Cod. I, 8.

(3) Cost. 3 Cod. I. 21.

(4) Fr. 55 Dig. *De reiudicata et de effectu* XLII. 1.

(5) Fr. 17 § 3 Dig. *Comm. vel contr.* XIII, 6.

act. et obl. ([1]). Hinc ne dominia sint in suspenso inductae usucapiones et prescriptiones l. 1 ff. de usuc. ([2]). Sic restitutio dotis semel facta viro ex causa inopi durat etiam si maritus dives factus sit, glos. Cij. Odofr. et Jac. Butr. et Bal. in l. ubi adhuc Cod. de iur. dot. et Jo. And. Card. Flor. et Butr. in c. per vestras de donat. inter vir. et ux. ([3]). Sic securitas data ob paupertatem non tollitur per supervenientes divitias, l. sciendum § fi. ff. qui sat. cog. ([4]).

12. — Ex parte personae inclusae de eadem perpetuitate apparet quoniam semel heres semper manet heres. l. pupillus § si minor ff. de minor. et hereditas adita confunditur, ut sit patrimonium adeuntis, l. cohered. § cum filio ff. de vulg. et pupill. l. 1 § veteres, ubi doctores ff. de acquir. poss. Sic dominia transeunt ut sint perpetua et libera cum diffiniatur dominium, ut sit ius perfecte disponendi Bart. in l. si quis in § differentia ff. de acquir. possess. et filius ob dignitatem liberatus patria protestate non redit dignitate finita, glos. in Aut. Constantino, quae de dignitate in § generaliter in verbo prestet, Alb. in Aut. sed episcopalis, Cod. de episcopis et cler. Dij. in c. decet de re iu. in 6,° Jo. de Plat. in l. fin. Cod. de consulibus, lib. 12. ([5]).

13. — Ex parte personae exclusae eadem perpetuitas apparet, hinc privatus officio, non potest amplius ad illud admitti,

---

([1]) Cost. 5 Cod. IV, 10.

([2]) Fr. 1 Dig. *De usurpat. e usucap.* XLI. 3. Il fr. contiene il principio pel quale *usucapio introducta est.*

([3]) Cino Sigibuldi da Pistoia. citato quì nelle *Addictiones ad gloss.* Scrisse la *Lectura sup. Cod.* e sul *Dig. vet.*, il libro *De successione ab. int.* e molti *Consilia* — Cardinal Zabarella, di cui vedi alla nota 2 pag. 67. — Odofredo nel *Comm. in ff. et Cod.*

([4]) Fr. 15 § 7 Dig. *Qui satisdare cogantur*, II, 8.

([5]) Alberigo da Rosate citato nel *Comm. in ff. et cod.*, — Giovanni Piazza nel *Comm. ad tres ultimos libros Codicis* (Lione 1550). Questo autore lasciò anche un *Comm. ad Institutiones.*

Roma. in l. si vero § de viro, n.° 38 ff. solut. matr. Bald. in l. mancipia, col. ult. Cod. de ser. fug. et in l. militibus, Cod. de test. milit. [1]. Hinc doctor privatus dignitate doctorea perpetuo est privatus, Bal. in l. 1 ad fin. Cod. de lib. et eorum lib. Tiraquel. cess. causa, qua dispositio etiam penalis alioquin odiosa in dubio intelligitur perpetua, l. servus, cod. de pen. [2], per quam legem inferunt ibi Cij. Bart. et Bal. et Salic. [3], quod civitas ad murorum destructionem damnata debet perpetuo stare sine muris et plura in hanc sententiam cumulat Felij. in c. ex his, col. 9 cum seq. de constit. Minus dicatur quod etiam mater Farnesii, immo et Odoardus eius pater repe-riuntur exclusi. Odoardus quidem a Ioanne secundogenito et eius liberis Maria mater Farnesii morte cum hodie hoc est tempore vacantis regni reperiatur mortua, quia responditur quod non dicitur exclusa a successione personae ad quam numquam fuit delata, arg. l. nam et si sub conditione ff. de iniusto rupt. etc. [4], l. decem ff. de verb. obl. Mors autem Mariae licet illam excludat exclusione facti, tamen non excludit exclusione

---

[1] Lodovico Pontani comunemente detto *da Roma*, buon giurista, di cui si rammenta quì il *Comm. in primam et secundam ff. Veteris Novi et Inf. et Cod.* (Venezia 1547). Al Llibro *De iure regalium* del Pontani fece delle *Addictiones* Filippo Probo, che i giuristi perugini ebbero occasione di citare nella prima parte del loro *Consilium*, e specialmente nel *Tractatus de iure regaliae.* Fu autore anche delle *Addictiones ad glossas Cosmae Guymier in Sanctionem pragmaticam sub Eugenio IV et Carolo VII.* Le leggi citate sono il fr. 64 Dig. *Soluto matr.* XXIV. 3, la cost. 5 Cod. *De Serv. fugitivis,* VI, 1 e la Cost. 15 Cod. *De test. mil.* VI, 21.

[2] Cost. 10, Cod. *De poenis,* IX. 47.

[3] Bartolomeo Saliceto citato nella *Lectura super Dig. et Cod.* Scrisse anche trattati *De obbligatione verborum e De mora,* e molte *repetitiones.*

[4] Fr. 5 Dig. *De iniusto, rupto, irrito test.* XXVIII, 3 e fr. 116 Dig. *De Verb. obbl.* XLV, 1, il qual testo riguardando una forma condizionale di stipulazione, non sembra rispondere a ciò che si legge nel *Consilium.*

iuris, cum ius suum transmittat ad filios suos (ut infra dicetur) probatur id eleganter arg. tex. in l. 5 ff. de grad. (1), ubi si pater duorum filiorum emancipati unius mortui alterius tertium adoptet, adoptatus frater quidem dicitur mortui, emancipati non dicitur, ex quo apparet quod exlusio facti contingens per mortem in patria potestate, non ita nocet sicut exclusio per modum a iure inductum. Secundo responditur quod licet Odoardus et Maria eius filia essent exclusae morte non tamen est exclusa linea ipsorum Odoardi et Mariae, quae non est mortua, sed vivit in Catherina et Farnesio, quae lineam Isabellae praecedere debet, quia originatur a masculo, quae origo tamquam potissima pars, l. 1 ff. de orig. iur. (2) influit, quandam masculinitatem universis constitutis in linea etiam feminis sicut Isabella regi Philippo influit femineitatem; est enim magna vis principii, l. 1 ff. de orig. iur. hinc dicebat Bal. in l. un. § 1 Cod. de ead. toll. quod maior est defectus fundamenti, quam medii, vel finis. sequitur Soci, cons. 99, col. X lib. 3. Hinc dicimus finem trahi ad principium c. ab exordio D. 35 (3), l. si quis in prin. ff. de leg. iij, et initium spectandum c. dudum p.° (4) cum ibi no. de elect. l. clam possidere ubi no. Jas. ff. de acquir. poss., l. et si non sint § infecti ff. de auro facit et arg. log. et in l. vestimentum ff. eod. tit. et no. per Bart. in l. sed si se paravit ff. de legatis j et in l. quominus in q. 5. ff. de flumi. ubi quod principium attenditur.

---

(1) Fr. 5 Dig. *Ce gradibus et affibus* XXXVIII. 10.

(2) E' appena da notare l' artificiosità di questa citazione, perchè mentre le parole di Gaio — « et certe cuiusque rei potissima pars principium est » — si riferiscono alla necessità di interpetrare la legge risalendo alla sua origine, nel *Consilium* si tratta invece dell' origine mascolina di una delle linee contendenti al trono! (Vedi fr. Dig. *Ce orig. iur.* I, 2).

(3) C. 2 Decr. Dist. 35. Questo testo non è allegato altro che per la frase — « Postquam Christus venit in fine temporum, et extremitatem retraxit ad principium » —.

(4) Cap. 22 Decret. I, 6.

Tertio respondituur, dato quod hec exclusio esset temporalis debet tamen commensurari perdurationi lineae masculorum ita ut quandiu superstes est aliquis de linea masculorum, tamdiu excludatur descendens per lineam feminarum, cum stantibus pluribus filiis res redigatur ad instar capitum edicti praetoris, ut per Paul. de Castr. d. cons. 164. Cum igitur Farnesius sit ramusculus descendens a masculo, rex Philippus vero a femina, quamdiu superest Farnesius non potest rex Philippus aspirare ad successionem regni secundum ea quae supra deducta fuerunt. Ex hoc etiam tollitur, quod ad favorem regis dicitur de proximitate gradus, quia illud intelligi debet de proximiore, qui sit idoneus ad succedendum, secus si sit impeditus vel aliquo modo exclusus, tunc enim perinde habetur, ac si non esset in rerum natura, l. 2 § sed si ff. ad Tertull. [1] Bal. et Angel. [2] in l. Gallus § et quid si tantum ff. de lib. et posthum.

14. — Rex autem exclusus est ob matris exclusionem, sive perpetuam sive temporalem ; non potest ergo in eo considerari proximitas gradus, cum qualitas non possit stare sine subiecto d. l. eius qui in provincia, et l. si servus § 1. Praeterea respondetur quod in successione regnorum principaliter non consideratur gradus proximitas sed ius primogeniturae, Doct. in d. c. licet, quae spes disiuncta est a proximitate gradus et alio modo consideratur proximitas ratione primogeniturae, alio modo iure communi Bald. d. cons. 137. et Iordanus § ita demum [3]

---

[1] Parmi che la vaga indicazione del § sed si del fr. 2 Dig. *Ad senatus. Tertull. et Orphit.* XXXVIII, 17 (in quanto in cotesta legge vi sieno 7 §§ che incominciano con quelle parole) debba essere precisata colla menzione del § 2 che mi sembra più confaciente al caso.

[2] Angelo I degli Ubaldi, fratello di Baldo e Pietro, qui citato pel suo *Comm. in Dig.* Il testo allegato è il fr. 29 § 5 Dig. *De liberis et postumis,* XXVIII, 2.

[3] Non si sa se i consultori accennino a Pietro Giordani, autore del *Tract. de successione feud.* etc. o ad altro giurista di questo nome . Il testo *ita demum* è il 3 Inst. III, 4.

Inst. de hered. qui ab intest. quod autem Rex sit masculus concludit contra Catherinam, non contra Farnesium, quamquam nec contra illam omnino concludit, cum pro ea sit masculinitas lineae, quae preponderat masculinitati individui, cum sit de linea feminina iuxta ea quae supra. Sed nec urget argumentum a causa vel ratione cessante factum ad favorem regis, quia causa cessante non cessat effectus consumatus, d. § sacram, Bart. in l. 2 § fin. ff. de donat. Bal. in l. generaliter, Cod. de episcop. et cleric. Tiraquel. etc. Immo nec tunc cessat effectus cum aliquae reliquae remanent ipsius causae, l. 2 et 3 ff. re amot. Dij. et Io. Andr. in d. c. licet, de reiud. in 6.° late Tiraq. dicto tract. cessante causa limit. 16.

Ex supradictis omnibus concluditur exclusio regis etiam ex eo capite, videlicet quod pluribus ad regnum vel aliam dignitatem concurrentibus is demum aliis preferendus est, qui pluribus prerogativis et qualitatibus ad rem facientibus est munitus iuxta c. duobus in rescript. in 6°, et c. si a sede, de preben. in 6° [1] cum concordant supra alleg. quia dato et non concesso, quod Rex posset ad concursum cum Catherina et Farnesio admitti, certe a Farnesio valde superatur, cum Rex in uno tantum superet Farnesium, quod etiam postremum locum obtinet, inter quatuor, videlicet in proximitate gradus, in uno sit par, quia uterque masculus, in duobus et potioribus a Farnesio superatur, quia Farnesius descendit a linea masculina, quae preponitur femininae, et quia Farnesius in ordine ad primogenituram venit Regi preponendus, cum linea feminina feminae, quae semel est exclusa, vel numquam vel postremo loco veniat admittenda [2].

---

[1] Cap. 14 Decret. VI, I. 3. — Cap. 31, eod. III. 4.

[2] I principali argomenti addotti contro Filippo di Spagna son dunque la esclusione della madre Isabella dal trono di Portogallo dopo la morte di Emanuele, e il carattere di perpetuità di tale esclusione. Per cui non si può tener conto dell' unica qualità che assiste Filippo di fronte a Ranuccio Farnese, cioè la prossimità del grado. Infatti in una di tali qualità i due pretendenti son pari, essendo maschi entrambi;

§ 8.

Exclusio Bragantiae.

15. — Excluso Rege restat videre quomodo etiam Bragantia a Farnesio excludatur; sane si iure feudorum sit agendum, quia hoc regnum sit feudum, sive quod consuetudines feudorum sint ad successiones regnorum trahendae; sive quod id quod ius feudale appellamus hodie multo antea fuerit ius regium, seu successionis regiae, certe res est indubitata, c. 1 § filia, de success. feud. c. 1 § quomodo autem, Episcop. vel Abb. per text. in c. 1 de eo qui sibi vel hered. suis [1], et ibi et glos. et doctor. com. ubi habetur quod feudum semel ad feminas devolutum illis defficientibus succedit masculus descendens ex femina exclusis feminis non modo constitutis in pari gradu, sed etiam propinquiori, c. 1 § hoc autem notandum, quis feud. dar. poss. et per glos. p.ª ibi in fi. cuius sententiam ut verissimam secutus est consulendo Phil. Cass. inter cons. Bald. cons. 137 D. Iord. et Cald. et sexdecim alii doctor. qui eidem consilio subscripserunt, ut ibi in fine refertur, lib. 2. Sequunur etiam Iser. in d. c. 1 n.° 1, Alvar. n.° 4, Prepos. n.° 3, Affli. n.° 12, Anch. d. cons. 339, Brun. cons. 63, n.° 1 et 2

nelle altre, ossia nella primogenitura il Farnese supera Filippo, perchè questi è figlio di una primogenita esclusa dal trono perpetuamente, cioè anche nella sua discendenza, e lo supera altresì per essere egli discendente da linea mascolina, ossia da Edoardo di Emanuele, mentre Filippo discende da linea di femmina.

---

[1] L. 1, Lib. feud. I. 8 e L. 1 eod. II. 17. È notevole il primo di questi testi per l' allegazione fattane dai giureconsulti perugini — « Filia vero non succedit in feuda nisi investitura fuerit facta in patre, ut filii et filiae succedant in feudum (tunc enim succedit filia filiis non extantibus) vel nisi investitae fuerint de hoc feudo paterno » —.

Curt. iun. de feud. q. 28, n.° 35, Affl. super const. regni, lib. 3 rub. 24, n.° 27. Corn. cons. 199, n.° 36, lib. 2, Cald. cons. 13 de feud. Gozad. cons. 53, n.° 14, Rimi. cons. 259, n.° 25 iunct. n.° 39, lib. 2, Soci in d. cons. 1, cons. 56 n.° 45 lib. 4 et cons. 2, n. 21 et 2 lib. 3, Natt. cons 676, n.° 39, et idem quando feudum nondum erat quesitum feminae tenuit Belvis. ibi Flor. et Anch. communicato consilio in eadem facti specie concilium reddentes cons. 359 (1). Nos Petrus de Ancharano ubi per d. c. iuncta glos. consul. in emphiteosi accepta pro se ac heredibus masculis ac feminis, nepotem ex filia excludere amitam; quod si ita est, quando iam feudum fuit ad femineum sexum devolutum, multo magis idem dicendum est, si numquam ad feminas pervenerit, arg. l. si unus § pactus ne peteret ff. de pact. addimus et nos quando masculus est filius primogenitae, per ea quae infra, et sequitur Corn. cons. 233

---

(1) Filippo Cassoli chiamato *famosissimus* da Baldo nel *Cons.* 105. Fu autore di un trattato sui testamenti, e dettò dei *Consilia* che si trovano frammisti a quelli di Baldo. — Giovanni Calderini citato nei *Consilia* editi a Venezia nel 1579. — Pier Filippo della Cornia celebre giurista perugino, di cui si ricordano i *Consilia* (Venezia 1573) — Lodovico Gozadini, autore di *Consilia* (Lione 1541) e di molte *Repetitiones* sulle Cost. del Cod. — Ippolito o Iacopo Riminaldi. Entrambi questi giuristi pubblicarono delle *Consultationes*, ma io ritengo si tratti di Ippolito giurista assai più noto anche per il *Comm. in Cod et. Dig.* e per il libro *De substitutionibus* ecc. – Marco Antonio Natta quì allegato nei *Consilia* editi in tomi 4 a Lione dal 1558 al 1573. Fu autore del *Tractatus de doctrina principum*, delle *Addictiones ad Cons. Alex. Tartagni* e di alcune dotte *Repetitiones* alle *Autentiche* ed alle *Cost.* del Codice — Iacopo di Belviso, il celebre maestro di Bartolo, autore di un *Comm. in Auth.* e *in Lib. feud.* Scrisse anche la *Practica criminalis*, le *Questiones et disputationes* e l' opera critica *Solutiones contrariorum et brocardorum insolutor. a glossatore* e il libro *De excommunicatione* — Cipriano da Firenze, che si firmò anche *Florentinus*, fu uno dei più insigni glossatori.

col. 3, Maz. cons. 7, n.° 12, Ann. alleg. 55, n.° 5 [1], Cephal. cons. 58, n.° 17, lib. 4, Crott. cons. 161, n.° 4, lib. 2, Covarr. c. Raijnutius § 2, n.° 2 de test. Curt. iun. de feud. in p.ª parte. q. 26, n.° 18, Paris, cons. 9, n.° 31, lib. 1, Cephal. cons. 228, n.° 17, lib. 2, Rol. cons. 57, n.° 74, lib. 3, Came. post multos alios in extravag. si aliquem, Rui, cons. 39, n.° 5 et in regalibus dignitatibus Io. Fab. [2] in § coeterum Inst. de leg. agnat, success. Alex. cons. 20 lib. p.° et Rol. cons. 57, n.° 94 lib. 3, Soci. iun. cons. 56, n.° 4, lib. 4. Rub. Alex. cons. 57, n.° 2 et 3, Alc. cons. 170, n.° 2, Tiraq. in d. q. 40, n.° 46 post. Cald. cons. 18, licet Anch. non alleget et plures allegat, Didac. variarum resolut. c. 1 sub. n.° 5 vers. 5.

16. — Feuda idem in eamdem hanc prelationem masculini sexus in gradu remotiori descendentium ex feminis ad feminas propinquiores consideravit invictissimus et magni consilii Imperator Carolus V, in quadam sua declaratione ad constit. Regni Neap. cuius meminerunt novissimi in extravag. si aliquem, in glos. § sed tractandum, n. 53 [3], dum voluit in successione

---

[1] Gerardo Mazzoli, o, come altri lo chiamò, Mazalli de' Liazari, autore dei *Consilia* quì richiamati (Venezia 1554 e 1569) — Giovan Vincenzo De Anna napoletano autore delle *Allegationes ac repetitiones super Const. Regni* (Venezia 1576).

[2] Si ricorda che in altra parte del *Cons.* i giuristi perugini hanno citato Francesco Curzio senza aggiungervi la parola *iuniore*. Infatti il Curzio di che alla nota 3 pag. 55 è Francesco *Seniore*. Entrambi questi giuristi scrissero un trattato *De feudis*, e ciò spiega le due citazioni di Francesco Curzio *sen*, ed *iun*. nell' opera dallo stesso titolo. — Giovanni Fabro citato nel *Comm. ad Inst.*

[3] Carlo V aggiunse dei *Capitula* alle note *Const. Regni Siciliae*, che, come abbiamo visto, furono così ampiamente commentate dai giuristi dei secoli XIV, XV e XVI. Al tempo, cui si riferisce il *Consilium* Raimondo Raimondetti, presidente del Concistoro, aveva pubblicato la seguente opera — *Regni Capitula novissime accuratiori diligentia impressa, quibus accesserunt alia Capitula edita post annum 1525, numquam*

transversalium in feudis patruum et alios quoscumque ulterioris gradus masculos praeferri filiae primogenitae, ac etiam nepotem ex filia praeferri amitae, cum nepos sit in tertio gradu, amita vero in secundo, l. consanguinitatis, Cod. de leg. hered. (1), sicuti etiam in alia consimili Cost. consideravit d. Imperator, quam referrunt predicti novissimi eo loco, n. 45; neque haec declaratio Caroli quinti, quem veresimile est usum multorum ac magnorum iurisconsultorum consilio, arg. l. Divi ff. de iure patron. (2) et l. humanum, Cod. de legibus (3), restringenda est ad personas in eas expressas, quia ratio sexus, qua ipse movetur, quae est generalis, demonstrat mentionem illarum factam exemplificative et non restrictive, Bal. in l. de quibus col. XI, vers. item ratio. ff. de legibus, et consequenter declarationem generaliter intelligendam, l. regula, § si quis ff. de iur. et facti ignor. (4), pulchre Paul. de Castr. cons. 32 presens casus col. 2 lib. 2 cum pluribus qui allegari possent.

17. — Stantibus igitur supradictis, et precipue d. c. 1 de eo qui sibi et hered. suis, ubi videtur casus legis, res non videtur habere aliquam dubitationem, l. ille aut ille § cum in verbis ff. de leg. iij, et l. ancille, Cod. de furtis. (5) et ibi Bal. Sed et si circumscripto iure feudorum etiam communi iure cum in ali qua successione masculus preponitur feminis, ut accidit in re-

---

impressa etc. — L' opera infatti comprendeva anche i *Capitula* di Carlo V e quelli di Filippo fino al 1568. Fu pubblicata in Venezia nel 1573, ma i consultori ebbero notizia di quei capitoli non dalla raccolta del Raimondetti, sibbene da annotazioni trovate in una glossa alle *Extravagantes*.

(1) Cost. 3 Cod. VI. 57.

(2) Fr. 17 Dig. XXXVII, 14.

(3) Cost. 8. Cod. I. 14.

(4) Fr. 32 Dig. *De legibus* I, 3 — fr. 9 § 5, Dig. *De iuris et facti ignorantia*, XXI, 6.

(5) Fr. 25 § 1, Dig. *De leg. et fideicomm.* (3°) XXXII. È il noto principio — « Quum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio » — Cost. 12, Cod. *De furtis*, VI, 2.

gnis, appellatione masculorum veniunt etiam masculi descendentes ex feminis ad exclusionem feminarum, Aut. de hered. qui ab intest. post principium (1); l. fi. Cod. de suis et legit., l. cognoscere § liberorum ff. de verb. signif. l. 1. Cod. de cond. ins. (2). Item quoties masculi praeponuntur feminis ratione maioris idoneitatis, puta ad regendum alios et gubernandum, ut in casu nostro, non autem ratione conservandae agnationis, tunc consideratur potius masculinitas in se, quam agnatio ex his, que Tiraq. d. tract. q. xiij ponit ; et appellatione masculorum ad exclusionem feminarum veniunt etiam descendentes ex femina, dummodo masculi sint Soci. in l. mulieri, n. 18 ff. de cond. et demon. (3), Rui, cons. 35, n. 3, lib. 3, e Jo. Flum. Minad. (4) repert. extravag. Regni Neap. in c. si aliquem, in 3 no. n. 118 vers. contraria opinio, ita etiam Jo. Andr. in add. ad specul. in rub. de testam. ad fi. referens disputationem Rich. Mal. (5) qui concludit quod si princeps concessit alicui dominium vel iurisdictionem pro se et descendentibus masculis, includuntur etiam masculi descendentes ex feminis, quia huiusmodi con-

---

(1) Auth. *De haered.* Collact. IX, 1.

(2) Fr. 56 § 1 Dig. L. 16 — Cost. 1, Cod. *De condictionib. insertis* etc. VI, 46.

(3) Fr. 74 Dig. XXXV. 1.

(4) Giovan Tommaso Minadoi. Il *Repertorium* citato dai dottori perugini si trova nell' opera *Repetitio Const. Regni Neap.* — Son poi allegate di Giovanni d'Andrea da San Geronimo le *Addictiones ad Durantis speculum.* Si richiama quest'opera di Guglielmo Duranti *Speculum iuris* distinta in quattro parti e tre tomi, pubblicata per la prima volta in Lione nel 1547. Egli scrisse anche un Commento al Concilio di Lione 4°, un vasto trattato *De modo celebrandi Conc. gen.* ecc. Ma il lavoro che più giovò alla sua fama fu lo *Speculum* per modo che spesso il Duranti vien citato col semplice nome di *speculator.* Un' altra opera di questo carattere dovuta alla sua erudizione fu l' *Aureum repertorium iuris.*

(5) Riccardo Malombra da Cremona, professore a Padova e a Bologna, autore di alcuni *Comm.* sul Cod., di *Questiones* e di una *Summa sup. Decret.*

cessio censetur facta non favore agnationis sed subditorum, et ne dominium et iurisdictio perveniat ad feminas, quibus dominare non convenit, iuxta illud Arist. lib. 9 polit. c. 3. et c. ult. [1] qui loquens de masculo et femina, hic, inquit, imperat, illa vero paret, et rursus, hic prestat, illa subest, et rursus qui natura excellit regere oportet, et rursus, hic quidem iubens, illa parens; et concludit, quod ubi cessat ratio conservandae agnationis, semper masculi ex femina veniunt appellatione masculorum, et consequenter prefferuntur feminis, facitque, consuluit Rui. cons. 49, lib. 1, ubi per multa idem tenet Soci. in l. Gallus § nunc. de leg. vers. quam tamen limita [2]. Nec ab eadem sententia videtur recedere ibi Aret. Corroboratur hoc in casu nostro duabus rationibus, prima quia mater Farnesii obiit ante delatam sibi regni successionem, quo casu Farnesius ad regnum videtur vocari ex persona propria non matris ad no. per Bart. et alios in l. qui superstitis ff. de acquir. hered. et in l. 1 § si sit nepos ff. de collat dot. et in l. 1 § si sit filius ff. de coniun. cum em. lib. [3] Salic. Alex. Corn. Aret. et Jas. in l. si avus, Cod. de lib. preter. [4]. Nepos enim respectu primogeniti dicitur habere ex propria persona ius primogeniturae cum beneficio excludendi eos qui a patre suo primogenito excludi potuissent, uti subtiliter considerat Castr. in d. cons. 164, col 4 ad fi. et 3 in princ. et corroborat Dec. cons. 397, n. 8 et n. 9. videlicet, quod nepos ex propria persona conservat illud ius primogeniturae remoto filio, l. milites quoque, l. divo Marco, Cod. de pen. fa. quod firmat Bart. in l. liberorum col. 6 ff. de verb. signif. ubi tenet

---

(1) Aristotele nella *Politica*. È citato però con qualche artificio (Cfr. specialmente il cap. V, Lib. I e cap. VI, Lib. II, Trad. Ricci, Firenze Le Monnier 1853).

(2) Fr. 29 § 11 Dig. *De lib. et post.* XXVIII, 2.

(3) Fr. 94, Dig. *De acquir. vel omitt. hered,* XXIX, 2 — Fr. 1 § 2, Dig. *De dotis collat.* XXXVIII, 7 — Fr. 1 § 16 Dig. *De coniungen. cum emanc. lib.* XXXVII, 8.

(4) Cost. 2, Cod. *De lib. praeter. vel exhered.* VI, 28.

quod si statuto excluditur femina a filio masculo, ita etiam excludetur a nepote, quia habet idem beneficium excludendi, ut per Abb. cons. 95 in presenti q. lib. p.° [1] ubi quod in nepotem transit beneficium excludendi, quod erat in filio, quia est eadem caro cum suo patre, ea que statim subiciemus, quae quamvis loquantur de patre tamen multo magis admittenda sunt in matre, quoniam videlicet medius filius plus a matre accipit quam a patre, si carnem spectemus et corpus, Soci. post Galenum, cons. 1, n. 8. lib. 1 [2], et quia mater semper certa est l. quia semper ff. de in ius voc. [3] quod non est de patre, Corra. in l. fi. n. 20, Cod. de imp. et aliis [4]; immo amplius natus dicitur ex corpore avi, uti ipse filius l. 1 Cod. de cond. insert. iuncta

---

[1] Niccola Tudeschi, chiamato comunemente *abbas Panormitanus* vescovo di quella città e cardinale, scrisse numerose e pregiate opere di diritto, tra le quali i *Consilia* citati dai giureconsulti perugini. Ebbe altissima fama in specie per i suoi *Commentaria in Decretal. libros et Clementinas.*

[2] Socino *sen. Consilia* (Venezia 1579). Il giurista nel Cons. 1 n.° 8, Lib. I così si esprime — « Proprie dicitur frater et frater carnalis, quia ex eadem carne geniti sunt respectu matris, maxime quia, secundum medicos, plus accipit filius de matre quam de patre respectu carnis... » — E si allega in proposito l' autorità di Galeno.

[3] Fr. 5 Dig. II, 4 allegato soltanto per ciò che si riferisce alla certezza della madre. Infatti nel fr. di Paolo si osserva che mentre la madre è sempre certa *etiamsi vulgo conceperit*, il padre è quegli soltanto *quem nuptiae demonstrant.*

[4] Lancellotto Corradi (?) autore di varie opere giuridiche e di *Consilia* e *Responsa*. Non mi consta che abbia scritto un *Comm.* al Cod. perchè i suoi più noti lavori riguardano piuttosto le materie procedurali e lo studio delle pubbliche podestà. Nemmeno la citazione potrebbe riferirsi a Pirro Corradi posteriore assai ai nostri giuristi. Quindi se l' autore citato non fosse Lancellotto, converrebbe pensare a Corrado da Savignano figlio di Oderico Buonconsigli (maestro del Pillio) che visse dal 1166 al 1198. Intanto avvertiamo che il passo citato è la l. 11, Cod. VI 26.

l. Lucius ij ff. de hered. inst. ([1]), Bart. in l. liberorum ff. de verb. signif. Bal. in l. imperialis § his illud, Cod. de nupt. et in nepote est sanguinis coniunctio, quae efficit ut avus et nepos unum et idem censeantur, Bal. Alvar. et Card. in c. 1 de success. feud. Tiraq. d. q. XI, n. 36 quod et in avo materno intelligit Castren. in d. cons. 164. n. 4. vers. et hoc expresse et de hoc late per Alex. in l. pactum, Cod. de collat. et hoc casu procul dubio appellatione masculorum veniunt descendentes ex femina Cij. et Bald. in Aut. cessante, Cod. de leg. hered. Castren. in l. si defunctus Cod. eod. tit.

Sed et si ex persona propria non veniret admittendus, admittendus tamen esset, ex vi transmissionis iuncta natura iuris succedendi proveniente ex primogenitura, hoc enim ius transmittitur, Bart. in l. is potest. ff. de acquir. hered. latius explicat Soci. cons. 252 visis instrumentis, n. 15 lib. 2 dicens hanc esse comm. opi. et sentit Castr. d. cons. 364, col. 2 ad fi. et late post alios declarat Tiraq. q. 34, n.° 39 in d. q. 40, n. 41 cum puribus sequentibus, cui addimus Gram. decis. 57 n. 4 : et hec potissime in regnis procedunt, in quibus non requiritur aditio, sed iure sanguinis transmittuntur ut debita ipsi descendenti, non autem delata vel acquisita ipsi defuncto precedenti ante regni aperturam et vacantiam, Montefer. de success. reg. in p.° dubio, n. 22 et n. 23 ([2]).

Cum igitur ex transversalibus volentibus in dignitate succedere, preferendus sit primogenitus, ut post Iser. et Io. Ci-

---

([1]) Cost. 85, Cod. XXVIII, 5. È indicata *Lucius ij*, perchè effettivamente nello stesso libro e titolo esiste un'altra Cost. che incomincia colla stessa parola (Vedi Cost. 53).

([2]) Tommaso Grammatici. Fu autore di un trattato *De rer. divisione*, dei *Consilia et vota*, ma qui è ricordato nelle *Decisiones neapolitanae* (Venezia 1551) alle quali fece poi alcune aggiunte. - Guglielmo da Monferrato, citato anche *Guill.* e *Mont.* In questo punto della trattazione è richiamata l'opera *De success. regum et precipue Galliae.* Non deve quindi confondersi questo scrittore con Giovanni Montani da *Monferrato*, talvolta citato nelle opere del tempo colla parola *Montef.*

rier et alios declarat Paris d. cons. 72, n. 101 cum seq. lib. 4 et Tiraq. q. 41, et ubi non extant masculi succedunt feminae, et inter ipsas prefert primogenita ex relatis per Tiraq. q. 10, n. 10: quemadmodum Maria, si viveret, proculdubio excluderet Catherinam, hanc potentiam transmittet etiam in filium, cum (ut supra diximus) primogenitura iuris trasmittatur ex Alex. et Dec. in locis supra allegatis, et hoc ea ratione, de qua supra, videlicet, quod filius censetur eadem persona cum parente, l. fi. Cod. de impub. et aliis success. l. cum sumus ad fi. Cod. de agr. et cens. (1) et dicitur eadem caro adeo ut non dicatur mortuus pater cuius filius sit superstes, et propterea potest etiam sicut parens primogenitus vocari, ut post Oldr. deducit Castr. d. consilio 164, n. 3 et 4 lib. 2, et sequitur Prepos. in d. c. 1 de feudis March. et alii plures diversis rationibus congestis per Tiraq. in l. si unquam, in princ. de revoc. donat. et de iure primog. q. 40, n. 31 usque ad n. 42; et quamvis Doctores supra allegati loquantur de patre, idem tamen et multo magis videtur dicendum in matre per ea quae supra, quia Farnesius dicitur de generatione Emmanuellis vel Odoardi iuxta ea quae Paulus Castr. in l. 1, n. 5 de cond. insert. et plene per Rub. Alex. in l. Gallus § quidam recte ff. de lib. etc. posthum. n. 144 et seq. Et de hoc est communis opinio, ut testatur Didac. in c. Raynaldus, n. 13 de test. (2); et est textus evangelicus, cum inquit liber generationis Iesu Christi filii David, et sic dicitur Christus de generatione David, et tamen ex femina tantum descendebat ab ipso (3); ergo et de sanguine dici potest, cum per sanguinis propagationem generationes fiant, et multo magis de sanguine Mariae matris.

---

(1) Cost. 1, Cod. VI, 21 — Cost. 22, Cod. XI, 47.

(2) Cap. 18, Decret III, 26. È in questo titolo anche il cap. *Raynutius* (16) altrove citato dai consultori.

(3) S. Matteo, cap. 1.

§ 9.

Foeminarum subiectio.

18. — Quod si hec cessarent ad favorem Farnesii, vel is et Bragantia essent aliqua ratione pares, certe adhuc preferendus esset Farnesius ex prerogativa sexus, qui tali ratione est muliebri prestantior, et omni iure, videlicet naturali, divino, civili, scripto et consuetudinario tam quo ad bona corporis quam animi. Naturali quia eo iure feminae sunt viris subiectae c. honorantur 32. 9. ij transumptive ex Ambr. in lib. de Abraham Patriarcha, in c. fi. et in c. caput in fi. 33. 9. (1), ubi quod feminae viris serviunt iure naturae, et Aug. de nupt. et concupiscentia (2) nec dubitari igitur potest naturali iure viros potius feminis quam feminas viris principari, et rursus in epistolam primam D. Pauli ad Corinth. c. 5 femina, inquit, viro subiecta est lege naturae, hinc uxores viros dominos appellare debent. Bal. in l. ea quae ff. de donat. inter vir. et uxor, et in l. Lucius § quae marito, ff. de leg. ij, et Alb. in l. adverfus, Cod. crim. expil. (3).

Divino iure femina viro subest, ut Gen. c. 3, sub viri, inquit, potestate eris et ipse dominabitur tibi; et idem probatur ex auctoritate D. Pauli ad Corint. 2 c. xj, et ad Thim. c. 2 (4).

---

(1) C. 13, Decr. Caus. XXXIII, q. 2 = C 15 e 20 eod. Caus. XXXIII q. 5. Questi testi sono allegati a sostenere che la donna deve rimanere soggetta all' uomo per diritto di natura; e difatti il can. 15 dice — *feminae viris suis serviant communi lege naturae* — e il can. 20 lascia comprendere che, mentre è chiaro *unam in viro et muliere corporis esse naturam*, pure la stessa natura lascia sussistere delle differenze tra l' uno e l' altra. Meno appropriato ci sembra il testo 13 che parla degli sponsali con erudizione assai pagana. Del resto il can. 1 Caus. XXXIII q. 5 poteva servire di grave obbietto alla teoria sostenuta negli altri.

(2) S. Agostino, Op. Tomo X, p, 302 (Venezia 1733).

(3) Cost. 4 Cod. *De crimine expil. hered.* IX. 32.

(4) La citazione dei passi tratti dalle *Epistole* di S. Paolo non è corretta, nè si scelsero quelli che più si adattavano al principio soste-

Sic et iure canonico constitutum apparet, quod large divinum appellari potest, c. 1 de pig. et in c. mechaberis xxxij, q. v, et tradita est mulieribus coma ad memoriam subiectionis c. quecumque D. xxx [1], unde dixit Bal. et Alb. in l. si uxorem Cod. de cond. insert. quod uxor de iure canonico est in potestate viri. Hac ratione factum est ut Dominus noster Iesus Christus non beatissimam Virginem sed Petrum sibi successorem elegit. Item et iure civili probatur ex his, quae latissime scribuntur in l. ij de reg. iuris [2]; immo iure omnium gentium latissime Tiraq. in suis legibus connub. in l. primam in princ. [3], hoc autem quod viri imperent, feminae subsint inductum est, quia mares sunt et corpore et animo robustiores, dominari autem debere eum qui prestat viribus; satis probatur ex his que idem Tiraq. in d. l. p.ª n.º 41 et seqq. et cum reges sepe bellare oporteat certe bellare proprium est virorum non feminarum iuxta illud Poet. *Cura tibi divum efficies (sic) et templa*

nuto dai giuristi. Questi si limitano ad accennare alle *Epistole* dirette ai Corinti, e certo hanno errato citando un passo della Epist. I come se si trovasse nella seconda. Tuttavia il passo era da allegarsi (Paul. *ad Corin.* cap. XI, 7) — « Vir.... imago et gloria Dei est, mulier autem gloria viri est. Non enim vir ex muliere est, sed mulier ex viro. Etenim non creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum »— Però i testi da cui resulta più chiaro in S. Paolo il concetto della soggezione della moglie al marito, sono l' *Epist. ad Romanos* (cap. VII, 2) *ad Ephesios* (Cap. V, 21) *ad Coloss.* (cap. III, 18) e *ad Timotheum* (cap. II, 12 e segg.), ricordato dai nostri legisti.

---

(1) Cap. 1 Decret. *De pignor. et aliis cautionibus* III, 21 — C. 15 Decr. Caus. XXXII, q. 5, il qual testo incomincia colle parole *non moechaberis* — C. 2, Decr. Dist. XXX.

(2) È il fr. 2 di Ulpiano (L. 17) in cui si dichiara l' esclusione delle donne dall' esercizio di tutti i pubblici uffici.

(3) I consultori allegano qui l' autorità di Andrea Tiraquello nel *Tractatus de legibus connubialibus et iure maritali*.

tueri Bella viri pacemque gerent.... [1], Alex. cons. x viso instrumento col. 2 vers. sed premissis lib. v. Affl. Deci. 320, Joannes et hoc tanto magis obtinet quanto viribus corporis, dotes et vires animi coniungunt, at quanto viribus animi mares feminis prestent et per se notum est, et latissime per eundem ex multis deducitur in loco supra all. n. 64. quorum illud maxime facit ad propositum nostrum, quod ea ratione feminae in feudis non succedunt, quia illarum consilium fragile est, et vasallus inter coetera iurat se prestiturum domino consilium, c. 1 de form. fideli. et c. mulier de for. fidel. et c. mulier de nova for. fideli [2]. Bal. in C. significavit, col. 1 de rescript. cum aliis alleg. ibi per eum n. 78 et 83, et faciunt notabilia verba D. Augus. de quibus in c. est ordo xxxiij, q. 5, est, inquit, ordo naturalis in hominibus ut serviant feminae viris, quia et illis haec iustitia est, ut infirmior serviat firmiori [3]. hec in dominationibus clara iustitia

---

(1) Virgilio, *Eneide*, VII, 443, 444. Nel ms. è l'errore della parola *efficies* che deve leggersi invece *effigies*.

(2) La citazione è errata perchè il Tit. VI *De forma fidelitatis*. Lib. II *Feud.* ed il Tit. VII *De nova forma fid.* eod. non contengono alcun cap. che incominci colla parola *mulier:* dunque se i consultori volevano limitarsi a citare dei testi feudali sull' obbligo del vassallo a *consigliare* il suo signore, dovevano limitarsi a ricordare il cap. *In epistola* (Lib. II Feud. tit. 6) ed il cap. *Est et alia* (Eod. tit. 7), e specialmente quest' ultimo ove è largamente espressa la formula del giuramento, nella quale si legge — « et si consilium mihi super aliquo facto postulaveris, illud tibi dabo consilium quod mihi videbitur magis expedire tibi » — Se poi intendevano allegare dei testi relativi alla incapacità delle donne, dovevano riferirsi al tit. *De success feudi* (I, 8).

(3) La citazione è tolta dal c. 12 Causa XXXIII, q. V di Grat. ove si riferisce il passo tolto dalla *Quest.* 153 di S. Agostino (*Lib. de questionibus Genesis*). — « Est ordo naturalis in hominibus, ut feminae serviant viris... quia in illis hec iustitia est ut maiori serviat minor » — Come si vede vi è qualche differenza col testo riferito dai consultori, e questo non può far meraviglia perchè già al loro tempo erano state rilevate delle varianti. Per es. Ivone nel *Decretum de disciplina eccles.*

est, ut qui excellunt ratione excellant dominatione, quae rationes deserviunt Farnesio duplici modo et respectu: primo, quia ex his ipse est Bragantiae anteferendus: secundo, quia si Bragantia consequeretur regnum, iam non ipsa regno potiretur, sed maritus eius propter imperium mariti in uxores, et sic regnum transiret in prorsus extraneos, cum maritus Bragantiae nihil habeat commune cum sanguine regio. Ex hoc dicunt Doct. quod privilegium concessum alicui et omnibus descendentibus masculis et feminis, ita demum competit feminis, et dicto privilegio potiri possunt, si nondum in matrimonium transierint, quia postquam virum assumunt ad alium se transferunt et statum mutant, Bart. Ang. et Io. de Plat. in l. quoties Cod. de priv. scol. lib. xij (1), Rom. in l. 1 in fi. prin. ff. ad Syll. Jas. in l. cum quedam puella ff. de iuris. om. iud. (2), Curt. iun. cons. 5 facti contingentia col. antepon. cum concordat, de quibus copiose per Tiraq. in loco supra alleg. n. 34. Nec dicatur quod eadem ratio facit contra Farnesium, cum eius mater maritum habuerit, quia hec qualitas habendi vel non habendi virum considerari debet tempore delati privilegii successionis vel regni non ante delationem, l. in delictis §. si extraneus ff. de noxal. l. ex facto, et ibi Bart. in prin. ff. de vulg. et pupill. (3), et idem Bart. in l. Titius ff. de test. mil., l. fi. ff.

scrive — « quia et *illis* est » — mentre Giovanni da Torrecremata nel *Comm. ad primam Decr. Grat.* ha la seguente frase — « quia et *illic* iustitia est » (Decret. Grat. Ediz. Friedberg, pag. 1253-54) —. Senonchè i consultori rifiutato il testo come lo aveva riferito Graziano, accettano solamente in parte le annotazioni che vi trovarono aggiunte intorno alla *corruzione* del testo primitivo. Stando a ciò che si era già notato, avrebbero dovuto scrivere — quia et *illic* iustitia est, ut infirmior ratio serviat *fortiori* — e invece scrivono — quia et *illis* haec iustitia est, ut infirmior serviat *firmiori*.

---

(1) Cost. 3 Cod. XII, 30.

(2) Fr. 19, Dig. II, 1.

(3) Fr. 4 § 1, Dig. *De noxal. act.* IX, 4 — fr. 43 Dig. *De vulg. et pupill. substit.* XXVIII, 6.

de success. edict., l. fi. Cod. unde lib., l. cognatis ff. de reb. dub. et tempore delati regni in Farnesio non reperitur hec qualitas impeditiva, sed in Bragantia reperitur, in his autem quo momento queruntur et perpetuo perdurant vel hereditas regnum. l. penult. ff. de acquir. hered. et sacerdotium, c. si tibi absenti, de preb. (1), sufficit eam qualitatem adesse tempore dispositionis, quando potest habere locum dispositio, l. Mela ff. de alim. et lib. leg. (2); non est igitur considerandum quod etiam Maria habuerit virum, quia illa vivente non venit casus quo potuerit esse locum dispositioni, et hec omnino eo magis sunt admittenda quia ex consuetudine regni Portugalliae feminae numquam fuerunt admissae et regni specialis consuetudo servanda est, ut lex, ut per Ang. cons. 11 n. 1, l. de quibus ff. de legib. Paul. de Castr. d. cons. 164, col. p.a

19. — Ex his omnibus palam fit non obstare quae ex adverso adducta sunt, ad singula tamen specialiter respondetur.

Ad primum igitur quia multiplex est et plura in se continet multipliciter etiam respondetur, et primo negando arg. factum in materia primogeniturae procedere, immo tale argumentum retorquetur, nam si verum est, ut ex adverso proponitur, quod ubi tractatur de primogenitura, tunc non servetur regula iuris civilis communis, sed ipsum ius primogeniturae in regnis deferendis, ut per Old. d. cons. 94, n. 709 et cons. 224, n. 35, Abb. et doctores in d. c. licet, ergo in hac questione ubi agitur de primogenitura Mariae representata vel transfusa in Farnesium filium, non debemus spectare iuris civilis regulas, sed primogeniturae quae tales sunt, ut de linea transversali is preferatur qui habet primogenituram vel ius primogeniturae (ut supra ostendimus) ut post Cirier et alios per Paris. d. cons. 72, n. 3 cum seqq. et ita etiam tollitur dictum Abb. in d. c. licet.

---

(1) Fr. 98 Dig. *De acquir. vel omitt. hered.* XXIX, 2 — Il testo canonico è il cap. 24, Decret. *De praeb.* III, 5, che però comincia colle parole — *Accedens ad Apost.* — Si sarebbe potuto allegare ancora il cap. 24 *De elect. et elec. potest.* I, 6.

(2) Fr. 14, Dig. *De alim. vel cibariis*, XXXIV, 1.

20. — Nec obest dum dicebatur Odoardum non fuisse primogenitum Emmanuellis, nec curandum quod Maria fuerit primogenita Odoardi, cum dispositio non sit de successione ipsius Odoardi, qui numquam Regnum fuit assecutus; quoniam respondetur, quod si Henricus hodiernus rex decedit sine descentibus, regnum devolvitur ad transversales ipsius, inter quos Maria est primogenita, consequenter Raynutius, eius filius, praeferri debet Catherinae, quae est secundugenita, cum consideretur primogenitura etiam in linea transversali, et inter feminas (ut supra ostendimus) ex coacervatis per Tiraq. q. x, n. 10 de iure primog. Secundo respondítur quod Abb. et doctores in d. c. licet, et locis supra allegatis, cum dicunt iure primogeniturae deficiente esse confugiendum ad ius civile commune, debent intelligi et declarari si non extent aliquae constitutiones feudales, quae loquantur in materia, ipsis enim extantibus non ad ius civile, quod est remotum, ac valde dissimile, sed ad ius feudorum magis proximum et magis simile, est confugiendum; quae declaratio apertissime colligitur ex dictis Prepositî in d. c. 1 de eo qui sibi vel hered. suis, quod confirmatur quia intentio Doctorum colligi debet magis ex factis quam ex verbis, l. de quibus in fi. ff. de legibus (1). At hi doctores etsi dicant esse servanda iura communia, ubi tamen proponuntur questiones regnorum eas terminant per iura feudorum, ut clarissime apparet ex pluribus ac pluribus congestis supra vers. Dato tamen (2).

Non obstat quod Bragantia Farnesium gradus proximitate antecellat, quia hoc satis superque apparet confutatum ex his quae adducta fuerunt supra vers. escluso Rege restat (3).

Non obstat quod Farnesius non possit hoc regnum vendicare iure trasmissionis, cum nec Odoardus caput suae lineae, nec Maria mater Farnesii habuerint unquam aliquod ius radi-

---

(1) Fr. 32 Dig. I, 3.

(2) È richiamato il passo che si legge al § III, n.° 5.

(3) Questo richiamo si riferisce a quanto è scritto nel § VIII, n.° 15.

catum in propria persona secundum illam regulam quod spes succedendi numquam transmittitur in vita illius de cuius hereditate agitur, ut per moder. in l. emancipata, Cod. qui admitti ([1]) et per Loffr. in locis supra allegatis ([2]), quia licet successio vel spes succedendi non fuerit transmissa, tamen cum ab initio ista successio ordine successivo iuxta supradicta vers. secundo quod qualitas fuerit debita uni lineae videlicet post aliam et interim subsequentes fuerint a precedentibus suspensae, non autem perpetuo exclusae ut per Montefer. in d. tract. c..... ([3]) n. 35 et seqq. ista potentia et qualitas exclusiva que competebat ab initio lineae precedenti contra subsequentem fuit transmissa in omnes descendentes a quibus substinetur ne deficiat linea, non dicimus successionem ipsam trasmitti sed potentiam et qualitatem exclusivam, ut clare et plenius coeteris tradit Tiraq. in d. q. xj, n. 55 cum pluribus ac pluribus seqq. precipue n. 91, post Bart. in l. is potest, ff. de acq. hered. ([4]), per transmissionem autem huius potentiae excludendi sequentem lineam, fit locus, et patefit aditus ad successionem ex via representationis reliquis descendentibus ipsius lineae in qua a primo capite fuit transmissa tam virtus exclusionis quam virtus representationis, non tam respectu certarum personarum individuarum, quam ipsius lineae, quae vel sunt vel sic considerando representant caput lineae, et virtute representationis primi auctoris ipsius lineae, quando regnum vacat etiam non agnitum ab eo capite vel authore, nec illi delatum possunt ab eo descendentes agnoscere et consequi, tum enim ista transmissio iure sanguinis fiat, ut dicunt doct. in d. l. un. Cod. de his qui ante apert. tab. et sic non acquiratur, ut hereditas ultimi morientis, sed ut ius sanguinis ab eo perveniens, vel a primo acquirente transmissio

---

([1]) Cost. 4, Cod. VI, 9

([2]) Sigismondo Loffredi napoletano autore di un *Tractatus de feudis* (Lione 1561), di *Consilia* (Venezia 1572) e del libro *Extricationes seu paraphrases feudales.*

([3]) Lacuna del ms.

([4]) Fr. 18, Dig. XXIX, 2.

fit sine agnatione declarat Natt. cons. 507, n. 34 et seqq. et melius cons. 502, n. 42 vers. demum quando quis beneficio. Cum igitur istud ius primogeniturae habeat locum non solum in ipsis lineis principalibus, sed etiam in lineis subalternis, et ab aliqua principalium derivantibus, ut supra diximus in principio, pari ratione ius et potentia transmissionis habet locum in istis lineis subalternis.

21. — Probatur hoc manifeste quia in lineis subalternis militat eadem ratio individualitatis, ne videlicet regnum in plures transeat et dividatur, quae militat in lineis principalibus, nec obstat aliqua exorbitantia ex adverso somniata quae tendit ad inducendam pluralitatem regum, quia et divino et naturali et civili iure convenit unum esse regem eiusdem regni, et non plures per ea quae supra late deducta fuerunt, et ita tenent Didac. pract. 99. c. 38, col. fi. et Cagnol. [1] in prohem. § nos vero, sub n. 177, et Mont. de successione reg. in p.° dubio, n. 19 cum multis seqq. et in secundo dubio n. 18 cum plurib. seqq.

Ex his patet, quod quando agimus de successione regum representatio habet locum etiam ultra filios regum, et hoc singulari iure et (ut sic dicamus) lege regia successionis quae non debet regulari secundum naturam aliarum ab intestato successionum, Cro. cons. 163, n. 5 vers. ad secundum, Paul. de Castro d. cons. 164 cum aliis supra copiose allegatis.

Quin immo posset forte non falso dici, quod etiam secundum regulas iuris communis considerando, quod Emmanuel primus erat avus Mariae et Catherinae, Henricus autem ultimus rex est patruus, fit representantio, nec videtur obstare quod Maria reperiatur hodie de medio sublata, quia ob ius et vim primogeniturae in Farnesium transmississe, videtur adhuc vivere in filio saltem hoc respectu regni consequendi, ut supra late fuit deductum; facit, quia privilegia personalia transeunt in fi-

---

[1] Geromino Cagnoli, di cui si cita il libro 4 *De recta principis institutione*. Scrisse anche le *Repetitiones de Collat.* il *Comm. in Dig. et Cod.* ecc.

lios heredes, l. etiam ff. solut. matr. l. sordidorum Cod. de excus. mun. lib. x (1) et ibi no. Old. d. cons. 224, n. 29.

Potest et tertio responderi quod et cum agitur de succedendo patruo magno locum habet representatio, quia patruus magnus vere et proprie dicitur patruus l. 1 Cod. de success. edict. ubi Bal. quem coeteri communiter sequuntur, maxime quando est eadem ratio, quae est in patruo non magno, Roma. in d. l. 1, asserens alias consuluisse prout ne se consuluit ut reperitur inter consilia sua cons. 16 ; sequitur Geor. Natta de stat. exclud. fem. s. q. 3 princ. ubi in eandem sententiam citat Hubert. eximium (ut ipse inquit) doctorem avum suum, et tenet etiam Campeg. eod. stat. q. 4 (2), et in simillimis terminis novissimi in d. extravag. si aliquem, n. 56 et seqq. et Menoch. cons. 255, n. 22.

Nec dicatur non posse hic tractari de subintratione aliqua, ex eo quod natura subintrationis non tendat ad totalem exclusionem alicuius, sed tantum ut subintrans cum aliis admittatur ad successionem, Alex. cons. 123, col. 2 lib. 1, quod ipsum natura regnorum non patitur, cum sint indididua, ut supra, et unus tantum admitti possit et non plures, ut supra, quia respondetur quod dicta per Alex. procedunt rebus et successionibus dividuis secus in individuis, quia in his habet locum subintratio ad exclusionem totius, Capic. decis. 27, n. 70, (138) Castren. in d. cons. 164 n. 6, Abb. in cons. 85 in presenti col. 3, Didacus c. 3 pract. 99 Tiraq. d. q. 40, n. 20 et n. 47.

---

(1) Fr. 18, Dig. XXIV, 8 — Cost. 13, Cod. X 47.

(2) I consultori hanno voluto colla parola *Georg.* distinguere questo giurista da Marco Antonio Natta, di cui abbiamo visto altrove Giorgio Natta astigiano è citato qui nell' opera sua principale *De statutis excludentibus foeminas extantibus masculis.* — Uberto De Bonaccorsi discepolo di Azone scrisse l' *Aurea practica,* e il trattato *De exceptionibus* — Giovanni Campeggi, citato nel libro *De statutis* etc. Dettò anche dei Commenti *in Paudectas* e dei pregiati *Consilia.*

(138) Antonio Capicio, citato nelle *Decisiones S. R. Consilii Neapol.* (Napoli, 1546). Un Ettore Capicio scrisse pure sulle *Decisiones novissimae S. R. Consilii Neapol.* ma in epoca posteriore.

§ 10.

Dignitas non moritur - Persona regis instrumentum regni - Regnum trahit non trahitur - Insignia regni.

22. — Ultimo ad vitandos transmissionum et representationum anfractus considerari potest ex intentione Bal. cons. 159, col. 1 et 2 lib. 3, quod in casu nostro mentio transmissionum probabiliter cadere non potest, sed potius assumptionis, ita considerando. Negari non potest quin magna sit differentia inter successionem regnorum regaliumque dignitatum et successionem hereditatum privatorum hominum, quod ultra iam dicta et copiose alias per Doct. congesta suis locis, probatur primo: quia hereditates privatorum perdunt nomen hereditatis et confunduntur cum patrimonio adeundo, l. 1 § veteres ff. de acquir. poss. [1], unde dicimus hereditatem aditam non esse vere hereditatem, l. si quis filium § in omni, ubi Jas. n. 21, ff. de acquir. hered. [2]; non sic de Regno loquimur, quia sive vacet sive sit plenum, semper est regnum, immo quando est plenum tunc maxime est regnum, in quo valde differt ab hereditatibus privatorum; ratio est quia dignitas non moritur c. quoniam Abbas de offic. deleg., c. si gratiose, de rescrip. in 6° pulchre Bal. in cons. 159. col. 1 [3]; et ideo rex moriens in regno

---

[1] Fr. 1 § 16, Dig. XLI, 2.

[2] Fr. 7 § 2 Dig. XXIX, 2.

[3] Cap. 14 Decret. *De off. et pot. jud. deleg.* XXIX, 1 — Cap. 5 Decret. in VI° *De rescriptis*, I, 3. — Il *Consilium* 159 (3ª Part. pag. 33, 34) citato dai legisti perugini è veramente degno di nota, e si aggira sul punto della obbligatorietà giuridica delle convenzioni stipulate da un principe. Ha quindi occasione a distinguere tra re elettivi e per successione, su cui i giuristi di Perugia non poterono e non vollero intrattenersi; e stabilisce la regola, che i re non possono ordinare alcuna cosa in pregiudizio del regno, e che tale ordinazione *ruit cum concessore si lederet enormiter ipsum regnum.* Notevole al n. 8 la frase — « preceptum regis est servandum dum tamen sit iustum, vel saltem non iniustum etc » —

non habet heredem, quia, ut idem inquit, dignitas semper vivit in semetipsa, quemadmodum dicimus de repubblica ut legitur, et no. in l. 1 § fi. ff. si quis ius dic. non obtemp. (1).

23. — Duo igitur concurrunt in rege secundum Bal. persona corporea et significatio; hoc est quedam persona intellectualis, quae est ipsa respublica vel ipsum regnum, porro corporalis persona regis est instrumentum et organum personae illius intellectualis et publicae. Inde est quod longe minor est regis potestas in regno quam heredis in hereditate, quod patet in potestate alienandi utrisquam data, cum heres habeat latissimam, l. verbis ff. de verb. sign. l. 1 § 1 ff. ad leg. falcid., non sic Rex in regno, ut traditur per Inno. Host. Jo. Andr. Imol. et Abb. et Ant. (2) in c. dilecti, de maior. et obed., et in c. intellict., de iure iur.; quin immo non solum non potest rex regnum alienare vel partem, vel civitatem, sed nec potest imponere onus aliquod in preiudicium successoris sui, Jo. Monach. in c. de constit. in VI° (3); Bald. in prelud. feud. col. 8 Anch. De Butr. cons. 74, col. 1a.

Ex hoc proprius ad materiam nostram infertur ad secundam differentiam, quia hereditas ita trahitur a persona, ut personae et eius tantum utilitati deserviet; sed regnum trahit personam, ut nos diximus Rex est propter regnum, persona

---

(1) Fr. 1 § 4 Dig. II. 3.

(2) Pontefice Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi) autore del *Comm. in quinque libros Decret.* (Venezia 1570) qui citato; dell' *Apparatus super V Librum Decret.* (Lione 1535); e del *Tractatus de exceptionibus.* — Enrico da Segugio, cardinale Hostiense, commentatore delle *Decretali*, autore della *Summa aurea*, e di un trattato *De prescriptionibus.* — Antonio da Budrio, citato qui nel *Comm. super Decretalibus* (Venezia 1578). E' indicato anche colle parole *De Butr.* come può vedersi nella citazione de' suoi *Consilia* in questo medesimo paragrafo.

(3) Cap. I, Decret. in VI° I, 2. Se non che mentre sta al proposito il commento che fece di questo testo Giovanni Monaco, la Decret. di per sè non accenna alla questione trattata nel *Consilium*.

regis est organum et instrumentum personae intellectualis ipsius regni; ut inquit Bal. in d. cons. col. 2, non sic heres quia non est instrumentum hereditatis, sed absolutus dominus, unde pro herede se gerere est pro domino gerere. Cum igitur regnum trahat personam, et non trahatur a persona, apparet ex hoc, quod non satis commode in hac materia utimur verbo et termino transmissionis, qui adaptatur solum ad successiones obvenientes ex testamento vel ab intestato, regnum autem nec ex testamento nec ab intestato defertur, Gul. de Ben. in c. Raynutius in verb. relinquens [1], p. n. 148, et propterea etiam non transmittatur, sed verius personam assummat, quasi magnes ferrum ad se trahat tamquam principalius, nec regnum descendit ad personam, sed persona ascendit ad regnum, quod evidentissime patet illa ratione qua si quis habens insignia gentilitia et propria suae familiae assumatur ad regnum aliquod, iam non utetur amplius privatis insignis sed regni, ut traditur per Cassa. in suo Cathal. glo. mundi, in pª parte, consideratione xv. xvij; non sic in herede, quia non tenetur ferre nomen et insignia sui predecessoris. l. sed sciendum et l. facta § sed sub conditione ff. ad Trebell. [2].

24. — Et ita considerando non obest illa regula, quod hereditas non delata ad transmittitur, et quod vivente persona de cuius successione agitur, non est locus transmissioni, quia alia natura est regni, alia hereditatis. Regni delatio pertinet ad bonum publicum, et non fit contemplatione personae, immo trahit personam; hereditatis delatio ad commodum privatum et tra-

---

(1) Guglielmo De' Benedetti autore dell' opera - *De Testamentis* - Qui è citato nel Comm. della celebre decretale Raynutius, di cui si è parlato altrove (cap. 16 Decret. III, 26), e che è compreso in quell' opera. Parve però a Stefano Ranchini, che appunto in cotesta parte del Comm. di Guglielmo vi fossero delle lacune, per cui scrisse la *Continuatio repetitionis cap. Raynutius super fine 3 partis*, quae imperfecta a D. Guillelmo de Benedictis relicta fuit.

(2) Fr. 7 e 63 § 7 Dig. *Ad senatusc. Trebell.* XXXVI, I. Il testo 63 al § 7 comincia colle parole *si sub conditione*.

hitur a persona, et sic Rex quasi per modum patiendi assumitur heres, adeundo libere, quasi per modum agendi; et in regno persona dignitati deservit, in hereditate heredis persona dominatur.

Nec dicatur; si regnum trahit et assumit, et non trahitur, quod hec ratio videtur facere pro Rege Phil. quasi dignior veniat assumendus prout videtur esse rex qui est nobilior, ditior et potentior Farnesio, quia hae qualitates in proposito nostro, videlicet leges vel consuetudines regnorum, parum ad rem faciunt, nam et iustitia, prudentia, magnanimitas, liberalitas, strenuitas et similes animi dotes maxime conveniunt his, qui futuri sunt reges, et in his multi etiam ipsorum Lusitanorum forte Regi et Farnesio antecellant, non tamen ad hoc regnum assumitur, cum non iustissimus omnium vel prudentissimus vel liberalissimus, sed is regno preponendus est, qui secundum enumeratas quatuor qualitates aliis competitoribus antecellit, quod secundum supradicta accidit ipsi Farnesio, alioquin nec filius primogenitus infans vel minor patruo gradiori et prudentiori veniret preferendus, qui est contra communem et veriorem opinionem, et etiam a sanguine regio penitus disiunctis pateret aditus ad regnum, quod patet, quoniam sit absurdum attenta consuetudine quae viget in huiusmodi successionibus. Rex Philippus ex sententia Philos. dicentis tert. et sept. Polit. neminem bene imperare posse, qui non ipse prius sub imperio fuerit, minime omnium erit assumendus presertim tot aliis regnis implicitus. Cum igitur de individuis et particularibus iudicare sit difficillimum et odiosum, ideo per legem vel consuetudinem inductum est, ut hec non dicimus transmissio, sed assumptio personae ad regnum, non fiat comparatione certi hominis ad certum hominem, sed certis quibusdam regulis, et ex comparatione sexus ad sexum, lineae ad lineam, geniturae ad genituram, gradus ad gradum, secundum quas regulas et comparationes sepe fit assumptio secundum rationem et pubblicam utilitatem, quod si aliquando ex his aliquod dissonum obveniat, ut puta cum anniculus filius primogeniti preponitur patruo viro prudenti et maturo meminerimus verborum text. in c. 1 § si facta, si de feud. defunct. sit contentio inter dom. cuius verba formalia sunt

hec, quamvis ratione improbetur, ex usu tamen admittitur (1); et meminimus que sit legis natura, que non potest omnia comprehendere, l. non possunt et l. et ideo ff. de legib (2).

Non obstat quod Catherina sit agnata, quia hodie sublata est omnis differentia inter agnatos et cognatos, Auth. de hered. qui ab intest. § nullam (3), quod maxime dicendum est in casu nostro in quo feminae sunt deterioris condictionis quam masculi, ut late supra, nec gradus nec agnationis habetur principalis consideratio secundum ea quae late deducta fuerunt.

25. — Ex quibus omnibus et illudinfertur, quod si pluribus ad eamdem dignitatem concurrentibus, is demum preferendus est aliis, qui pluribus prerogativis est munitus, d. c. duobus, cum concord. supra alleg.; haec ratio facit, ut Farnesius Bragantiae preponendus veniat. Ex quatuor enim per quae fit aditus ad regnum, in uno tantum Bragantia Farnesium superat, videlicet proximitate, quae proximitas inter alias quatuor quae praebent aditum ad regnum postremum locum obtinet (ut supra deductum fuit) in una est par, quia ambo sunt eiusdem lineae, in duobus et principalioribus, et quae in hac materia totum videntur facere, Bragantia superatur, videlicet prerogativa sexus, qui principaliter attenditur, ut fuit deductum, et quia est filius primogenitae qui ex communi prefertur matertere, ut latissime per Tiraq. d. q. XI et ultra eum per Camer. in c. imperialem § preterea de alienat. feud. per Federic. et per Alciat. in lib. parerg. lib. viij c. xv, ubi iniquit: hanc communem sententiam bis divino iudicio singulari victo certamine inter nepotem et patruum fuisse confirmatam (4).

---

(1) Cap. 1 § *si facta*, Lib. feud. *Si de feudo defuncti contentio sit inter dominum et agnatos vasalli.* II, 26. I giuristi hanno riprodotto integralmente le ultime parole del § *si facta*.

(2) Fr. 12 e 21, Dig. *De legibus,* I, 3.

(3) Auth. Coll. IX, 1.

(4) I consultori hanno fissato la loro attenzione sui *Parerg. iuris,* in cui l' insigne Andrea Alciato diede larghissimo saggio del nuovo indirizzo scientifico che fu chiamato della culta giurisprudenza. Infatti

Postremo nihil obesse debet auctoritas Anch. in sepe alleg. cons. 339, quia licet Doctor sit omnino magnae eruditionis, potest tamen hac in re illud vulgare Flacci dictum contra illum usurpari — quod quandoque dormitat Homerus — quod ex eo apparet quod vult aliter debere regulari successionem regnorum quam feudorum ex ea sola trita et triviali regula, quia consuetudines feudorum sunt inductae contra ius civile scriptum et quod propterea careant ratione, et non sint extendendae ad regnos, l. quod non ratione ff. de legibus [1], et non ex alio assumptum suum comprobat, quae ratio quam vera sit ex his quae ex innumeris tam similitudinibus, quae inter se habent regna et feuda, quod authorum gravissimorum authoritatibus satis supra ostensum fuit.

Et cum ipse non neget quin validae rationes adessent pro Ferdinando, quae reddebant rem valde dubiam, certe in dubio erat pro masculo respondendum, ut in feudalibus in termi-

il cap. XV del Lib. VIII (Alciato - Tomo II, pag. 400 Basilea, 1571), da essi citato piuttosto che una dissertazione giuridica sul tema *an filius primogeniti excludat a successione patruum*, è una rassegna di fatti storici, dai quali la *receptior sententia* affermativa della questione era pienamente confermata. I consultori però citando l' Alciato colla parola *inquit* darebbero a credere di aver tolto con fedeltà il passo dall' opera di lui, mentre invece essi lo hanno assai infelicemente riassunto. Giudichi il lettore. — « In annalibus Germanorum scriptum est : Othone imperante cum hic casus contigisset, et propter varias iurisperitorum opiniones rem singulari certamine committendam Imperator censuisset bis a fratris filio victum fuisse patruum. Vitichindus quoque in Henrici primi historia sub eo non absimilem speciem contigisse refert, et tum quoque victum, ceu divino iudicio, patruum (loc. sup. cit.) » — Ricca di molti esempi storici è la dimostrazione che segue intorno alle circostanze che possono consigliare la preferenza dello zio nella successione al trono, come avvenne nel caso di Lodovico Sforza preferito al figlio di Giovan Galeazzo, tuttora fanciullo, a causa dei torbidi che agitavano l' Italia in quel tempo ecc.

---

[1] Fr. 39. Dig. I 3.

nis tenent Iser. in c. 1 in prin. de controv. feud. inter masc. et fem. Curt. de feudis, part. 3, q. 28, Bald. in l. 1 ff. De senat. Curt. iun in l. humanitatis, n. 23, Cod. de imp. et aliis subst. Dec. cons. 139, n. 2, Cephal. cons. 258 n. 8, et in success. regni Viridar. de potest. eccl. et secul. c. 187, n. xii et xiij (1), et hoc propter maiorem idoneitatem regendi, ut per eum sub n. 16 et 17, et quod malam causam foverit And. in d. cons. rei ipsius exitus comprobavit cum non Violantes, cuius susceperat deffensionem Ancharanus, sed Ferdinandus regnum Aragonum obtinuit, ut refert in suis historiis Michael Pitius Neapol. de regibus Hispaniae, lib. 3, pag. 33, vers. Joannes eo nomine. (2)

---

(1) *Viridarium iuridicum* è il titolo che si dava alle compendiose scelte dei passi e delle teorie più notevoli nel diritto civile e canonico. Talvolta avevano anche il titolo di *Flores*; ed ora riguardavamo un solo tema, come il *Flos ultimarum voluntatum* di Rolandino di Rodolfo Passaggeri, e i *Flores* di Rolandino dei Romanzi, i *Flosculi beneficiales* del Ranaulti, i *Flores iuris patronatus* di Rocco de' Corte ecc: Ora trattavano delle regole canoniche come i *Flores* di Lodovico Bolognini e di Agostino Barbosa; ora erano una raccolta di regole e di sentenze, come i *Flores* di Filippo Lodovico Glaser, del Lauterbach, di Teodoro Schoepfer; ed ora infine constavano di una più larga rassegna di massime e di sentenze come il *Viridarium* di Lodovico Gilhausen, il *Manipulus florum iuris pontificii et caesarei* del Sigler e i *Flores legum* di Tommaso dei Tomasetti. Avuto riguardo al tempo mi sembra che l' opera citata dai legisti perugini debba esser quella di Giovan Battista Asinio dal titolo — *Viridiarum iuridicum continens flores utriusque iuris in certa capita distinctum ordine alphabetico*. L' Asinio non si limitò a questo ed altri lavori di compilazione, ma lasciò dei *Comm.* a titoli del Digesto e il noto trattato *De executionibus et processis executivis*, che è una vasta e bene ordinata trattazione del difficile argomento (Firenze, 1571).

(2) L' Ancarano nell' allegato *Cons.* 339 (*Consilia*, Venet. 1568, pag. 180 vers. e segg.) difese le ragioni di Violante pretendente al trono di Aragona dopo la morte di Martino. Egli fa una minuta genealogia di quei re, ed accumula molti argomenti per sostenere i diritti di Violante fi-

26. — Nisi velimus deffendere Anch. quod fundet se in verbis cuiusdam dispositionis Petronillae reginae, ex cuius intentione nititur deducere, quod illa Violantes debeat admitti excluso masculo, quae ratio cessat in casu nostro [1].

Ex quibus omnibus concludendum est, regnum hoc Lusitaniae hodie non esse devolutum, [2] nec ad omnes tres, qui concurrunt, nec ad duos in gradu proximiores coniunctim, nec separatim ad regem Philippum, nec ad Bragantiam, sed ad unum Raynutium Farnesium.

Et ego Mariottus Antinorus de Perusia publicus utraque auctoritate notarius et iudex ordinarius, Almique Collegij Clarissimorum DD. Iuris Pontificij Cesareique Doctorum Au-

glia del re Giovanni, fratello di Martino, e che aveva regnato prima di lui, contro le pretese di Ferdinando nato da Eleonora sorella dell' ultimo re defunto e contro altri pretendenti alla corona aragonese. Avevano perciò ragione i giuristi perugini di combattere le argomentazioni di un giurista così insigne; ma a me sembra che l' Ancarano abbia sopra tutto fondato il suo parere sopra il fatto — « quod dictum regnum a principio aquistionis umps exordium in stirpe feminea » — E cita anche l' altro fatto del regno di Petronilla, la quale succedette al padre Remino nel trono aragonese. Sembrava dunque esservi una tradizione ed una consuetudine nel regno di Aragona a favore delle femmine; e in tal caso non era difficile all' Ancarano di dimostrare che Violante, perchè figlia di re Giovanni, era da preferirsi a Ferdinando figlio di una sorella di lui (Cfr. d. *Cons.* pag. 181, n. 2 e 3).

---

(1) Evidentemente tutte le argomentazioni recate dai giuristi perugini contro Caterina di Braganza poggiano sul principio che le femmine sono di regola escluse dal trono finchè anche nelle linee trasversali esistono maschi.

(2) Notevole la correzione fatta in questo punto al ms. dall' accurato revisore del *Consilium*, Giovan Paolo Lancellotti. Dopo le parole *regnum hoc Lusitaniae* — si leggevano le seguenti — *nec ad sedem Apostolicam hodie pertinet* — Il correttore le cancellò, e ridusse il periodo nella forma che abbiamo sopra trascritto.

gustae Civitatis perusinae notarius et scriba, quia suprascripti Consilij elaborati mandato dicti celeberrimi Collegij ab [Excellentissimis] (*) Jurisconsul:

D. Io. Paulo Larcillotto
D. Marcant. Eugenio, et
D. Ranaldo Ridolpho

et subinde more solito sepius et demom [eiusdem Collegij doctoribus collegialiter congregatis et] coadunatis recitati, et ab uni [versis eiusdem Collegij doctoribus], maturo inter eos colloquio et disceptatione habita, recepti; et misso partito ad palluctas albas et nigras de more legitime solemniter et concorditer per segreta suffragia obtenti et approbati, recitationi receptioni et approbationi servatis servandis factae, interfui et de superioribus omnibus rogatus extiti: ideo consilium uti supra redditum et descriptum de verbo ad verbum, de mandato prefati D. Ranaldi Ridolphi dicti Collegij Vice-Prioris solito sigillo dicti Collegij munivi, et vero meo signo obsignavi in praemissorum omnium fidem, robur ac testimonium. Acta Perusiae in Sacello Jo. Baptistae de Platea sito in medio fere Plateae magnae dictae civitatis iuxta sua latera, sub anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono, Indict. septima, Poutificatu Sanctissimi in Christo Patris et D. N. Domini Gregorij Divina Providentia Papae xiij, die vero lunae octava mensis junij.

Questo il *Consilium* reso dai giureconsulti perugini e riprodotto nella parte sostanziale in tutta la sua integrità [1]. A nessuno può sfuggire l' importanza di questo documento, sia che

(*) Questa parola è appena incominciata nè si può leggere intera per essere in questa parte guasto il ms. La stessa avvertenza facciamo per altre parti del rogito notarile, a cui abbian creduto supplire riproducendo le frasi che si incontrano nell' autenticazione di altri *Consilia*.

[1] Il cardinal Farnese a dimostrare il suo gradimento per il parere emesso dai giuristi perugini, donò al Collegio una bellissima mazza d'argento adorna del suo stemma, la quale si conserva fra i preziosi ricordi storici del nostro Ateneo.

si consideri dal punto di vista del metodo seguito nella trattazione dello spinoso argomento, sia che si abbia riguardo al modo col quale il concetto di sovranità venne elaborato dai dottori di Perugia, spesso con vedute assai originali.

Pertanto nella prima parte del consulto le argomentazioni incrociantisi sul terreno della disputa vennero separatamente considerate e discusse: nella seconda parte invece la dialettica dei consultori si svolse nel combinarle e vagliarle abilmente fra loro. Come ha potuto giudicare il lettore, la maggior preoccupazione dei legisti, in linea di diritto s' intende, fu quella di combattere le ragioni di Caterina di Braganza, che apparivano sotto ogni aspetto più poderose di quelle addotte a favore degli altri pretendenti. Ma oltre le difficoltà che si opponevano al trionfo delle ragioni di Ranuccio di fronte alle pretese di Caterina, non erano da trascurare quelle di Filippo così strenuamente confortate dal parere di uomini dottissimi. E bisognava poi discutendosi di istituti propri del diritto comune e feudale, ossia della primogenitura, della prossimità dei gradi e va dicendo, mantenersi il più possibile all' altezza dell' argomento, poichè si trattava infine di una questione di trono. L' elemento di diritto pubblico insito e preponderante nella disputa, doveva, a dir così, distrigarsi dai lacci delle concezioni privatistiche, e questo tentarono e fecero di sovente con successo i dottori della nostra Università. E poichè tra gl' istituti coi quali la successione nei regni poteva essere comparata, c' era senza dubbio il feudo, materiato di elementi politici, così quei legisti vollero principalmente occuparsi di lumeggiare il carattere della feudalità e dei rapporti che da essa derivavano assai diversi da quelli inerenti al diritto comune.

Qualche volta c' è dell' ingenuità nelle argomentazioni dei consultori; spesso ci molesta e ci affatica quell' ostinata citazione di testi e di autori; nè mancano inesattezze dovute alla copia delle indagini fatte in breve volger di tempo. Ma bisogna riconoscere che le ricerche furono condotte per lo più colla maggior diligenza possibile, e che l' apparato bibliografico riusci oltremodo ricco e scelto con cura.

E non deve sfuggire alla nostra attenzione, che nelle citazioni di testi e di scrittori, i giuristi furono assai scrupolosi, risalendo alle fonti e consultando direttamente le opere dei dottori antichi e recenti, e se talvolta furono costretti a citare di seconda mano, candidamente lo dissero. Questo parere pertanto fu tenuto in così alto pregio da meritare che i giuristi avversari lo prendessero in esame punto per punto e cercassero di distruggerne le solide argomentazioni (1).

---

(1) Vedi specialmente il responso di Michele D' Aguirre già citato alla pag. 32, nota 1.

PARTE III.

I Consultori.

Già nel principio del nostro scritto abbiamo tenuto parola dei meriti di molti giuristi che insegnarono nell' Università di Perugia durante i secoli XVI e XVII. Nè a comprendere in quale larga misura fiorissero tra noi gli studi del diritto, basterebbe il ricordo di quei nomi, giacchè Perugia ebbe fama anche dai loro discepoli che, pur non saliti agli onori di una cattedra, illustrarono l' antico e glorioso Ateneo nelle dispute forensi e negli uffici a cui vennero chiamati dal governo della città o dai pontefici. E si dovette alla rinomanza dei dottori insegnanti nell' Università, se in cotesti tempi fu notevole l' affluenza a Perugia dei giovani dalle più remote parti di Europa, e se qui convennero studenti anche da quelle regioni d' Italia, in cui pur fiorivano gli studi universitari [1]. I pontefici, lieti del costante successo e della rinomanza dello Studio elargirono ai suoi insegnanti cospicui privilegi, onde Paolo IV Farnese, trovandosi in Perugia nell' aprile del 1537, volle decorati alcuni di essi dell' insegne di cavalieri dello sprone d' oro [2]. Più tardi Pio IV,

---

(1) Nel solo quarto di secolo dal 1575 al 1600, si ebbero in Perugia scolari provenienti dall' Inghilterra, dalla Germania, dall' Austria, dalla Francia e dalla Spagna in numero di oltre 200, e ben 1500 circa dello Stato romano, toscano, siciliano, lombardo, piemontese e marchigiano.

(2) Si rileva dal Decreto del Legato cardinale Marino Grinani — *latum Perusiae in aedibus nostrae solitae habitationis anno Incar. dom. 1537 Kal. aprilis Pontif. SS. D. Nostri Papae Pauli III anno tertio* — I personaggi insigniti dell' Ordine cavalleresco furono nel collegio legale Vincenzo Ercolani, Carlo degli Sciri, Arriguccio Arrigucci, Guglielmo Pontano, Lattanzio Rocchi, Costanzo Fiorenzi, Filippo Mattioli, Giulio Oradini, Paolo Salvuzio, Lamberto dei Graziani, Bernardino Benincasa, Enea degli Ubaldi, Tommaso Anastasi, Iacopo Consoli, Giovanni Danzetta, Antonio Bartolini e De' Sozi ; nel collegio medico e delle arti Luca Podiani, Costanzo Gisberti, Camillo Vermiglioli e Cristoforo de Anastasi (*Archiv. xvir..* Regis. VI, Bullar. pag. 54).

forse per intercessione del card. Fulvio della Cornia, concedette al collegio legale la facoltà di creare ogni anno due nuovi cavalieri dello stesso ordine. Esso ebbe poi da Paolo III nel 1541 il privilegio di legittimare figli spurii e di crear notari, confermato da Clemente VIII nel 1593. Si volle poi da Leone X, Alessandro VII e dal medesimo Clemente VIII riconoscere un'antica giurisdizione stabilita dallo statuto della città, e per la quale era ammesso un ricorso al collegio legale dalle sentenze pronunziate dal Governatore o dal Vice-legato, che non superassero il valore di cento ducati. E ben sapendo Clemente VII come in Perugia vi fossero così valorosi legisti dispose che anche in questa città vi fosse il tribunale della Rota, e Clemente X prescrisse che di questo magistrato facesse parte costantemente un membro del loro collegio legale.

Esso fu retto poi da savissime Costituzioni, di cui si ebbero riforme anche nel tempo al quale si riferisce il nostro studio ([1]).

I tre giureconsulti che scrissero il voto a favore del Farnese non furono dunque i soli a sostenere il credito del nostro Ateneo. Erano allievi di Guglielmo Pontano e di altri insigni vissuti poco oltre la metà del secolo XVI; insegnavano con illustri compagni di studio, quali il Castaldi e l'Oradini, e già salivano la cattedra i loro discepoli Filippo Massini e Lodovico Cenci. Non erano *nomi* insigni, ma tutta una scuola fiorente di tradizioni mai interrotte, ed anzi tenute ben vive dalla dottrina e dallo zelo di valorosi insegnanti, dai saggi ordinamenti, dalle cure dei cittadini e del governo.

I.

Giovan Paolo Lancellotti.

I. — Giovan Paolo Lancellotti, celebre canonista, nacque in Perugia nel 1522 da Lodovico, di cui nulla sappiamo. È però da credere che molto agiate non fossero le condizioni della sua

---

([1]) Cfr. le Cost. del 1574, che con alcune varianti furono pubblicate nel 1576 in Perugia da Pieriacopo Petrucci. Altre se ne pubblicarono nel 1594 dal Bresciani di Perugia.

famiglia, perchè, come vedremo a suo luogo, a Giovan Paolo venne graziata parte della somma che i discepoli dello Studio dovevano pagare per l'esame di laurea. Lo stesso Vermiglioli (¹) pur così accurato nelle sue ricerche, nulla ci dice della prima giovinezza di Giovan Paolo; ma certo egli dovette dar opera per tempo agli studi delle lettere, nelle quali dimostrò di valere assai, quando fe' parte delle Accademie letterarie, che a quei dì raccolsero in Perugia quanti amavano le esercitazioni poetiche. Anzi fu tra i fondatori dell'Accademia degli *Unisoni*, scrisse di frequente in versi, e di lui si legge un assai buon sonetto nelle rime del Coppetta ed altre pregievoli composizioni in raccolte varie o nelle sue stesse opere giuridiche postevi, com'era costume del tempo, o per dedica o a mo' di prefazione (²).

Entrato come studente *in jure utroque* nell'Ateneo di Perugia, vi assunse la laurea nel 22 settembre 1546, ossia all'età di ventiquattro anni; nè deve far meraviglia, imperocchè per le Costituzioni dell' Università allora vigenti, il corso accademico per la ragion civile e canonica fosse di otto anni. Il più degno di essere ricordato fra i suoi insegnanti in diritto canonico è Guglielmo Pontano, nè sappiamo perchè il Vermiglioli abbia potuto dubitare che Giovan Paolo fosse allievo del celebre canonista, quando è certo che questo giureconsulto, chiamato a Pisa nel 1545, fu trattenuto a Perugia con aumento di stipendio per deliberazione del pontefice. Ad ogni modo anche se in quell'anno egli si fosse trasferito in Toscana, avrebbe insegnato al Lancellotti per il lungo tratto di sette anni, poichè Giovan Paolo, come abbiamo detto, si laureò nel 1546. Del resto noi troviamo il Pontano allo stesso dottorato del Lancellotti, ove siede come *promotor*. Altri istitutori, sempre in diritto canonico e degnissimi di memoria, Giovan Paolo ebbe in Filippo Baldeschi e in Marco Antonio Oradini; ed in ragion civile nel-

---

(¹) *Biog. degli scritt. perug.*, T. II, pag. 41.

(²) Conf. VERMIGLIOLI, op. cit., e MARIOTTI, *De' perug. aud. della Rota romana.*

l'Arrigucci, in Giulio Oradini, nel Castaldi, in Marcantonio Eugeni e Rinaldo Ridolfini. Il Lancellotti fu laureato a pieni voti con vive parole di lode, avendo a promotori Filippo Baldeschi [1] Arriguccio Arrigucci [2], Guglielmo Pontano [3], Ristoro Castaldi [4] e Giulio Oradini [5].

---

[1] Cfr. per queste notizie *Archiv. univ.* Cod. I. A. Parte 1ª, e Cod. V. C. Parte 1ª. Filippo Baldeschi fu professore dell' Ateneo dal 1526, e mentre il Bini ritiene appartenesse alla Facoltà giuridica fino al 1540, noi troviamo che insegnò certamente nel 1569, e tenne più volte l' ufficio del priorato (Cod. VIII, B[1]). Dal maggio di quell' anno lo vediamo sostituito dai colleghi, e solo dall' agosto non si fa più parola di lui. Egli si dedicò alla vita ecclesiastica, e fu canonico nella cattedrale di S. Lorenzo. Sostenne molte ambascerie alla Corte di Roma, delle quali ci fa ricordo il Pellini. Ad es. egli fu inviato come messo della repubblica a Clemente VII, e quindi al suo successore Paolo III. A Roma rappresentò pure la patria sua nella circostanza dell' inalzamento al soglio pontificio di Paolo IV, Pio IV e Pio V (Pellini *St. di Perugia,* Parte 3ª, pagine 540, 678, 907, 968 e 1084).

[2] Arriguccio Arrigucci fu professore nel 1503, e il Facciolati vuole abbia insegnato a Padova nel 1532. Certo è che fece presto ritorno in patria, ove lo ritroviamo tuttora insegnante nel 1550.

[3] È superfluo spendere molte parole su questo illustre giureconsulto, che insegnò lungamente nello Studio perugino. Sembra che la sua lettura in diritto civile avesse principio nel 1511, ma nel 1551 Paolo III con breve particolare lo passò alla cattedra delle Decretali. Ebbe incarichi onorevoli dalla sua città, e a lui si dovette, sotto il pontificato di Clemente VII, la istituzione della Rota perugina, di che resta memoria nella lettera latina di Prisciano Ansidei, uno dei decemviri, inserita nel libro delle Costituzioni di quel Tribunale, edite in Perugia nel 1530. Morì il 1555 nell' età di anni 77.

[4] Ristoro Castaldi fu buon giurista e per lungo tempo insegnante nell' Università perugina. Vuolsi che fosse chiamato alla cattedra nel 1530, e che morisse nel 1564. Noi non abbiamo potuto verificare oltre l' anno 1554, perchè negli atti universitari è una lacuna (Cod. VII). Certo è che egli nel 1543 aveva lasciato Roma, ove si era trasferito da

2. — Gli storici hanno alquanto disputato intorno al tempo, in cui Giovan Paolo fu accolto nell'Ateneo di Perugia come insegnante di diritto civile. Ma sembra accertato che egli ottenesse l'ambita cattedra non più tardi del 1548, perchè in una lettera del cardinale Sforza indirizzata a Giovan Paolo nel 1555,

Bologna sempre in qualità di insegnante di ragion civile. Pubblicò molte opere, tra le quali primeggia l' *Amplissimus tractatus de imperatore*. Fu onorato inoltre di molte ambascerie dalla repubblica perugina.

(5) Monsignor Giulio Oradini, insegnante dell' Università di Perugia, al tempo in cui la sua città ebbe con Paolo III la celebre contesa per la *gabella del sale,* accettò dal magistrato l' incarico di portarsi ad Anversa per avere un colloquio con Carlo V e chiedergli aiuto contro il Pontefice. Il Mariotti (*Aud. perug.*, pag. 63) stabilisce all' aprile del 1540 la partenza dell' Oradini per le Fiandre, e difatti mentre nel dicembre 1539 lo troviamo agli esami di laurea, nella sessione di aprile dello stesso anno non si fa più menzione di lui. Dichiarato ribelle alla Chiesa, fu bandito dalla patria ; e di vero si osserva, che mentre per la semplice assenza *causa reipubblicae* avrebbe dovuto essere mantenuto nel collegio, invece il suo nome non s' incontra più. Si vuole, che trattenuto a Venezia fino al 1542, facesse poi ritorno a Perugia, dove l' Aretino gli scrisse una lettera in data 15 luglio di quell' anno, per congratularsi seco lui, che il papa lo avesse restituito alla patria e allo Studio perugino. Ma io tengo per fermo che allora l' Oradini non riassumesse l' insegnamento. Con ogni probabilità volgendo l' anno 1542 o ne' primi del 1543 si portò a Padova come insegnante, e là nel 23 aprile di quest' ultimo anno ebbe la celebre disputa con Ansuino Medici, stato già lettore in Bologna e a Bourges. Il Mariotti narra, che l' Oradini chiamato nella felsinea Università preferì tornare in patria, e certo a nulla valsero le preghiere perchè rimanesse a Padova almeno fino alla pasqua del 1544, perchè egli nel febbraio di quell' anno partì alla votta di Perugia. Se non che nel 5 aprile egli non aveva ripreso ancora l' insegnamento ; nelle adunanze collegiali era ricordato solo come faciente parte del collegio, e veniva da altri sostituito negli esami. Siede invece nel luglio dello stesso anno (*Arch. univ.*, Cod. V, B[1], Parte 1[a], carte 117, 122, 143 e 149). Più tardi, egli fu chiamato a Roma da Giulio III come Auditore di Rota.

con cui si assegnavano al Lancellotti dugento ducati d'oro per la morte di Guglielmo Pontano, si leggono le seguenti parole: — « *Te qui, ut accepimus, in Gymnasio perusino per spacium octo annorum summis vigiliis ac laboribus, ac summa cum laude publice legendo leges civiles professus* » — [1]. Nè saremo per meravigliarci, che egli così per tempo abbracciasse il nobile magistero di insegnante, perchè quello che si legge di lui può ripetersi per la maggior parte dei lettori negli Atenei italiani; e cioè che giovanissimi erano chiamati all'onor della cattedra. È certo però che Giovan Paolo non si trattenne lungamente a Perugia, in quanto ebbe in mente un disegno, pel quale era necessario si trasferisse a Roma. E anche su ciò non poco hanno disputato gli storici, nè poche sono le inesattezze a cui si abbatterono per mancanza di documenti certi e sicuri intorno alla vita del Lancellotti. Io ritengo pertanto che, circa la dimora di Giovan Paolo a Roma, questo sia da pensare.

Non appena laureato, il Lancellotti concepì un vasto disegno, a cui diresse tutta la sua energia di pensatore e di erudito; il disegno, cioè, di compilare pel primo un libro, in cui si dessero le *Istituzioni* di diritto canonico. Durante gli anni di studio passati all'Università, egli aveva osservato, che mentre le collezioni di diritto romano erano state riassunte, ordinate in principî ed esposte con sobrietà e precisione nelle *Istitute* di Giustiniano, altrettanto non si era operato per le collezioni del *gius* canonico. E il Lancellotti esprime francamente questa sua meraviglia nel *Proemio* dell'opera, che ha appunto il titolo di *Institutiones juris canonici.* — « Non parva, egli scrive, hinc nos interdum coepit admiratio, quanam ratione contigerit, ut veluti Imperatorio nomine Caesarei juris in certos libros redacta sunt elementa, non ita etiam ad usum studiosae juventutis ad jus canonicum ab ipsis Pontificibus compositae Institutiones reperiantur, cum id, si, ut quidem nunc est, contemplemur, ae-

---

[1] Il Lancellotti infatti diede principio al suo insegnamento come lettore di *gius civile*, da cui passò in seguito alla cattedra di diritto canonico.

dificii cuiusdam referat speciem, januis atque omni propemodum aditu carentis, et una hac tantum dissimilitudine a jure civili sejungatur » — ([1]) In sostanza egli si meraviglia, che i pontefici non abbiano disposto per la compilazione di un testo elementare del diritto canonico, mentre vi pensò l'Imperatore pel diritto di Roma dandone incarico a Triboniano.

Or, mentre lo spirito dell'insigne giurista era tutto occupato nella effettuazione di questo disegno, stava sulla sedia di Pietro il Farnese. E poichè il Lancellotti pensava, che come le *Istitute romane* erano state pubblicate *imperatorio nomine*, così l'opera sua, pur riveduta dagli uomini più autorevoli della curia romana, doveva ricevere autenticità dai papi, per modo che non fosse tenuta in conto di lavoro privato, ma avesse il suggello della suprema podestà della Chiesa, egli si trasferì a Roma ed espose il suo progetto al pontefice. Non è dubbio, secondo me, a chi debbano riferirsi le parole che il Lancellotti pone nel *Proemio*, e cioè se al favore trovato presso Paolo III, o all'approvazione avuta da Paolo IV ([2]). Tutto fa credere

---

([1]) E che nel compilare le *Institutiones* mirasse sopra tutto alla utilità dei giovani, lo dice egli stesso nel principio dell'opera, ove si legge : — « *Io. Paulus Lancellottus j. c. perusinus juris pontificii candidatis salutem* » —.

([2]) — « Sed hoc nos parum aliquando perpendisse videri possumus ; nam cum in aula Romana *difficilissimis temporibus* [*al tempo cioè della contesa tra Paolo III e i perugini*] degeremus, de Institutionibus juris Canonici Pontificio nomine conscribendis, Justiniani Imperatoris exemplo, ipsi Romano Pontifici suggessimus ; et *quamvis minus forte opportune* [*in quanto non era bene scelto il momento, perchè un perugino avesse grazia dall'adirato Farnese*] de his tamen conscribendis ab eo mandatum accepimus, et quantum in nobis fuit, etiam explevimus : si quidem intermisso superioribus annis praelegendi ac patrocinandi munere, impense operam dedimus, ut per nos hujusmodi Institutiones componerentur, quae, ut Pontificio nomine exirent, non indignae judicarentur ; quod quidem ex sententia nobis cessisse, ita locuplentissimum summorum Virorum probabit testimonium, ut illae jamjam de manu Pontificis in manus vestras venturae crederentur » —.

che la proposta dell' opera fosse fatta dal Lancellotti a Paolo III, sotto il pontificato del quale venne incominciata. Infatti il passo del *Proemio* parla del proposito che l' autore aveva di comporre un libro di *Istituzioni* e del mandato ricevuto dal papa *de his conscribendis*. È dunque indubitabile che il Farnese mirò con occhio benigno la proposta del giureconsulto di Perugia, talchè questi si mise tosto all' opera. E per far ciò, come narra egli stesso, gli fu mestieri di rinunciare *per alcuni anni* all'ufficio *praelegendi ac patrocinandi*. Inoltre, poichè si trattava di una compilazione, che, secondo il concetto dell' autore, doveva essere diffusa per autorità pontificia, parve a lui indispensabile porvi mano in Roma, dove poteva ricevere i maggiori sussidi per l' opera sua.

E che dal pontefice Paolo III egli avesse veramente l' incarico di compilare le *Istituzioni canoniche* resulta evidente da ciò che narreremo in seguito circa la protezione accordata da Paolo IV al Lancellotti, il quale, al tempo in cui questo pontefice si occupò della cosa, aveva già condotto a termine il libro, e perciò sarebbe strano che ricevesse allora il mandato di compilarlo. Vero è che nella relazione dei commissari eletti da Paolo IV si legge : — « Cum S. V. nobis iniunxerit, ut Institutiones Iuris Canonici *iussu et nomine* B. V. compositas videremus et excuteremus, primum universum opus singuli perlegimus » —. Ma questa frase non potè essere che un tratto di adulazione verso il Pontefice, ascrivendogli il merito di aver pensato pel primo all' opera, che i commissari ritenevano pregievolissima sotto ogni aspetto. Consimili laudi si fanno allo stesso papa anche nel decreto di nomina della Commissione deputata all' esame del libro, e dove si dice che le *Istituzioni* furono dal Lancellotti composte *iussu et nomine Suae Sanctitatis*. Ma di ciò meglio vedremo tra poco.

3. — Noi pensiamo quindi che intorno al 1548 Giovan Paolo si recasse a Roma, e vi si tenesse onorato della fiducia del Pontefice. Questi però non molto dopo veniva a morte, e certamente a quei dì Lancellotti non poteva aver dato termine al suo lavoro. A tutta prima fa qualche meraviglia che Giulio III del Monte successore del Farnese e tanto amico de' perugini, non facesse atto

di special protezione verso il Lancellotti; ma è poi facile aver ragione di ciò, quando si pensi che Giulio III a tutt' altro era inteso che a favorir gli studi e pregiare i dotti. Non è certo che il Lancellotti rimanesse in Roma dopo la morte del papa Paolo III fino al 1553, ossia pel tempo di quattro o cinque anni, qual' era sufficiente a comporre l' opera, per la pubblicazione della quale tante difficoltà poi dovevano sorgere. Una lacuna negli atti dell' *Archivio universitario* ci toglie di accertare questo punto della vita di Giovan Paolo. E' probabile però che, venuto a morte il Farnese, egli tornasse in patria, dove lo troviamo nel 1553. E di vero nel luglio di cotesto anno egli è fra i *promotores* agli esami di dottorato insieme al Pontano, al Castaldi e a Marcantonio Oradini (1). E se noi consultiamo altri documenti dell' *Archivio* nostro (2) dobbiamo ritenere, che per molti anni egli non abbandonò la sua cattedra, e fu in questo tempo occupato nella diligente revisione dell' opera sua. Morto Giulio III (a. 1555) e succedutogli, dopo il breve pontificato di Marcello II durato pochi mesi, Paolo IV Caraffa, il Lancellotti ed altri si diedero a nuove premure presso il pontefice, affinchè le *Istituzioni* ormai condotte a termine fossero a cura di lui pubblicate (3). Il papa gradì la proposta e decise che la pubblicazione avesse luogo, e che lo stesso Giovan Paolo vi assistesse trasferendosi di nuovo a Roma. A ciò si riferisce la lettera di monsignor Lauri (4), riprodotta dal Vermiglioli, da cui apprendiamo, che Perugia fu oltre modo lieta di sapere della protezione che il pontefice accordava ad un suo illustre cittadino. E poichè la progettata stampa dell' opera esigeva la presenza del Lancellotti a Roma, fu, a nome di Paolo IV, diretta al Governatore di Perugia, da

---

(1) *Arch. univ.* Cod. VII, C. Parte 1a carte 117.

(2) Cod. VIII, C. Parte 1a.

(3) Infatti, come meglio vedremo in seguito, nel 1557 il lavoro del Lancellotti era già diffuso per molti esemplari manoscritti: ed è a ritenere che nel 1555 e fors' anche prima fosse compiuto, dal momento che Paolo IV ne decretò la revisione.

(4) Centur. II, Epist. 15.

cui ormai tutti gl' istituti della città più o meno dipendevano, una lettera in cui si dice: — « La mente di Nostro Signore è che l' opera di M. Gio. Paolo Lancellotti da Perugia sia vista et corretta, et che poi se dia in luce, *il che non se potendo fare senza la presentia dell' autore,* V. S. si contenterà di dare ordine che al detto Gio. Paolo non sia levato il luogo della lettura nè la provisione, che ha avuta li anni passati, ma che gli sia conservata ogni cosa, acciocchè vi si possa trattenere *per tale negotio,* et che oltre le fatighe sue non v' habbi da rimettere il denaro per il detto effetto, et in ciò non manche, che questa non è per altro. Di Roma, alli XVI di novembre 1557 » —.

Dalla qual lettera resulta, che il Lancellotti prima del 1557 aveva portato a fine il suo lavoro [1] e che doveva recarsi in Roma per vigilare alla stampa di esso. Difatti il Bini [2] narra, che in quel torno di tempo già andavano per le mani di moltissimi alcuni esemplari manoscritti dell' opera di Lancellotti, e che così lusinghiero giudizio se ne dava, che Paolo IV, apprezzata la somma utilità del libro, si indusse a decretarne la stampa. Lo che sta a dimostrare anche più chiaramente, che la proposta dell' opera dovette esser fatta a Paolo III, giacchè al tempo del Caraffa essa era già compiuta e nota per le copie a penna che ne erano state fatte a cura dell' autore o de' suoi molti ammiratori. Rileviamo però che il Lancellotti doveva recarsi a Roma, come dice la lettera surriferita, pel *negotio* della stampa, e non è da credere che egli si dovesse intrattenere per molto tempo colà pel solo fatto della correzione del libro. Ad altro dunque si riferisce quanto il Lancellotti scrive nel *Commentarium Institutionum* [3]. — « Inter haec, cum antequam rei finis haberi posset, diu mihi Romae manendum esse apparet, instantibus Aloysio Lypomano, et Ardinghelle, nec non Paulo Tarano, viris gravissimis, et prudentissimo publico decreto statuitur, ut in Perusina Academia mei quamquam absentis, ratio habeatur,

---

(1) In tale opinione sono concordi il Vermiglioli ed il Bini. (Opp. citt.)

(2) Op. cit., Parte inedita, quad. 4. nell' *Arch. Univ.*

(3) Ediz. Venezia 1606, pag. 16.

atque ideo et profitendi locus et honorarium mihi servetur » —. Ma la chiesta licenza aveva, secondo noi, per fine, che, il Lancellotti potesse attendere in Roma alla revisione del suo lavoro, anzichè curarne personalmente la stampa, lo chè come vedremo non ebbe luogo.

Pertanto (lo noti bene il lettore) nello scorcio dell' anno 1557, e cioè di ottobre [1] essendo giunte al pontefice le sollecitazioni — « *scholarium Universitatis Perusinae, ut dignaretur edere librum Institutionum iuris canonici quas D. J. Paulum Lancellottum conscripsisse audierant* » — il papa ordinò, che una Commissione di dotti esaminasse il libro per riferirgliene in scritto.

Questi commissari furono Fabio Accoramboni decano della Rota, Giulio Oradini, venerato maestro del Lancellotti, allora uditore di Rota in Roma ove si era trasferito per tale ufficio nel febbraio del 1552 per ordine di Giulio III [2], e Antonio Massa da Gallese.

L' Accoramboni ebbe la presidenza della Commissione [3] la quale si accinse tosto al lavoro. Anzitutto ciascuno dei commissari da per sè prese in esame lo scritto, e quindi, scambiatisi i giudizi, provvidero a mutare, ad aggiungere e a resecare quelle cose, che loro eran sembrate degne di menda [4]. Il Lancellotti era chiamato a presenziare talvolta le sedute della Commissione, e ciò che conveniva togliere, aggiungere o modificare veniva approvato o all' unanimità o a maggioranza di voti [5]. Il lavoro, per attestazione dello stesso autore, fu con-

---

(1) Vedi *Comment.* cit., pag. 18.

(2) Mariotti *Uditori per.* ecc., pag. 66.

(3) Lo stesso Lancellotti scrive: — « Acorumbonus, qui quod amplissimis ordinis et auditorii caput esset, negotio praeesse videbatur » — (Op. cit., pag. 17).

(4) Ciò si rileva anzitutto dalla stessa relazione dei commissari, ove si legge — « rebusque invicem comunicatis, ea quae vel immutanda, vel addenda, vel resecanda visa fuerunt, immutavimus, addimus et resecavimus » —.

(5) *Comment.* cit., pag. 17.

dotto con minuta e scrupolosa analisi, e con altrettanta imparzialità. — « Nullo hic pacto explicare possum, così egli scrive, quanto omnes ingenio in hac castigatione, quanto animi candore, quanta demum eruditione versati fuerint, nihil umquam improbaverunt, quin si quid ad defensionem afferrem et diligentissime et libentissime audirent ac ponderarent » — ([1]). Terminata l'opera di revisione, di cui il Lancellotti si ebbe a mostrare così soddisfatto, i commissari ne riferirono al papa. Si noti che essi ricevettero l'incarico nell'ottobre del 1557 e la relazione fu fatta nel novembre dell'anno appresso. Dunque il Lancellotti non ebbe occasione di fermarsi in Roma che per questo tratto di tempo, e non più oltre. La relazione, ben lusinghiera per lui, conchiudeva essere il lavoro — *necessarium etiam bene ordinatum ac digestum* — e che perciò se ne dovesse curare la stampa; lo che non avvenne.

Il Vermiglioli attribuisce questo fatto, che addolorò così profondamente il nostro giurista, alla morte di Paolo IV, ma in questa opinione vi è della ingenuità. La ragion vera va ricercata in un fatto solito ad avvenire in ogni tempo e presso ogni popolo. Non c'è infatti opera insigne e ben condotta, la quale non sollevi invidie ; e tanto più queste dovevano destarsi tra i dotti della curia romana, quanto che era mirabile che la concezione di un opera così utile fosse germogliata nella mente di chi non vestiva l'abito ecclesiastico. E come pensare diversamente quando nemmeno il parere di giuristi valorosissimi e convocati dallo stesso pontefice era bastato al coronamento dei voti, che il Lancellotti da anni formava circa il successo della sua dotta fatica? E di vero, andato all'onor della tiara Pio IV, questi parve disposto a continuare negl'intendimenti del suo predecessore ; ma, non pago del lavoro di revisione compiuto dall'Accoramboni, dall'Oradini e dagli altri, diede incarico ai cardinali Cicada e Alciato di prendere in nuovo e diligentissimo esame il libro del Lancellotti, non altrimenti facendo da quel che si pratica anc'oggi, che quando non si vuole la riuscita di un'impresa

---

([1]) *Comment.* loc. cit.

si nomina una Commissione, che finisce per mettere tutto in tacere. Così avvenne per l' opera del giureconsulto perugino, perchè il Lauri ci dice che i commissari dopo aver dato buone parole e fatte ampie promesse — « *omnes postea congelaverunt* » —, e francamente è da ritenere, che nemmeno il pontefice fosse inclinato a favorire in realtà i disegni del Lancellotti. Se Pio IV sembrò proclive a soddisfare ai desideri di Giovan Paolo, fu perchè i perugini stessi vollero sollecitarlo a ciò, mediante l' invio a Roma di due messi accompagnati da lettere del vescovo Ippolito della Corgna e di monsignor Mirto governatore. Il papa, edotto di ciò che era avvenuto sotto i pontificati di Paolo III e di Paolo IV, non poteva rifiutarsi a prendere in benevola considerazione le premure della città e dell' Ateneo di Perugia e le raccomandazioni di due prelati, ma non volendo in cuor suo dar seguito alla cosa cercò di farla naufragare ponendovi l' inciampo di una nuova Commissione.

A che valeva infatti il parere di uomini insigni, quando vi erano dei potenti, che andavano parlando dell'opera del Lancellotti come di un plagio anzi chè di un lavoro originale e sotto ogni aspetto commendevole ? Lo stesso Giovan Paolo ci informa di ciò : — « Illis autem minime respondendum duxi, qui me librum surripuisse, ac magni alicuius viri scrinia compilasse calumniabuntur, quod dicerent eo me, quem nec de facile quidem nossent, nec esse iudicio vel eruditione praeditum, ut tantam rem aggredi » —. Ebbe dunque ben ragione Flavio Orsini, quando in una lettera a Ferdinando Farnese scrisse, che il Lancellotti avrebbe potuto conseguire il suo intento — « si usus fuisset melioribus candidioribusque amicis » — [1].

Perciò, tenuto conto dell' insuccesso riportato dal Lancellotti sotto il pontificato di Paolo IV, e tenuto conto delle tergiversazioni di Pio IV, noi dobbiamo convincerci, che poco dopo la esaltazione di questo pontefice, Giovan Paolo si restituisse in patria. Ritengasi pure che egli tornasse a Roma di quando in quando

---

[1] *Comment.* cit., pag. 2, e MARIOTTI, *Auditori di Rota* (Vita di Giulio Oradini, nota 51).

per sollecitare la grazia che domandava e per abboccarsi coi nuovi revisori; è certo però che nessuna ragione aveva di fermarvisi lungamente. Anzi è d' uopo escluderlo in modo assoluto, perchè il Lancellotti non tardò a comprendere che le sue speranze eran vane e che mai sarebbe riuscito a trionfare della opposizione, che se gli faceva da alcuni personaggi della curia romana. Infatti Pio IV salì al pontificato nel 1559, e l' anno appresso troviamo il Lancellotti a Perugia, che stanco di tanti indugi pubblica il libro — *Institutionum iuris canonici commentarium* — dove si parla ampiamente delle contrarietà avute per la stampa delle sue *Istitute*, le quali tre anni dopo, e cioè nel 1563, uscirono in luce a Perugia col titolo — *Institutiones iuris canonici, quibus jus Pontificium singulari methodo libris quatuor comprehenditur* —. Dunque se nessuna ragione lo aveva potuto indurre a rimanere lungo tempo a Roma sotto il pontificato di Paolo IV, altrettanto è a dire della sua dimora colà mentre fu papa Pio IV. È oziosa poi la ricerca fatta da alcuni scrittori, se egli vi dimorasse fino al 1566 o al 1581, poichè data alle stampe l' opera sin dal 1563, non aveva motivo alcuno di trasferirsi in Roma. Intanto dai documenti dell' *Archivio universitario* risulta, che nel 1560 Giovan Paolo era in Perugia [1] talchè lo vediamo assistere con assiduità alle adunanze collegiali [2].

E se non possiamo fornire la prova per gli anni anteriori, gli è perchè havvi una lacuna negli *Atti* del collegio che riguarda appunto quel tratto di tempo. Pertanto egli assiste alle tornate, e spesso vi riferisce sopra affari di qualche importanza, come, ad es., sulla questione di precedenza dei *Consiliari* della provincia della Marca e del regno di Napoli [3]. Si trova poi che egli è costantemente eletto a promotore in diritto canonico [4]. Cade dunque tutto

---

(1) Ciò è dimostrato anche dal fatto, che nel marzo dello stesso anno, egli scriveva da Perugia una lunga lettera a Ferdinando Farnese e a Fabio Penna, che si legge nel *Comment.*, pag. 8.

(2) *Arch. univ.*, Cod. III, B¹, Parte 1ª.

(3) Cod. eod.

(4) Cod. eod.

ciò che i biografi hanno scritto di lui e cioè che ritornasse in patria nel 1588; e sebbene nella lettera al cardinale Siretti, riferita dal Vermiglioli, egli narri che per *tirare a fine quel libro* e mentre se ne faceva la censura aveva lasciato molti negozi e fatte notabili spese per andare a stare lungamente a Roma, noi riteniamo che più lunga dimora vi avesse al tempo di Paolo III, e che in seguito vi si portasse per breve tempo, quant'era necessario per risponder agli obbietti, che gli si muovevano dai commissari eletti da Paolo IV.

4. — Pertanto alle molte difficoltà sollevategli contro in Roma potè esser compenso il favore, con cui l'opera venne accolta dagli studiosi, e che ebbe le lodi del Menochio, al quale non parve soverchio attribuire al Lancellotti il nome di *Tribonianus* per avere così mirabilmente compendiato e illustrato il *gius* canonico [1]. Ma ciò che più gli stava a cuore, ossia che all'opera sua non mancasse il suggello dell'autorità pontificia, non potè essere conseguito nè da lui, nè da Leandro Galganetti, giureconsulto pistoiese del secolo XVII, che volle ripubblicare le *Istituzioni* sotto il nome di Paolo V (a. 1605-1621) quando

---

(1) Così scrisse da Padova il Menochio a Paolo Lancellotti nel maggio del 1581: — « Primus juris pontificii institutiones studiosis necessarias veluti Tribonianus alter orationis copia et splendore illustratas edideris. Quibus si (ut futurum spero) aliquando Pont. Max. accesserit auctoritas, te vel novum Tribonianum habebimus, vel ut juris Pontificii novum auctorem observabimus » (Lancellotti *Institutiones etc.* Introduzione). Vedi poi il *Commentarium* per le molte altre adesioni di insigni giuristi, quali Daniele Blanco, Matteo Lachi, Pietro Schultingio, il Groppero della Rota romana, Il Gambara, il Mucanzio, il Mellonio ed altri. Fra chi poi lo onorò grandemente è da porre Gian Battista Bartolini suo discepolo, che nel 1598 pei tipi Petrucci in Perugia pubblicava un *Compendium Juris canonici* desumendolo in gran parte dai libri del Lancellotti, opera assai bene riuscita, e di non lieve utilità pei pratici.

già da 15 anni era mancato ai vivi il loro autore (1). E non gli riuscì e sempre, secondo il Lauri, per le medesime difficoltà e macchinazioni che erano sorte al tempo di Paolo Caraffa e di Pio IV. Certo l' opposizione fatta al disegno del Lancellotti in gran parte fu dovuta al *pulchrum et necessarium inventum* di Paolo IV, che così volle chiamare l' opera del nostro giureconsulto. La novità dà spesso argomento a incertezze, diffidenze ed esitazioni, che, aggiuntavi l' invidia, tentano di deprimere qual siasi merito o pregio di un opera. E questo però, chi ben guardi, un valido argomento per sostenere che il lavoro del Lancellotti era affatto nuovo, e che niuno prima di lui si era accinto a una consimile fatica. Ci è noto che il Doujat (2) e il Berardi (3) si industriarono di togliere all' opera del Lancellotti l'onor del primato, attribuendolo a Marcantonio Cucchi di famiglia bresciana e nato in Pavia, ove professò in quel pubblico e celebre Ateneo. Ma anzitutto le parole *necessarium inventum* di Paolo IV escludono, che il Lancellotti fosse preceduto da altri nell' idea di compilare le *Istituzioni di diritto canonico ;* e poi nessuno ha mai potuto dimostrare che l' opera del Cucchi fosse nota prima del 1564, quando uscì in Venezia, mentre il lavoro del Lancellotti fu edito in Perugia nel 1563. Certo la prossimità delle date può far credere ad una di quelle fortuite combinazioni, per le quali uno stesso soggetto è trattato da più persone al tempo medesimo per modo che sia poi arduo sapere a chi debba attribuirsene il primato. Ma i critici hanno voluto discutere solamente delle date e non del concetto informatore dell' opera, chè se di questo si fossero alcun poco dati pensiero avrebbero visto che le *Istituzioni* del giurista nostro sono veramente compilate al modo che tenne il giureconsulto di Panfilia per la compilazione delle *Istitute* giustinianee ; mentre

---

(1) Anche vivente il Lancellotti le sue *Institutiones* furono pubblicate insieme al *Corpus juris canonici,* ma non per autorità pontificia, com' egli ardentemente desiderava.

(2) *Praenotat. can.*, 1. 5. c. 8, p. L. 30.

(3) *Instit. juris eccles.*, Parte I, Tit. 1, 83.

il Cucchi mirò solo ad una elementare esposizione delle dottrine canoniche senza attenersi rigidamente, come il Lancellotti fece, alle linee fondamentali dei testi che questi seguì sempre colla massima fedeltà. Nè ci stupirà poi di leggere qualche men favorevole giudizio di monsignor Bartoli, vescovo di Feltre, nella dedica delle sue *Istituzioni* a Benedetto XIV, imperocchè non è nè strano nè nuovo che gli autori pongano in discredito le altrui fatiche a conciliare nome e fama alle proprie. Intanto se si leggono le *Istituzioni canoniche* del Lancellotti, è impossibile non vedere, che nella sistemazione delle materie e nel modo di enunciare i principî e dare le definizioni egli ha inteso di ispirarsi al lavoro fatto sulle fonti romane dal giureconsulto Triboniano, e quindi il massimo pregio dell' opera è suo, ossia è una concezione della sua mente.

4. — L' opera è divisa in quattro libri, il primo dei quali tratta delle *persone*, il secondo delle *cose*, il terzo delle *azioni*, o dei giudizi, e il quarto dei *delitti* e delle *pene*. Nulla vi è trascurato di quel che può profittare allo studio dei giovani, onde se Giustiniano aveva ben ragione di offrire le *Istitute* — « cupidae legum inventuti » — altrettanto poteva dire il Lancellotti. Ogni titolo è preceduto da un quadro sinottico delle materie, che è come un indice illustrato di esse. Nel Libro 1° sono per chiarezza e sobrietà di elocuzione, quanto per profonda dottrina e ottimo uso dei testi, notevoli le parti relative all'*jus divinum* ed alla *consuctudo*. Mirabile per riassunto felice dei canoni e perspicuità di dettato il Titolo — *De collationibus* — materia che ha dato luogo sempre a così spinose controversie. Il *gius-patronato* non poteva essere esposto con maggior limpidezza di principî ne' suoi varî aspetti, e cioè, della sua *costituzione*, *acquisto* e *perdita*. Nè meno pregievole è nel 2° Libro la trattazione del *matrimonio* e de' suoi *impedimenti*. Nel 3° Libro degna di nota la parte generale — *De judiciis et eorum divisione* — e il titolo — *De probationibus* — ove il diritto canonico introdusse delle vedute affatto originali e sapientissime.

Il 4° Libro nella sua concisione contiene un' analisi accurata delle leggi canoniche riguardanti il giure penale. Al termine del volume è un' avvertenza che non si può lasciare inosservata.

L' autore, sebbene da sei anni avesse condotto a fine il suo lavoro, e su di esso fosse intervenuto il giudizio di uomini dotti e illuminati, pure continuò ad emendarlo finchè non venne reso di pubblica ragione per mezzo della stampa. Infatti egli nel 1560, come abbiamo sopra avvertito, diè in luce il *Commentarium*, il cui secondo Libro contiene una esposizione sommaria delle *Institutiones*. Tre anni dopo il Lancellotti le pubblicava e vi faceva quest' avvertenza : « Si quid diversum, lector, inveneris ab his, quae in *Commentario* jam pridem edito delineata inveniuntur, scito ea auctorem, cum ultimam operi limam adhiberet, meliora secutum, immutasse ».

5. — Quello poi che non gli era riuscito ottenere dai papi, cui ebbe occasione di esporre il suo progetto, gli concedeva il tempo, il quale per le opere mediocri è tomba più o meno onorata, ma per quelle veramente insigni è continuo accrescimento di gloria. Tralasciamo di parlare diffusamente delle molte edizioni che ebbe il libro di Lancellotti, e come, vivente l' autore, Girolamo Clario le pubblicasse in Anversa, il Mureto con lettera dedicatoria a Monte Valenti da Trevi, protonotario apostolico, il Bartolini e il Timotei a Lione nel 1588 [1], e come si avessero poi le edizioni del 1606 a Venezia, del 1658 a Tolosa con note del Sollier, a Wittemberga nel 1660 e nel 1669 con quelle dello Ziegler [2]. In Francia il Doujat le pubblicava nel 1681 e 1685 prendendone occasione ad illustrare il diritto ecclesiastico francese. A Firenze erano pubblicate nel 1686 coi commenti di Giovan Battista Neri da Pietrasanta ; a Venezia nel 1704 con note del Bartolini, del Timotei, del Sollier e del Ricci. Di nuovo

---

[1] Il Bartolini vi aggiunse le *positiones*, il Timotei poche note per ispiegare il riferimento dei passi di *gius* canonico alle fonti teologiche.

[2] Lo Struvio a proposito di queste edizioni curate dallo Ziegler dice, che i libri del Lancellotti — « non solum inter pontificios magni fiunt, sed aestimantur etiam inter protestantes ob ordinem accuratum et *formulas quas explicat canonicas* » — Ciò dimostra che l' opera del Lancellotti si raccomandava in ispecie per le formule sapientemente ricavate dai testi.

a Wittemberga nel 1710 per cura del Berger, e a Lipsia con le *animadversiones* dello Ziegler; ed altre ancora se ne hanno del 1716 e 1717 curate da Cristoforo Tommasio ecc. L'opera a poco a poco, come ognun può comprendere, guadagnò nella pubblica estimazione, onde avvenne che il poderoso lavoro del Lancellotti fosse inserito nelle collezioni canoniche, e noi dobbiamo rallegrarci che, vivente l'autore, sotto il pontificato di Pio V Ghislieri, si avesse a Basilea, sebbene non con autorità pontificia [1], la edizione delle *Istituzioni* di Giovan Paolo pubblicate nel corpo delle leggi canoniche; e che nel 1587 si facesse lo stesso nella edizione di Parigi. Seguì quella di Ginevra nel 1622, e nel 1746 quella stupenda di Torino pei tipi della Stamperia regia, edizione che non trovo ricordata dal Vermiglioli.

Ad altre opere diè mano il Lancellotti, tra le quali il libro — « *De comparatione juris pontificii et caesarei* » — ove pose a contributo l'immensa erudizione e il fine criterio giuridico di cui era dotato. Se a qualche opera del nostro autore meglio può essere riferita la lode, che Flavio Orsini poneva nelle parole — « amo enim vehementer ingenii illius elegantiam » — questa è la monografia — « *De comparatione juris* » —. Anche nel *Commentarium* senza dubbio vi ha sfarzo, non sempre a dir la verità, opportuno, di letteraria erudizione; ma nel lavoro sulla comparazione tra il dirittto cesareo e canonico v'è maggior brio e lucentezza di stile. Anzitutto vi si osserva uno spirito critico profondissimo e una facilità di argomentazione che cela abilmente l'arte. Egli non nega l'eccellenza del *gius* romano, di cui ricerca le origini e pone in rilievo i pregi. Ma vien poi alla critica, e mediante la citazione di testi e facendo dei casi pratici dimostra come le soluzioni date dal diritto romano fossero spesso difformi dai dettami della legge naturale. Quindi istituisce il confronto colle risoluzioni del diritto pontificio di cui elogia la santità e la giustizia. Nel caso dell'adultera, che pel diritto

---

[1] È innegabile però che Pio V favorì la diffusione dell'opera di Lancellotti, talchè si legge che le *Institutiones* furono *in Aula romana mandato Pii V ab illustribus viris recognitae.*

della Chiesa deve esser colpita da pena *ad delinquentis salutem* e non *ad saevitiam*, egli si fa l' obbietto, che il diritto civile *studet non commodo cuiusque privati sed communi utilitati.* Ed il Lancellotti chiude con questa osservazione: — « sed quantum prestat communi utilitati, singolorum etiam utilitatem coniungere, quod egregie praestat jus canonicum » — Nè minore acume giuridico dimostra nel discutere — « de exceptione non numeratae pecuniae » — stabilita dal diritto civile *spe futurae numerationis*, e va dicendo.

A dar saggio poi de' suoi studi letterari vien perfino all' esame dei testi romani e canonici per ciò che si riferisce alla lingua ed allo stile ; e qui non potendo negare, che il diritto romano supera di gran lunga il *gius* della Chiesa, ei si contenta di conchiudere — « at canonista perniciosam subtilitatem aspernatus, nihil loquitur nisi solidum, nisi quod ad usum fori, atque utilitatem hominum transferri possit » —. E qui veramente troviamo troppo benevolo il giudizio dell' autore, poichè le fonti canoniche sono sottili, prolisse e spesso barbare nel dettato, quanto le romane delle Pandette riescono sobrie, concise, scultorie, e fior di eleganza. Il Vermiglioli ha commesso un grossolano errore nel fare della monografia — *De utriusque interpretandi ratione* — un libro a sè, mentre è tutt' uno con quello di cui abbiamo ora parlato.

6. — Altri lavori di qualche importanza sono il *Breviarium Praetorium et Curiale*, ed il trattato in tre libri *Regularum ex universo iure pontificio excerptarum.*

È questa un' opera di svariatissima materia. Nel *Liber primus* si hanno le *Regulae theologales*, nel secondo le *Morales*, nel terzo le *Canonistales* [1]. L' Oldoino ha attribuito a G. P. Lancellotti il trattato *De substitutionibus*, che sembra appartenere invece a Roberto Lancellotti fratello del primo [2]. Ed era tale la

---

[1] Quest' opera fu stampata a Perugia nel 1587 dall' editore Pietro Jacopo Petrucci.

[2] Roberto Lancellotti si laureò nell'Università di Perugia nel 1552. Dopo essersi per qualche anno dedicato al fôro, si recò in Roma, dove ricoprì forse l' ufficio di avvocato concistoriale. Avendo la repub-

venerazione che Giovan Paolo portava ai due grandi luminari dell' ateneo perugino che volle scrivere la *Vita Bartoli iurisconsulti ex certissimis atque indubitatis argumentis desumpta* e l' *Apologia in detractores Baldi.* Nella prima diede saggio di acume critico, indagando lo spirito del sommo giureconsulto e della sua scuola, l' apparato di erudizione di cui si valse ne' suoi scritti giuridici, e rilevando le sue cognizioni in teologia, filosofia, matematiche e letteratura. Alla mente acuta del Lancellotti non sfugge la inverosimiglianza intorno all' — altercatione quae inter Bartolum et Baldum dicitur intercessisse — e la chiama una *favola* (1). Nell' *Apologia* di Baldo dedicata a Pietro degli Ubaldi pronipote di Pietro I (2) mostrò ardore polemico,

blica perugina stabilito da molto tempo di tenere in Roma un *sindacus ad Curiam* — « pro honore et commodo, pro negotiis et quaestionibus in curia ventilantibus cum certo annuo salario » — il magistrato affidò questa carica a Roberto Lancellotti (*Ann. xvir.* Segn. B, f. 106). Egli morì in Roma nel 1583. Scrisse i trattati *De appellationibus* (Roma 1547); *De attentatis et innovatis* (Ibi, 1576); *De restitutione in integrum* Francoforte, 1586); *De substitutionibus* edito in Amberga, senza data.

---

(1) Questa vita si pubblicò in Perugia nel 1586 e 1593; nella prima edizione si trova anche l' *Apologia.* Giovan Gherardo Menchen nel 1735 inserì la *Vita Bartholi* del Lancellotti nel I Vol. delle *Vitae summorum dignitate et eruditione virorum* (Coburgo).

(2) Questo Pietro Baldeschi fu figlio di Silvestro Baldeschi e di Battista Cavalieri romana. Laureatosi nel 1566 ottenne subito l' insegnamento della ragion civile nell'Università perugina. Si rese benemerito della patria per molte missioni a Roma negli anni 1567, '68, '69 e '70 e per aver supplito Lodovico Sensi nell' ufficio di Segretario dei Decemviri, carica importante e già illustrata da Tommaso Pontano e Francesco Maturanzio. Come insegnante ebbe il merito di aver fatto cessare certi dissidi che avevano indotto molti scolari ad allontanarsi da Perugia. Non si sa bene se parecchi scritti attribuitigli intorno alle *Decretali* e al *Digesto* siano stati invece opera dello zio Pietro di Matteo degli Ubaldi. Il Lancellotti nel dedicare a lui l' *Apologia* fa particolarmente gli elogi del

criterio finissimo e argomentazione serrata, decisiva ([1]). Lasciò anche una lezione, colla quale egli aprì il corso nel novembre 1581 dal titolo *Usina molendinaria*, e la *Quaestio an in cautione se non offendendo iusta vulgarem et consuetam formulam comprehendantur Banniti nostri temporis* ([2]). Nè il Vermiglioli nè altri biografi ricordano del Lancellotti la *Praelactio de testamentis ult. volunt.* edita a Venezia nel 1606, e che pure è pregievole non foss' altro per quella originale classificazione dei vari generi di *perpetuità*. Di essa il Lancellotti, come abbiamo visto, ebbe a ricordarsi nel *Consilium* da noi esaminato. Cesare Alessi negli *Elogia civium perusinorum* fa ricordo ancora di un libro dal titolo *De regulis iuris*. Aggiungasi che nel 1574 venne incaricato dall' Università di attendere insieme a M. A. Eugeni alla riforma delle *Costituzioni* del collegio.

Altri scritti di minor conto sono i carmi disseminati quà e là, ad es. l' ode latina *De laudis Augustae Perusiae*, da lui preferita perchè il papa Gregorio XIII l'aveva fatta trascrivere nella galleria vaticana che il dotto pontefice ornò colle tavole orografiche di Ignazio Danti, altro illustre perugino.

bisavolo Pietro I chiamato *doctor veritatis*, giacchè dell' avo Matteo altro non conoscevasi che il *Sermo ad Imperatorem Sigismundum*. Non ci sono pertanto oscure le ragioni della dimestichezza fra Paolo Lancellotti e Pietro Baldeschi; anzitutto, avendo Pietro ottenuto la laurea nel 1566, è chiaro che nel 1562 quando comparve l' *Apologia* egli era discepolo del Lancellotti, il quale poi nel principio della sua dissertazione scrive — « Non minus summa atque inveterata iam pridem inter nos amicitia, quam perpetua quaedam mea erga familiam tuam observantia efficit etc. » — (Nell' Arch. del Conte Lodovico Baldeschi di Perugia esiste la copia ms. dell' *Apologia* inviata dallo stesso Lancellotti al suo diletto discepolo).

([1]) E' nota l' accusa fatta a Baldo di avere introdotto una variante nel fr. 7 § 2, Dig, *De distract. pign. et hypot.* xx, 5. Circa la difesa del Lancellotti vedi Scalvanti, *Notizie e docc. su Paolo Lancellotti*, Perugia, 1900.

([2]) Perugia, 1587.

7. — Giovan Paolo si unì in matrimonio con Marietta Alfani, da cui ebbe molti figli, forse congiunta in parentela con Bernardino Alfani, del quale nel 1570 il Lancellotti rivide l' opera *Collectanea*. Non ricco e con molta famiglia, il nostro giurista era di sovente stretto dal bisogno, e si rileva dal cenno che fa di queste sue non agiate condizioni al cardinale Sirletti, allorchè nella lettera più sopra citata, così scrive : — « Se le paresse che io passassi i termini della modestia in scriverli di questo tenore, scusimi il trovarmi la famiglia grave ed un buon numero di figliuoli, che mi trovo » — fra i quali fu quel Francesco nato nel 1573, e che laureato nel 1596, lesse diritto a Perugia e quindi a Pisa, dove il Fabroni sostiene esser morto, mentre ho io motivo di credere che mancasse ai vivi al suo ritorno in Perugia tra il 1612 e il 1614. Pare che egli fosse seguace delle buone tradizioni paterne, onde il Bonciario scrivendogli, così da lui si accomiatava : — « Vale, illustris adolescens, et perge alacriter, quo te tua indoles et paternum urget exemplum (1) ». — Questo figlio non era però il primogenito, chè altrimenti lo troveremmo ricordato nell' epigrafe collocata al sepolcro del padre nel 1590, dove invece si fa menzione solo del figlio Orazio, che qualche scrittore erroneamente ritenne avere abbracciato lo stato ecclesiastico, giungendo all' onor della porpora. E di vero vi fu un Orazio Lancellotti, che, come narra il Mariotti (2), venne a studio a Perugia, ma non è da confonderlo col figlio del nostro giureconsulto. Il Vermiglioli alla sua volta erra quando sostiene che Orazio, divenuto poi cardinale, nacque più di trent' anni dopo la morte di Giovan Paolo ; ed erra perchè nella matricola degli scolari sotto dì 23 novembre 1591 si vedono iscritti di proprio pugno Orazio e Giovan Battista Lancellotti *romani*. Ora, quanto al tempo, nessuna difficoltà vi sarebbe a ritenere cotesto Orazio figlio del Lancellotti nostro. Ciò che sembra escluderlo è la qualifica di *romano* datasi da Orazio stesso nella

---

(1) Vermiglioli, op. cit.

(2) *Auditori di Rota*, pag. 94.

matricola degli scolari. L'essersi poi Orazio e Giovan Battista iscritti all'Ateneo perugino nel 1591 impedisce di aggiustar fede alla congettura formata dal Vermiglioli, e cioè, che essi fossero nati da un Giovan Paolo *romano*. Infatti l'iscrizione riferita dal biografo assegna a Giovanni, presunto fratello di Orazio, l'età di anni 48 al 1670, e perciò sarebbe nato nel 1622, ossia trent'anni dopo che Orazio, nipote del cardinal Scipione Lancellotti, si annotò nella matricola dello Studio perugino ([1]). Ma altro riscontro abbiamo per dimostrare che Orazio di Giovan Paolo Lancellotti *perugino* non vestì l'abito ecclesiastico e non fu cardinale, ed è, che egli, restato in patria, fu più volte capo nel magistrato cittadino degli anni 1614, 1624, 1634 e 1642 ([2]).

8. — Incerto è per gli scrittori il tempo della morte di Giovan Paolo. L'Oldoino assegna l'anno 1589 o il 1590 o il 1591; il Vermiglioli e il Bini ritengono che l'epoca precisa fosse il 23 settembre 1590; ma sono incorsi in errore. Noi possiamo coi documenti alla mano dimostrare che nel 1588, quando l'illustre giureconsulto contava sessantasei anni di età, era assiduo alle adunanze del Collegio ([3]). Nel 1589 di maggio

---

([1]) Ecco l'epitaffio riportato dal Vermiglioli — « Hic jacet Joannes Lancellottus, j. u. d. io. p. filius aetatis suae ann. XLVIII. Obiit XII maii an. MDCLXX » —.

([2]) Lancellotti, *Scorta sagra*, 27 dicembre. — Nell'ispezione delle carte universitarie invano ho ricercato qualche altra notizia sul nostro giureconsulto. Due volumi di atti collegiali son così guasti che rimane impossibile decifrarne la scrittura irremissibilmente perduta. Rimane di lui un autografo nella deliberazione del 3 luglio 1584, quando fu discusso sull'esame di certo Giulio Francolini. Al termine del verbale si leggono le firme dei vari legisti, e Giovan Paolo dichiara di suo pugno avere il Francolini preso un buon esame per modo da meritarsi la promozione — *nemine penitus* — e cioè a pieni voti (Cfr. Scalvanti, Op. cit.).

([3]) *Arch. Univ.* Cod. IV, B[1], P. 1.

lo vediamo intervenire a tutti gli esami di laurea (1) ; solo nel giugno sembra essersi infermato, perchè si legge che nell' esame di Giovan Battista Pinolo di Gubbio, Marcantonio Eugeni e Valerio Arrigucci assisterono *nomine eorum et excellentissimorum dominorum Io. Pauli Lancetlotti* etc. Poco appresso, risanato della lieve malattia, torna fra i *promotores* in diritto canonico (2). dei quali fa parte nel luglio e nell' agosto dello stesso anno 1589. La sua malferma salute l' obbliga nel dicembre a farsi sostituire da Cornelio Benincasa (3), ma nel febbraio 1590 lo rivediamo agli esami (4). Così è chiarito che la morte di lui non può ascriversi al 1589, come è certo che ormai una qualche infermità lo travagliava. Infatti nel marzo 1590 è di nuovo sostituito dal Benincasa (5). Torna nell' aprile, nel giugno e nel luglio agli esami, e si nota solo qualche assenza nel maggio, nella quale fa le sue veci lo stesso collega Benincasa o il Ridolfi. Il Bini e il Vermiglioli opinano, come si è visto, che mancasse ai vivi nel 23 settembre 1590 : ma ciò è inesatto perchè nel 24 ottobre di quell' anno egli è tuttora in vita, e si fa sostituire dal priore del collegio (6). È probabile invece che egli morisse nel decembre, perchè il suo nome non è più ricordato nei verbali che abbiamo sott' occhio (7).

9. — Largo fu il compianto per la sua morte, e su di essa fece il Massini un elegio in versi (8). Ebbe solenni funerali, e venne sepolto in S. Francesco dove si collocò una lapide con iscri-

---

(1) Cod. XIII, C., P. 1, carte 49.

(2) Cod. eod., carte 58, t.

(3) Cod. eod., carte 64, t.

(4) Cod. eod., carte 65, t.

(5) Cod. eod., carte 69, t.

(6) Cod. eod., carte 72 t. e carte 86.

(7) Fa meraviglia che il Vermiglioli e il Bini siano stati tratti in errore dai libri necrologici della Chiesa di S. Francesco e dei Filippini. Le indicazioni chiarissime che ci danno i verbali dell' *Arch. univers.* non tengono smentita.

(8) *Rime*, pag. 123.

zione da lui stesso dettata, ed alla quale il figlio Orazio aggiunse le ultime parole e il busto dell' estinto incrostato in bronzo.

JO · PAVLVS · LANCELLOTTVS
QVI · FVERIM · ET · QVID · VIVENS · EGERIM · SI
QVÆRIS · HOMINEM · FVISSE · SCITO · ME QVEM · PA
RANDIS · FLVXÆ · VITÆ · COMMODIS · INTENTVM
NEC · OPINANTEM · MORS · OPPRESSIT · TV · SI · SAPIS
ALIENA · STVLTITIA · AD · TVVM · COMPENDIVM
VTERE · IDEM · ENIM · TE · CITO · MANET · CASVS · QVAM
DIV · VIXERIM · QVAVE · MORTE · OBIERIM · EGO · NEC
DIVINARI · POTVI · ET · TVA · NIHIL · INTEREST · SCIRE
HORATIVS · LANCELLOTTVS · FILIVS · POSIVT ·

Questo deposito prezioso esisteva ancora ai tempi del Mariotti, ed egli narra che si trovava prima nella chiesa vecchia di S. Francesco in Porta Santa Susanna, e che poi venne con altri collocato nel portico del primo chiostro annesso, per lodevole premura del padre Modestini (1). Se non che il Vermiglioli ci avverte che il sepolcro ai suoi tempi, era già *rovinato e quasi distrutto come ivi ad altri avvenne* (2).

---

(1) Mariotti, op. cit., pag. 95.

(2) Nel 1900 celebrandosi il V centenario dalla morte di Baldo mi parve opportuno rintracciare la pietra sepolcrale del Lancellotti, che era stato il primo e più strenuo difensore del grande giureconsulto. E dopo molte ricerche mi riuscì ritrovare il modesto monumento che ora si vede in uno dei loggiati inferiori del nostro Ateneo. Sotto le due pietre sepolcrali, di cui è formato il monumento, stimai necessario apporvi la seguente epigrafe a ricordo della traslazione di esso nell' Università: « Hoc epitaphium Joannis Pauli Lancellotti doctoris sacrorum canonum tradendorum peritissimi, quod olim in peristylio coenobii S. Francisci positum iniuria temporum diu latuit et nuper felicissime repertum, dum solemnia indicta in quingentesimo anno ab exitu clarissimi viri Baldi de Ubaldis ad memoriam invicti propugnatoris illius sui concivis peren-

Cesare Alessi nel tessere l' elogio del Lancellotti ci dice, nella sua forbita latinità, che quell' esimio giurista ebbe così alto credito e fama così universale che — « ad eum audiendum in suggestu et conspiciendum, ac venerandum ex remotis regionibus transalpini plurimi huc advenere, qui viri tanti virtutem admirati publicum testimonium quod cum ab illis visum auditumque testaretur, in patriam referre voluerunt [1] » — E se è vero quanto l' Alessi ci dice su questo proposito intorno a Giovan Paolo, non è men vero se lo riferiamo ad altri giuristi che insegnarono insieme a lui le discipline del diritto nella patria Università.

II.

Marco Antonio Eugeni.

10. — Nacque in Perugia nel 1521 da Mariano Eugeni e da Minerva Alessandri. Suo padre era stato adottato dalla nobile famiglia Chiaramonti, a cui apparteneva il cardinale Francesco [2] ; e questo giovò assai al giovane Marco Antonio, quando rimasto orfano in tenera età di ambedue i genitori, ebbe d' uopo di chi si prendesse cura del suo avvenire. Sotto la protezione e coll' aiuto dei Chiaramonti potè attendere allo studio delle lettere e quindi della giurisprudenza avendo a maestri Ristoro Castal-

nandam, proceribus civitatis annuentibus, hic translatum quarto Kalendas maias MDCCCC ». In vero è strana la coincidenza tra la sorte toccata al ricordo funerario dell' apologista di Baldo e quella che ebbe la pietra tombale di Baldo stesso, la quale dalla diruta chiesa di S. Francesco di Pavia fu trasferita nel loggiato di quell' insigne Università.

---

(1) Cesare Alessi — *Elogia civium perusinorum* — Fulg. apud August. Alter. 1635. Cent. 1ª, pag. 147.

(2) Card. Francesco Chiaramonti. L' essere stato l' Eugeni adottato in questa illustre famiglia fece si che spesso si trovi indicato col nome *Marcus Antonius Eugenius de Claramontibus* (Oldoino - *Athen. augus.* p. 232).

di [1], Filippo degli Ubaldi [2], Arriguccio Arrigucci [3], Guglielmo Pontano [4], Giulio Oradini [5] e gli altri della schiera elettissima dei lettori perugini di quel tempo. Si laureò il 2 del mese di ottobre 1546, cioè a breve distauza da Gian Paolo Lancellotti, che conseguì le dottorali insigne il 25 settembre dello stesso anno [6], tanto che si trovano ricordati insieme nel documento che il Vescovo di Perugia intervenuto personalmente alle lauree, rilasciò il 4 ottobre per attestare di aver ricevuto dal notaro della curia vescovile Ser Gabriele di Alessandro la rata a lui spettante sulle tasse scolastiche del dottorato. E da quest' atto si rileva che tanto al Lancellotti, quanto all' Eugeni — « fuit facta gratia trium scutorum valoris viginti et unius grossi pro quolibet scuto » — per cui pagarono ciascuno soltanto scudi 11, grossi 11 e quattrini 16 [7].

Nel dì 1 ottobre il candidato Marco Antonio di Mariano Eugeni ricevette dai suoi promotori in diritto canonico e civile i *puncta* o temi di discussione da svolgersi nel privato esame di laurea, i quali furono i seguenti. In ragione *canonica* il can. *Sortilegi*, Decr. Causa XXVI, q. 1ª e il tit. 41, *De celebrat. missar.* etc. Lib. III delle Decretali ; nella ragion *civile* la l. 2 *Si in emptione*, Dig. *De act. empt. et vend.* XIX, 2, e la Cost. 2 Cod. *Si advers. transact.* etc. II. 32. Nel giorno appresso ebbe luogo l'esame : il verbale ci dice che in esso il candidato — « ita et taliter se gessit in legendo et declarando glossando interpre-

---

(1) Cfr. la Nota 4, pag. 116.

() Vedi ivi, Nota 1, cod.

(3) Vedi ivi, Nota 2 cod.

(4) Vedi ivi, Nota 3, cod.

(5) Vedi ivi, Nota 5, pag.117.

(6) Vedi SCALVANTI, *Note e docc. ined. su G. P. Lancellotti*, Perugia 1900, ove è anche riprodotto il verbale di laurea di questo giureconsulto. Cfr. il nostro *Invent. - Regesto* P. I, C. V c.te 190 t. e segg.

(7) *Invent. Reg.* già cit. in P. I. C. V. c.te 186.

tando recitando puncta sibi assignata et exponendo prius in iure canonico et deinde civili, nodosos et difficiles textus magistraliter et eleganter, ac dubiis et oppositionibus bene et late respondendo, et omnia alia faciendo, quod ab omnibus dictis doctoribus fuit solepniter et legitime approbatus primo in iure canonico et deinde civili per omnes literas in A redditas, nemine discrepante [1]. » —

II. — Dato così termine agli studî del diritto, sembra che per qualche tempo l' Eugeni si allontanasse da Perugia ritirandosi in una sua villa, da cui fece ritorno per l' affettuosa sollecitudine dei suoi istitutori, che lo vollero tosto aggregato al collegio legale. E la matricola nel riferire il suo nome aggiunge questo meritato encomio — *ordine praeclarus in legendo et in consulendo veridicus* —.

Marco Antonio ottenne subito, in età giovanissima, una cattedra in ragion civile nell' Ateneo perugino.

Nè furono queste le sole onoranze a lui tributate, perchè il magistrato della repubblica gli affidò spesso delle ambascerie presso il pontefice, nelle quali dimostrò il suo avvedimento politico ed il suo zelo per il bene della città che gli aveva dato i natali. Di queste ci parla lo storico Pellini [2] il Vermiglioli [3] ed altri scrittori perugini. Egli prese parte altresì a delicate missioni presso illustri personaggi [4]; e fu tale la stima che concepirono di lui i suoi concittadini che ebbe anche l' incarico di rivedere e riformare gli Statuti della città in materia di dote e di successioni *ab intestato* [5].

Nel 1563 l' Eugeni fu uno dei sei professori proposti dall' Ateneo di Padova a succedere nella cattedra di civile rimasta vacante in quella celebre Università per la morte di Giulio

---

(1) Le schede erano contrassegnate con A (adprobatio) o con R (reprobatio).

(2) *Hist di Perugia*, Lib. III, 204.

(3) *Biograf. degli scrittori perugini.* Vedi i Docc. da lui citati.

(4) *Ann. xvir.* 1562, f. 8, PELLINI op. cit. III, 995.

(5) Cfr. cit. PELLINI, eod.

Salerno. E fu certamente grande onore per lui l' essere compreso nel novero di quei sei valorori docenti (tre dei quali perugini), che erano stimati degni di salire al fastigio di cotesta ambita successione ([1]). Ma nè egli nè gli altri due dottori dello Studio perugino si mossero dalla loro città, ove l' Eugeni era così ammirato e stimato universalmente da meritare che i suoi scolari in quell' anno si recassero dal cardinal Legato per raccomandargli il benemerito precettore. Egli tenne anche la Sopraintendenza degli Stati dei Baglioni e dei marchesi della Cornia ([2]), e da Gregorio XIII ricevette l' ufficio di avvocato dei poveri in qualità di coadiutore del vecchio Luca Ercolani ([3]). Ebbe quindi il patrocinio della Camera Apostolica ([4]). Ed è degnissimo di ricordo che avendo in Perugia la carica di giudice, l' Eugeni procurò che si facesse un' accurata trascrizione di tutti gli antichi istrumenti notarili, a cui attese con gelosa cura egli stesso insieme ad un notaro di illibatissima riputazione e di non comune abilità ([5]). Nel 1582 il nostro giureconsulto fu eletto rettore della Sapienza Bartolina.

Essendo salito nel 1591 alla cattedra pontificia Innocenzo IX, per la morte di Gregorio XIV, la città di Perugia inviò Marco Antonio Eugeni a Roma per fare atto di ossequio e di fedeltà al nuovo pontefice, e questi concepì del giureconsulto perugino così alta stima da volerlo creare senatore di Roma, il qual proposito non ebbe effetto per l' avvenuta morte del papa ([6]).

12. — Marco Antonio, sebbene ormai in tarda età, continuò ad esercitare il suo magistero di insegnante, per cui lo troviamo tra i *promotores* in diritto civile, insieme a Valerio Arrigucci, nel 6 settembre 1594 ([7]), ossia poco tempo prima della sua morte

---

([1]) Vedi il nostro articolo intorno a Rinaldo Ridolfini.

([2]) Cfr. Maltempi — *Trattato* ecc. Orvieto, 1583.

([3]) Arch. della Cam. Libr. D. f. 408.

([4]) Lib. cit. f. 411.

([5]) Fu questi Ser Andrea di Ser Giliotto Benedetti.

([6]) Elogio di M. A. Eugeni dettato da Vincenzo Palettari.

([7]) *Invent. Reg.* già cit. P. I. B', V.

avvenuta nell' anno 1595. Il suo corpo fu tumulato nella chiesa di S. Agostino, ove, prima che fosse ridotta alla nuova forma architettonica, si vedeva l' apposito monumento con la effigie dell' esimio giurista, fattogli erigere nel 1618 dal figlio Settimio [1]. E a questo figlio spettava veramente di onorare in modo degno la memoria dal padre, in cui doveva venerare non solo l' autore de' suoi giorni, ma il precettore dotto ed amoroso. Infatti Settimio Eugeni [2] e Marco Antonio *iuniore*, nipote *ex avo*

---

[1] L' Oldoino in *Athen. August.* Perusiae 1678, ci riferisce la iscrizione sepolcrale, ora andata dispersa come tante altre di illustri perugini. Essa è la seguente: *Qui viva defunctorum elogia — curiose lustras hic mane — et quod amici te manes moneant — paucis accipe — Qui sim melius nostra consilia — si consulas, quam ex me scias — quibus fallor? — An haec nupera vetusti cineris — marmora — perennitatem ominantur? — Anno MDXCIV legationum obitionibus — oppidorum administrationibus — iure partis opibus — mascula prole inclytus septuagenarius — huc pene e suggestu ingestus — Hinc rursus Septimii filii — nunc primi — postremique superstitis cultu — positis exuviis aliquot — post lustris redivivus — interpres doceo — qui profutura, non qui multa scit — sapit —.*

Fecero le sue lodi Alessandro Balestrini, Lodovico Iacobelli, il Crispolti, il Pellini ecc.

[2] Settimio figlio di M. Antonio Eugeni *seniore* nacque nel 1570, ed aggregato all' età di 28 anni al collegio legale, fu poco dopo condotto alla lettura del diritto canonico nell' Università di Perugia. Si trova infatti che nel 31 ottobre del 1601 egli, per decreto dei Savi dello Studio, è chiamato ad insegnare in diritto canonico col salario di 43 scudi (*Inv-Reg.* P. I, D. 1). Il suo insegnamento si aggirò sempre sulla ragion canonica, ove raggiunse il salario di scudi 100. Egli contrasse matrimonio con Diomira Baglioni, e questa parentela unita al l' ottima fama che egli si era acquistato, gli valse da parte del vescovo Malatesta Baglioni di Pesaro la nomina a governatore degli Stati di quell' illustre e potente famiglia. Morì nel 1637, avendo esercitato l' insegnamento fino a tutto l' anno precedente. Null' altro ci è pervenuto de' suoi scritti che un' *Orazione* composta nella circostanza in cui si laureò in Perugia Luigi Ciambani di Malta dell' Ordine gerosolimitano.

del nostro giureconsulto [1] tennero ben alta la riputazione del nome di lui sia per la loro non comune dottrina e sia per le importanti cariche sostenute.

---

[1] Marco Antonio *iuniore* nacque dal cavaliere Muzio Eugeni figlio di Marco Antonio *seniore* e da Costanza Cozzia vedova del marchese Orsini. Anch' egli ricoprì nell' Ateneo una cattedra di diritto civile (che tenne solo per tre anni) ottenendola nel 1618, ossia poco dopo la sua laurea che è del 1617. Sotto la disciplina di Nicolò Leonzi aveva atteso prima agli studi di filosofia, ed era stato aggregato al collegio dei medici e degli artisti. Quanto alle materie giuridiche, egli cercò perfezionarvisi in Roma avendo a guida Baldassare Sebastiano Navarra spagnuolo, allora auditore della Rota romana. Marco Antonio dimostrò subito una rara, quasi incredibile valentia nel rapido orientamento delle più ardue controversie giuridiche, e si narra che avendolo chiamato a sè il principe Borghese affinchè scrivesse per lui un parere sopra un'intricatissima questione, il giurista perugino in una sola notte soddisfece all' incarico ricevuto in tal guisa da costringere gli avversari ad abbandonare il campo della disputa. Nel 1641 fu eletto tra i consoli del Campidoglio (Galletti *Inscrip.* F. 2, Class. VII, n. 254, p. 122). In quel tempo Giovan Battista Cantalmaggio nell' indirizzargli la sua opera *Setectiora rerum notabilium ad usum decisionum S. R. R.* dopo aver ricordato che tanto egli quanto i suoi fratelli Vincenzo e Francesco Maria erano stati allievi dell' Università di Perugia, esalta la dottrina dell' Eugeni con parole del più vivo encomio. Il papa Alessandro VII lo nominò avvocato concistoriale, ma, se si deve credere a quanto scrive mons. Caraffa (*De Gym, rom.* pag. 529) l' Eugeni sarebbe morto prima di avere assunto cotesto ufficio. Morì nel 1657 in età di anni 65. Come dice il suo epitaffio — *Famam urbs tumulum patria* — il celebre giurista fu sepolto in S. Agostino di Perugia, e gli si eresse dalla pietà dei figliuoli un monumento colla sua effigie vicino a quello del suo grande avo Marco Antonio *seniore*. La funebre orazione fu pronunziata da Ottavio Lancellotti, e venne pubblicata due anni dopo la sua morte, nel 1659 in Perugia, insieme ad altri componimenti in suo onore.

13. — Marco Antonio lasciò scritti pregievolissimi, ma l'opera sua maggiore, ed alla quale è raccomandata la sua fama di dotto legista sono i *Consilia* editi in due volumi, il primo in Perugia l' anno 1588 e l' altro, per cura del nipote Marco Antonio, in Roma nel 1625. Dettò anche una *Repetitio* in *tit. Inst. de interdictis, omnium fere interdictorum enarrationem continens.* Ci dice il Bini che in un libro ms. da lui veduto nella biblioteca dei PP. Filippini avente per titolo *Methodus historicus*, si trovava in fronte una prefazione dell' Eugeni [1]. Nei *Consilia* pertanto l' autore dimostra vasta erudizione, conoscenza sicura delle fonti, ma vi dà saggio ancora di perfetto acume giuridico e di un' agilità e prontezza di indagine non frequente negli scrittori di quel tempo, le quali doti parve tramandasse a Marcantonio *iuniore*, suo nipote *ex filio* [2]. Fu poi felicissimo nella esatta e quasi incisiva formulazione delle sue teorie e anche di quelle di altri giureconsulti, onde notevole partito trasse dalle sue opere, fra gli altri, il grande discepolo suo, Alberigo Gentile, specialmente nel trattato — *De iure belli* — L' insigne maestro è sempre da lui affettuosamente ricordato colle parole *doctissimus preceptor meus* [3]. Dalle quali citazioni come da

---

[1] Di questo ms. non è ora più traccia.

[2] Il primo volume di *Consilia* è dedicato da Marco Antonio al pontefice Sisto V, il quale emanò un Breve, che si legge nella edizione perugina già citata, col quale dispose che entro 10 anni dalla pubblicazione dell' opera, nessuno potesse, sotto severissime pene pecunarie, procurarne la ristampa o la vendita. Il secondo volume postumo venne da Marco Antonio *iuniore* dedicato al cardinale Andrea Perfetti, e Urbano VIII vi aggiunse un privilegio simile a quello emanato da Sisto V.

[3] Ecco le citazioni dei *Consilia* che si incontrano in Alberigo Gentile ; cons. 90 (*De iure belli* L. I, cap. XV. p. 70 sulla nozione di *Rescriptum ;* cons. 86 (L. 5, c. XXII, p. 98) sul concetto di *fatto pubblico* ossia *quod deliberatum a legittime congregata universitate est* ; cons. 86 da cui Alberigo si dice lieto di aver tratto l' autorevole parere dell'Eugeni in materia di prescrizione immemorabile (Cod. p. 102) con queste parole — « Ita vero mecum de ista praescriptione temporis immemorabilis

quelle infinite che si incontrano in quasi tutti gli altri giuristi del tempo chiaro apparisce che Marco Antonio Eugeni seguì con amore e con sano discernimento i progressi delle dottrine da lui professate nella cattedra e nel fôro.

III.

Rinaldo Ridolfini.

14. — Non sono d' accordo gli scrittori sul cognome da dare al nostro giureconsulto. È certo che nella matricola dei legisti altrove citata egli è indicato col nome *Rainaldus Ridulphus*, e così vien chiamato in pubblici e privati documenti, come avremo occasione di vedere in seguito [1]. Il Vermiglioli [2] possedeva poi un sigillo appartenuto al giurista perugino colla scritta *Ridulphus*, onde il suo cognome sarebbe Ridolfi. L' accuratissimo Mariotti del pari fa menzione di lui col nome Ridolfi, pure aggiungendo che venne chiamato anche *Ridolfini* [3]. E veramente noi dobbiamo ritenere che dapprima egli si chiamasse *Rainaldus Ridulphi* (di Ridolfo), ma che in seguito, forse a causa della sua piccola statura, ricevesse il nome *Ridolphinus*, che rimase a lui ed alla famiglia sua. Un primo riscontro lo abbiamo nella stessa matricola, ove si legge questa noterella — « Supradictus Ranaldus *Ridulphinus appellatus* decessit Perusiae

adfirmat doctissimus praeceptor meus M. Antonius Eugenius » — ; cons. 53 (Lib. II. cap. VII, p. 156); cons. 100 (Eod. lib. cap. XII, p. 179), cons. 88 e 99 (Eod. p. 181), nei quali *Consilia* il Gentile sostiene che l' Eugeni assai più di altri giuristi *late docet* intorno alla più recente opinione sul carattere e sugli effetti delle *induciae* tra belligeranti ; cons. 9 (Eod. lib. cap. XXII, p. 254), e cons. 82 (Lib. III, cap. XXII, p. 397).

---

(1) Nessuna utile indicazione si può rilevare dal suo esame di laurea, di cui vedremo in appresso, perchè ivi è costantemente chiamato col solo nome *Ranaldus*.

(2) *Biogr. degli scrittori perugini.*

(3) *Auditori di Rota*, p. 110.

etc. ». — Questo ci dice abbastanza circa l' origine del suo nuovo appellativo *Ridolfini*.

Ma consentì egli ad essere con questo nome chiamato? Senza dubbio, perchè nelle opere a stampa pubblicate durante la sua vita è detto *Ranaldus Ridulphinus*. Così egli stesso si sottoscrive nella dedica al papa Sisto V del suo *Panegyricus* in lode di quel pontefice ([1]). Nè altro cognome si legge nel titolo dell' opera — *Orationes duae* — edita nel 1578. A questi efficaci riscontri è poi da aggiungere, che nelle deliberazioni più solenni del collegio legale e del magistrato dei Priori (come si vedrà in appresso) il suo nome è Ridolfini. Pur tuttavia in altri atti e nelle opere di qualche suo biografo continuò ad essere chiamato coll' antico cognome *Ridolfi*.

15. — Nacque egli di nobile e illustre famiglia perugina ([2]) nel 1523, ed attese con singolare profitto agli studi della giurisprudenza nel patrio Ateneo, in cui ebbe per valente istitutore Ristoro Castaldi. Fu coetaneo e condiscepolo di Giovan Paolo Lancellotti e di Marco Antonio Eugeni, poichè riportò le insegne dottorali nel 1547 ai di 6 di luglio avendo l' età di ventiquattro anni.

E più cose sono da notare intorno all' esito di questo suo esame, cose onorevoli per il candidato dottissimo e atte a spiegare, come vedremo poi, alcune vicende della sua carriera accademica. Anzi tutto si osserva che il Ridolfini si laureò soltanto in ragione civile avendo a promotori Guglielmo Pontano e Giulio Oradini ([3]). Nel giorno 5 luglio gli vennero solennemente assegnati i punti di discussione che furono i seguenti:

L. *si mandavero* ff. Mand. [fr. 42, Dig. *Mand. vel contr.* XVII, 1].

([1]) Perugia, Pietrojacopo Petrucci, 1588.

([2]) Si incontrano nelle storie di Perugia molti personaggi di questa stirpe occupati in pubblici uffici, e prima di Rinaldo fu lettore in diritto canonico a Perugia sullo scorcio del secolo XV e sui principî del XVI un Matteo Ridolfi. Egli nel 1501 presiedeva anche al collegio Gregoriano o della *Sapiensa vecchia* in qualità di Rettore.

([3]) Vedi Note 3 e 5, pagg. 116 e 117.

Cost. *fideicomm.* C. De cond. [Cost. 7 *Fideicommissum*, Cod. *De condit. ind.* IV, 5]:

Il giorno appresso ebbe luogo l' ampia discussione di questi punti nella sagrestia di S. Lorenzo alla presenza del collegio. Non è inutile riferire quella parte del verbale che precede l'approvazione del candidato.

In Dey nomine etc.

« In quo quidem examine lectura et recitatione punctorum
« ita et taliter se gessit legendo declarando glossando et bene di-
« cendo et recitando puncta in iure civili, dificiles textus et nodo-
« sos terminos solvendo, argumentis factis et oppositionibus doc-
« tissime respondendo et omnia alia faciendo *ornate* et *elegantis-*
« *sime*, quod ab omnibus dictis doctoribus nemine discrepante
« per literas A fuit approbatus receptus et *aggregatus* ».

16. — In questo verbale, oltre le consuete formule, se ne notano altre, che per la comune degli allievi anche migliori, non si adoperavano, come la frase — argumentis et oppositionibus *doctissime* respondendo — e l' altra — omnia alia faciendo *ornate* et *elegantissime* — le quali ci fanno comprendere che il giovine Ridolfini già rivelava quella sua singolare attitudine alle dotte e minuziose ricerche e quel suo desiderio di apparire umanista egregio, castigatissimo nella lingua e nello stile, il qual merito non fu sempre compreso ed apprezzato dalla scolaresca abituata alla brevità rigida e angolosa che continuava ad essere in voga presso molti legisti del tempo. Notevolissima è poi la *receptio* e l'*aggregatio* al collegio pronunziata nello stesso esame di laurea, la qual cosa non si usava mai. Il verbale si chiude con queste altre parole degne di essere segnalate:

« Qui reverendus Dominus Vicarius ut supra, visis et audi-
« tis praedictis, *precedente pulcherrima et longa oratione*, pro-
« numptiavit et declaravit prefatum dominum Raynaldum fore et
« esse doctorem in Jure Civili, dans et concedens eidem licentiam
« cattedram magistralem ascendendi in ea legendi interpretandi

« et omnes alios actus faciendi qui facere solent doctores alij in « dicto iure civili » ([1]).

Anche la solennità di un' orazione *pulcherrima et longa* pronunziata dal rappresentante del vescovo prima della proclamazione del candidato a dottore, apparisce cosa affatto nuova nel privato esame di laurea, ed è indizio che il Ridolfini aveva dato veramente un saggio cospicuo della sua dottrina.

17. — Per questi suoi meriti, subito dopo avere assunto il dottorato ([2]), ottenne una cattedra di diritto civile a Perugia ([3]). Ma il grido della sua valentia si diffuse anche fuori, per cui nel 1557 il Magistrato temendo che egli potesse abbandonare la città per trasferirsi all' Ateneo di Pisa su domanda del Duca Cosimo I dei Medici, emanò il seguente decreto minacciando il Ridolfini di pene severissime ove si fosse allontanato da Perugia.

« Eisdem millesimo [MDLVII] indictione, pontificatu, dicto « loco presentibus ibidem Hieronimo Lanutij et Sotio de Perusia « et Ser Francisco Pellicciario notario publico perusino testibus « ad infrascripta vocatis habitisque :

« Prefati Mag. DD. Priores numero nono absente Constan- « tino Vinciolo eorum collega ([4]), existentes collegialiter congre- « gati in supradicto loco, coram eis existente personaliter con- « stituto eximio legum doctore Domino Rainaldo Ridulphino de « Perusio, dixerunt et exposuerunt eidem Domino Rainaldo ibidem « presenti et intelligenti quatenus Prefati Mag. DD. Priores non « sine magna animi displicentia nuper audisserint quod ipse D.

([1]) *Arch. Univ.* P. I. C. V. c.te 213 t. e 214.

([2]) Lancellotti, *Scorta Sagra*, 15 Agosto.

([3]) Poco dopo l' inizio del suo insegnamento il Ridolfini ebbe da Paolo III un aumento di salario per 100 scudi d' oro all' anno (PELLINI, *Hist. di Perugia*, P. III, p. 217).

([4]) I Priori, reggenti della repubblica, erano dieci, onde il loro appellativo di *Decemviri*, e spesso, come nel caso nostro, deliberavano con pieni poteri, *vice et nomine Comunis*.

« Rainaldus intendit et vult recedere ab hac civitate et hoc Gim-
« nasium derelinquere et proficisci in aliquod alium Gymnasium,
« ut ibi conductus pubblice legat, quapropter Mag. DD. Priores
« considerantes quod defectus ipsius lectionis ipsius D. Rainaldi
« cedit non solum in damnum et jacturam Gymnasij perusini sed
« etiam in dedecus et vilipendium totius civitatis Perusie: idcirco
« prefati Mag. DD. Priores vice ac nomine Comunis Perusie pre-
« ceperunt eidem D. Rainaldo presenti et intelligenti quatenus non
« audeat neque presumat modo aliquo vel quesito colore a dicta
« civitate perusie discedere ex supra dicta causa, sed quod prose-
« qui debeat eius lecturam in Gymnasio perusino secundum con-
« ductam de eo factam, et hoc sub pena privationis sue civilitatis
« et omnium privilegiorum quibus dicte civitatis cives gaudent, ac
« alijs penis ad eorum arbitrio imponendis, et protestando eidem
« ut supra intelligenti, quod si predicta per eos iniuncta non ob-
« servaverit, procedatur contra ipsum ad exequssionem dictarum
« penarum absque aliqua ulla citatione vel declaratione, eius con-
« tumacia non obstante, et ita preceperunt mandaverunt et prote-
« stati fuerunt non solum modo quo supra sed etiam omni alio
« meliori modo etc. (1). »

18. — E veramente il pericolo di perdere l'esimio giurista sovrastava allo Studio perugino. Dopo la perentoria e severa deliberazione dei magistrati della repubblica, il Ridolfini oppose un reciso rifiuto all' Università toscana. Ma nell'anno appresso tante furono le sollecitazioni del duca Cosimo I che convenne cedere, e nel 1558 il Ridolfini lasciò Perugia per recarsi alla cattedra di Pisa, ove lo chiamava non solo la volontà di quel principe illuminato, restauratore del pisano Ateneo (2), ma la stima di illustri colleghi. A Pisa il Ridolfini trovò valenti competitori in Giulio Salerno ticinese, succeduto al Mandellio, ed in Antonio Ciofi, e il Fabroni narra appunto che Ranaldo perugino — « suum

---

(1) *Ann. xvir.* 1557, c.te 384.

(2) Fedeli, *I documenti pontificî riguardanti l'Università di Pisa*, 1908, Pisa, Tip. Mariotti. -- Buonamici, *Sull' antico statuto dell' Università di Pisa*, 1911.

partiebatur honorem cum Salerno et cum Antonio Cioflo, qui omnes pomeridianis horis scholas habebant, et cum iis certare sane gloriosum erat [1] ».

Però la sua permanenza a Pisa ebbe assai breve durata. Il Fabroni ci dice che fu di un triennio, ed è vero, perchè egli vi insegnò nel 1558, 1559 e 1560. I perugini, di pieno accordo col pontefice, vollero che Rinaldo tornasse al loro Ateneo, da cui era stato già per troppo tempo lontano.

Infatti nel giugno del 1560 ebbe principio uua viva agitazione in Perugia per affrettare il ritorno del Ridolfini, alla quale prese parte, a nome del pontefice, il Legato mons. Giulio della Rovere cardinale di Urbino [2] e a nome della città il collegio dei Priori.

Il cardinal di Urbino scrisse direttamente al Ridolfini nei seguenti termini [3].

« Al magnifico meser Rinaldo Ridolfi mio carissimo.

« Essendo piaciuto a N. S. di farmi legato in Perugia et pen-
« sando io di quanta importanza sia che in essa siano buoni let-
« tori et le cose delo Studio passino bene, ho voluto ricondurvi a
« leggere l' ordinaria dela mattina, et già vi ho fatto assegnare
« per parte del vostro salario dugento scudi d' oro, che sono a-
« desso vacati per la morte di meser Arriguccio [4] et meser A-
« scanio [5], et non mancherò al tempo di supplire a somma che

---

[1] Fabroni, *Hist. Acad. Pis.* Vol. II, Pisis. 1792, p. 188.

[2] Giulio Feltri della Rovere card. di Urbino fu Legato dell' Umbria dal 1554 al 1555 e dal 1560 al 1561.

[3] Vedi *Arch. Camerale*, Vol XIII in Arch. Comunale.

[4] Arriguccio Arrigucci perugino (Nota 2, pag. 116) morì a Perugia nel 1560.

[5] Ascanio Scotti perugino fu per lungo tempo professore a Coimbra, ed ebbe alla sua partenza dal Portogallo il dono di 1600 ducati d' oro offertogli da re Giovanni III. Venuto a Perugia conseguì una cattedra in diritto civile nell' Ateneo. Fu anche buon letterato, e prese parte alla costituzione dell' Accademia degl' *Insensati* (Cavallucci nelle *Note al Coppetta*, pag. 156). Morì in patria nel 1560.

« sarà conveniente, et ve ne potrete sodisfare. Contentatevi dunque
« di domandar licenza all' Ill.mo Duca di Firenze, il quale mi con-
« fido che, considerato l' obligo che voi avete con la vostra patria
« et il piacere che ne farà non solamente a me, ma ancora a N. S.
« ve la darà volentieri, et venendovene a Perugia per leggere al
« tempo debito risponderete all' oppinione che ho di voi, come spe-
« ro che farete, et state sano. Di Roma ai X di giugno 1560 ».

« Vostro, il Card. di Urbino » (1)

Da un lato dunque si faceva appello al sentimento patrio dell' illustre giureconsulto, e dall' altro si faceva intendere al Duca Cosimo che accordando al Ridolfini la domandata licenza, era per fare cosa gratissima non solo al cardinale della Rovere, ma anche al pontefice.

Occorreva poi che il Magistrato aggiungesse le sue premure a quelle del cardinal Legato, e queste non si fecero attendere, perchè dopo quindici giorni che il Ridolfini ebbe ricevuto la lettera del Della Rovere, gli pervenne quella dei Priori di Perugia (2).

« Molto magnifico et eccell. concive nostro et come figliuolo
« honorandissimo ».

« Essendo come dovete sapere successa la morte del cava-
« liere Scotto et di prossimo quella del molto Eccellente dottor
« Arriguccio, et per conseguenza vacati gli stipendi loro, ancora
« che molti dei nostri dottori cerchino tuttavia di conseguirli
« in augumento loro, gli habbiamo nondimeno trattenuti con
« l' auttorità di Mons. Ill.mo et Rev.mo Legato con l' inten-

---

(1) Il Fabroni (loc. cit.) scrive — Perincommode accidit Academiae [Pisanae], quod illius opera diu frui minime potuit. Coactus enim Cosmus cedere precibus perusinorum, eorumque Legati Iulii Roborei cardinalis, qui reposcebant operam Rodulphi, aetate an. 1560 veniam huic redeundi in patrium Lyceum concessit » —.

(2) *Arch. Camer.* citato, Vol. XIII, etc. 167. La lettera ha il seguente indirizzo — « *Al Molto Magnifico et Ecc.mo meser Rinaldo Ridolfi nostro concive et come figliuolo nostro honoratissimo* » —.

« tione di acrescere un' altra lettione allo Studio, il quale ne pate
« grandemente, et con ferma credenza di ripatriare V. S. parendo
« a noi più ragionevole cosa di valerci dei figliuoli della patria
« che degli esterni, con più disavvantaggio nostro, oltre che par
« che in uno certo modo ce si attenga dell' honore. Per questo
« dunque secondo che per lettera del prefato Sig. Legato et nostre
« se supplica l' Eccellenza Illustrissima del Sig. Duca, che si con-
« tenti darli grata licenza, et se prega anche il magnifico ms.
« Sforza Almenni [1] che si facci ogni opera possibile, così
« pregamo et essortiamo V. S. con ogni paterno affetto che
« le piaccia domandargliela per questa prima condotta, sicurissima
« di venir desiderata da tutti et particolarmente da noi, i quali
« non potremmo restare più compiaciuti nè più gratificati da lei,
« che di questo che concerne l' honore et mantenimento di questo
« Studio ».

« Idio la conservi. Di Perugia lì XXV di giugno del 60 ».
« Alli piaceri di V. S.

« Come Padri li Priori di Perugia »

Dunque tanto il Legato quanto i Priori non solo si erano diretti a Rinaldo Ridolfini affinchè domandasse licenza di ritornare in patria, ma avevano compiuto i loro uffici anche presso il Duca Cosimo I. La licenza di lasciar Pisa [2] fu accordata, e il Ridolfini tornò all' Università di Perugia nello scorcio del-

---

[1] Sforza Almenni personaggio cospicuo della nobile famiglia perugina di questo nome.

[2] Gli succedette nell' Università toscana Benincasa Benincasa di Bernardino, insigne lettore nello Studio, e di Porfiria Vincioli. Dopo avere insegnato in patria nel 1560 andò professore a Pisa, ove si trattenne due anni. Tornato in Perugia ebbe nuovamente una cattedra nell'Ateneo, che tenne fino alla morte avvenuta nel 1574. Fu autore del libro — *Ad titulum de actionibus in Instit.* che fu pubblicato a Firenze nel 1561 e nel 1569. Il Gomelio inserì questo scritto del Benincasa nella nota raccolta edita in Lione nel 1567 e 1568.

l' anno 1560 con plauso dei suoi concittadini e dei reggitori della repubblica, ai quali, col richiederlo per il patrio Ateneo, era sembrato compiere un dovere civico, giacchè fino dal 1557 essi avevano rilevato che la partenza di un così illustre insegnante si risolveva — *non solum in damnum et jacturam Gymnasij perusini sed etiam in dedecus et vilipendium totius civitatis Perusiae.* —

Lo stipendio accordatogli per la sua nuova lettura in Perugia fu, come si è detto, di 200 scudi all' anno. Due anni dopo però egli chiese di essere aumentato di altri 100 scudi, e il pontefice Pio IV fu ben lieto di appagare il suo desiderio, come si rileva dalla lettera che a nome del papa, il cardinale Carlo Borromeo diresse il 25 luglio con viva premura al cardinal d' Urbino Legato in Perugia [1].

« Ill.mo et Rev.mo Sig. mio osservantissimo. »

« Per che N. S. con la benignità sua ha più volte invitato « gli ambasciatori di cotesta Magnifica città che dicessero se oc- « correva loro alcuna cosa particolare ove potesse gratificarli, fi- « nalmente messer Rinaldo Ridolfi supplicò S. S. che essendogli « piaciuto d'accrescere a quello Studio da cinquecento scudi l'anno, « come ha fatto, si degnasse anco di fargli con questa occasione « accrescere la provvisione sua fino alla somma di 300 scudi « di moneta ogni anno computandoci quello che lui ha ordinaria- « mente secondo che canta il contratto fatto al tempo di mons. « di Rossano [2], quando egli fo richiamato da Pisa alla lettura « di cotesto Studio. Di che S. S. è stata contenta di fargli gratia, « et però m' ha ordinato che io scriva a V. S. Rev.ma che li piaccia « informarsi del detto contratto, et trovandolo essere tale quale

---

[1] *Arch. Cam.* Vol. XIII, c.te 188.

[2] Giovan Battista Castagna arcivescovo di Rossano governatore di Perugia dal 6 marzo 1559 al marzo 1560. Si era laureato in Perugia nel 10 settembre 1555 e divenne pontefice col nome di Urbano VII.

« egli asserisce metterlo in esecutione nel modo che di sopra si
« è detto.

. . . .

« Roma 25 luglio 1562 ».

« Umilissimo Servitore
« C. Card. Borromeo » (1).

19. — Però nell'anno 1561 sorse una nuova minaccia di perdere l' esimio giureconsulto, perchè vacando in Padova, per la morte del Salerno, una cattedra di diritto civile, i governatori dell' Università patavina proposero sei nomi di celebri insegnanti, fra i quali si dovesse scegliere il successore, e tra essi figura il nome di Rinaldo Ridolfini insieme a due altri legisti perugini Marco Antonio Eugeni e Tobia Novio (2). Il Facciolati ci dice che prin-

---

(1) La lettera del cardinale Carlo Borromeo porta il seguente indirizzo — *All' Ill.mo e Rev.mo Oss.mo Mons. il Card. d' Urbino Legato in Perugia.* —

(2) Tobia Nonio nacque in Perugia nel 1528 da Jacopo e da Margherita Meniconi. Apprese le lettere da Cristoforo Sassi buon umanista, e studiò giurisprudenza nel patrio Ateneo sotto la guida di Bernardino Alfani e de' suoi illustri colleghi. Conseguì la laurea nel 1554, e gli fu subito conferito il grado di professore insieme al nostro Ridolfini. Insegnò per nove anni a Perugia, indi fu richiesto dall' Università di Padova, ma per impegni assunti da alcuni cospicui personaggi di quell' Ateneo, venne chiamato invece Giulio Salerno. Succedette nel 1564 al celebre Ristoro Castaldi nella cattedra perugina. Tutti coloro che parlarono del giurista Nonio furono concordi nel lodare la sua facondia, la sua dottrina, la sua giocondità nel conversare e la singolar probità dei costumi. Morì in Perugia all' età di quaranta quattro anni nel 26 Marzo 1572. I cittadini di ogni ceto accorsero ai suoi funerali che riuscirono imponenti, e che ci vennero descritti dal Crispolti e dal Sozi nelle sue *Cronache*. Lesse il suo elogio nella chiesa di S. Fiorenzo il letterato Orazio Cardaneto. Scrisse le *Interpretationes in nonnullos Inst. titulos* da lui spiegate nei primi anni del suo insegnamento (Perugia 1557 e Venezia 1566) ; molti *Consilia sive responsa* (Venezia 1573 e 1589) ; *De mandato et sententia executiva* (Lione 1560) e lasciò pure un volume ms. dal titolo — *Interpretationes in rub. de Verb. obligat.* che si trovava nella libreria Mariotti, ed oggi perduto.

cipalmente sul Ridolfini erano rivolti i desideri dei riformatori dello Studio di Padova ([1]), parendo loro che quel nome illustre potesse accrescere il lustro di quell' antico e famoso Ateneo. Però nessuno dei tre giuristi fu scelto ad occupare la cattedra del Salerno. Non molto dopo, essendo rettore a Padova Luigi Ancaiani di Spoleto, il Ridolfini fu nuovamente proposto per quell' Università, ma egli non si mosse da Perugia ([2]).

Intanto il suo stipendio veniva elevato a 400 scudi d' oro, il massimo che si accordava in quel tempo ai lettori dello Studio.

Nel 1585 (e non nel 1586 come ha scritto il Lancellotti nella *Scorta sagra*) fu offerto al Ridolfini di trasferirsi all' Università di Bologna. Taluno ha potuto credere che il nostro giureconsulto rifiutasse senz' altro la onorevole condotta, per la quale gli si facevano condizioni vantaggiosissime ([3]). Ma la verità è che egli si dichiarò disposto a lasciare Perugia per trasferirsi all' Università felsinea. Se ne ha la prova in questa deliberazione del collegio legale in data 25 agosto 1585, tenuta solennemente in Perugia coll' intervento di 33 dottori ([4]).

« Eisdem millesimo [MDLXXXV] indict. etc.

(seguono i nomi degl' intervenuti)

« Quibus sic congregatis predictus Reverendus D. Abbas « Florentius Prior exposuit qualiter magnificus et excellentissimus

---

([1]) *Fasti Gymn. Patav.*, Vol. II, p. 16 e 135.

([2]) Facciolati, eod. p. 24.

([3]) Il salario doveva essere di 1000 scudi d'oro, cui si aggiungevano l'abitazione gratuita e le spese del suo viaggio da Bologna a Perugia al termine della condotta. E veramente l' offerta fu vantaggiosissima per lui, giacchè il vescovo Vincenzo Ercolani scrivendone da Perugia nel 15 novembre 1585 al padre Timoteo Bottonio così si esprime — « Habbiamo debole Studio quest' anno, et il Ranaldo va seguitando di leggere, ancor sospeso però di dovere andare a Bologna, dove è invitato *con il maggior salario che vi si sia ancor dato* (Arch. Com. *Corrisp. di V. Ercolani,* C. 18, 135, c.te 296).

([4]) Arch. Univ. *Gesta Colleg.* P. I, B, IV, c.te 89 e segg.

« doctor D. Raynaldus Rodulfinus doctor huius dignissimi Collegij
« fuit electus seu requisitus a civibus bononiensibus ut vellet ac-
« cedere ad dictam Civitatem Bononiae ad legendum publice et in-
« terpretandum leges in Almo et celeberrimo Studio d. Civitatis
« Bononiae, qui cuperet posse impetrare a summo D. N. PP. me-
« dietatem salarij quod hic habet videlicet scutorum ducentorum
« durante dicta absentia, et si rediret quod possit et valeat totum
« salarium quem hodie habet recuperare et in statum et locum
« pristinum reponi, unde super hoc petit consilium et quod sit in
« Dei nomine agendum ».

« Et auditis consilijs super hoc fine ab omnibus redditis, et
« divino implorato auxilio, posuit et misit partitum, quod cuicum-
« que ipsorum dominorum doctorum placet eorum consensum pre-
« stare quatenus opus sit et modo aliquo ad dictum collegium
« spectet et pertineat, quod si supradictus magnificus et excellen-
« tissimus Jurisconsultus D. Raynaldus Ridolfinus conductus fuerit
« ad legendum publice in prima cathedra dicti Studij Bononiensis
« infra tres menses proxime futuros cum consensu S. D. N. PP.
« quod possit reservare dimidiam partem suj honorarij scutorum
« quatringentorum donec in dicta Civitate profitebitur, et post re-
« ditum possit recuperare aliam dimidiam partem ab illis quibus
« distributa fuerit ac etiam eius locum rehabere cum conditione
« quod dictus D. Rainaldus infra tres dies proximos consentiat et
« consensum suum prestet distributioni faciende dictorum scutorum
« ducentorum, et sic facto posito et misso partito ad bussolam et
« fabas albas et nigras ut moris est, et solemniter obtento per vi-
« gintisex fabas albas in bussolam restitutas septem nigris in con-
« trarium repertis non obstantibus » [1].

---

[1] Notasi che in questa adunanza, dopo essersi deliberato intorno alla partenza del Ridolfini da Perugia, si fa noto che il card. Caraffa aveva scritto molto benevolmente al collegio ; ed i legisti adunati deputano il Ridolfini e Marco Antonio Severi a dettare la risposta al cardinale, e a comunicargli altresì la sua nomina a protettore del collegio fatta in quello stesso giorno.

Scaduti i tre giorni assegnati dal collegio al nostro giureconsulto per rispondere alla deliberazione ora riportata, il 28 agosto dello stesso anno 1585 nel Libro del Collegio dei giuristi si trova riferita la risposta del Ridolfini, che qui trascriviamo.

« Excellentissimus D. Rainaldus Ridolfini habita notitia de
« decreto et deliberatione eius causa facto per Almum Collegium
« doctorum perusinorum, illud acceptavit cum infrascriptis decla-
« rationibus, modis, conditionibus et formis videlicet, si S. D. N.
« confirmet sibi in omnibus et per omnia privilegium sue exem-
« ptionis et immunitatis iuxta et secundum tenorem sententiae de
« hoc latae per Reverendum D. Laurentium Celsum olim Perusiae
« Gubernatorem [1] manu mea Octaviani Aurelij notary infrascripti,
« et Illustrissimi Domini Bononienses conducant ipsum ad dictam
« primam cathedram cum conditionibus sibi oblatis, ipse D. Rai-
« naldus offert se paratum solvere singulis annis ex causa supra-
« dicta et durante sua absentia dimidiam partem sui salarij vide-
« licet scuta ducenta eo tempore et modo quo sibi fuerit solutum
« uni vel pluribus doctoribus huius Collegij, cui vel quibus sibi
« fuerit ordinatum ex iussu Summi Pontificis vel ministrorum
« illius, et ita dictus Ranaldus acceptat offert obligat et promittit
« omni meliori modo, et quando revertatur in Patriam non tenea-
« tur amplius ad prestationem aliquam dicti salarij, sed sibi inte-
« grum retineat et locum suum cetera quoque emolumenta privi-
« legia dignitates et prerogativas penitus recuperet perinde ac si
« semper in hac civitate ac Gymnasio permansisset ac professus
« fuisset, et ita dicit acceptat declarat et promittit et non aliter
« nec alio modo ».

20. — Il collegio legale non fu dunque contrario alla partenza del Ridolfini per Bologna, ma il pontefice Sisto V ebbe diverso parere, e sembrandogli che lo Studio perugino ricevesse da ciò nocumento grandissimo, impedì al nostro giureconsulto di ac-

---

[1] Lorenzo Celsi Legato in Perugia nel 1578, a cui succedette il card. Alessandro Sforza.

cettare l' offerta bolognese ; onde Gian Battista Lauri, che insegnò filosofia nell' Ateneo di Perugia, lasciò scritto nelle sue lettere ([1]) « honorificum illi fuisse ab illustri Senatu vocari, sed multo honorificentius a tanto pontifice retineri ».

E così il Ridolfini, ormai già vecchio, rimase in patria, ove attese all' insegnamento fino alla morte avvenuta il 2 giugno del 1591 a 68 anni di età ([2]). Il suo corpo fu tumulato nella chiesa di S. Fiorenzo.

Prima di accennare alle opere di questo giureconsulto, è bene osservare che egli lasciò del suo animo integro e della sua lealtà fama invidiabile. Onde a ragione lo storico dell' Università pisana ([3]) potè scrivere dei *Consilia* del Ridolfini « quae omnia habent acumen ad controversias non calliditate sed aequitate dijudicandas ».

E Rinaldo stesso indirizzandosi ad un amico che lo richiedeva dell' opera sua in una causa di grande momento rispondeva — *Non jam mihi licet, neque integrum est, ut meum laborem hominum periculis sublevandis non impertiam* —. Malgrado l' ingegno sommo e la mirabile vasta cultura, egli si mantenne sempre candidamente modesto e alieno da ogni intrigo tanto se dovesse disputare nel fòro, quanto nei publici affari, di cui fu spesso incaricato dai suoi concittadini.

21. — Le sue opere a stampa son poche, e Alberigo Gentile lo deplora esclamando — Sed ò utinam commentationes eius viri profferentur ! ([4]). — Egli pensava alle stupende lezioni udite in Perugia, e gli tardava che l' insigne maestro non le avesse ancor date in luce. Perciò con vivo rammarico osserva che di questo

---

([1]) *Epist.* cent. II, p. 267.

([2]) Nella matricola più volte citata si legge — Supradictus D. R. Ridulfinus appellatus decessit Perusiae *die tertia* mensis junij, et sepultus est in Ecclesia sancti Florentij ; — ma il Vermiglioli (*Biogr. scritt. perug.*) e il Mariotti (*Audit. di Rota*, p. 112) pongono la data della sua morte al 2 giugno.

([3]) Fabroni, op. cit. p. 190.

([4]) *Laudes Acad. perus. et oxonienn.* p. 24.

grande legista pochi fossero gli scritti divulgati tra gli studiosi. E ciò deve certamente attribuirsi oltre che alla naturale modestia, a quel suo amore per le finezze della elocuzione che cercava render netta e forbita come nella migliore latinità.

Di lui si conoscono pertanto alcuni *Consilia* inediti, le *Lectiones in rubr. de rebus creditis* etc. *ad legem vinum* ff. in *lit. jur.* ancora mss [1], e le *Declarationes* in l. si *merces et vis maior* ff. *de locat.* pure mss [2]. Sono a stampa il *Panegyricus dictus Sanctissimo et Beatissimo D. N. D. Sisto V* [3], e le *Orationes duae judiciales, ubi iuris civilis scientia conjungitur cum eloquentia* [4].

---

[1] Quest' opera ms. è andata perduta.

[2] Il ms. si trovava presso la bibliot. di Annibale Mariotti.

[3] Edito da Pierjacopo Petrucci a Perugia nel 1588.

[4] Perugia, Pietro De' Farri, 1578. Giovan Bernardino Rastelli amico del Ridolfini ci narra che fece copiare le due *Orazioni* per darle alle stampe. Nell' *Avvertimento al lettore* è una novella prova della rara modestia del nostro giureconsulto che non aveva effettuato il disegno della pupblicazione di quei lavori. — « Latebant in occulto, scrive il Rastelli, tamquam gemmae humo tectae, duae orationes iudiciales, quas Ranaldus Ridolfinus iuris professor illustris iam olim a se compositas typis excudendas alias curaverit » — Bernardino Rastelli credette di farne un' edizione *avidissime expectatam*, e accenna a molti altri scritti su diverso argomento che si sarebbero potuti aggiungere alle *duae orationes.* Il nome del Rastelli, a proposito della famiglia Ridolfini, vien ripetuto più tardi per la stretta parentela, che le due famiglie strinsero fra loro. Si trova che un Pierjacopo Ridelfini nel 1674 insegnò diritto civile nell'Università. Egli morì nel 1694 lasciando alla moglie Maria Vittoria Fiumi dei conti di Sterpeto di Assisi, l'usufrutto dell'intero suo patrimonio, e non avendo figli, istituì eredi i nepoti Paolo e Giacomo Rastelli nati da Camilla Ridolfini sua sorella. Così veniva con Pierjacopo a estinguersi il ramo diretto dei Ridolfini. Presto mancò la linea dei Rastelli, che avevano assunto il cognome Ridolfini, e, sempre per disposizione di Pierjacopo, la fortuna sua, col nome e lo stemma, passò nella famiglia di Francesco Soncino da Lodi perchè marito di Anna Colomba Rastelli, ultima della sua stirpe.

22. — Il *Panegyricus* è un carme dettato in eleganti esametri latini, in cui si dicono le lodi del grande pontefice, ma non con le esagerate ampollosità proprie del tempo. È preceduto da una lettera dedicatoria al Papa, nella quale si ricordano anche le benemerenze di lui verso l'Università di Perugia ([1]).

La prima delle *Orationes judiciales* ha il titolo *Pro pupillo*, e porta in fronte una dedica in versi latini a Lorenzo Celsi Legato pontificio nell'Umbria. È un'ampia e dotta trattazione della *defensio* che deve accordarsi ai pupilli, considerata dal punto di vista sociale, morale e giuridico. Spesso vi si incontrano citazioni di autori e di leggi non costipate affannosamente nel testo, ma indicate a parte sotto forma di note, per modo che il discorso procede piano, nitido, senza sbalzi e senza oscurità. Delle leggi riguardanti la *quaestio* della tutela pupillare, si illustrano quella Decemvirale, i testi delle Pandette e del Codice e le disposizioni statutarie attraverso argomentazioni mantenute costantemente elevate nella sostanza e nella forma. L'autore non lascia poi di fare le lodi dei celebri dottori dell'Ateneo perugino, come il Pontano, il Della Cornia, gli Oradini ecc. La seconda *Oratio* intitolata *Pro filio notho legitimo facto*, tratta con larghezza di

---

([1]) Fra queste il Ridolfini ricorda le opere compiute dal papa nell'edifizio universitario, che era allora nella piazza del *Sopramuro* (oggi Garibaldi), attualmente sede dei tribunali. Dicendo egli che in grazia di Sisto V hanno ormai una sede degna *optimarum artium disciplinae quae in horrido et obsoleto prius loco doceri erubescebant*, parrebbe accennare che a quel pontefice si debba la riunione delle scuole in quello stupendo edificio. Esso fu invece ceduto all'Università da Sisto IV nel 1483. Pure il Ridolfini non poteva ingannarsi essendo come egli stesso dice, *oculatus testis* di queste opere grandiose. Convien credere adunque che dopo la concessione di Sisto IV i lavori di riedificazione e riordinamento dei locali procedessero lentamente o fossero interrotti, e che soltanto ai tempi di Sisto V venissero compiuti con molti e decorosi ornamenti, nel modo espresso dal nostro giureconsulto — « *Gymnasium nostrum (quod interpetrandi munere frequento) tua ope instauratum et ornatum conspiciam* ». —

vedute dottrinali e storiche della legittimazione e delle sue varie forme, dei diritti e della condizione famigliare del legittimato con particolare riguardo alla materia delle successioni, e chiude coll' esame delle sanzioni statutarie e delle clausole apposte alla legittimazione. Ma di tutto questo si discute sempre non solo con vasta dottrina e acume giuridico, ma con altezza di sentimenti. Nè guastano le disgressioni sui doveri del principe, cui è riconosciuta la facoltà di legittimare i figli naturali, e sulla necessità che sieno puniti e multati tutti coloro che esercitando il loro ufficio od arte *imperite* recano danno ad altri, e così il medico come il magistrato, il giurisperito come il professore e l' artefice.

23. Ma queste due opere hanno altresì una speciale importanza, perchè ci illuminano intorno ad un incidente occorso al Ridolfini nei suoi rapporti colla scolaresca di Perugia. Gli scrittori più autorevoli hanno concordemente narrato che il Ridolfini a Perugia e altrove fu l' idolo de' suoi allievi. Il Fabroni ci dice che in Pisa — *sic satisfecit discipulis ut in optimis magistris poneretur* — nè fu diversamente a Perugia, ove la scolaresca lo seguì col più vivo entusiasmo ; e ne è prova l' interesse che tutta la città e i suoi magistrati dimostrarono nel volerlo trattenere nel patrio Ateneo, o qui richiamare quando se ne allontanò per la lettura di Pisa. Tuttavia si narra che una volta, mentre egli interpretava Perugia il titolo *De officio eius cui mandata est iurisdictio* [1], ed usava la consueta *facondia ed erudizione*, fece tali e tante citazioni di autori e di testi relativi alle magistrature romane, che la scolaresca tumultuò. Questo racconta Alberigo Gentile [2] testimone del fatto, e di un altro incidente consimile ci parla in una sua lettera il vescovo Vincenzo Ercolani [3]. Ora la spiegazione di questi fatti è per noi chiarissima.

---

[1] Dig. Lib. I. Tit. 21.

[2] *De iuris interpretibus* Dial. VI in Pancirolo - *De claribus iuris interpretibus*, Lib. IV, Lipsia, Gleiditsch, 1721.

[3] *Arch. Com.* di Perugia.

Si è già visto che nello stesso esame di laurea il Ridolfini andò sfoggiando un latino ornato ed elegante. In questo studio della forma perseverò in modo che i suoi scritti riuscirono forbitissimi nella lingua, pregievoli nello stile ma non immuni da quella verbosità alquanto leziosa che rivelano le opere degli umanisti nel volgere del secolo XVI. È certo quindi che nel tener cattedra il nostro giureconsulto dovette usare un' eloquenza assai ricercata e ridondante. Quanto poi alla materia, la sua cultura era sconfinata, e se si ha riguardo a ciò che della sua opera di scrittore ci rimane, si scorge chiaramente che egli nella proposta questione procedeva con analisi accurata e acutissima, con lusso di raffronti, e nel citare gli autori si indugiava a parlare sul carattere delle loro indagini, e teneva conto infine del movimento storico degli istituti ; tutto questo poi voleva esporre nella più purgata latinità, in periodi larghi, sonanti, di gusto clas sico. Era la sua idea fissa, il suo intimo dispiacere quello di non potersi affrancare del tutto dalla barbarie che viziava in specie le opere dei giuristi. Perfino nella dedicatoria a Sisto V traspare questo suo rammarico, quando si dice « *interpretum juris civilis barbarie infuscatus* ». Ed egli non vuole assolutamenti che l' eloquenza si dissoci dalla dottrina del diritto. Onde è con vero e sentito rincrescimento che constata il diverso parere di molti. « Si igitur, egli scrive, singulis aetatibus vix singulos tolerabiles oratores inventos esse legimus, cum incorrupta floreret integritas ac elegantia latini sermonis, quem proprium ac nativum pene cum lacte nutricis suxisse videbatur, quis aetate hac nostra (cum non ab ipsa amplius natura, sed ex abditis fontibus, contortisque rivis purum hunc sermonem vix hauriamus) quis, inquam, nostri praesertim iuris interpres, tam composite ornate et copiose illius scientiae argumenta tractet, ut in oratorum numero habere possit (1) ? »

Il Ridolfini vede in quel disprezzo della forma, in quella quasi studiata o per lo meno tollerata ineleganza della elocu-

---

(1) *Oratio « Pro pupillo »* p. 1. t.

zione, un vizio così riprovevole e dannoso da rivolgersi sul serio la domanda, se nei commentari di tanti scrittori *barbarie infuscati* la scienza invece di arricchirsi, sia divenuta oscura e pesante « *sit locupletata vel onerata potius* ».

In questo evidentemente egli non può seguire gl' interpreti e quindi crede di non meritar rimprovero se *ad antiquem declinat viam*, ossia se cerca la perspicuità dell' eloquio e qualche ornamento di stile. Ma formatosi sui classici per la eleganza dello scrivere e del parlare, li seguì ancora nell' altezza del pensiero scientifico e nella più armonica cultura. In lui dunque brilla la vivida luce della giurisprudenza culta, colle sue indagini filosofiche e storiche da lui presentate in fiorito discorso. Però quanto alle dottrine fondamentali del giure egli piega dinanzi all' autorità del gran Bartolo, *omnium Imperator* e de' suoi più illustri seguaci, come Baldo, Angelo, il Castrense, l'Ancarano, Alessandro da Imola, i quali tutti chiama antesignani della scienza giuridica [1]. Questi debbono seguirsi nel metodo della ricerca scientifica, arricchita però da indagini critiche riguardanti lo svolgersi degl' istituti o relative alle opinioni e sistemi degli scrittori.

24. — E ora vediamo se nell' adottare questo indirizzo il Ridolfini possa aver sempre incontrato la piena e incondizionata approvazione del suo numeroso uditorio. Lo stesso Alberigo, dopo aver tessuto gli encomi dei dottori perugini e segnatamente dei suoi maestri, parla del Ridolfini come di colui verso il quale nutrì la maggiore stima. — « Ad vos provoco, esclama nella sua orazione all' Università di Oxford, auditores Rainaldi, Germanosque et Gallos et Hispanos ed ultramontanos; quos ego attonitos vidi toties ad Rainaldi magni praelectiones [2] ». E di sè stesso dice *Oh mihi praeteritos referat si Jupiter annos: qualis eram* [3] quum adfixus cathedrae tuae, defixus auribus

---

(1) *Oratio II*, p. 119.

(2) *Laudes Acad.* etc. p. 24 - 25.

(3) VIRG. *Eneide*, VIII, 560 e segg.

oculisque, et toto pectore in te, Rainalde Rodulphe, non habui aliam vocem aliis, sive hominibus sive saeculis invidere ».

Ed è lieto che i meriti dell' insigne uomo siano stati ampiamente riconosciuti dal principe de' poeti italiani, Torquato Tasso ([1]), il quale tanto ne apprezzò la dottrina e lo stile.

È notevole poi che il Ridolfini insegnante dalla cattedra parve al Gentile superasse di gran lunga lo scrittore « Nam etsi Rainaldi illa gravis, suavis, nomerosa pronunciatio in scriptis non appareret, quae tradentur exteris, relinquerentur posteris: eadem tamen doctrinae soliditas, quam quaerimus a doctoribus iuris; eadem admiralilis docendi methodus, quae in pacuis cernitur nostris interpretibus: eadem sermonis puritas, qua Itali pene omnes destituuntur: haec quidem, haec et alia omnia iurisconsulti summi ornamenta in scriptis mei doctoris comparerent etc. » ([2]). Questo il Gentile diceva al cospetto de' suo colleghi e de' suoi discepoli di Oxford, ed era la verità quale egli la sentiva e quale la esprimeva con animo sincero e commosso.

25. — Le lodi non sospette prodigate al Ridolfini dal suo grande allievo, non furono note o non vennero apprezzate dal chiarissimo Mariotti, il quale anzi rimprovera al Gentile di aver divulgato il racconto della interrotta lezione di Perugia. « A me pare, egli scrive, ch' ei facesse un gran torto al nostro dottore quando per la solita stravaganza del suo pensare non rimase ben soddisfatto dell' elegante facondia e della incredibile storica erudizione di cui il Rodolfi andava dalla cattedra dottamente spargendo le sue lezioni legali ([3]) ».

Ora prima di tutto non bisogna passare sotto silenzio che il Mariotti non solo taccia Alberigo di *stravaganza*, ma poco prima gli dà una solenne frecciata rilevando che egli *aveva oscurato il proprio nome per affari di religione* ([4]). Lo che

---

([1]) Tasso *Sermon.* p. 6.

([2]) *Laudes* etc. p. 24.

([3]) Mariotti *Aud. di Rota*,

([4]) Mariotti - Op. cit. Il Mariotti allude certamente al fatto che essendosi il padre Alberigo voltato al protestantismo, anch' egli parve inclinare alla nuova professione di fede.

non rendeva troppo benevolo per lui il giudizio dell' erudito scrittore perugino. In secondo luogo poi si deve osservare che Alberigo narrò candidamente l' aneddoto tanto più ricordevole in quanto si trattava di un uomo illustre per dottrina e seguito con schietto entusiasmo dalla scolaresca. Si ricordi che anche nel far le sue lodi accenna alla *pronunciatio gravis et numerosa* del maestro, la quale facilmente poteva negli uditori generare di per sè un senso di stanchezza e di sazietà intollerabile. Ma Alberigo più che altro pone in luce questo, che egli e i suoi condiscepoli non sopportarono — in illis historicis tractationibus post alteram lectionem versari — Onde potrebbe argomentarsi che gli scolari ardissero tumultuare non solo per le superfluità del suo eloquio, ma anche e più per quella minuta e pur dotta esposizione di dati storici e pei raffronti, che egli inesauribilmente faceva sul tema delle magistrature romane. E si potrebbe aggiungere che non tutte le novità vengono accolte nei loro principî con fiducia e con plauso. Il Ridolfini era un novatore nel metodo di esporre e di elaborare i testi, e perciò è naturale che i suoi discepoli non approvassero sempre una tal novità, ed anzi se ne mostrassero malcontenti quando di quel metodo e di quel fasto oratorio l' insegnante abusava. È vero che egli giustamente levava la voce contro la barbarie degl' interpreti, e voleva averne ragione diffondendo la necessità di tornare alle squisite grazie dell' antico stile, ma è anche vero che in fondo le serrate e nude argomentazioni di cotesti interpreti e quella loro noncuranza per la forma letteraria permettevano ad essi di concludere con maggior rapidità nelle varie dispute che trattavano dalla cattedra. Ora, nel caso nostro, di tutto quell' apparato eruditivo (pure essenziale in un tema prevalentemente storico) e di tutta quella forbitezza stilistica i discepoli ne ebbero assai, e protestarono. Chi sa non avessero un po' di ragione! È probabile intanto che al Ridolfini la lezione giovasse, e che venisse sfrondando del soverchio i suoi vezzi oratorî, e diradasse il fitto e quasi affannoso laberinto delle sue citazioni!

26. — Se non che nello scritto del Gentile si trova un più ampio svolgimento dei motivi che indussero la scolaresca peru-

gina a tumultuare. E i motivi furono — « che egli incredibilmente facondo ed erudito, riferendo nella sua lezione *troppe cose da tutti gli antichi autori* sull' argomento dei magistrati, noi non potemmo tollerare che si trattenesse in quei riferimenti storici oltre la seconda lezione tanto che con urli e rumori interrompemmo l' illustre uomo mentre parlava, finchè giunto quasi alla metà della trattazione storica potemmo udire dalla sua bocca — *Bartolo poi....* — ed a quelle parole che ci riportavano alla legittima trattazione, ci componemmo in silenzio, ed egli riprese ad interpretare il diritto vigente » — Indi, quasi ad attenuare la colpa del Ridolfini, aggiunge — « Che cosa sarebbe accaduto, se avessimo dovuto udire il Barone [1], lui che *tanto concisamente* raccolse da Cicerone le varie dottrine su questo punto da riempirne quasi quattro fogli in formato grande, ed ancora due altri da altri autori? Io credo che si sarebbe sentito scagliare contro dai quattrocento alunni la massima delle invettive — *Fuori il pedagogo!* »

Tutto questo ragionamento potrebbe significare che gli studenti di quel tempo, anche i migliori, volessero essere intrattenuti solo sul diritto *quo utimur*. Quindi Gentile immagina che il suo interlocutore gli domandi — « Ma dunque noi scolari italiani siamo proprio insolenti coi nostri precettori? » — E Alberigo risponde — « Gli studenti italiani rispettano molto i loro precettori, ma non li adorano, nè sogliono recarsi a scuola se prima non hanno ben pensato e diligentemente considerato l' argomento della trattazione, ed esaminato le dottrine e le ra-

---

(1) Eguinario Barone nativo di Francia, autore di molte opere giuridiche. I passi che Alberigo Gentile ha tacciato di insopportabile prolissità si trovano nell' opera *Ad Digesta*, e nel *Comm. in 4. Libro Institutionum* (Parigi 1562), e specialmente nella trattazione del Tit. 17 Lib. IV *De officio iudicis* e 18 *De pubblicis iudiciis*. Il Barone scrisse poi un trattato, anche questo viziato di molte prolissità e disgressioni talvolta inutili affatto, dal titolo « *De dividuis et individuis oblig.* », un altro intitolato « *De servitutibus* » e l' opera sulle *Consuetudines feudorum*.

gioni dei varî autori. Che ne pensi? Gl' insegnanti non ci si possono imporre, nè venderci per proprie lè dottrine altrui, nè presentarci una cosa per un altra. Che cosa può accadere invece in quei luoghi dove non si conosce altro interprete se non il solo maestro? E non persuaderà costui tutto il diritto essere contenuto in quelle storie? E come non potrà approvare questo metodo il Barone? Ed il suo avversario Duareno [1] perchè non potrà vendere in tal modo a caro prezzo i suoi trattati da quello — *De senatoribus* — a quello — *De iurisdictione?* » — Le quali espressioni rivelano chiaro il concetto, che, secondo lo spirito di quell' età e di quelle scuole, le indagini storiche dovevano servire alla migliore intelligenza del diritto vigente, e che non era mestieri poi intrattenervisi troppo perchè gli scolari, prima di recarsi a lezione, sapevano già che cosa era stato scritto sull' argomento, ed avevano bisogno solo dell' opera illustrativa ed interpretativa del maestro.

Parve agli studenti perugini che il loro precettore sfoggiasse troppo nelle notizie storiche sui *Magistrati*, già conosciute o stimate inutili, e protestarono, salvo a ricomporsi in silenzio quand' egli pronunciando le parole — *Et ideo Bartolus....* — mostrò di volersi addentrare nello studio del diritto vivo. La rassegna storica aveva già occupato un' intera lezione, e minacciava dilungarsi nella seconda. Dunque era legittimo negli scolari il desiderio di giungere senz' altro preambolo al trattato del diritto vigente, nè potè dispiacere al Ridolfini che il nome di Bartolo, da lui chiamato *omnium Imperator*, valesse di per sè solo a ricondurre la calma ed il silenzio nella numerosa scolaresca.

---

[1] Francesco Duareno scrisse trattati generali e speciali di Diritto, ed ebbe col Barone una viva polemica sull' argomento *De ratione docendi et discendi iuris civilis.* Il Duareno aveva scritto su questo tema, il Barone alla sua volta sorse a combatterlo, e l' altro replicò pubblicando un' *Apologia* molto vivace contro lo scrittore francese.

APPENDICE

La Scuola dei Culti nell' Università di Perugia

I. — Parlando della vita e delle opere dei giuristi che dettarono il *Consilium* per la grave disputa sulla successione del Portogallo, e di altri insigni dottori che fiorirono al tempo loro, ci fu data occasione a riflettere sull'indirizzo delle dottrine giuridiche in Perugia nel volgere del secolo XVI. Vedemmo in cotali scrittori brillare un raggio dei nuovi metodi, che la giurisprudenza culta aveva ormai diffuso di là e di qua dalle Alpi, e in special modo osservammo, rispetto al Ridolfini, che non mancarono allora nel nostro Ateneo uomini di patria perugina, che nello scrivere e nell' insegnare dalla cattedra le discipline del diritto, mostrarono di saper adoperare gli strumenti della nuova critica scientifica e quell'apparato storico ed archeologico tornato in onore col Rinascimento delle lettere. Li vedemmo inoltre avanzare nel campo dell' Umanesimo adoperando forme spesso squisitamente classiche, e sostenere coll'autorità dell'esempio, scorta infallibile in ogni progresso degli studi, essere ormai tempo di abbandonare la barbarie degli antichi interpreti, ed usare uno stile purgato, eloquente, forbito.

Tutto questo ci tornò assai facile lodare nei libri di quei giureconsulti, ma al tempo stesso notammo che il progredire dell'indirizzo giuridico sulle vie del luminoso Rinascimento, non era stato in Italia così rapido, come taluno per certi riscontri avrebbe potuto immaginare.

Pertanto non mancano scrittori, i quali parlando delle vicende dell'Umanesimo come elemento vitale della giurisprudenza nel secolo XVI, hanno creduto che la causa principale, per cui si ebbe nella vicina Francia più che da noi il Risorgimento negli studi del diritto, vada ricercata nell'eletta schiera degl'ingegni che si consacrarono colà alla funzione giudiziaria. Non era quella la prima volta, che l'ordine dei magistrati aveva assunto qualità di organo scientifico, e presieduto perfino alla creazione di

importanti e celebri Atenei, in cui dottamente si insegnarono le dottrine del diritto.

Si scrisse infatti che la grande considerazione di cui la magistratura godeva nella vicina Francia, e la condizione nobiliare di coloro che ne seguivano la carriera, poterono esser causa del favore che ebbe tra i magistrati la scuola della giurisprudenza culta. Noi non impugnamo le benemerenze della Scuola francese per il diffondersi di questa giurisprudenza nel mondo civile; ma a buon conto dobbiamo riconoscere che all'Italia è da attribuirsi il vanto di aver iniziato questo meraviglioso movimento scientifico. E di vero nel primo periodo della scuola culta, che ha principio nel secolo XV, sono italiani i celebri precursori Lorenzo Valla e Angelo Poliziano, il Bolognino e l'Oloandro e nel secolo appresso furono Emilio Ferretto di Ravenna, e Andrea Alciato milanese, che con larghe vedute dottrinali, e con investigazioni critiche sagaci ed erudite applicarono il nuovo indizzo filologico alle discipline del diritto. L'Alciato fu veramente il maestro, sommo di questa scuola, e a lui è dovuto se anche in Francia pel suo insegnamento a Bourges e ad Avignone, si diffuse il nuovo indirizzo fondato in Italia, aprendovi quell' èra meravigliosa che fu illustrata dai nomi del Cujacio, del Duareno e del De Moulin. A Bourges fiorì una vera scuola di giurisprudenza culta per l'ingegno e la dottrina di giuristi francesi, ma suscitata dal grande Alciato. Anche nell'altro periodo di questa scuola, che occupa la seconda metà del secolo XVI, l'Ottomano, Francesco Balduino e il Donello seppero mantener salde le tradizioni dei grandi maestri.

2. — Del resto il rinnovato metodo per la trattazione delle materie giuridiche fu aspirazione di tutti i migliori ingegni d'Italia e fuori, ma è naturale, che dove più e dove meno si manifestasse la comune tendenza ad abbracciarlo. Nessuno può trovare negli scrittori della seconda metà del cinquecento, che illustrarono lo Studio perugino, la scoria antica, l'affannoso groviglio delle argomentazioni scolastiche, l'esposizione schematica e fredda delle dottrine. Qualche cosa del nuovo lume, che attraeva gli spiriti, brilla nelle opere di quei giuristi; ma può sembrare piuttosto un tentativo di migliorare l'antico che il desiderio di instaurare un metodo nuovo.

3. — Fatte queste avvertenze, prendiamo in esame la opinione di chi spiega la fortuna della giurisprudenza culta in Francia col lustro di quella insigne giudicatura, per renderci conto poi delle condizioni, in cui questo magistero fu posto in Italia. A tutta prima ci sembra non inutile considerare con alcuni scrittori, che il naturale ragionamento ebbe sempre gran credito presso i tribunali francesi, nè potè facilmente essere oppresso dall'autorità di scrittori anche meritamente celebri. La pubblicità delle discussioni e l'uso della lingua volgare impedirono la disgraziata sostituzione dell'argomentazione scolastica al senso comune. Ora non si vuol negare che questa tendenza alimentata dalla fonte viva delle costumanze locali già redatte in scrittura fin dal secolo XIV, riviste poi e stampate con autorità di Principe nel 1510, abbia sommamente contribuito a dare al diritto francese ed alla cultura delle materie giuridiche un carattere di schietta originalità e ad impedire che norme e sentenze di magistrati piegassero unicamente all'autorità dei testi romani ed anzi alle opinioni di pochi e dotti interpreti. Ma chi potrebbe sostenere al lume di una critica sapiente indagatrice non solo delle leggi e delle dottrine ma anche delle coscienze, che in Italia non avvenisse altrettanto? È ormai un luogo comune, indegno di veri pensatori, il dire che Bartolo e Baldo ed i giuristi della loro Scuola, furono fanatici ammiratori del diritto romano, in cui vennero fossilizzando l'ingegno, non vedendo più nulla al di là di un frammento del Digesto o di una Costituzione del Codice. Ma, ci obbietteranno, non è forse vera l'autorità tirannica della *Glossa* di Accursio, della *Summa* di Azone e delle opinioni di quei due giureconsulti che nacquero o insegnarono a Perugia? Or bene, quale fu la riposta ragione di una tale tirannide, se non il consentimento dell'universale nell'opera di elaborazione di quei dotti? Fu un errore, sta bene: ma esso rivela che la coscienza ormai sentiva essere inutile rifrustare i testi, dopo l'opera di adattamento compiuta dai grandi maestri. Si intuiva che essi avevano saputo infallibilmente scegliere dalle antiche fonti quel tanto che era proficuo alla vita. Ciò che essi non avevano degnato di un commento, si riteneva morto, e doveva passare alla storia. La parte viva, parlante un linguaggio accessibile alle nuove direzioni della coscienza, era

stata indagata, sottratta al naufragio del tempo, disciplinata nelle opere loro. Questo importava sapere, questo bisognava applicare nel Fòro. E tanto maggiore dovette esser la fede in queste opere regolatrici del diritto, in quanto vi si trovavano esposte, illustrate, chiarite in mezzo alle venerate reliquie della sapienza romana, le consuetudini del tempo suscitate dal palpito di una vita novella, da nuove vocazioni dello spirito, da nuovi e urgenti bisogni sociali. Se questo lavoro di adattamento del diritto alla vita fosse mancato, se i commentatori si fossero indugiati solo a intavolare discussioni sui testi romani, ad investigarne le origini arcane, chiudendo gli occhi al tumultuoso movimento della realtà vissuta, ai nuovi bisogni, alle nuove aspirazioni, si può esser certi che nessuno avrebbe piegato il capo dinanzi all'autorità di un Bartolo e di un Baldo. La loro voce si sarebbe spenta fra i banchi della scuola, senza destare un' eco possente nel Fòro, senza avviarsi trionfalmente a quello stato di tirannia intellettuale, che non può aver giovato al rapido avanzamento della cultura, ma che fu l' effetto di condizioni create dai tempi tanto impossibili ad evitare allora quanto facili a comprendersi oggi.

4. — Dunque cotesta prevalenza in Italia delle opinioni personali di pochi celebri giuristi al libero ragionamento, che secondo alcuni, avrebbe impresso un'energia singolare al metodo dei culti in Francia, non va attribuita ad un' indolenza degl'ingegni italiani, ma al fatto che qui più che altrove si mantennero e si radicarono fortemente le tradizioni della scuola dei commentatori pei servigi che essa aveva saputo rendere alla vita del diritto. Ma si è detto ancora che al trionfo della giurisprudenza culta si venne opponendo in Italia non solo il carattere speciale della giudicatura inchiodata a quelle tradizioni, ma anche l' indirizzo troppo pratico degli studi universitari. Si osserva infatti che nelle piccole Università nostre non si potè ordinare l' insegnamento in modo da formare sapienti giureconsulti, ma bisognò contentarsi di far de' procuratori, de' notari e causidici, i quali volevano convertire in danaro la scienza. Ma è vero o no che le Università italiane avessero nel giro del secolo XVI questo carattere poveramente professionale? Per asserirlo, converrebbe cancellare troppi nomi di giuristi sommi, e dar di frego a troppe opere, in cui rifulge una dottrina sicura,

abbondante e ricavata dal paziente esame dei testi. Mettiamo pure che in Francia fosse minore il numero di coloro che avevano occasione di dedicarsi alla professione del Fôro e all'esercizio dell'arte notaria; mettiamo pure che l'uso della lingua volgare nei libri giuridici facilitasse colà l'emancipazione del pensiero dalle ritorte scolastiche dei celebri legisti del secolo XIV, ma la causa vera del fenomeno sta in ciò che la forza delle tradizioni fu e dovette essere maggiore da noi che altrove, perchè in esse si trovava il diritto praticato da secoli attraverso gli adattamenti della scuola italiana, mentre in Francia il diritto si attingeva massimamente alle consuetudini o costumanze locali, e quindi ad esse si informavano spontaneamente nuove teorie e leggi nuove. Del resto là come quà i centri di studio ebbero quel tanto di carattere professionale che i bisogni della pratica esigevano.

5. — Francesco Forti che ha così lungamente insistito su questi ragionamenti e su questi confronti (1), è stato poi costretto a riconoscere, che — « la nuova scuola di molte cose parlava che erano fuori di uso, e quello che doveva convertirsi all' uso del Fôro negl'insegnamenti di essa poteva esser utile ai giureconsulti sommi, ma raramente a quelli che prestavano quotidiano servizio nelle cose forensi » —. E, domandiamo noi, lo scopo vero, utile della nuova dottrina che cosa doveva essere se non quello di correggere appunto l'arte del Fôro, introdurre soluzioni conformi alla ragione, instaurare sempre meglio il regno della giustizia? Questo scopo si raggiungeva mandando in fuga i troppo sottili argomenti della scolastica. Se non che quante volte a queste sottigliezze si contrapponevano dalla nuova scuola altre sottigliezze, che non valevano, per gli urgenti bisogni della pratica, le teorie scolastiche ormai sanzionate dal tempo e comunemente accettate. Il Forti stesso ha esemplificato il caso per le discrepanze insorte tra la teorica del Bartolo e l' interpretazione del Cujacio in materia di *gius accrescendi*. — « Fra queste due soluzioni, egli dice, un giurista filologo poteva trovar materia di

---

(1) *Istituz. Civ.* Vol. I. pag. 448 e segg.

diletto, l'uomo di buon senso deplorando come trista pratica di giurisprudenza, sia che si segua nel Fòro la teorica del Bartolo o la interpretazione del Cujacio, desidera riformato affatto il *gius accrescendi*; e quando no [ossia quando non è possibile ottenere una riforma fondamentale dell'istituto] volge almeno preci all'Altissimo perchè i giudici stieno fermi nelle teoriche ormai accolte, nè crescano le miserie di quelli che devono esser giudicati per studio di rintracciare il principio della risoluzione di Paolo e di Affricano. Sia pur vero che il Bartolo non abbia indovinato la mente di Paolo, e che l'abbia indovinata piuttosto il Cujacio, sarebbe stato veramente singolare che dopo più di due secoli variasse la regola del Fòro in una materia, in cui tanto vale un'opinione che l'altra: sicchè non potendosi avere il bene di abolirle entrambe, si abbia almeno il minor male di star fermi alla norma più antica e venerata da secoli » —. Questo che dice il Forti, così profondo osservatore dell' andamento storico nell' evolversi del diritto, ci rivela un particolare atteggiamento dello spirito proprio degli uomini di *buon senso*, un fenomeno insomma dovuto all' innata tendenza dell' uomo a non abbandonare il terreno sicuro e assodato da secoli per volgere il piede sopra un terreno che egli non conosce e di cui non può valutare la resistenza. La teorica bartoliana poteva non essere nel vero, ma era una teorica sanzionata dal tempo, e doveva valer più dell' interpretazione del Cujacio. che non conteneva ancora tutti gli elementi di una teorica diversa.

6. — L'argomento dunque della più dotta magistratura francese non spiega affatto l'indugio che si ebbe in Italia circa l'accoglimento universale della giurisprudenza culta. Dato per vero questo argomento, come mai ad es. in Perugia, dove la famiglia dei giusdicenti salì a cospicui onori, e si compose dei più valorosi nelle discipline giuridiche, si verificò un po' tardi il fenomeno di una rapida ascensione del diritto verso le sublimi altezze del nuovo metodo, e qualche cosa vi si mantenne degli antichi indirizzi ed anche dello stile spesso disadorno de' suoi commentatori?

La storia intanto ci narra che ai dottori perugini fu sempre concesso di occupare un posto nella gran Rota di Roma,

onde fin dal secolo XIV vi troviamo i più cospicui legisti dello Studio. La qual cosa fu particolarmente onorevole perchè non derivò nei primi secoli da un privilegio *esplicito*, che poteva esser effetto di cagioni politiche, ma dalla considerazione speciale in cui i dottori di Perugia erano tenuti da quell' eccelso Tribunale [1].

E veramente Perugia ebbe il vanto di veder designati alla Rota romana i più dotti professori del suo Studio, i quali grandemente la illustrarono [2].

---

[1] — Il Bernino nella sua opera — *Il Tribunale della S. R. R.* cap. 3, pag. 51 così scrive : — « Sotto la medesima ispezione di esplicito o d'implicito privilegio, che a noi non consta, sostiene un luogo fisso nella Sacra Romana Rota un soggetto toscano; e benchè il cardinal De Luca (In *Cur. Rom.* Disc. 32, n. 20 in fin.) ammetta una certa specie di alternativa fra la città di Perugia, che nella sua lata significazione è parte della Toscana soggetta al Papa, e la città di Siena, o Pisa, o altra qualunque città di quella superiore, e più alta Provincia; tuttavia la pratica insegna altrimenti, onde assolutamente ammettere non si debba l'alternativa riferita dal De Luca. Conciossiachè si annotano nei soli due secoli decorsi [XVI e XVII] sette Auditori di Rota perugini succedersi per linea retta l'uno all'altro dall'anno 1559 [Il Marietti nel suo libro *De' Perugini auditori della S. R. R.* avverte che si iniziò la serie dal 1553], sino all'anno 1634 [ossia pel breve spazio di appena 80 anni]. Qual decoroso pregio della città di Perugia riferir si può al merito personale de' suoi egregi cittadini, come a quello in generale della Nazione benemerita all'*Università* dell'Italia per copia d'insigni Dottori, che da quella Patria e *Scuola* sono usciti, e che tuttavia escono, e vivono presentemente in Roma » —.

[2] A non parlare di un *Pietro di Coldimezzo*, di *Angelo Baglioni*, di *Antonio Cantagallina*, di *Vincenzo Alessi*, e di *Cosimo de' Migliorati*, sui quali è un po' d'incertezza ora sulla loro origine, ed ora sulle funzioni pubbliche da essi esercitate in Roma, furono auditori di Rota i seguenti Dottori della nostra Università : Niccola Baldeschi (1464), Matteo Baldeschi (1484), Mariano Bartolini (1504), Camillo Baglioni (1518), Giulio Oradini, che abbiamo avuto occasione di ricor-

Ora questi dotti giureconsulti furono certamente tra i primi nell'accogliere, per quanto era possibile, le nuove tendenze, come ne fanno testimonianza aperta le loro trattazioni e le loro *Decisiones* limpide nei concetti e assai nella forma purgate.

7\. — Riassumendo, a noi sembra, che se in un centro di studi così eletto come Perugia, la riforma nell'indirizzo della giurisprudenza parve indugiarsi alquanto, questo fatto si nota anche in altre città, che pure ebbero Atenei fiorentissimi, e deve attribuirsi alla tenace e secolare tradizione stabilita fra noi dalla scuola dei celebri commentatori. Quanto più la scienza giuridica italiana aveva primeggiato nel mondo per la pleiade de' suoi illustri interpreti, i quali per secoli non ebbero rivali in nessuna parte di Europa, e tanto più restava sommamente difficile rimuovere gli studiosi da un indirizzo scientifico che era stato fin dal secolo XIII la gloria ed il vanto della nazione.

Aggiungi, che (come già abbiamo avvertito) la scuola degli interpreti aveva mantenuto costantemente il *gius* a contatto della vita dei popoli, e quindi nell'antico indirizzo potevano notarsi delle lacune, delle indagini superficiali, delle interpretazioni non ribadite da una critica sapiente, ma piuttosto fondate sopra evidenti deformazioni dei testi, ma non gli si poteva rimproverare di essersi appartato dalla coscienza giuridica del tempo, la quale anzi aveva trovato in lui l'unico mezzo per orientarsi nei difficili e aspri sentieri del diritto regolatore del viver civile.

Prendiamo un esempio. Il regime feudale, per quella sua tendenza a trascinar fuori dell'orbita del diritto comune tutti gli istituti d'indole privatistica onde assoggettarli tirannicamente al rapporto politico di sudditanza e di vassallaggio, aveva scardinato le basi della società. Ebbene, come fu ottenuto che la feu-

dare più volte (1552), Francesco Cantucci (1573), Napoleone Comitoli (1587), Francesco della Penna (1592), Francesco Baldeschi (1610), Benedetto Monaldi (1626), Alessandro Benincasa (1682), Faustino Crispolti (1720), e Alessandro Baldeschi (1757) Questi dottori perugini assunti all'auditorato nella R. R. ebbero cattedra nell'Ateneo, tranne il Monaldi, il Crispolti e il Benincasa, che però ne furono allievi.

dalità, in Italia prima che altrove, vedesse alla sua volta scardinato il proprio edificio politico, e i diritti da lei usurpati, contesi, oppressi rientrare ad uno ad uno nell'orbita del *gius* comune? Prima cagione fu il sorgere delle nuove civiltà a tipo industriale incompatibile cogli ordini della feudalità; secondo, fu l'opera sapiente dei giuristi, i quali a poco a poco tenendo in vita il Diritto romano, e adattandolo anche al regime dei feudi fecero sì che questi apparissero per tempo come fantasmi di un èra lontana vaganti per entro la vita dei popoli; non più corpi, ma ombre del passato. Dove quest'opera fu meno pronta e meno efficace, la feudalità resistè più a lungo di quel che avvenisse tra noi. Armi vittoriose adunque, spirito di nuova civiltà, elaborazione saggia di dottrine e di leggi, produssero il salutare effetto, che in Italia il feudalismo si spogliasse presto della sua fosca e pesante armatura di privilegi odiosi e tirannici, per serrarsi, pauroso delle nascenti democrazie, nel bruno e solitario castello, popolato di truci ricordi. Così il feudo fu fatto quasi estraneo alla vita dei popoli, e spesso, se volle rimanere in piedi, dovè porsi in accomandigia dei liberi comuni.

8. — Non si nega però che nel progresso dei tempi, le discussioni dotte, il largo sussidio della cultura storica e letteraria poterono spiegare, correggere, lumeggiare il diritto meglio di quel che si era potuto far prima, ma i vantaggi di questa nuova elaborazione scientifica non apparvero subito così chiari alle menti ormai conquistate ad un metodo eminentemente pratico, capace di venire a capo di qualunque disputa, che la coscienza e gl'interessi della vita volevano risoluta colla maggiore prontezza. A molti deve esser sembrato (e sembrò, come abbiamo visto anche agl'illustri discepoli del Ridolfini) che tutta quell'erudizione e tutto quel calore di immagini oratorie tendesse ad oscurare il discorso e che le ricerche giuridiche sostassero troppo dinanzi alle soluzioni domandate da chi voleva apprendere quale fosse la vita del diritto. A chi chiedeva la *norma* regolatrice del rapporto, si rispondeva facendone la storia dalle più antiche origini, e proponendo poi dubbi di interpretazione ora basati sul testo o interpolato, o corrotto, ora sulle false opinioni degli interpreti. Era scienza, era opera di ricostruzione fondata su

preziosi e non fallaci elementi di indagine, ma non era il complesso movimento dinamico del diritto vissuto. Ecco perchè numerose scolaresche annoiate da quello, che parve loro per la impreparazione degl' ingegni, inutile ingombro di erudizione, si ricomponevano silenziose nella massima attenzione, allorchè il giureconsulto Umanista pronunciava il nome di Bartolo.

9. — E francamente, se le disquisizioni dei Culti, se le loro dubbiezze, i loro studi analitici sull' autenticità dei testi, i loro sforzi per costruire nuove teoriche meglio architettate ed anche esteticamente più belle, non si compresero subito, nè si apprezzarono come cose utili e indispensabili al progresso delle dottrine e delle leggi, non crediamo, che, fatta ragione dei tempi e tenuto conto delle tenaci tradizioni, si possano levare le meraviglie e accusare a cuor leggero di supina ignoranza tutti coloro, che professando la scienza, preferirono il vecchio al nuovo. Chi poteva posporre la forza *centripeta*, che il metodo dei commentatori esercitava nel far convergere le teorie al punto centrale della vita, all' energia *centrifuga* del nuovo indirizzo, che rimetteva tutto in discussione, che tutto voleva sindacare, testi, cronologia, opinioni e cervelli? Ecco perchè a molti piacque l'utile applicazione del principio di autorità, riconosciuto nelle opere dei grandi giureconsulti stati prima, assai più che il nuovo magistero di critica fattosi d' improvviso superiore ad ogni più venerata dottrina. Questo spirito di sottili indagini, questa tendenza a ricostruzioni originali, e diciamolo pure, quest' ostentato disprezzo verso i *barbari* legisti intendevano rompere le tradizioni del passato. Spesso nemmeno si procacciava di innestare il nuovo sul vecchio, ma si cercava di fare arditamente da sè, e non era perciò verisimile che gli uomini di legge, per quanto illuminati e di vivace talento, aderissero tosto ad un metodo che mentre distruggeva antiche e rispettate sistemazioni teoriche regolatrici per secoli dei rapporti sociali, non poteva esser pronto ad inalzare il nuovo edificio sulle rovine di quello che si era voluto abbattere. Questa la ragione per cui mentre nel campo delle lettere e della storia si ebbero fin dal secolo XV gl' incunabili del così detto Rinascimento, nel campo della giurisprudenza s' indugiò un secolo o quasi ad accogliere il nuo-

vo orientamento del pensiero scientifico. Là si trattava di vita ideale, di arte, di studi; quà di vita reale e pratica.

E noi abbiamo visto che anche dopo l' opposizione degli scrittori della giurisprudenza culta, molte teorie degl' interpreti risorsero più vigorose che mai, perchè meglio sostenute dall' esperienza e più adatte ad incarnare i portati della coscienza giuridica. Nè è tutto sottigliezza, ma acuto ragionamento, quello che si trova nelle opere dei grandi interpreti: liberate l' idea dal viluppo delle argomentazioni scolastiche, delle fastidiose distinzioni e suddistinzioni, e scorgerete (come infatti si è avuto e si ha occasione di scorgere dai più recenti scrittori) teoriche improntate al miglior raziocinio giuridico ed alla più logica interpretazione dei testi.

10. — Onde crediamo che l' antica scuola italiana in sostanza abbia reso un segnalatissimo servigio alle dottrine giuridiche non solo per ciò che fece nei secoli anteriori al cinquecento, ma anco per ciò che non volle fare di poi, astenendosi dal seguire in tutto la nuova orientazione, e tenendo fermo se non ai suoi metodi certo all' autorità de' suoi grandi giureconsulti. Se cotesta scuola avesse preso parte col massimo fervore al movimento degli studi indirizzato specialmente a scopi di cultura, il centro vitale delle dottrine si sarebbe disciolto in una deplorevole incertezza di criteri e di soluzioni. La resistenza dei centri di studio, mai assoluta perchè, già lo vedemmo, anch' essi mirarono ad un progressivo miglioramento dell' indirizzo scientifico, valse a contemperare saggiamente il nuovo coll' antico, di guisa che mentre si sfrondava questo de' suoi errori e delle sue teorie caduche, si impediva all' altro di acquistare un dominio incontrastato nella scenza, nelle leggi e nel Fòro.

Nessuno potrà riscontrare in Paolo Lancellotti, nell'Eugeni, in Alberigo Gentile (a non parlare che i perugini maestri di diritto e loro discepoli) tutti gli strumenti della critica bartoliana. Qualche cosa si è evoluto nel metodo, dei sistemi di argomentazione e anche nella forma; il diritto romano riesce più limpido, l' elaborazione degli altri corpi di leggi si fa ordinatamente e con disciplina intesa alla maggior chiarezza della esposizione. Ma questo avviene per uno spontaneo impulso della co-

scienza, per una migliorata mentalità degli scrittori, per il campo più esteso delle ricerche, più che per una vocazione dell' ingegno, infervorato dal bisogno di novità. Sembra quasi che con rammarico e con sforzo quella schiera di dotti italiani vada a poco a poco separandosi dallo spirito della scuola creata dai celebri commentatori, a cui è reso sempre il massimo onore.

11. — Del resto è nostro pensiero, che quando si parla del Rinascimento nelle dottrine del diritto collocandolo nella nuova inclinazione alle ricerche storiche e filologiche, venga, direm quasi, a rimpicciolirsi cotesta meravigliosa evoluzione del pensiero giuridico. Si pongono in vista nuovi strumenti di ricerca, è vero ; ma essi non sono il Rinascimento bensì i mezzi necessari per effettuarlo. Il Rinascimento è sostanza, non metodo; ossia è un fine richiesto dalla natura dei tempi, e che non si poteva raggiungere senza il rinnovamento dei metodi di indagine. Noi abbiamo visto che in molte parti del *Consilium* qui pubblicato, la discussione non si allontana dai metodi antichi. Rimane ancora il sistema di affogare il ragionamento nelle citazioni di testi incrociantisi in tutte le direzioni e provenienti dalle più disparate leggi in vigore a quel tempo, ma abbiamo notato altresì che vi si manifesta una irresistibile tendenza a intavolare controversie nuove, a valersi di nuovi criteri, a concludere in maniera meno formale e più sostanziale. Il Rinascimento dunque è per noi un fenomeno dovuto ad una rinnovellata vocazione dello spirito, attratto verso orizzonti più vasti, chiamato a discutere di questioni ampie di carattere originale, ed alle quali non bastavano più gli strumenti arrugginiti dei metodi antichi. E come affrontare, ad es. tante discussioni in materia politica e sociale senza essere convenientemente apparecchiati alla investigazione storica ? E questa storia doveva essere allegata in termini sicuri, onde la necessità di darsi alla ricerca dei documenti, di controllarne l'autenticità, di istituire confronti, e va dicendo, nelle quali ricerche se divennero maestri gli eruditi del 700 e dell' 800, nessuno può togliere ai cinquecentisti ed ai secentisti il merito di averle felicemente iniziate.

12. — È inutile ricordare per quali ragioni di carattere religioso, politico e sociale, la mente umana, durante i secoli

XVI e XVII, fu richiamata alla trattazione di teorie interessanti la vita pubblica, l' arte di governo, le condizioni dei popoli soggetti, il principio di libertà, argomenti tutti, per i quali convenne adoperare mezzi d' indagine affatto nuovi o che nei tempi trascorsi erano stati applicati solo empiricamente senza alcun lume di critica. Non era dunque novità di ingegni solitari, che poi si ripercuotesse sul movimento giuridico, politico e sociale del tempo; era appunto questo nuovo agitarsi di idee, questo nuovo incrociarsi di aspirazioni e di bisogni, questo tumulto di passioni in un campo di rapporti, a cui l' universale si interessava, che trascinò le menti a seguir nuove vie di ricerca. Ecco il vero Rinascimento, non dovuto solo all' opera degli studiosi, ma alla natura dei tempi, lo che vuol dire, ad un complesso di cause, di energie, che da ogni parte, e cioè dal campo delle credenze religiose e delle relazioni di diritto pubblico interno, a quello dei rapporti di diritto internazionale, invasero e padroneggiarono l' attività dello spirito umano.

13. — Non è da negare pertanto che anche in passato le menti dei dotti non fossero state richiamate ad investigare nell' orbita del pubblico diritto, poichè son note le trattazioni che ne lasciarono Bartolo, Baldo e tanti altri de' nostri più chiari interpreti. E potevano essi non tener conto, ad es. del regime feudale, degli ordini statutari materia vivissima ai loro tempi? Ma è facile accorgersi della enorme differenza, che in ragion di cultura ed in ragion di metodo è fra le loro opere e quelle che illuminarono i secoli XVI e XVII. Basta leggere i libri dei nostri vecchi commentatori sui più interessanti temi dell' epoca, quali la *Podestà dei Papi* o l' *Elezione imperiale*, per accorgerci che le trattazioni più antiche sono ancora costrette nei lacci della scolastica ed hanno per substrato eruditivo i testi e qualche misera nozione storica mal controllata, mentre le opere uscite di poi recano un apparecchio solidamente fondato sopra osservazioni di critica storica e sopra l' analisi diligente dei fatti, delle opinioni e, diremo quasi, dello spirito del tempo, meglio indagato e perciò meglio conosciuto.

Io non credo, che con formula sintetica si potessero, nel volgere del trecento, delineare più nettamente i contorni della

libertà popolare, di quel che abbia fatto Baldo degli Ubaldi nel commento alla legge 9 Dig. I, *De just. et jure* ([1]). Ma può co-

---

([1]) **Ecco quanto scrive Baldo nel commento sopra indicato :**

— « Omnes populi possunt facere sibi statuta, et ubi cessat statu-
« tum habet locum ius civile. Populi ergo aut vivunt communibus legi-
« bus aut propriis statutis vel propriis consuetudinibus. — Ius commune
« appellat hoc ius civile, ubi viget eius auctoritas ; sed ubi non viget,
« tunc vocatur ius commune, ius proprium, idest proprium statutum
« quod sibi quilibet populus constituit. (Mox restat videre numquid in
« in tali statuto requiratur auctoritas superioris ?). Videtur quod non
« quia populi *sunt de iure gentium, ergo regimen populi est de iure gen-*
« *tium ;* sed regimen *non potest esse sine legibus et statutis, ergo eo ipso*
« *quod populus habet esse, habet per consequens regimen in suo esse sicut*
« *omne animal regitur a suo spiritu* proprio *et anima, et si bene se regit*
« *non potest superior se impedire ;* quia propter bene viventes non sunt fa-
« ctae leges prohibitoriae sed propter herrantes, nam si naturaliter ea
« quae legis sunt faciunt, ipsi sibi sunt lex et sanis nonopus est extra-
« nea medicina. Si ergo statuta sunt bona secundum exigentiam et con-
« servationem publicam illius loci, non indigent alio directore, quia
« confirmata sunt ex propria naturali iustitia. Praeterea quantum unum-
« quodque habet de forma essentiali, tantum habet de virtute activa.
« *Sed populus habet formam ex se, ergo et exercitium conservandi se in*
« *esse suo et in forma propria* ».

Evidentemente il testo di Gajo di carattere storico è stato dal giureconsulto perugino svolto con intendimenti nazionali e teorici. E sebbene, come si è già notato, queste succinte formule non possano sostenere il confronto collo svolgimento delle teoriche sulla libertà avutesi nelle opere degli scrittori cinquecentisti, pure segnano un progresso notevole sulle idee di Bartolo, il quale ad es. efferma nel Commento alle Cost. 61 e 62 *De decurionibus* (Cod. Lib. I, 31), che *civitas Perusina non subsit Ecclesiae nec Imperio*, ma per giungere ad una tale conchiusione, ha bisogno di ricorrere all' argomento, che l' Imperatore donò Perugia alla Chiesa *seu permutavit cum ea,* e la Chiesa la rese libera *ex privilegio.* Ciò era perfettamente conforme alle idee del tempo (Cff. Scalvanti, *Un' opinione del Bartolo sulla libertà perugina*, Perugia, U-

testa formula sostenere il confronto delle ampie e razionali sistemazioni, che a cotesto principio diedero i nostri cinquecentisti?

In questo tema così essenziale alla vita della nazioni vi ebbero allora opere magistrali, ora di carattere assolutamente teorico, ora balzate fuori dai più gravi avvenimenti dall'epoca. Alle prime (citiamo come la memoria ci detta) appartengono gli scritti di Giovanni Althusius (*Politica metodica digesta* 1531), in cui son posti i fondamenti del *patto sociale*, della sovranità dei popoli, del loro diritto di giudicare i re e mutare le forme delle costituzioni; gli scritti dell'Ottomano, il quale nella *Franco - gallica* (a. 1532) sostiene virilmente i diritti del popolo al supremo potere dello Stato. E se il Cujacio vide la questione con olimpica serenità, non è men vero che seppe trattarla con acutezza di ragionamento. Appartengono alle discussioni di impronta polemica quelle del Donello, il quale, dopo la strage di S. Bartolomeo, ne scrisse sotto il velo dell'anonimo, per confondere coloro che avevano osato far l'apologia di quel terribile massacro. E dopo lui, sullo stesso argomento, parlò con commossa eloquenza Scipione Gentile nella sua *Oratio in funere Hugonis Donelli* (1). E sempre in materia di libertà e del diritto di resistenza al potere illegittimo, considerata perfino nel regicidio, vi furono spiriti ardenti, e non privi di cultura, che sostennero potersi per zelo di giustizia uccidere il tiranno. Due di questi furono lo scozzese Giorgio Buchanan, che ne trattò nel *De iure regni* (a. 1569), e Teodoro Beza, che nel suo *Iunius Brutus* intese far le *Vindiciae contra Tyrannos* (2). E in questa spinosa e truce questione ci si spinse tant'oltre, che alla morte di Enrico IV in Francia si diedero

nione tip. coop. 1896), ma lo scrittore non potè emanciparsi dalle schematiche forme proprie del diritto civile, per assurgere ad un concetto organico della libertà, la qual cosa riuscì a Baldo nel passo sopra citato.

---

(1) *Op. omn.* Tomo VII, p. 321.

(2) Libro divenuto rarissimo, e che sebbene pubblicato sotto l'anonimo nel 1579 credo debba attribuirsi al Beza.

pubblicamente alle fiamme molte opere, che sostenendo il diritto del popolo a liberarsi del tiranno anche colla morte, avevano forse trascinato il regicida alla strage di quel re così umano verso i suoi popoli. E tra quelle opere fu il *De rege et regis institutione* del gesuita Mariana, che nel cap. 6 del lib. I sembrava aver voluto in qualche modo legittimare la strage di Enrico III per opera di Giacomo Clement. E se non si giungeva a sostenere i mezzi violenti, si cercava di dettar principii e teorie contrarie all'assolutismo dei re, come fece negli Stati generali di Blois Giovanni Bodino, il quale poi sviluppò le sue idee nel noto libro - *De republica.*

14. — E venendo alle trattazioni sistematiche sulla *Politica* e il *Diritto pubblico* in genere, frutto anch'esse della vocazione del secolo, il numero degli autori che vi si segnalarono è tale da non poterli in breve spazio indicare (1). Molte delle opere loro hanno carattere dottrinale, come, a non parlare degli astri maggiori, quella del Salmasio — *De primatu papae* — del Knesebeck dal titolo — *Prodromus juris publici universi,* quella di Filippo Vitriario intitolata *Institutiones juris publici.* Ma questi scritti d'indole generale son poi fiancheggiati da speciali trattazioni sulle notizie dei vari regni, sulle *Capitulationes Imperatorum et regum Romano-germanorum*, sulle *Observationes ad auream bullam Caroli IV*, tutte opere dello stesso Vitriario ecc. Infine poi si hanno gli scritti polemici;

---

(1) Oltre i nomi di Grozio, Tomasio, Puffendorff, Ermanno Corringio, Bacone, Hobbes, Salmasio, Roberto Filmer, Milton, Algernon Sidney, Riccardo Cumberland, Van der Graff, Hagemeier, Kablen, Von Agen, Kiefer, Kipping, Cristiano Matteo Knesiberks Audler, Besoldi, Bohemero, Brunnemann, Cocceio, Denckwerths, Fabro, Felden, Felwinger, Leandro Galganetti, Scipione Gentile ecc. Anche da questo breve elenco risulta che la letteratura giuridica tedesca nei secoli XVI e XVII avanzò quella di altre nazioni, e questo perchè in Germania la varietà degli ordini politici era tale da offrire soggetto ampio di studio per tutte le forme di pubblico reggimento.

come quelli del Milton in difesa del popolo anglicano *contra Alex. Morum in causa regicidii*, onde la lunga contesa col regalista Salmasio, che aveva difeso Carlo I. Ed ha, secondo noi, impronta polemica anche l' opera di Scipione Gentile, *Disputationes de jure publico populi romani* in ispecie nella parte in cui egli tesse una minuta esposizione critica degli scritti in materia di congiure. Talvolta le menti parevano concentrarsi in una disputa teorica, mentre al di sotto vi traspare alcun che di riferibile a fatti del tempo, come si scorge nella disputa tra il Filmen assolutista e l' Aligerio popolare, quando discutono sulle forme di governo. E una tendenza polemica apparisce nell' interessante lavoro di Everardo da Weihe nell' interessante — *Explicatio quaestionis an sit melior conditio Regni electivi, vel illius cui Rex nascitur.*

L' occasione di disputare intorno a tali argomenti suscitò il bisogno di avere delle complete raccolte di *Costituzioni* dei principi e delle repubbliche, di *Massime*, di *Decisioni*, di *Summae*, di *Enciclopedie*, come quelle di Sigismondo Vorburg sul *Diritto pubblico*, e i *Digesta juris publici* di Nicola Vigelio.

15. — È superfluo ricordare quello che si ebbe necessità di discutere in fatto di libertà religiosa, di regia e pontificia podestà, di rapporti fra Chiesa e Stato.

Il numero degli scritti su questi argomenti è tale da parere infinito. Ora si agita la questione sulle prerogative dello Stato di fronte alla Chiesa, a proposito dell' *Interdetto* fulminato da Paolo V contro la repubblica veneta [1]; ora si tratta della

[1] Su questa disputa, in cui rifulse tutto il senno politico della repubblica di Venezia, si ebbero nella prima metà del 600, ben trentasette poderosi lavori, fra i quali le consultazioni e trattazioni del Baroni, del Sarpi, del Bellarmino, del Capelli, del Cartagena, del Colonna, del Crantz, del Donati, del Fagnani, di Teodoro Graswinckel autore del libro *Libertas veneta*, del Leschasseur, del Vendramin, del Tanner in sostegno della Chiesa, del Vignier ecc: molte delle quali di carattere aspramente polemico, come quelle di Cesare Baroni dal titolo — *Paraenesis ad rempublicam venetam* e del Vignier nel libro — *De venetorum excommunicatione.*

Lega Anseatica, ora dell' autorità papale; ed ora in copiosissimi lavori per quantità e per mole si affronta la disputa intorno i diritti della Santa Sede sui vari stati di Europa, e sottrazioni per lo più intese a favorire il principio della indipendenza delle nazioni dall' alto patronato o giurisdizione feudale della Chiesa. L' Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Portogallo, il reame di Napoli ecc. per mezzo dei giuristi più celebri sostengono la loro condizione di libertà di fronte alle illegittime pretese del pontificato, che vide crollare il suo dominio fondato su patti di ragion privata, mentre i nuovi tempi recavano una più esatta nozione dei rapporti di diritto pubblico. Onde Adamo Reuter difende la libertà anglicana asseverando — *Regnum Angliae non esse feudum pontificis;* Gregorio Pica impugna nel Papa il diritto di eleggere il re di Francia ecc.

La minacciante potenza dei mussulmani attirò le menti allo studio di quel popolo conquistatore, e dei mezzi, coi quali si poteva fare argine alla sua marcia vittoriosa; e mentre gli alleati per la difesa della civiltà cristiana affilavano le armi contro le orde turchesche, i pensatori attendevano ad infondere nella pubblica opinione il convincimento dei pericoli derivanti all' Europa civile dall' ingrandirsi dell' impero di Maometto, e della necessità di farvi riparo. Si ebbero allora le opere del Beurer, del Braschi, del Campana, del Lauterbach, del Reusner, del Pelletier, dell' Obrecht, del Montalbano, del Cambino e di altri gagliardissimi ingegni di larga coltura.

16. — Non è poi da dire come ogni nazione volesse ampiamente conoscere la propria storia e discutere de' suoi affari interni. E perciò si leggono numerose monografie storiche sui privilegi di Napoli, sulle vicende della nazione Boema, sulla Francia, sul Belgio, sugli avvenimenti politici della Castiglia e della Catalogna. E sono giuristi di gran fama che entrano con largo apparato di dottrina in queste gravi controversie, come Francesco Ottomano, che tratta con mirabile chiarezza e salde argomentazioni del diritto di successione regia in *Regno Francorum;* e come Giovanni Leslaeus, che si occupa in un voluminoso trattato del diritto di successione nel regno di Inghil-

terra. Ed alla critica di quegli scrittori non sfuggiva lo studio delle genealogie dei re, fra le quali merita di essere ricordata per il suo valore metodico, per la corretta cronologia e per la vastità delle notizie quella compilata da Antonio De Sousa sulle Case regnanti in Portogallo. Fu questo poi il tempo, in cui fiorirono le raccolte delle *Costituzioni* emanate dai vari principi e dalle Corti.

Ciascun popolo voleva che si stabilissero su salde basi i suoi diritti, e ciò in armonia colla più chiara coscienza, che aveva acquistato di sè ; onde vediamo insigni pensatori occuparsi della giurisdizione di Venezia sul mare Adriatico, e Giulio Paci trattare del dominio di questo mare conteso fra la repubblica di S. Marco e il Re di Spagna.

17. — L'orizzonte si era aperto ; nuove aspirazioni sorgevano dalla coscienza dei popoli, non sempre consacrate nelle leggi, ma sempre mantenute vive dall' elaborazione dottrinale dei giuristi e degli storici. Nulla sfugge alla loro energia intellettuale, e così li vediamo dedicarsi a tutte le questioni anche non strettamente politiche. che agitavano lo spirito pubblico del tempo. E chi potrebbe anche sommariamente riferire l'elenco delle opere che in tutta Europa si divulgarono sull'argomento della *Monetazione* tra il secolo XVI e il XVII ? Si tratta di un'intera biblioteca, a cui l'Italia è fiera di aver consegnato i nomi di Giovanni Aquila, del Leonini, del Mariana. del Molina, del Papi e di altri ed altri ancora, che o dal punto di vista storico o da quello della sociale economia scrissero su questo argomento.

Che più ? Non si videro allora menti cospicue porsi risolutamente allo studio del fenomeno dell'*Emigrazione* (1) o dei *Se-*

(1) Trattarono del diritto di emigrare e dei censi e gabelle relativi, Giovanni Martins, il Brandes, il Coccejo, il Reichelm, lo Schmidt, lo Schroeter, la Schwanmann, il Simon ecc.

lari e mercede degli operai (1), o delle *Usure* considerate in rapporto ai traffici commerciali? (2).

18. — Ma taluno dirà, che se vuolsi chiamar Rinascimento questo rifiorir del pensiero in ogni ramo dell'attività giuridica, e sociale di un popolo, bisogna dissociarlo dal Rinascimento letterario, perchè, chiuso il secolo XVI, lo stile degli scrittori riuscì goffo, pesante, nemico della classica purezza, sebbene si cercasse ostentarla con forme antiquate, pedantesche e di maniera. Or bene, a noi appunto interessa che non si confonda il Rinascimento vitale del pensiero scientifico nella giurisprudenza col Rinascimento delle classiche forme. Rinascere vuol dir vita nuova, e se tutto il movimento che si iniziò nel secolo XV e si svolse nel XVI fosse stato solo nella filologia e nello stil letterario, esso non avrebbe meritato il nome di Rinascita, perchè nulla si sarebbe mutato nel pensiero e nella coscienza dei popoli e soltanto la forma del dire e dello scrivere sarebbe ritornata ai classici, ossia ad un' età trapassata. Ci volevano idee e argomenti nuovi; questo doveva essere e fu il Rinascimento vero. Non monta che a raggiungere il fine si trovasse indispensabile adoperare mezzi di critica storica e filologica, e che molti della nuova scuola culta riuscissero quindi novatori nel pensiero e al tempo stesso buoni letterati ed eruditi valentissimi. Se altri, se i più nel fervido rigoglio delle nuove idee e dei nuovi sentimenti non diventarono solennissimi baccalari in letteratura, vestiti e adorni di tutte le eleganze classiche, poco o nulla rileva, quando ebbero a dirci cose utilissime e che non erano state pensate mai o mai viste nel modo che le pensarono e le videro loro.

---

(1) Ricca è la letteratura giuridica su questo argomento, ma deve essere segnalato in modo speciale il Bejerus, autore di numerose opere sui Collegi e sui salari operai, il Bechmann, il Fabrizi, il Panciroli, che ne scrisse nel secolo XVI, ed altri.

(2) Lasciarono fama di alto sapere nella trattazione delle *Usure* messe in rapporto con le contrattazioni commerciali e in ispecie col Cambio, il Leotardi, Giovan Battista Lupo, Il Molineo, il Noodt, Guido Papa, Giovan de Salas, Cristoforo de Villanon e Tommaso de Vio.

Tale Rinascimento infatti non fu proprio di questa o quella nazione, dove più strettamente si collegò e dovette collegarsi all'Umanesimo, ma apparve dovunque perchè era un fenomeno comune della coscienza emancipata, del pensiero libero, era insomma un prodotto di realtà universali suscitate da cause ineluttabili e complesse. Certo il fenomeno dovette apparire dove più, dove meno intenso. E nello Studio perugino il nuovo indirizzo rimase senza autorevoli seguaci? Tutt'altro. Non solo si videro infatti i nostri giuristi infervorati di zelo nel discutere le più ardue questioni del tempo, ma nei loro scritti si nota un reale progresso anche dal punto di vista letterario e storico. Nè poteva essere a meno, in quanto Perugia fosse stato sempre un attivo centro di cultura scientifica, di aspirazioni intellettuali e di artistiche genialità. Già nel secolo XV essa aveva contato tra i suoi migliori ingegni Francesco Maturanzio, scrittore forbito ed elegante, vuoi che dettasse nel volgare italico, vuoi che rivestisse i suoi concetti e le sue immagini della squisita latinità [1]. E intorno a lui fiorì la Rinascenza umanistica, indagatrice delle bellezze della lingua e delle vicende dei popoli, sulle quali il Maturanzi aveva pensato e scritto con profondo criterio storico. Nel secolo appresso una pleiade di storici di cose patrie, di letterati e di poeti l'avevano grandemente illustrata. E di vero pochi poterono agguagliare il merito dell'Umanista Marco Antonio Bonciario, come nel XVII secolo non furono molte le città italiane, che ebbero il vanto di possedere uno storico del valore di Pompeo Pellini scrittore prudentissimo nella ricerca del vero, infaticabile e dotto indagatore delle Fonti.

La sua *Historia di Perugia* è tutt'oggi la miniera più abbondante e sicura non solo delle notizie riguardanti l'Umbria, ma anche di moltissimi fatti che hanno relazione a tutta l'Italia. Ed il suo metodo di ricerca non è quello della maggior parte degli storici che lo precedettero nel nobile arringo, ossia di seguire le traccie malfide della tradizione o di scritti anteriori, poco credibili, ma quello di risalire pazientemente alle Fonti, cioè ai documenti ed alle testimonianze dei cronisti, di cui tanti ne conobbe, quanti non é possibile a noi di conoscere per le avvenute dispersioni di molti archivi privati. Questo magistero, che

derivava dalla riforma degli studi storici, rese il Pellini narratore veramente insigne perchè serenamente obbiettivo, imparziale, sagace.

E mentre si diffondeva il sapere, e nuovi metodi si istauravano nelle lettere e nelle storiche discipline, potevano i valorosi giuristi rimaner fissi nei metodi antichi e non partecipare al movimento universale del pensiero? Si potrà dire che le condizioni di vita pubblica nelle città soggette al dominio dei papi dalla metà del cinquecento a tutto il secolo di poi poterono produrre il fenomeno che qui il Rinascimento nelle materie del diritto non sfolgorasse di quella luce viva altrove divenuta abbagliante. Ma è facile avvertire, che in ogni altra parte d'Italia, fatte poche eccezioni, non si ebbero a quel tempo nel viver civile, condizioni molto diverse, e che Perugia, ad ogni modo seppe nella vita intellettuale tenere alta la sua rinomanza di cultura, e prendere parte efficace alle nuove elaborazioni scientifiche fondate sui nuovi fenomeni della coscienza.

Per non uscire dal campo degli studi, che si svolsero nell' antico e glorioso Ateneo, noi vediamo uomini di vivace ingegno e di scelta erudizione, come Niccolò Alessi, filosofo pregiato del suo tempo, compiacersi degli studi letterari, riuscire scrittore forbitissimo e dettare le *Vite degli uomini illustri della Religione;* il padre Gerolamo Titi, di talento così versatile da essere ricordato come elegante poeta e musico eccellente, por mano ad un'opera di critica sul Nuovo Testamento dal titolo: *Commentaria in evangelicas narrationes;* e tra i legisti che insegnarono nell' Università, Benincasa Benincasa, comporre un pregevole lavoro sulle *Azioni*, in cui con *novo quoddam methodo* si interpretano le Fonti del Diritto; Napoleone Comitoli, gran canonista, darci un' opera d' erudita compilazione, come la *Collectio conciliorum generalium Ecclesiae* e Lodovico Cenci, celebre pel suo trattato *De censibus*, dedicarsi allo studio critico delle opere degli interpreti, intitolato: *Notulae ad opera Baldi, Bartholi et in perusus. stat.* Ed altri ed altri ancora oltre aver fama di dotti giureconsulti, lasciarono buon nome di letterati, come Giovan Paolo Lancellotti ed il Ridolfini, che scrissero in versi con limpidissima classicità, Filippo Massini, che dettò le *Lezioni in difesa*

del Petrarca, e Cesare Alessi, che pure essendo stato lettore di diritto nell' Università si diede a lavori storici ammiratissimi e ricercatissimi anche oggi ([1]).

Nulla dunque mancava ai giuristi umbri per partecipare al movimento intellettuale della Rinascita, chè se del giureconsulto Giulio Oradini, da noi più volte ricordati, poteva dirsi da un suo illustre collega dell' Ateneo, che possedeva — *in interpretando acumen, disserendi subtilitas, et exponendi copia, et summa dicendi gratia* — poteva per lui come per altri del suo tempo ripetersi che — numquam aequitatem a jure civili disiunxit. — E l'*aequitas* si fondava sul libero raziocinio derivante dalle nuove vocazioni della coscienza. Questo modo di concepire il diritto e di sentire il rapporto giuridico invitava non solo alla trattazione di nuovi argomenti, pei quali si esigevano metodi nuovi, ma anche a seguire una tecnica del comporre non usata prima. Notasi infatti, che nel discutere si fa capo anzi tutto ai testi, considerati indipendentemente dalle interpretazioni che se ne erano date, ed alle quali si ricorre dopo che il ragionamento si è svolto, sia per rafforzarlo colle autorità, sia per difenderlo se queste gli fossero state contrarie. E se tale era il procedimento da tenersi, ne veniva di conseguenza, che cessasse la schematica struttura del ragionamento prima in uso, il pensiero si svolgesse ampiamente, e perciò tornasse facile adagiarlo in un periodare più largo ed elegante.

Si cita molto ancora (già lo avvertimmo) anzi si cita troppo, ma già in alcuni dei nostri scrittori il tecnicismo della esposizione apparisce innovato. Il testo si libera dalle citazioni che trovano il luogo loro nelle note disposte ne' margini o a piè di pagina. Ciò era richiesto dalla necessità di non turbare lo svolgimento del discorso, il nesso delle idee ed anche la schietta eleganza del dire. E chi esamina le citazioni vede

---

([1]) Scrisse gli *Elogi dei più illustri perugini*, un *Compendio della storia perugina*, una *Selva di varie lezioni sulla storia di Perugia*, la *Relazione delle cose più notabili avvenute in Europa dal 1628 al 1647* ed attese a riordinare e completare la *Cronaca di Francesco Maturanzio*.

che non appena sorta la Rinascenza con Andrea Alciato, di questo sommo giurista si allegano gli scritti, e si accolgono bene spesso le opinioni. Egli non giunge a detronizzare gli interpreti, ma a poco a poco anch'egli si vien fissando, a fianco loro, come un restauratore della dottrina ; e con lui quelli che più direttamente derivarono dalla sua scuola, spesso citati in complesso colle parole *doctores moderni*. Anche nel *Consilium* qui pubblicato, avemmo occasione di osservare che la bibliografia degli autori era vasta e moderna. E ciò non sarebbe avvenuto se i dettati della nuova scuola fossero stati respinti in nome di Bartolo e di Baldo. Le tradizioni, ammettiamolo pure, resisterono all'urto del nuovo indirizzo scientifico, che voleva sostituirsi all' antico, ma non si neghi ai culti la benefica influenza, che poterono dovunque esercitare per il progresso razionale delle scienze giuridiche.

E a Perugia questa influenza fu sentita ed accolta anche dai più diretti seguaci delle teorie bartoliane.

Infatti quando si vede che in quei secoli l' Università di Perugia fu di sovente richiesta per consultazioni in dispute di trono ed in altre attinenti pure al pubblico diritto, e in ispecie quando si vede in che modo il grave consesso dei dottori perugini le risolvesse, bisogna coucludere che anche nel nostro Studio il Rinascimento del pensiero pronto ad indagare in tutti i suoi aspetti la rinnovata coscienza, aveva illuminato le menti, attraendole nell' orbita dei nuovi metodi e nei nuovi campi di cultura.

INDICE